ESAME

DEL PARERE

DE' TEOLOGI DI CORTE

DI S. M. SICILIANA

IN RISPOSTA A UNA MEMORIA

DELLA CORTE ROMANA

CONCERNENTE

I DIRITTI DEL SOVRANO

SUL MATRIMONIO

DE' SUDDITI CATTOLICI.

IN ROMA 1789.

NELLA STAMPERIA DI GIOACCHINO PUCCINELLI

Con licenza de' Superiori.

Obsecramus itaque, ut vel nunc tandem manum Orientalibus porrigatis Ecclesiis, quæ jam velut in genua depressæ inclinant. ac viros aliquos mittatis, qui illas de præmiis admoneant, quæ patientiæ, ac passionibus pro Christo toleratis reservantur. Haud enim tantum habet efficaciæ sermo consuetus, quantum vox peregrina ad consolandum dejectos valet: præsertim si illa afferantur a viris, qui cum primis gratia Dei instructi esse cognoscuntur: quales vos cunctis mortalibus prædicamini, quod in fide illibate permaneatis, & Apostolicum depositum illæsum servetis. Non sic habent res nostræ .... Vos itaque, o dilecti, & desiderati fratres, sitis vulneratorum medici, & eorum qui adhuc sani sunt, pædotribæ, quod morbidum est curantes, & quod sanum ad pietatem instituentes.
(Basilius ad Occidentales Epist.1. in addit.)

INTRODUZIONE.

SUA MAESTA' il Re delle due Sicilie con dispaccio de' 22. Aprile del 1786. si avvisò di rimettere per consulta a suoi Teologi D.Chiliano Caracciolo, e D. Gio: Francesco Conforti una memoria presentata dall' Internunzio, concernente *la forma di giudizio stabilita dalla M. S. per riesaminare la causa dello scioglimento del Matrimonio tra il Duca di Maddaloni, e la Sig. D. Maria Giuseppa di Cardenas*. Eseguirono prontamente i Teologi il sovrano comando rendendo in iscritto il loro parere, in cui non altro scopo si proposero, che favorire i diritti del Principato. Questo parto Teologale rimase tuttavia nascoso, e non vide la luce prima del passato Marzo del corrente anno 1789. col titolo: *Parere dei Teolo-*

gi di Corte di S. M. Siciliana in risposta a una Memoria della Curia Romana concernente i dritti del Sovrano sul Matrimonio de' sudditi Cattolici . In questa Edizione accresciuta di note .

Queste ultime parole mostrano aperto, se pur non m' inganno, che altra edizione ne fosse antecedentemente già fatta: Quindi per farne acquisto a tutti coloro ne feci diligentemente l' inchiesta, cui non era possibile l'ignorarla. Ma nessuno dar me ne seppe novella, ch' anzi tutti mi assicurarono con fermezza, che sino ad ora non si era mai visto nella pubblica luce il *dotto* parere. A che dunque simile ritrovamento? Forse ad empiere il vuoto, che passa tra l' Aprile dell' anno 86. ed il Marzo dell'89.? Anzi un tal vuoto l' elogio forma de' prudenti Teologi, i quali, prima di regalarne il publico lo vollero

Nocturna versare manu, versare diurna.

Quin-

Quindi s' intende pur anche, come eglino sien passati più in là de' loro stessi Maestri. E certamente il Launojo, ed il Tamburini per non apparir troppo audaci mascherarono i veri lor sentimenti, promettendo, sebbene non mantenner parola, volersi diportare da Storici. I nostri Teologi quantunque nulla abbian prodotto, che nelle costoro opere non si legga, pur vi veggon sì chiaro, che senza esitazione decidono. Sentenzian essi doversi all' Impero il diritto in quistione, e conformandosi alle circostanze de' tempi, consigliano il piissimo Sovrano ad abbattere il potere, di cui la Chiesa, a loro stesso avviso, si trova in pacifico possesso fin dal decimo secolo. Comunque ciò sia, e che che dir si debba di tale ritardamento, io mi persuado, e così porto opinione, che essendo in oggi il *parere* divenuto di comune ragione, ciascuno ha diritto di dirne, e scriverne liberamente ciò, che ne pensa, e stimo, che questo di-

ritto divenga dovere nella causa di Religione. Quindi poichè ne' pericoli di questa, come in quei dello stato, e della Republica ciascun cittadino è soldato, e deve ognuno a sua possa impedirne i mali, e procurarne i vantaggi, non mi si ascriverà a delitto, se espongo alcune riflessioni in difesa della causa comune, e della Religione, che sebbene non teme mai d'esser vinta da' malaccorti suoi figli, pur sa buon grado a coloro, che per lei si cimentano. Finalmente in riconoscendomi privo di que' vezzi di lingua, che con tanto studio negli Scrittori ricerca la nostra età, mi ristora il ricordare, che *Verborum venustas invenusta est, & inelegans quaelibet elegantia, ubi veritatis decor abest, quo vel ipsa sermonis rusticitas decoratur*. (Isidoro Pelusiota)

La dignità della materia, i suoi rapporti colla Religione, e lo stato, la parte che vi prendono due ragguardevolissimi Sovrani, tutto richiedeva uno stile rispettoso, e prudente. Intanto l'au-

l' autore del discorso preliminare, e delle note, non conosce, che uno scriver acre, e pungente. Ma quegli che ebbe a familiari, e maestri i Tamburini, ed i Nesti non potea non imitarne lo stile. Le invettive peraltro, e le declamazioni nulla vagliono al Tribunale di Giudici intendenti, e scevri dallo spirito di partito, e di tali armi non abbisogna l' ottima causa, che imprendo a difendere. Per la qual cosa se Platone tuttochè Gentile asserì esser migliore avvenimento ricever gli oltraggi, che farli, quanto più un seguace di Cristo, anziche render colpo per colpo dovrà, aver a cuore quel santo vincolo di carità, unico fondamento del sociale contratto, che Agostino riconosce per solo mezzo di scoprire il vero, giacchè *non intratur in veritatem nisi per charitatem*.

Innanzi di esaminare il *Parere* egli è giusto gettare uno sguardo sul lungo discorso, che vien premesso al medesimo. E dapprima a seriamente consi-

siderarlo sembra inutile qualunque investigazione, nulla esso contenendo, che nel *parere* de' Teologi non si rinvenga. Tuttavolta per poco fermiamci sopra lo sguardo. Scorrendo la prima parte non vi si trova, che una nuda esposizione delle diverse opinioni de' Teologi sul controverso diritto. E quì convien dire avere il nostro Scrittore dimenticato, che scrivea per coloro, che hanno della dimestichezza colle materie Teologiche. E' bene da notarsi, che facile, e liberale in profonder lodi per quei, che son del suo avviso, si dimostra aperto dispreggiator di coloro, che opinano diversamente. *Il Bellarmino* (così dice nella pag. 1.) *senza esser l' Autore di questo sentimento è quello, che l' ha sostenuto con molto zelo, ed erudizione, ma con poco criterio*. Ecco Apolline, che decide infallibilmente dal tripode.

Certamente non è picciol difetto in un Autore lo scarseggiar di criterio; ma le opere di queso grand' uomo non lo

lo dimostrano tale; ma tale non lo ha creduto il più rigido censor della Francia, che non può essere accusato di *Gesuitismo*, e di *Papismo*.

„ Bellarmin Robert Jesuite (*è il „ Bayle, che parla*) a eté la meilleure plu- „ me de son temps en matiere de contro- „ verse .... & l'année suivante (1570) „ il enseigna la Theologie a Lovvain. Il „ fut le premier Jesuite, qui enseigna „ cette science dans cette fameuse uni- „ versité, il le fit avec un succés extra- „ ordinaire .... il est sur qu' il n'y a po- „ int de Jesuite, qui ait fait plus d'hon- „ neur que lui a son ordre, et qu'il n'y „ a point auteur qui ait soutenu mieux „ que lui la Cause de l'Eglise Romaine „ .... Les Protestans l'ont bien recon- „ nu, car pendant 40, ou 50 ans il n'y a „ presque point eu d'habile Theologien „ parmi eux, qui n'ait choisi Bellarmin „ pour le sujet de ses ouvrages de con- „ troverse. Les leçons, & les Theses de „ leurs professeurs faisoint retentir par „ tout ce nomlà. Ut littus Hyla Hyla omne

„ so-

„ sonaret. „ Dunque venne a quella celebrità, di cui posson lusingarsi, e andar fastosi pochi scrittori.

Sono suoi seguaci, egli segue, *il Cuccagni*, *il Diodati*, *i Giornalisti di Roma*, *ed altri che pensano*, *come l'Autore della memoria*, *che si prende ad impugnare dal dotto parere*. Rinvengono in questo passo una gravissima colpa tutti gli amatori della Storica schiettezza. E con qual fronte una sentenza difesa, ed egregiamente sostenuta da tanti valent'uomini, ch'ebbero illustre luogo nella provincia Teologica può mai presentarsi come di pochi, anzi di quei soltanto che vengon reputati cecamente devoti alla corte di Roma?

La seconda parte dell'erudito discorso reca in mezzo le prove a favore del dritto del Principato. Si da principio col raziocinio dedotto dalla natura dell'autorità, e potestà de' Sovrani, e dell'intimo rapporto del contratto matrimoniale al pubblico bene della civil società. Allorchè rifletto, che sopra que-

questo stesso argomento posa, ed ha suo fondamento il parere de' Teologi, io forte mi meraviglio, nè sò conoscere la cagione di ripetizion sì importuna.

In più luoghi delle note, e principalmente nella pag. 11. il nostro Autore si leva contro la Gesuitica Teologìa, come quella, che *sola può giustificare qualunque empia condotta*. Ma volendo quì convalidare coll'autorità di uomini di grande estimazione il suo ragionamento, con sanissimo *criterio*, del quale infelicemente mancava secondo lui il gran Bellarmino, in contenzion con se medesimo non fa menzione che di due Gesuiti il *Becano*, ed il *Sanchez*. Ed è pur da sapersi, che anche i Teologi adornano il lor *parere* delle parole del Sanchez.

Passa quindi più avanti, ed asserisce, che il potere dalla Chiesa esercitato per molti secoli, non è che precario, e che trae origine dal tacito consenso, e connivenza de'Sovrani. A provar l'assunto si fa una inopportuna lunghiera,

si

si nominano molti, e molti Scrittori, che sono di tale avviso. Coloro fra questo numero, i quali meritano, che se ne abbia ragione, sono S. Tommaso meritamente reputato primo, e sommo Maestro nelle Teologiche cose, Soto, Sanchez, Cristiano Lupo, ed altri; ma questi stessi vengon tutti chiamati in ajuto nel *parere* dei Teologi. Così che deve quindi ciascun dedurre con me, che fu troppo inutil opera intertenerci su di ciò, che in esso viene sovrabbondantemente notato.

Viene appresso la terza parte, che tutta alla di lui eloquenza si debbe, e non vi è quasi parola, che dell' aspro, e del mordace non abbia. Si ammira in essa, e fervorosamente si rendon grazie alla providenza divina, la quale *melius judicat de malis bona facere, quam mala nulla esse permittere*. Ma quali son mai questi beni? Le discordie tra le due Corti (di Roma, e di Napoli) fan sì, che possa tranquillamente ascoltarsi la voce della *Cri-*

stiana Filosofia. I molti libri, che si publican tutto giorno tendono ad illuminare i popoli sbarbicando i pregiudizj, e le erronee opinioni, che a distruggimento della sana dottrina avean radicato negli animi de' popoli la politica, e l'ambizione della Corte Romana ne' Secoli della barbarie, e della ignoranza. Ripigliano i lor diritti i Sovrani; si richiamano i popoli di diverso culto alla comune credenza: risorgon gli aurei Secoli della Chiesa; chiunque, si conchiude finalmente, riflette a tutto ciò, scorge ben chiaro quanto vantaggiosa sia la condizion di coloro, che verran destinati a pascere il gregge delle vedove chiese. Fedeli così instruiti, facili, ed obedienti la voce ascolteranno del lor Pastore.

Contro queste calunnie, e falsi principj che tuttodì si spargono, in assai libri moderni furon fatte dottissime Apologìe. Ma riman pure a sapersi quale abbian rapporto alla quistione presente. Nondimeno è forza dirne po-

che

che parole . E sul primo avrei desiderio di conoscere questi popoli, che con l'ajuto di nuovi Sistemi *vengon richiamati alla comune credenza*. Io bramerei rallegrarmi con questi nuovi *Proseliti di giustizia* della loro invidiabil fortuna. Ma per quanto mi distilli il cervello, non sò rinvenirli, nè so a questa proposizione dar sana, e favorevole interpretazione.

Ella è ben antica la costumanza di lodare i Secoli trapassati; ma questi *laudatores temporis acti* se furono un oggetto di riso ad Orazio, vie più li veggo scherniti ne'libri dell'eterna Sapienza. *Quid putas causae est quod priora tempora meliora fuere, quam nunc sunt?* Risponde l'Ecclesiast. *ne dicas*; *stulta est hujusmodi interrogatio*. Aurei certamente erano i primi Secoli della Chiesa, ed aurei sovra ogni altro pel santo vincolo di carità, che formava di tutti un sol cuore, ed un anima sola, *cor unum, et anima una*; pur nondimeno le pistole di S. Paolo, le opere di Tertulliano, di Origene, de' primi Padri,

e

e le non poche eresíe, che suscitavansi di giorno in giormo, fan chiaro scorgere, che abusi non mancavano, e scandoli, i quali ne abbaccinavano lo splendore.

Ma in riguardo a questa esagerata commendazione della disciplina de' secoli trapassati, ed alla sì severa condanna di quella de' nostri dì, mi piace di riferire alcune saggie riflessioni, che leggonsi nell' allocuzione tenuta dall'Arcivescovo di Torino al suo Clero nel Sinodo da lui convocato nel passato Anno 88. Nè potrà dispregiarle il N. A. come quegli, che va tanto fastoso, ed innalza le decisioni del Sinodo Pistojese. Il dotto Arcivescovo adunque dopo aver dimostrato, che sorgendo de' dubbj ne' punti della universal disciplina dee aversi ricorso „ ad Sanctam Romanam Sedem, „ ad quam ob potiorem principalitatem „ omnem Ecclesiam necesse est conveni- „ re „ ut expressis verbis luculentissi- „ mus àuctor S. Ireneus affirmat „. Dopo, dissi, di avere stabilito questo inconcusso principio prosiegue. „ Quod cum

„ ita

,, ita sit illud etiam consequitur hanc
,, ipsam disciplinæ rationem, qua in
,, præsens utimur, ad intimam rerum
,, vim & naturam quod attinet, non adeo
,, multum distare posse a vetustissima il-
,, la, quæ reddita per Constantinum, e-
,, jusque in imperio successores, Eccle-
,, siæ pace inducta fuit, quantum non-
,, nulli sibi persuadere videntur, qui
,, cortice tenus rem intuentur. Quam-
,, quam enim tanto temporum spatio
,, nonnihil de prima severitate remis-
,, sum fuerit, quam molliores, ehu ni-
,, mium! fidelium mores jam ferre non
,, poterant: aliqua vel ad tempus scri-
,, pta, vel forte etiam minus apte con-
,, stituta obsoleverint, longe tamen plu-
,, ra sunt quæ immota manent, vel
,, novam tantum vestem, & vultum, si
,, ita loqui fas est, induerunt, ut quod
,, æquum erat legibus Principum, sci-
,, tis, moribus populorum in rebus ad
,, salutem non necessariis, & minime
,, malis se accomodarent. Certe Triden-
,, tini Patres de Ecclesiastica disciplina
pri-

„ pristina dignitate restituenda solliciti,
„ maximam antiquorum Canonum ha-
„ buere rationem. Et quidquid umquam
„ in iis opportunum reperiri potuit, &
„ præsentis ætatis moribus, atque insti-
„ tutis consentaneum, suis expresserunt
„ decretis, & renovarunt, antiquas etiam
„ & laude dignus cujusque Ecclesiæ
„ consuetudines intactus esse jubentes.

Giova riconoscere da vicino queste massime *di sana Dottrina*, che si fan suonar sì altamente da que' moderni scrittori, che hanno a cuore di rovesciare, e disturbare le cose tutte del pubblico Cristiano. Quelle a mio giudizio son certo, che corrompono, e sfigurano le idee della Ecclesiastica Gerarchìa stabilita dal Redentore, e scuotono da fondamenti il sistema di nostra religione; Fedeli (gridano eglino tutto giorno nelle loro opere) a voi G. C. donò la potestà delle chiavi; a voi si dee in proprietà il diritto di giudicare, dacchè voi tutti componete quel corpo che dicesi Chiesa, ed a cui il

Redentore con somma beneficenza promise la sua assistenza sino alla fine de' Secoli. I sagri Pastori non sono, che vostri ministri. Il Pontefice medesimo non ne è, che il capo ministeriale; ministeriale è anche la giurisdizione che esercitano i Concilj. Guardi il Cielo che crediate nel Vescovo di Roma un potere, che si stenda alla direzione della Chiesa universale. *Averruncet*, che riconosciate in lui una infallibilità, che lo metta in diritto di giudicare de'Dommi, e de'fatti Dommatici. Nuova è del tutto la opinione della di lui infallibilità, unito anche al maggior numero de'Pastori. Utili sono i generali Concilj, ma pure essi soggetti ad errore, allorchè non siavi la Fisica unanimità. Ma questa non dee riputarsi necessaria ne'tempi di oscurità, e di persecuzione. Può allora restrignersi a pochi eletti, al cui cuore si degni parlare il Signore, ed a' quali viene affidato il deposito della fede. Le decretali, le costituzioni Pontificie, i medesimi

simi Canoni conciliari fa d'uopo, che sieno a voi chiari, che comprendiate voi tutti la ragione, per cui qualche Dottrina venga condannata. Vi sia presente lo 'nsegnamento dell'Apostolo, *omnia probate quod bonum est tenete*. Non vi spaventino le ingiuste censure, non vi ritardi dalla lettura de' libri di qualunque sorta la proibizione della Corte di Roma. Il vietarli è lo stesso, che tenervi obbligati ai pregiudizj, e chiuder l'adito alle massime della sana Dottrina, e far sì che getti più profonde radici il dispotismo della Curia Romana, che dee sua nascita all'ignoranza, e barbarie de' Secoli trapassati. Da così fatti principj *di sana Dottrina* ammaestrati i Fedeli, facili, ed agevoli si renderanno alla voce del Pastore? Non mirano anzi questi a mettere in ruina le basi del primo edifizio di nostra Religione?

Temo, che taluno mi condanni perchè troppo mi sia dilungato dal nostro scopo; ma fu uopo condurmi

 così.

così. Se queste querele non sono da riputarsi in conto, conveniva però parlarne sul riflesso che vengono le cento, e mille volte ripetute nelle *note*. A proposito di queste, gli è piacevole il vedere come in esse l'autore campeggia, e scorre con somma erudizione le provincie tutte Teologiche. Scioglie le quistioni dubbie; apre le ignote, siede a banco, e decide francamente di ogni cosa. Non credo che il fine propostomi esigga che io corra dietro alle fantasime, sarò contento, e vo' lusingarmi, che mi loderanno i leggitori, se non chiamerò ad esaminamento, se non ciò che in esse si legge relativamente alla memoria di cui si tratta.

E quì por fine io pensava a questa introduzione in cui più che abastanza dichiarato mi sembra lo scopo delle presenti mie riflessioni, e che del discorso preliminare siasi fatta copiosamente parola. Ma dovrò io sotto silenzio passare l'autorità di S. Basilio, che l'editore premette all'opera, e quale

le epigrafe, o iscrizione ne' seguenti termini ci presenta? „ Quando io penso
„ a quelli di Occidente mi tornano al
„ pensiere quelle parole di Diomede;
„ tu non devi pregare Achille egli è
„ troppo fiero. In fatti le persone bo-
„ riose quando sono adulate non di-
„ vengono, che più insolenti. Se il
„ Signore si pacifica verso noi, di che
„ altro abbiam bisogno? Se la sua col-
„ lera continua, qual soccorso possia-
„ mo aspettarci dal fasto degli Occi-
„ dentali? Son prevenuti da false sup-
„ posizioni, e fanno al presente quel-
„ lo, che fecero riguardo a Marcello
„ d'Ancira. Si irritano contro di co-
„ loro, che gli dicono la verità, e confer-
„ mano maggiormente l'Eresia. Quan-
„ to a me io vorrei scrivere al loro
„ Capo, (*Papa Damaso*), ma senza
„ forma di lettera generale. Io vorrei
„ senza entrare in dettaglio degli affari
„ della Chiesa fargli osservare sola-
„ mente, che non sanno la verità di
„ ciò, che avvenne fra noi, e che non

 „ pren-

„ prendono la vera strada per istruir-
„ si, che non si deve insultare a co-
„ loro, che sono già abbattuti per la
„ tentazione, nè si deve passare per
„ dignità, o gravità ciò, che non è che
„ orgoglio „.

Se è vero, che suole l'Epigrafe usarsi a denotare lo spirito dell'opera, ed il carattere dell'autore, non sarebbe questa sola bastante a mostrare il livroe, ond'è gonfio il nostro scrittore, e il disprezzo, che la sua opera spira per ogni parte? E stato sarei ben compreso da meraviglia, che la sua avidità nel ricercare con ammirabile diligenza tutto ciò, che può mover gli animi ad ira contro la Corte Romana, avuto non avesse a delizia parole maravigliosamente adattate alla sublimità delle sue nobili idee. *Quis enim novantium Hæreticorum* (lasciò già scritto il Baronio) *ista perlegens non continuo, et manu plaudat?* Ma se queste il gaudio suscitano de'nostri nemici, e la meraviglia degli uomini indotti, movono

anco-

ancora la pietà, e le risa de'Saggi. Io ne darò qualche prova accorciatamente, giacchè quelli, che entrar vorranno più addentro nei sentimenti del gran Basilio, e distintamente i fatti conoscere, di leggieri fare il potranno colla scorta del Baronio agli anni 365. 371. 373. Ognun sa il lacrimevole, ed infaustissimo stato delle Chiese Orientali nei tempi di Atanasio, Basilio, Gregorio Nazianzeno, ed altri luminosi vuomini di nostra Religione. Le Eresie Sabelliana, Ariana, Macedoniana, Eunomiana, Fotiniana, ed altre; le varie sette degli Apollinaristi; gli scismi, le discordie tra gli stessi Cattolici eran tanti ferri acutissimi, che il manto squarciavano dell'augusta sposa del Redentore. In tale miserevole stato di tribolazioni, e sciagure implora Basilio il soccorso, l'autorità, i consigli di Papa Damaso; richiede da esso i Legati, e per più facilmente ottenerli la mediazione interpone del grande Atanasio onde anch'egli procuri, che vuomini di consiglio, ed

idonei *illinc*, da Roma, *mittantur*: *Ipse*, Damaso, *sua auctoritate in ista causa usus viros eligat*, *ad ferendas quidem itineris molestias idoneos &c.* ep. 52. Egli non mancò più volte di scriverne mandando legati, che la causa sua perorassero, e con vivi colori esponendo il deplorabile stato di quelle Chiese infelici, la tanto bramata legazione ottenessero. Se quì luogo fosse, e tempo riferirei di buon grado gli aurei passi di queste pistole, co'quali rovesciati sarebbono i vasti desiderj, e gli edificj atterrati, che di fondare avvisaronsi sulle di lui parole, che con vile artificio quasi tante giustissime accuse ci proferirono. Ma poichè è forza qualche prova produrre, di ciò, che si asserisce, prendo ad argomento le parole, colle quali egli nella pist. 74. rende grazie a Damaso del conforto recatogli colle sue lettere. „ Tantum (scrive) cuique vestrum Dominus Deus noster, „ in quem speravimus, largiatur gratiæ, „ ut proposita spe potiamini, quanto „ ipsi

„ ipsi gaudio pectora nostra replestis,
„ cum per litteras, quas nobis per de-
„ sideratissimos compręsbyteros nostros
„ scripsistis, tum ex eo, quod cala-
„ mitatibus nostris, tamquam viscera
„ commiserationis induti condoletis,
„ quemadmodum nobis prædicti fra-
„ tres indicarunt. Non etiam si vul-
„ nera nostra eodem modo perseverant,
„ nonnihil tamen inde relevamur, quod
„ paratos habemus medicos, qui velo-
„ cem, et maturam possunt, si detur
„ opportunitas, doloribus nostris af-
„ ferre medelam. Quapropter jam de-
„ nuo vos per dilectos hosce fratres
„ compellamus, et obsecramus ne, si
„ dederit vobis Dominus copiam, ac
„ securitatem accedendi, invisere nos
„ detrectetis: maximum enim Domini
„ mandatum est, infirmorum visitatio.
„ Si vero optimus Deus, ac sapiens vi-
„ tæ nostræ moderator hanc gratiam
„ ad aliud tempus rejecit: saltem scri-
„ bite nobis, quæ vos cum ad conso-
„ lationem afflictorum, tum ad ere-
ctio-

„ ctionem confractorum scribere decet.
„ Plurimum enim confracta est Eccle-
„ sia, cujus nomine, et nos multum
„ in modum contristamur. Non est
„ enim quod alicunde opem expecte-
„ mus, nisi per vos Dominus a qui-
„ bus, et sincere colitur, curationem
„ miserit. „ E' veramente per noi dilettosa, e magnifica cosa udire così parlare un uomo, che ci si oppone quale inesorabil nemico.

Ma levan su la voce contro il gran Basilio perversi uomini, e gonfj d'ingiusto livore, e non paghi d'aver deturpato l'estimazion sua nelle chiese dell' Oriente fanno all'Occidente passaggio, in accusatori si eriggono al Tribunale di Damaso, ed accortamente in guisa le imposture inorpellano, e le accusazioni ingiustissime, che molti Vescovi vi prestan fede, e non pochi ancor tra coloro, che in ispecial dimestichezza gli eran congiunti, sicchè da lui tosto si allontanano. Si contrista a tutta ragione il santo Pastore, ed a Da-

maso

maso ne scrive per sua discolpa, nuove istanze facendo per la spedizion dei Legati. Prudente consiglio reputa Damaso il giudizio sospendere sovra i lamenti, e le accuse, che contro lui si recavano in articoli cotanto gelosi, quali eran quelli, che alla divinità dello Spirito Santo, e ad altri punti di simil fatta si appartenevano. Si sdegna acremente Basilio per tal savio ritardamento di Damaso nel dargli risposta, e fassi a scriver di nuovo nel tenore, che abbiam veduto, in quelle espressioni eccedendo, che con artificiosa eloquenza nel nostro idioma recarono, perchè tutti esser potessero compresi da sdegno contro i Romani, e scandolezzati della loro condotta. Ma ben presto si ricrede Basilio, e nuove lettere indrizza a Damaso, ed al Sinodo Romano, di quel rispetto spiranti, e devozione, che dal luminoso Dottore doveasi attendere verso la prima Sede, ed il Successore di Pietro.

Da queste io trassi uno squarcio, che

che prescelsi ad Epigrafe, cosìchè per se stessi potesser tutti discernere i veri sensi di Basilio, quando dall'ira non furon travolti. Il perchè non posso già persuadermi, che voglian giudici, per quanto si fingan severi, accusar d'alterigia, e di fasto la prudente condotta di Damaso, nè eretici s'avviseranno aver Basilio reputati quei Romani, che quali piissimi adoratori del nostro Dio risguardava, da'quali soli dicea potersi pronto sperare, ed afficace rimedio all'estrema desolazione, in cui immerse vedeva le Chiese dell'Oriente, e che a giusta ragione veniano per tutto l'orbe estimati i soli custodi dell'Apostolico deposito, ed i più zelanti, e religiosi fedeli. Da questi storici fatti dai più rigorosi critici comprovati io deduco, che se in questa guisa parlò sempre Basilio, attribuir si deggiano gli opposti sensi a certi impeti d'ira, dai quali pur troppo i più luminosi esemplari di nostra religione non furon liberi pienamente. E tra i molti, che quì nove-

rar

tar si potrebbero, si ricordi il solo Cipriano, che val per tutti in dottrina, e zelo della religione. E' pur noto per la Storia, che egli la moderazione, e la cristiana carità offese non poco nella lettera a Pompejo sulla disputa del Battesimo. Gli è ben facile di osservare in essa contro Stefano espressioni indegne d'uomo divino, sapientissimo, e santissimo, quale egli era. Ed in vero il grande Agostino tutte protesta volere ad una ad una le opposizioni sciogliere di Cipriano, ma passar sotto silenzio le ingiurie da lui dette di Stefano. *Jam illa quæ in Stephanum* (direm noi in *Damasum*) *irritatus effudit Cyprianus* (ovvero *Basilius*) *retractare nolo... et ea præterire melius est, quia periculum perniciosæ dissensionis habuerunt* Agost. lib. V. de Baptis. C. D. c. 23. Ma perchè non induca nell'animo, che troppo ardimentoso io mi sia nel proferire tal giudizio di Basilio, il prode Nazianzeno cel dica, il quale co' più vivi termini la sua amicizia esprime verso Ba-

Basilio. *Ego te pro vitæ duce, pro fidei, ac dogmatum magistro, et quidquid præclari a quoquam dici potest tum antiquitus habui, tum nunc habeo. Et si quis alius tuarum laudum prædicator est, omnino vel mecum est, vel post me.* Con questa magnificenza, e splendore scrivea Gregorio del suo attaccamento a Basilio, nondimeno appunto nell'orazione a sua lode composta avvertisce, che *non viles tantum, et plebejos, sed etiam præstantissimos quoque viros Momus interdum attingit, ut solius Dei sit omni prorsus peccato, atque animi perturbatione vacare.* (Orat. in laud. M. Basil.) Rammentava quì forse Gregorio ciò, che di prima scritto aveva allo stesso Basilio, (in Carm. de vit. S. Basil.)

An te, summe vir, potius notem,
Tuumque fastum, quem tibi invexit thronus?

Ed ecco in Basilio ripreso colla voce dell'amico Gregorio quel fasto, di cui tan-

tanto acremente rimproverava i Romani. Ma la pur dianzi esposta prudente, e cristiana condotta di Agostino ai moderni riformatori non piace, i quali comeche avidi di far risorgere gli aurei secoli della Chiesa, van però tuttodì studiosamente rintracciando due, o tre espressioni proferite talvolta inconsideratamente da qualche Padre, e trionfanti non fan, che rimetterla in campo. *Quorum* (direbbe con eloquenza al nostro proposito Vincenzo di Lerino) *ego nequitiam duplici odio dignam judico, vel eo quod hæreseos venenum propinare aliis non pertimescunt, vel eo etiam, quod Sancti cujusque viri memoriam tamquam sopitos jam cineres prophana manu ventilant; et quæ silentio præteriri oportebat, rediviva opinione diffamant, sequentes omnino vestigia auctoris sui Cham, qui nuditatem venerandi Noe non modo operire neglexit, sed etiam irridendam cœteris enunciavit*. Ma è pur tempo di ascoltare i dotti Teologi.

IMPRIMATUR,

Si videbitur Reverendissimo Patri Magist. Sacri Palatii Apostolici.

Franc. Xaverius Passeri Arch. Larissen. Vicesg.

IMPRIMATUR,

Fr. Thomas Maria Mamachius Ord. Præd. Sac. Pal. Apost. Magist.

ESAME DEL PARERE

CAPO PRIMO.

Breve Analisi del Matrimonio considerato come Sacramento, e come Contratto civile.

DAn principio i Teologi con l'epilogo della memoria presentata dall' Internunzio. Mi guardi il Cielo che voglia dubitare della lor buona fede; nè dirò giammai, che ne abbiano scemata la forza con restrignerne gli argomenti. Io tutta volta amo meglio produrre le pruove colle medesime parole del *parere*, onde potrà chiaramente comprendersi la loro robustezza Teologica nel ragionare. Adunque dopo l'epilogo così imprendono a parlare.

Signore la memoria se riguardasi alla sua forma non è fatta a quello stile nel quale sogliono farsi le Scritture, che dalla Corte

te di Roma si spingono alle potenze Cattoliche. Non è scritta, e presentata a nome del Papa, nè si dirige a V. M. o contro alcuna Regale risoluzione, ma è diretta contro una consulta della Regal Camera a norma di dissertazione, in cui si vuol dar regola a Magistrati, ed a sudditi per le loro coscienze nelle cause Matrimoniali.

A dimostrare quanto irragionevole sia una tale dubbiezza, basta ricordare ai Teologi ciò che scrissero nel principio del *Parere*: *L' Internunzio* (dicono) *ha presentata una memoria a V. M.* Dunque fu presentata dall' Internunzio, vale a dire, dalla persona che ha il sacro carattere di Ministro, che diverrebbe reo di leso Dritto Sovrano se a capriccio ardisse presentare una qualche carta senza esserne incaricato dalla sua Corte. Fu presentata al sovrano. Questi l'accettò come proveniente dal S. Padre. Come tale per consulta la rimise a suoi Teologi. Eglino stessi nel fine del *parere credono, che per ribattersi la memoria dell' Internunzio, per mezzo del Regio Incaricato si debba far presente al Papa questo loro parere*. Se dunque non a chiusi occhi, ma con quella avvedutezza, che si esige in tali giudizj, avesser proceduto i degni Teologi, non sarebbe in loro nata, o piuttosto non avereb-

ber-

ber mostrato di avere una tale dubbiezza. E' anche da osservarsi, che non tutte le carte della Corte di Roma debbono essere distese a forma di Brevi, e di Bolle, nè è necessario che sien tutte precettive. Sarà certamente permesso al Papa presentare a Sovrani una memoria, onde prevenire un giudizio che crede lesivo del buon' ordine della Religione, e della coscienza degli stessi Sovrani. Ma lode al Cielo. In questo l'autor delle note ha veduto più in là, ed ha conosciuto ciò che era nascosto ai Teologi. Ecco come egli si spiega nella nota pag. 6. *Ma venendo al particolare delle cause Matrimoniali di cui si tratta, si resta sorpresi al vedere la franchezza, con cui in un foglio che viene con tutti i caratteri di autenticità da Roma &c.*

Questa maniera di scrivere (i Teologi) *potrebbe riputarsi che proceda da quel Dominio indiretto, che la Corte di Roma affetta nelle cose politiche, e civili.*

Pennellate maestre di gran dipintore! Intendo, e lodo lo zelo dei Teologi nel sostenere i diritti della Sovranità, ma *non erat hic locus*. Nè il metodo tenuto dalla Corte di Roma nel presentare la memoria, nè gli argomenti, su quali si fonda, fan pur' anche remotissimamente traspirare queste mire politiche.

che. Vedo non essere stata notata nella memoria alcuna espressione che vaglia ad indicarle, che se stata vi fosse non avrebber mancato di rilevarla in pruova del loro zelo. Nè è da lasciarsi senza avvertimento, che l'autor delle *note* passa più in là del *parere*. Da questa stessa condotta crede egli poter dedurre *che la Corte di Roma sia persuasa ancora, che quel Regno sia un puro e semplice feudo della S. Sede da cui debba ricevere le sue leggi il Magistrato, e il Re*. Ecco in campo la quistione della Chinea. Frattanto contro questa accusa non è necessario dire altra cosa, se non che ricordare ciò che per la stessa cagione han sofferto i Nunzj di Colonia, e di Bruselles, Da questo gl' ingenui giudici potranno scorgere, che non solo colla Corte di Napoli si è tenuta una tale condotta. Già s' intende; tutto mira a rendere odiosa la Corte di Roma, e ad appiccar fuoco con quello spirito di carità, con cui si vogliono fare risorgere gli aurei secoli della prima Chiesa.

E quivi non deesi omettere che nella memoria si tenta fare non lieve ingiuria al Cappellan Maggiore apponendogli, che egli destinato giudice da V. M. in causa matrimoniale abbiane implorato dal Papa le facoltà.

For-

Forse non reggerebbe quest' accusa allorchè si avesse sotto l'occhio la *memoria*; ma poiche questa non è a mia cognizione; amo meglio tacere, che dir cosa, nella quale non consentisse l'autore della medesima. Molto meno è questo il luogo da disputar sulla origine, e giustezza, e valore del giuramento che prestano i Vescovi al S. Padre, non che sentenziare sul sistema di quei Vescovi, che amano premunirsi delle segrete facoltà per dare a ben del gregge que' provedimenti che credono utili, e che dar non potrebber a calcolo della loro ordinaria giurisdizione. Simili questioni non sono analoghe alla presente. E lo stile Catilinario con cui le tratta l'autor delle note non commosse, nè può commuovere gli uomini non guasti dal palese spirito di partito.

Taluno porterà opinione avere io a torto accagionato questo Scrittore di poca moderazione, e di asprezza nello scrivere. Quegli, che così la pensasse ascolti l'onorevole elogio ch' ei fa a que' Vescovi che mostransi osservatori del solenne giuramento, che prestarono allor quando furon promossi all'Episcopato. Egli adunque dopo una lunga declamazione così conchiude nella nota alla pag. 19.

Ma diciamo un'altra parola per amore del-

della verità. Una buona parte de' Vescovi de' nostri giorni conosce pur troppo queste sicure dottrine. Non è il giuramento fatto al Papa l'ostacolo alla pronta obbedienza dovuta a' Sovrani, nè ciò che li ritiene dall' esercizio libero del loro nativo potere. Talora è l'abito gia contratto all'ozio, e al riposo, talora è debolezza, talora è un rispetto umano, talora è orgoglio, che nasce da una falsa idea concepita della dignità Ecclesiastica, e quel che è peggio non rade volte è una speranza, quella machina che fa giuocare a tempo opportuno la Corte di Roma. Così si traveste il rispetto dovuto alla prima Sede, così le Riserve Pontificie, così la Disciplina presente, così il Giuramento.

Passano ora i Teologi, e fanno una viva dipintura dell' influsso, e potere che han sul pubblico bene le leggi maritali, che *dalla memoria si vogliono soggette alla podestà della Chiesa. Tale* (soggiungono) *è il tenore della scrittura dell'Internunzio. Perlaqualcosa nasce forte dubbio nell' animo nostro, che una carta di questa natura si sia presentata senza deliberata commissione del Sommo Pontefice, Principe pieno di giustizia, di prudenza, e di delicatezza.*

Veramente questo è lo scampo che a bello studio cercan quei tutti, che voglio-

no

no impunemente calpestare gli stabilimenti della prima Sede, e che hanno in cuore di attenuare, anzi deprimere gli ordinamenti fatti dal Capo della Chiesa. Storici monumenti il fanno chiaramente palese. A questo partito appigliossi Lutero contro la Bolla di Leone X., Monsignor Valet contro il Breve di Benedetto XIV., e di questo mezzo si è valsuto a nostri dì *il Venerabil Vescovo di Pistoja* contro il Breve del Regnante Pontefice Pio VI.

Alla fine una volta entrano in materia i dotti Teologi. *Noi nondimeno in adempimento de regali comandi ci facciamo ad esporre la vera e soda dottrina* (fermi sempre e saldi al vocabolario del secolo: *vera e soda Dottrina*) *intorno alla autorità legislativa, e giudiziaria sul contratto Nuziale sciogliendo quindi il lungo ragionamento che dall'autore della Memoria s'oppone al dritto de' Sovrani. Il Matrimonio ebbe Iddio per istitutore, e da Dio ricevè le prime leggi. Stabilite le società civili, poichè tutti gli affari da quali dipendere poteva il ben pubblico si regolarono dal Governo Sovrano, il Matrimonio che più di qualunque altra convenzione si riferiva allo stato, dovè principalmente essere nella direzione della Sovranità. Laonde tra le prime leggi della società civile furono le maritali, che determinarono la* for-

forma delle nozze, e l'abilità o inabilità de' Cittadini a contraerle, secondo che la pubblica utilità esiggeva. Ed avvegnache l'utilità non fù la stessa in tutte le politiche società, il codice delle leggi maritali fù sempre conforme al vario interesse degli stati. Promulgò G. C. l'evangelo. E volendo al matrimonio comunicare una celeste virtù lo fornì della qualità di Sagramento. Non mutò il Divin Redentore l'indole del matrimonio, nè volle dalle Sovranità civili farlo esente, ma soltanto gli aggiunse la Santità di Sagramento, ove fosse contratto a norma delle leggi civili di ciascuna nazione. Nè secondo le regole della sua divina Sapienza egli poteva sottrarre il matrimonio dal Governo Politico. Doveasi la Cristiana Religione promulgare in tutte le provincie dell'Orbe. Era bene che si rimovesse tutto quel che poteasi opporre alla promulgazione di lei. Non s'attendeva contrasto maggiore di quello che si temeva da Governi Politici delle Nazioni, se la loro legislativa autorità sopra il Matrimonio, principale affare di stato, si fosse o scemata o distrutta per l'Evangelo. Fù dunque mestieri che G. C. il quale in tutte le faccende pubbliche e civili riconobbe, e venerò l'autorità de' Principi lasciasse il Matrimonio nell'antica, e originaria moderazione de' Politici governi. Poichè la sola pubblica uti-

utilità è il principio delle leggi, che dichiarano i Cittadini abili, o inabili a contrarre le nozze, siccome il governo politico giudica della pubblica utilità, così egli dee essere l'autore delle leggi matrimoniali.

In questo raziocinio ciascun ravvisa l'argomento, con cui al dì d'oggi si tenta abbattere dell'intutto la podestà legislativa della Chiesa. Quindi cangia forma, ed aspetto secondo gli oggetti che si piglian di mira, ma è sempre lo stesso. A ribatterlo è di bisogno premettere un principio che non può chiamarsi in dubbio da chicchesia tra Cattolici. G. C. nel fondare la Chiesa le conferì un potere legislativo sulle cose della Religione indipendente affatto dall'Impero, libero appieno dal potere del Principato. La costituzione, il buon' ordine, l'unità di lei il richiedono; la costante non interrotta tradizione, le difinizioni Conciliari, i Padri, i Teologi, i Giuristi tutti il confessano; disdicenti soltanto io vedo Marsiglio da Padoa, Lutero, Pietro Martire, Richerio, e altri di simil fatta. I pubblici editti de' Sovrani medesimi lo confermano.

Fermata così la generale idea del potere legislativo della Chiesa nelle materie spettanti alla Religione, ognun comprende che la presente quistione è di fatto. Si cerca

cioè,

cioè, se il Redentore innalzando il matrimonio alla dignità di Sagramento l'abbia compreso tra gli obbietti che volle soggetti alla podestà delle chiavi. Per convenir ne' principj co' miei contradittori, penso prendere a norma le medesime parole dell'Angelico, che a suo favore trasportano i Teologi nel *parere*.

Matrimonium in quantum est officium naturæ statuitur jure naturæ, in quantum est officium communitatis statuitur jure civili, in quantum est Sacramentum statuitur jure divino. Et ideo ex qualibet dictarum legum naturæ, humanæ, & divinæ potest persona effici ad matrimonium illegittima. Non fà d'uopo di spiegazione. Il matrimonio adunque in ragion di Sagramento è franco, ed esentissimo dall'Impero, e soggiace pienamente alla Ecclesiastica legislazione. Nol negano i Teologi, ne conviene lo stesso accanito Nestio. Ora di grazia si ascolti pure una volta l'Apostolo Paolo: *Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo & in Ecclesia*. Dunque il contratto matrimoniale divien sagramento in quanto che significa, e figura l'unione di Cristo colla Chiesa sua sposa. *Septimum est sacramentum matrimonii, quod est signum coniunctionis Christi & Ecclesiæ, secundum Apostolum dicentem: sacramentum hoc magnum*

est:

est; *ego autem dico in Christo & in Ecclesia*: Eugenio IV. nel decreto *pro Armenis*. S. Tommaso 3. par. suppl. quæst. 42. a. 2. *Secundum quod matrimonium repræsentat mysterium conjunctionis Christi & Ecclesiæ, institutionem habuit in nova lege, & secundum hoc est sacramentum novæ legis*. Ora gli è certo che tra il segno e la cosa significata, tra la figura e la cosa figurata fa di mestieri che vi sia del rapporto e della analogia. Tale pur è l'ordine costantemente osservato negli altri Sagramenti. Lava il Battesimo, asterge l'anima dalle colpe, e la mondifica; a significare questa spirituale ed interiore mondazione Chiesa Santa illustrata dal lume divino, diretta da quella assistenza, che in tali materie le promise il Divin Redentore, la Chiesa, io dissi, usa l'acqua, e si vale della esterna lavazione. Per mia fè, altro io non iscorgo nel matrimonio, che sia valevole a significare questa mistica unione, che la convenzion delle parti, e la unione delle medesime. Dunque questo mutuo consenso delle parti, le parti medesime contraenti, ragion vuole, che si dicano secondo il linguaggio delle scuole, e la forma, e la materia del Sagramento. Non pretendo io già, che a me si creda, ma sarà grave a Teologi ascoltarlo dallo stesso Angelico: Egli adunque a provare che le seconde noz-

ze del pari che le prime sono vero Sagramento così ragiona nel suppl. alla 3. par. quæst. 63. a. 2. *Quum in secundis nuptiis inveniuntur omnia quæ sunt de essentia Sacramenti matrimonii (quia debita materia quam facit personarum legittimas , & debita forma, scilicèt expressio consensus interioris per verba de præsenti) constat quod etiam secundum matrimonium est Sacramentum sicut & primum*. Nè egli una sol volta, nè a questa occasione soltanto così opinò, ma ebbe costantemente ad assioma una tale dottrina, e con questa medesima scorta dissipò le obiezioni su gli altri punti spettanti a questo Sagramento. Ivi dopo avere scritto che *ubicumque est debita materia & debita forma , ibi est verum Sacramentum* , a provare che sia vero Sagramento il matrimonio occulto: *sed* , dice, *in matrimonio occulto servatur debita materia, quia ibi sunt legitimæ personæ ad contrahendum, debita forma , quia ibi sunt verba de præsenti consensum exprimentia, ergo ibi est verum matrimonium , hæc duo sunt de essentia Sacramenti, alia autem omnia sunt de sollemnitate Sacramenti* .

Quindi poiche tutta la giurisdizione sulla materia , e la forma de'Sagramenti è della Chiesa , forza è confessare , che sia della ispezione della medesima il regolare,
e di-

e dirigere questo mutuo consenso, questa convenzione nuziale; convien dire che a lei appartenga dettar leggi, prescrivere ordinazioni necessarie, perchè le persone contraenti sieno abili a rappresentare il gran Mistero, e figurare quella mistica unione, per cui questo contratto acquista l'indole, la grazia, la dignità di Sagramento. Col progresso di queste riflessioni prenderà vieppiù sua forza questo ragionamento, e sarà facile riconoscere la vanità, e falsità di coloro che vantano avere a loro difesa nelle cose Teologiche, il sempre grandissimo S. Tommaso. Intanto andiam dietro alle vestigie de nostri Teologi.

Il matrimonio è uno dè principali oggetti dello stato, e dee necessariamente dipendere dalla sovranità, cui è affidata la pubblica utilità.

Gli è più che vero, nè giammai alcuno dè nostri ardì dubitare, che *in quantum est in officium communitatis statuitur jure civili*. Per lo che il Redentore nell'inalzarlo alla dignità di Sagramento non intendè esimerlo dalla dipendenza alla sovranità. Pensò anzi, e volle che come contratto Civile dà Principi dipendesse, ne commise loro la cura, e ne lasciò l'intera direzione. Io penso adunque, e sostengo, che risie-

risiede nel sovrano l'assoluto potere di stabilire per l'ordine del contratto civile quelle leggi tutte, che stima più confacenti al ben dello stato; dirò sempre che possa privare i trasgressori de' privilegj, e dè dritti, che nella società civile acquistansi da coloro, che si uniscono secondo le leggi della nazione.

Oltre che guardando con attento occhio a questa utilità pubblica, per la quale menasi alto rumore a favore della podestà civile, io credo che potrà dedursene un forte argomento a pro della Ecclesiastica. Il Matrimonio come contratto civile è un bene di tutta la società. Del pari qual Sagramento è un bene di tutta la Chiesa. Qual contratto civile somministra de' sudditi al Principe, de'Cittadini allo stato. Similmente come Sagramento dà de' Cittadini al Cielo, dà de'figli alla Chiesa, che la venerano, e la difendono. Il perche io porto opinione, che se a cagione della relazione che ha collo stato, e a ragione de'vantaggi che ne trae la società dee il Matrimonio soggiacere a Sovrani custodi, e difenditori del pubblico bene; per le medesimissime ragioni dee dalla Chiesa dipendere il matrimonio de'fedeli ordinabile al ben della Chiesa, che è una Repubblica bene ordinata e disposta. Quindi pare

che

che per connession de principj nel sistema della civile, e della cristiana Repubblica, debba questa avere in se tutte le facoltà, e dominio a dirigere i contratti, che al suo bene, e alla sua conservazione concorrono. Pare ancora, che essendo di lunga più degno il fine spirituale, e sovranaturale, più eccellente il mistero che rappresenta, e la conservazione della Chiesa, pare che la potestà civile in questi rapporti debba dalla Chiesa dipendere. S. Tommaso conobbe bene questo argomento, allor che disse che il Matrimonio al di d'oggi non solo *est remedium* della concupiscenza, come lo era tra Gentili, ma *signum* rappresentante la grande congiunzione di Cristo colla sua Chiesa.

Non mutò il Divin Redentore l'indole del Matrimonio.

Anche in questo non dissentiamo. Ma fece sì che mutasse stato. E poiche, allorquando da contratto meramente naturale divenne civile, non cangiò indole ma stato, nè lo stato di prima impedì che la sovranità interamente lo regolasse in quanto dice relazione alla società; così nel passare a Sagramento cangiò stato, e non indole, nè lo stato di contratto civile vieta che vi possa e vi debba la Chiesa fare quelle ordinazioni, che utili giudica e biso-

sognevoli per la dignità del Sagramento, per lo bene spirituale de Contraenti, e per la propria conservazione nè figli de fedeli conjugati. Quì cade in acconcio la Dottrina di S. Tommaso, che G. C. lo istituì Sagramento, perche si propagasse il culto del vero Iddio per tutte le nazioni dell' orbe non già *carnali, ma spirituali propagatione*, e che *secundum quod proles expectatur ad cultum Dei educanda, ponitur matrimonii bonum. suppl. 3. p. quest.* 61.

Nè volle dalle sovranità civili farlo esente, soltanto gli aggiunse la santità di Sagramento, ove fosse contratto a norma delle leggi civili della nazione.

Ma se le leggi della nazione oppongonsi agli stabilimenti, e principj della Religione., che cosa opineranno i Teologi? Diranno eglino forse, che a matrimonj contratti sotto queste leggi aggiungasi la santità di Sagramento, perchè contratti a norma delle leggi della Nazione? Permettevano, approvavano il divorzio le leggi Imperiali ai tempi del Redentore, ma pur sappiamo che egli escluse dal Sagramento coloro, che secondo queste leggi si fosser congiunti. Questa permissione, ed approvazione del divorzio durò per del tempo anche sotto gl' Imperadori Cristiani, nondimeno la vera, e candida Dottrina della Chiesa

Chiesa mostrò il suo volto liberamente. Riguardò come nulli tali contratti, ed ebbe a sacro dovere, ed a canone; *Quicumque dimiserit uxorem suam, & aliam duxerit mœchatur, & qui dimissam duxerit mœchatur*.

A vicenda dansi de' contratti Nuziali decorati della dignità di Sagramento, sebbene non formati a norma delle leggi della nazione. Si dia uno sguardo alla Francia. Si osservino i Matrimonj contratti da' figli di famiglia senza il consenso de' Genitori; sono questi legami formati in onta delle leggi veglianti della Nazione, e i contraenti, e i figli vengono spogliati di qualunque diritto nella società civile. Tuttavolta mal giudicarebbe chi dicesse, che non sono i contraenti validamente congiunti, chi a matrimonj di costoro negasse la celeste dignità di Sagramento. Laonde non è da lodarsi, nè da ammettersi la proposizione, che G. C. *al matrimonio aggiunse la Santità del Sagramento, ove fosse contratto a norma delle leggi della Nazione*.

Nè secondo le regole della divina Sapienza egli poteva sottrarre il Matrimonio dal Governo politico. (Profonda, e saggia osservazione) *Doveasi la Cristiana Religione promulgare in tutte le parti dell'Orbe. Era bene, che si rimovesse tutto quello che poteasi*

opporre alla promulgazione di lei. Non si attendeva contrasto maggiore di quello che si temeva da Governi politici delle Nazioni, se la loro legislativa autorità sopra il Matrimonio, principale affare di stato, si fosse o scemata, o distrutta per l'Evangelio. Fu dunque mestieri che G. C. il quale in tutte le faccende pubbliche, e civili riconobbe, e venerò l'autorità de' Principi, lasciasse i Matrimonj nell' antica originaria moderazione de' politici governi.

A dissipare una tale opinione osservo, che furono molto diverse le regole, ed i mezzi prescelti dal Redentore per la propagazione della sua legge. La sperienza ne porge un' argomento di gran forza. La storia di tutti i secoli ad evidenza dimostra, che non havvi cosa che più della Religione possa su gli animi de' Popoli. I saggi legislatori, gli accorti Sovrani, gli stessi tiranni bene il compresero. Questa in ajuto tutti chiamarono per sostenersi. Ad essa principalmente accomandarono l'obbedienza, e la dependenza de' popoli. Procurarono sempre ad ogni possa mettersi in possesso della direzione della medesima, onde vivere sicuri, e tranquilli. Giugne il faustissimo tempo del risorgimento del genere umano. Apparisce il Redentore. Trova nelle mani dell'Impero ed il governo politico

litico, e la Religione. Cesare ne è il Sommo Pontefice. Il Senato crea gl' Iddii. I Magistrati Civili ne sono i regolatori. Secondo il consiglio, e lo insegnamento de' consultanti Teologi qual contrasto maggiore alla felice promulgazione del Vangelo potea temersi da governi politici, che il volerli spogliare di un dritto loro sì caro, di un dritto da loro creduto utile non solo, ma necessario al conservamento del pubblico bene, e al sostegno della Sovranità? *G. C. adunque che propagata voleva la sua Religione non avrebbe operato secondo le regole della sua divina sapienza nel valersi di tali mezzi, nello spogliare del maggior bene i Sovrani.*

Ma pure il crederanno i Teologi? Non conviene, non è loro concorde il Redentore. Forse si sdegneranno i potentati della terra, ma non giovan gli sdegni. G. C. strappa dalle lor mani il supremo potere, ogni Dominio lor toglie sopra tutto ciò, che spetta alla Religione. Riduce gl' Imperadori, i Regi, il Senato, i Magistrati, i Grandi tutti della terra alla medesima condizione del più vil poverello. Tutti egualmente soggetta alla potestà delle chiavi. *Vobis autem* (dirò io ora a politici, ed accorti Teologi, che miser piede ne' penetrali della divina sapienza) *quid hoc indi-*

gnius, aut quid minus ferendum videri potest? Non potete voi non sentir meraviglia di una tale condotta? Interrogatelo adunque: *Quis tibi id permisit? Quo id jure fecisti? Quis idem fecit? Qui tibi id facere licuit*? Facile, e benigno vi sodisfa, vi appaga il Redentore, presentandovi le credenziali. *Data*, vi dice, *est mihi omnis potestas in Cœlo, & in Terra*. E perchè non vi troviate in queste parole del vantamento, e del potere meramente interno. *Euntes ergo*, dice agli Apostoli, *euntes* per tutto l'Orbe, insegnate, battezzate, predicate, rovesciate gl'Idoli; abbattete i Tempj, conculcate il sagrilego culto, deprimete i Sacerdoti patrocinatori della superstizione, e dell'inganno. Voi io costituisco Maestri, e Direttori; sienvi tutti obbedienti, ascoltino la vostra voce come le mansuete pecorelle quella del lor pastore. Io sarò con voi innnanzi al Trono de' Sovrani, io vi assisterò, vi difenderò. Quegli che ascolta voi, ascolta me; quegli che resiste alla vostra voce, disprezza me. Poiche dunque non intertenne, non fece contrasto alla propagazione del Vangelo una tale condotta, non doveva certamente temersi dalla divina increata Sapienza, che sarebbe stato di ostacolo alla detta propagazione inalzare il Matrimonio alla dignità di Sagramento,

e co-

e come tale sottoporlo alla potestà delle chiavi, lasciando intatta la Sovrana autorità sul medesimo, come contratto civile. Comprendano adunque una volta, che nulla in ciò offendesi il potere del Principato, la cui mira deve essere al contratto civile, ed al pubblico bene della società; ed a conseguire fine così salutare ingiunga pene, stabilisca leggi, disponga, ordini il Sovrano, che la Chiesa anzi che impedirlo ne protegge l'esecuzione, e l'esercizio.

Poiche la sola pubblica utilità è il principio delle leggi, che dichiarano i Cittadini abili o inabili a contrarre le nozze, siccome il governo politico giudica della pubblica utilità, così egli deve essere l'autore delle leggi matrimoniali; Così i Teologi.

Ab antico udimmo *quod utile honestum*, e che *nil falsum quod Reipubblicæ prodest*. Mai però non cadde in animo di uomo di buon senso, che questi canoni di ordine pubblico debbansi ammettere alla cieca, e non debbano ricevere delle modificazioni. Concederanno di buon grado i nostri Teologi, che questa pubblica utilità sia regolata, e diretta dalle leggi della onestà, e da'principj della Religione. Giudichi il Principe la Poligamia di pubblica utilità a render popoloso il suo stato desolato dalle guerre, dalla pestilenza, o da altra infausta cagio-

ne. A schivare, ed impedire le discordie delle famiglie creda di pubblica utilità il divorzio; tuttavìa in onta di tali vantaggi diran sempre i Teologi, che resti vietato a fedeli secondar queste mire politiche del Principato, e soscrivere alle sovrane determinazioni. Quindi è che con dispiacere si sente da due Teologi consultare il Sovrano, e risolutamente stabilire *che la sola pubblica utilità è il principio delle leggi &c.* Frattanto prima di toglier la mano da questa parte de' Teologici ragionamenti gli è giusto sodisfare alla richiesta dell'autore del discorso preliminare.

Qual principe, esclama, *pensarebbe mai ad abbracciare la Religione Cristiana, e ad entrar nella Chiesa?*

Risponderei che que' Principi tutti vi pensarebbero, i quali conoscendo questa Religione per la sola *vera*, e *divina* in lei l'unico mezzo ritrovano a procacciarsi quella eternità beata, per cui furon creati, que' beni immensi che d'infinita distanza superano, ed i diritti della Sovranità, e quanto v'ha di grande quaggiù. Così direi, ma poichè ignoro qual luogo occupino questi sentimenti di Cristiana morale nell'animo del nostro autore guidato dalla *sana dottrina* fo ritorno alla politica. Dico dunque, che que' Principi saranno avidissimi nell'

nell'abbracciare la Cristiana Religione, che con essa vedono fermato, ed in solidissima base fondato il lor potere, che prima scorgevano fluttuante su dubbiosi principj. Il Cristiano riconosce, e venera l'autorità del Sovrano. La ripete non dal contratto sociale, non dalla cessione de' popoli, non dalla forza, ma dalla suprema volontà del suo Nume. Tra primi suoi doveri annovera la fedeltà al suo Principe, sente che l'obbedienza gli si dee non già pel timor della pena, ma pel sacro vincolo della coscienza; che la malvagità, la ingiustizia del Sovrano nol rende esente dalla soggezione, nol giustifica a scuotere il giogo; che finalmente la stessa obbedienza si dee a ministri, che ne fanno le veci.

Nè può ricordarsi senza dolce ammirazione, e stupore, che davano questi insegnamenti, e precetti gli Apostoli nel tempo, in cui erano perseguitati, vilipesi, posti a morte dai tiranni. E fu sempre riputata cosa mirabile, e da sperarsi dalla sola Religione di Cristo il vedere i Fedeli combattere in difesa de' loro stessi Tiranni, nè avvi esempio che si fossero abbottinati, o avessero congiurato contro il proprio Principe. *Julianus extitit infidelis Imperator, non ne extitit Apostata iniquus idolatra? Milites Christiani serviunt Imperato-*

 ri

ri infideli. (August. in p. 124.) *Unde Cassii* (chiedea Tertull.) *Nigri*, *& Albini de Romanis ni fallor non de Christianis*. Onde gran maraviglia è, che non comprenda il N. A. sì grandi vantaggi, e come possa credere, che i Principi in onta dei medesimi, che ritraevano dalla Religione di Cristo, potessero esser rimossi dall' abbracciarla, per vedersi privi della potestà sulle leggi del matrimonio in quanto è Sagramento, salda sempre perseverando in loro l'autorità sul medesimo, come contratto civile tendente al pubblico bene della società.

Finalmente acciocchè nulla resti a desiderarsi sù tal punto, di cui van tanto fastosi i nostri nemici, veggiamo accorciatamente che cosa pensarono quei, che dalla nostra Religione dissentirono. La Religione aver presieduto a matrimonj de'Greci ne fan testimonianza più luoghi del gran Dionigio d'Alicarnasso; lo stesso vuol dirsi degli Egiziani popolo Religioso alla somma superstizione, non che de' Romani, e de Gentili tutti. Ciò agevolmente si può vedere in assai scrittori, che si rendettero eccellenti su tale materia. Ricorderò io soltanto Tobia Pfannero, e Banier, i quali que' monumenti raccolsero che poteano palesarci questo punto di Gentilesca Religione. Ma forse molte interpretazioni non son che
de-

desiderj, che mostrano la voglia grande di trovare piuttosto quelche si vuole, che quelche si dee.

Cheche ne' sia de' tempi del Gentilesimo, interessa di lunga più il vedere come pensarono i Protestanti, i quali asserivano avere a fondamento il Vangelo, e che a conciliarsi la protezione de' Principi sotto la scorta di questi medesimi raziocinj si dissero vindici della Sovranità, della Tiara adornarono le teste de' Sovrani, dando loro il primato nella Religione. Pur nondimeno sono famose le determinazioni, che fecero su i punti delle cause matrimoniali; giacchè queste gelosamente riservarono al Concistoro, a cui ne commisero il giudizio, sebbene non avessero a Sagramento il Matrimonio.

Ed i Teologi, acciocchè vi veggan quella chiarezza, che sino ad ora non seppero vedervi, ascoltino di grazia il gran Boemero. *Protestantes sequuntur jus Pontificium: Quamvis enim matrimonium negent esse sacramentum, existimarunt tamen nostri, matrimoniales causas ad casus conscientiæ esse referendas, quorum cum non habeatur ratio in foro sæculari merito easdem judicio Ecclesiastico esse delegandas.* (*Bohem. jus. Eccl. Prot. tom.* 2. *l.* 2. *tit.* 2. §. 24.) Ne sono anzi in guisa gelosi, che non permetto-

tono neppure per ineidenza vengan decise dal Tribunal secolare. Sappiamo anche, che fin pure gli sponsali *de futuro* sottopongono al giudizio Ecclesiastico. Lo attesti lo stesso Boemero. *Adeo vero causæ Matrimoniales ad consistoria nostra spectant, ut doctrina juris Pontificii universa de hac materia fere recepta sit. Pertinent itaque ad consistorium etiam causæ sponsaliorum si vel examine sint de futuro... Imo adeo ad consistorium hæ causæ spectant, ut ne quidem magistratus sæcularis per modum præventionis de iis cognoscere queat... Quid quæris? Jus Canonicum adeo causas matrimoniales foro Ecclesiastico vindicat, ut ne quidem incidenter in foro Sæculari tractari queant, veluti si matrimonialis quæstio per modum exceptionis a reo opponatur, & inde litis principalis decisio dependeat. Sic causa successionis sæpe dependet ex quæstione legitimorum natalium, quæ rursus in novam solvitur litem, utrum legitimum inter ejus parentes, cui controversiæ status movetur, matrimonium contractum fuerit. Proinde quæstio principalis tamdiu suspendenda, donec de causa natalium in foro Ecclesiastico fuerit cognitum.* Nella stessa opera *tom.* 2. *tit.* 2. §. 25. 26. 27.

Nel Van-espen si lusingarono sempre trovare favorevoli sentimenti, ma nella pre-

presente quistione le più volte vi leggono la condannazione. Di fatti egli dopo aver dimostrato nulli i matrimonj de' figli di famiglia senza il consenso de' Genitori nella Francia relativamente agli effetti civili, cerca se basti a giustificare i figli l'aver chiesto il consenso, e che il dissenso de' Genitori sia stato irragionevole. Risponde doversi decidere dal Giudice se su giuste ragioni abbiano negato il consenso i Genitori; di poi soggiugne: *Sub Magistratu, seu Judice tam Ecclesiasticum quam civilem intelligi vult Zipeus in notitia juris Bellici titulo de sponsalibus num.* 3. *Quod* (*ait*) *eo magis apud nos rationabile est*, *si apud Batavos ministri Hæretici hac in parte vicem Magistratus obeant*, *quemadmodum testatur Grotius in Isagoge ad jus Holland. lib.* 1. *pars*. 5. Ecco come per benigna fortuna nel mezzo di tante ingiurie, che vomitarono contro la Pontificia legislazione, pensano gli eterodossi, ecco i loro stabilimenti anche nelle cause spettanti agli effetti civili. Qual sorpresa nell'udire i nostri Teologi così oppostamente decretare, anche nelle cause che appartengono alla validità, o invalidità del Matrimonio. A tal che dicono dovere dal Sovrano dipendere, ed ordinarsi la forma di un tale giudizio? A dunque fin pur'anche i protestanti, che mi-

ser

ser gran fatica nell' inalzare il potere del principato, giudicarono, che un tal diritto fosse dal medesimo pienamente alieno: Dal che io voglio finalmente dedurre non esser sì chiaro, come van millantando i contraddittori, che sia *maestatico*, ed indivisibile dalla Sovranità.

CA-

CAPO SECONDO.

Spiegazione d'alcune leggi emanate dalla potestà secolare riguardanti l'indole del contratto maritale.

DAl dritto passano al fatto i dotti Teologi. *Per la qualcosa gl' Imperadori Romani dopo che divennero Cristiani seguirono a riguardare il Matrimonio come un oggetto civile, e diedero le regole secondo le quali si dovesse contrarre. Tutti gl' impedimenti, che vietarono le future nozze, o proscioglievano le già contratte, principalmente procedevano dalle leggi Romane, che leggonsi ne due Codici Teodosiano, e Giustiniano, nelle pandette, e nelle istituta sotto i titoli* de nuptiis, de repudiis, si nuptiæ ex rescripto petantur. *La Chiesa riconosceva nell' Imperio questa autorità, nè ammetteva matrimonio come giusto, se contratto non fosse stato a norma di queste leggi.*

Actum agerem da assai valenti scrittori, se annoverassi io qui i fatti comprovanti questo diritto nella Chiesa sino dai tempi Apostolici. Non isdegnino in grazia ricordar quel Gerbesio, che fiorì per eccellente fama di erudizione in questa materia, e che pur chiamano loro difenditore. Scorrano il di lui trattato della tradizio-

ne

ne della Chiesa sul Sagramento del Matrimonio, e troveranno aperto con una serie di monumenti, che questa materia è stata sempre sottoposta alla Giurisdizione Ecclesiastica. Non posso dissimulare che mi si potrà dire, essere noi in grande abbondanza di queste materie, nè potersi intendere a che vaglia ripetere ciò che dagli altri fu scritto. Rispondo che stimai prudenza illuminare coloro, che poterono restare abbarbagliati dall'udire parlare due Teologici Ecclesiastici, e parlare ad un piissimo Sovrano, che sulla buona fede chiede loro consiglio, a camminare cautamente in cosa cotanto gelosa. Del rimanente, in ciò non faccio, che seguir le vistigia del Litta, del Tamburrini, del Nestio, de'nostri Teologi, e dell'autor del discorso e delle note, quali tutti bevvero nel torbido fonte Launojano, ed a parlare con ischiettezza è forza dire, che le opere di costoro non differiscono che negli adornamenti, ed apparenza, a talche possono assomigliarsi a figli de'medesimi genitori, da quali..: Facies non omnibus una. Nec diversa tamen qualis debet esse Sororum.

Venghiamo al punto. Il Canone fondamentale che *gl'Imperadori Romani dopo che divennero Cristiani seguirono à riguardare il Matrimonio come contratto civile*, vien

vien contradetto da S. Tommaso. *Praeterea* (in 4. dist. 40. q. unica art. 4.) *sicut olim matrimonia gentilium dispensabantur per leges civiles, ita nunc per leges Ecclesiae*. Così l'Angelico, cui certamente quanto ad ogni altro era nota la tradizione della prima Chiesa, la quale ebbe egli sempre a sommo studio di sostenere. Eglino adunque se non vogliano mettere a ruina la dottrina di si gran dottore saran costretti a convenire, che siccome a tempi del Gentilesimo il Matrimonio circa gl'impedimenti dirimenti era regolato, e diretto *per leges Civiles, ita nunc per leges Ecclesiae*. Dunque gl'Imperadori non poterono divenuti Cristiani continuare a riguardarlo come un'oggetto puramente civile, e dar essi le regole, secondo le quali si dovesse contrarre.

Io pertanto ricordevole del Precetto decisivo, con cui il Redentore abolì la legge del divorzio, ed annullò il libello del ripudio, prendo nelle mani, e svolgo i Codici civili. Mi si presenta la l. dirimitur de divortio, & repudiis, dove così si decreta *dirimitur Matrimonium divortio, morte, captivitate, & alia congruenti servitute utrius eorum*. Sotto lo stesso titolo vi osservo le leggi *uxores*, e *si prior*. Veggo che quella concede alla moglie di congiun-

giungnersi ad altr'uomo, allorchè sia accertata della schiavitù del marito. L'altra suppone ad evidenza la legitimità del secondo Matrimonio. La Novella 117. da luogo al divorzio qualora un de' congiunti si fosse renduto colpevole di gravi delitti, avesse cospirato contro lo stato, attentato alla vita dell'altro, o che l' avesse falsamente accusato di adulterio. Or secondo l' avviso de' Teologi dovrebbero reputarsi valide le nozze contratte a norma di queste leggi, legitimo lo scioglimento di tali Matrimonj. Ma la loro sciagura si è, che neppure lo stesso Launojo ardisce affermarlo. Fa duopo adunque portar parere, o che gl' Imperadori siensi arrogata una autorità, che in vigore della Religione più loro non conveniva, ed in tal caso non so vedere quale vantaggio possa ritrarsi dalle leggi, che stabilivano simili impedimenti; oppure è di mestieri accordare, che queste leggi non riguardavano che il contratto civile, e gli effetti politici, che influivano al pubblico bene della società. E questo per l'appunto è quel potere, che per ogni giusta ragione non mai dalla Chiesa fu contrastato a' Sovrani.

Ma per vedere qualche ordine in questo inviluppo, e dissipare ogni dubiezza, è da riflettersi che gl'Imperadori avean'tra

sud-

sudditi non pochi Gentili; anzi non mancò tra questi alcuno, che lavorò nella compilazione de' Codici, e delle leggi. Quei saggi Principi adunque ben sapendo, che *gubernandi ars est prudentia*, non istimaron bene inasprirli con distruggere affatto il divorzio, legge che sarebbe stata loro gravosissima; e lo stesso Giustiniano non fece che restrignerne i suoi confini. Ciò stabilito apparisce, che gl'Imperadori prescindendo dalle Religioni ordinarono, e stabilirono quelle leggi, che credettero tendenti al pubblico bene della società, e confacenti a conservare il buon ordine, e la tranquillità in que' vastissimi Regni. Nessun uomo di buon senso, e di sana critica dirà per questo, che vietavano eglino alla Chiesa il promulgar quelle leggi, che stimava analoghe alla sua conservazione. Nè altrimenti può giudicarsi di tali Sovrani, che tramandarono lodevole ricordanza del loro rispetto, e venerazione verso la Chiesa, alla quale lasciarono libero il dominio delle cose spettanti alla Religione. Ascoltisi l'elogio, che di Valentiniano fa Sozomeno hist. *l.* 6. *C.* 21. *Pie admodum in Deum affectus fuit, adeo ut Sacerdotibus quicquam imperare, neque novare aliquid in institutis Ecclesiæ quod sibi deterius videretur, vel melius, omnino aggre-*

deretur. Nam quamvis esset optimus sane Imperator, & ad res agendas valde accomodatus, tamen hæc suum judicium longe superare existimavit. Gl' Imperadori Onorio, e Basilio sono dello stesso avvisamento, e contestano lo stesso rispetto, e venerazione verso il Romano Pontefice, ed i Padri del Concilio di Costantinopoli 8. generale. Finalmente non posso lasciare sotto silenzio i sentimenti del gran Giustiniano. *Reddentes honorem Apostolicæ Sedi, & vestræ Sanctitati, quod semper nobis in voto, & fuit & est, &, ut decet Patrem, honorantes vestram Beatitudinem, omnia quæ ad Ecclesiasticum statum pertinent festinavimus ad notitiam deferre vestræ Sanctitatis, quoniam nobis semper fuit magnum studium unitatem vestræ Apostolicæ Sedis, & Statum Sanctarum Dei Ecclesiarum custodire L. Reddentes 9. Cod. de Summa Trinitate.* Questo linguaggio tosto che si consideri non lascia luogo a dubitare, che volessero impedire alla Chiesa l'esercizio di quei diritti, che essenziali le sono pel conservamento della Religione. La Chiesa altresì, che ebbe sempre a sacro dovere il secondar le mire de' Sovrani nelle cose, che non offendono la Religione, ed il bene del pubblico Cristiano, abbracciò, e colla sua autorità rese Ecclesiastiche quelle, che conobbe esser dirette

al

al pubblico vantaggio dello stato non meno, che di se stessa; e dove delle leggi Civili si prevalevano i deboli Cristiani, che sotto la protezione delle medesime ardivano di contrarre le vietate nozze, la Chiesa li sottometteva a penitenza, come di S. Fabiola lo attesta S. Girolamo, il quale in questa occasione risolutamente dice *aliæ sunt leges Cæsarum, aliæ Christi: Aliud Papinianus, aliud Paulus noster præcipit*.

Anche per la scoperta di tal verità abbiam per guida l'Angelico. E' legge Civile che dalla adozione contraggasi la cognazione; e per legge anche Civile vietasi tra questi il legame nuziale. Ora può leggersi nel lodato lib. dist. 42. q. 11. art. 2. che il S. Dottore concede bensì che si contragga la cognazione, ma soggiugne che la legge proibitiva del Matrimonio tra essi acquista sua forza, e valore dalla adesione della potestà Ecclesiastica. *Et talis prohibitio est per Ecclesiam approbata, & inde est* (si ponga a calcolo, e si ponderi attentamente la forza, ed il significato dell' *inde*) *quod legalis agnatio Matrimonium impediat*. I nostri Teologi adunque studiosissimi quanto altri mai di attenersi al parere di questo Dottore, non potranno oppugnare, che se la Chiesa adottata su di ciò

non avesse la legge civile, la cognazione contratta non indurrebbe al certo impedimento dirimente il Matrimonio. Così parla l'Angelico, il quale più chiaro ne ammaestra nello scioglimento dell'argomento, che quivi si oppone. Eccolo: *Sacramenta Ecclesiæ non subduntur humanis legibus, sed matrimonium est Sacramentum Ecclesiæ. Cum ergo adoptio sit inducta per legem humanam videtur, quod non possit impedire matrimonium aliquod vinculum ex adoptione contractum*. Risponde, e si scolpiscano a caratteri d'oro queste parole: *Ad quartum dicendum, quod prohibitio legis humanæ non sufficeret ad impedimentum Matrimonii, nisi interveniret Ecclesiæ auctoritas, quæ idem etiam interdicit.*

S. Agostino, (è il parere che parla) *nel lib. XV. della Città di Dio, insegnando, che le nozze tra i primi cugini innanzi che Teodosio Seniore le vietasse eran legitime, soggiugne: quia id nec divina lex prohibuit, & nondum prohibuerat lex humana, significò, che il Governo Sovrano di Roma avanti che regnasse Teodosio Seniore coll'istessa autorità gli dichiarò inabili.*

E' pura conghiettura che quì Agostino abbia avuto riguardo alla legge di Teodosio; di essa bensì, che ora non esiste, fan chiara parola Vittore, ed Ambrogio; Che

che

che siane, egli è certo che il S. Padre usò tal forma di esprimersi, onde indicare, quanto possa il costume, e quanto vaglia la consuetudine su gli animi de' Popoli. Il prova coll' esempio degli stessi barbari, i quali sebbene *perversis legibus* riputavansi abili a contrarre il matrimonio colla sorella, nondimeno atteso il contrario costume, e l'esempio delle nazioni vicine, l'aveano in orrore a modo *quasi numquam licere potuerit*. Il conferma, e dice che lo stesso avveniva a quei tempi, ne'quali, benchè proibito non fosse dalla legge il contratto nuziale tra primi cugini, pure la costumanza, e la introdotta consuetudine da quello gli allontanava; donde si prende argomento a dire che parla egli delle costumanze de' Popoli, e risguarda il Matrimonio semplicemente qual contratto civile, e quindi poco dopo soggiugne che *copulatio Maris, & fœminæ quantum attinet ad genus animalium quoddam est seminarium civitatis*. E se concorde il vogliamo a se stesso questo ornamento grande di nostra Religione, d'altro avviso esser non poteva, nè altro intendere per le anzidette parole. Perciocchè in questo medesimo capo al §. VI. di tali impedimenti aveva scritto: *Quod profecto quanto est antiquius compellente necessitate, tanto postea factum est damna-*

 mna-

mnabilius Religione prohibente. Ascoltarono i Teologi? Non *lege Imperiali*, non *lege humana*, ma solo *Religione prohibente*.

Ma poiche tanto rumore si mena delle leggi de' Codici, e di Teodosio, e di Giustiniano una se ne produca, e quella sia, che prese a sostegno il Launojo. *Theodosius Imperator etiam fratres, patruos, & consubrinos vetuit inter se conjugis convenire nomine, & pœnas instituit*. In queste pene appunto io ravviso, che la legge mirava al matrimonio qual contratto meramente civile, dacchè queste non parlano che degli effetti nella civil società, nè motto vien fatto della validità, o invalidità del medesimo. Ma quì sorgono ancora, (e con gran fasto ne parlano gli avversarj,) le dispense date da Principi, e queste leggonsi nel titolo del Digesto *Si nuptiæ ex rescripto petantur*. Ma io temo che quì affermano quello che non mai saprebber provare. Io non vi leggo che vantaggi civili; il perchè, se vale la regola di critica da nostri Teologi adottata nella interpetrazione di dette leggi, e di cui servonsi nel *Parere*, come vedremo, non rimane certamente dubbioso, ma gli è più che certo, che spettavano esse al puro contratto civile.

Oltre che sappiamo che vi ebbero i figli

figli di Teodosio che ritrattarono quelle leggi; come rilevo dalla L. *celebrandis de nuptiis*; vi fu lo stesso Giustiniano, cui venne in pensiere di permettere il matrimonio tra cugini, capo *duorum institut. de nuptiis*. Che fa Gregorio? Si oppone, riprende queste leggi Imperiali, dichiara nulli i Matrimonj de' Cugini, e come tali prosiegue a riguardarli la Chiesa, e lo stabilimento di Gregorio viene alle leggi Imperiali anteposto.

Che più? Per la Novella 23. cap. 40. viene stabilito, che per la professione Religiosa venga annullato il matrimonio non solamente *rato*, ma ancor *consumato*. Ripugna S. Gregorio, la dichiara legge opposta alla legge divina, e così ragiona lib. 9. Epist. 69. *Si enim dicunt Religionis causa conjugia debere dissolvi sciendum est, quia & si hoc lex humana concessit, lex divina tamen prohibuit. Per se etiam veritas dicit: Quod Deus conjunxit homo non separet, quæ etiam ait: non licet dimittere uxorem excepta fornicationis causa. Quis ergo huic cælesti legislatori contradicat? Scimus quia scriptum est; erunt duo in carne una. Si ergo vir & uxor una caro sunt, & Religionis causa vir dimittit uxorem, vel mulier virum in hoc mundo remanentem, vel etiam fortasse ad illicita vota migrantem;*

quæ est ista migratio, vel conservatio, in qua una eademque caro, & ex parte transit ad continentiam, & ex parte remanet in pollutione? E nello stesso lib. *pist.* 40. *Quia & si humana lex præcipit, conversionis gratia utrolibet invito posse solvi conjugium: Divina hoc tamen lex fieri non permittit.* Dalle quali autorità così deduce il Van-espen. *Hanc S. Gregorii, aliorumque Patrum sententiam amplexa Ecclesia, docet matrimonium ratum & consumatum per professionem Religiosam non dissolvi; quin & vinculum matrimonii inter conjuges manere, tametsi de mutuo consensu uterque solemnem professionem Religiosam emisisset.* La dove adunque non adotti la Chiesa le leggi Civili di tal natura queste rimangon prive di qualunque forza, e valore.

Il perchè io vedo que' medesimi, che sono a noi cotanto avversi all'avviso de' Teologi, concederlo, e averlo a Canone. Il Van-espen colla scorta del Gerbesio, cui egli soscrive, così ragiona Part. 2. sex. 1. tit. 13. Cap. 1. 2. 19. *Illud tamen fatetur, pluribusque exemplis demonstrat* (Gerbesius) *penes Ecclesiam esse auctoritatem leges civiles corrigendi, si forsan quidquam contra jus divinum, aut naturale in illas irrepserit. Quemadmodum circa leges permittentes divortium, quoad vinculum ob conjugis diu-*

tur-

turniorem absentiam infra ostendemus.

Crederono i Padri (il Parere) *nel Concilio Milevitano essere conforme all' Evangelio, che nè il marito dimesso dalla moglie, nè la moglie dimessa dal marito potessero maritarsi con altra persona. Ma non osarono fare eglino la legge, nè si rivolsero ad un Concilio più numeroso, nè al Papa, ma all'Imperadore Onorio, perchè si compiacesse ordinarla, e pubblicarla. Placuit ut secundum Evangelicam, & Apostolicam disciplinam neque dimissus ab uxore, neque dimissa a marito alteri conjungatur ... In qua causa legem imperialem petendam promulgari.*

Dunque per attestazione de'nostri Teologi portavano ferma opinione què PP., che secondo il Vangelo era nullo il matrimonio contratto dal marito dimesso dalla moglie; e dalla moglie dimessa dal marito. Ed in un altro luogo del *parere* di nuovo asseriscono essere questo stato l'avvisamento de' medesimi P.P. Ed a ragionè, dacchè eglino nel canonè dalla Evangelica, ed Apostolica disciplina ripetono un tale stabilimento. *Nondimeno*, soggiungono i Teologi, *non osarono fare eglino la legge, nè si rivolsero ad un concilio più numeroso, nè al Papa, ma all'Imperadore Onorio, perchè si compiacesse d'ordinarla, e publicarla..*

Pen-

Pensarono adunque que' Padri, che gli stabilimenti del Vangelo, che que' precetti, che traggon sua origine, e conoscon per fonte l'Evangelica, ed Apostolica disciplina, perche abbian sua forza e vigore, fà di mestieri che gli approvino i Sovrani, che validi li rendano colla loro autorità, senza la quale son nulli, nè possono, nè debbono imporre obbligo all'osservanza. Proh Deus. Così ragionano i Teologi di nostra Romana Religione? Non è egli questo mettere a soqquadro tutta la Religone? distruggerla da fondamenti?

Se dunque aveva sua base il Canone nel Vangelo, e nell'Apostolica disciplina, non veggo qual bisogna vi fosse dell'approvazione di un Concilio più numeroso, o del Papa. Ma poiche ardua, e gravosa riusciva questa legge, e le spesse volte se ne vedeva la trasgressione sotto l'ombra anche della protezione delle leggi civili, implorarono que'Padri l'appoggio, e patrocinio dell'Imperadore. Sono i Principi custodi, difensori, sostenitori della Religione, e de'Canoni. Come figli, e membri della Chiesa sono in dovere d'impiegare il lor potere a favore della medesima, e in difesa di quel Dio, cho loro hede il leggitimo diritto di comandare, e per cui volere soprastanno ai popoli, ed alla civil

vil società. E'ben questo il Canone, che dee aversi sempre presente a dissipare le dubbiezze, che sorger possono su gli stabilimenti de'sovrani nelle materie della religione. Il che è perfettamente consentaneo al sistema da Iddio stabilito, con cui volle che ambe le potestà si porgesser le mani, ed a vicenda si ajutassero, e si sostenessero. Zarobabel riceve dal sommo Iddio il governo civile, dallo stesso Autor delle cose vien destinato Josedech alla presidenza della Religione, di grazia ascoltiamo il precetto che dà loro, precetto confacente all'util sommo di ambe le società. *Ipse portabit gloriam, & sedebit, & dominabitur super solio suo, & erit Sacerdos super solio suo, & consilium pacis erit inter illos*. Zacch. VI. 13. Che questo sia eziandio il sistema stabilito nella nuova Chiesa da Cristo è cosa agevole il comprenderlo nel riflettere, che gli Apostoli dichiarati indipendenti nelle cose della Religione, vengono alla potestà civile sottoposti in ciò, che riguarda il governo politico: Ed a Principi s'impone la tutela della Religione. *Debes incunctanter advertere, Regiam potestatem tibi non solum ad mundi regimen, sed maxime ad Ecclesiæ præsidium esse collatam, ut ausus nefarios comprimendo, quæ sunt bene statuta defendas, & veram pacem his quæ sunt*

tur-

turbata restituas. Scriveva il Papa Leone a Leone Imperadore. Se questo fosse il luogo, se questo il tempo, imprenderei di buon grado a difendere tal verità sotto la scorta di S. Gregorio, S. Isidoro, del Papa Gelasio, Celestino, del sesto Concilio Generale, de' Padri, e de' Teologi tutti.

Pertanto a togliere ogni inciampo alla connession del sistema delle due potestà, indipendenti insieme, e dipendenti, si abbia fermo, che questo appoggio reciproco non impedisce, nè scema il Dominio assoluto di ciascuna di esse nelle materie di sua spettanza. *Duo sunt Imperator Auguste, quibus principaliter mundus hic regitur, Sacerdotalis auctoritas & regalis potestas. Utraque principalis, suprema utraque, neque in officio suo alteri obnoxia est*. Gel. Epist. 8. ad Anast. tom. 4. concil. *Ambæ potestates*, scrive il Bossuet a giusta ragione con gran lode nominato dall'autor delle note, *supremæ, ac principes in suo ordine conjunctæ & amicæ, non una per se alteri subdita, subordinataque est ec.* Composte così, e provate le cose consentaneamente, a questi principj dell'appoggio, e della protezion de' Sovrani per la esecuzione interpretar senza fallo si devono le parole del Canone. *In qua causa legem Imperialem petendam promulgari*.

Ma

Ma di questa armonia, che nell'amministrazion degl'Imperi stabilì il Redentore, e che tende direttamente a conservare il buon ordine in ambe le società, e favorisce l'osservanza delle leggi, non son contenti coloro che amano vivere a loro voglia, e capriccio. Questi hanno a principio *divide*, *& impera*, e con appiccar foco, e seminar discordia tra il Sacerdozio, e l'Impero, sperano schivare le pene imposte agli trasgreditori delle leggi, e tendendo all'anarchìa vestono il carattere di Zelatori a favore del Principato. *Faxit Deus*, che i fortissimi, e moderatissimi Sovrani, da' quali al dì d'oggi sono felicemente governati i Regni della Cristianità, ne conoscano gli artificj; e quindi bramosi della pace ricordino, che *maxima quidem in hominibus sunt dona Dei a suprema collata Clementia*, *Sacerdotium*, *& Imperium*; *& illud quidem divinis ministrans*, *hoc autem humanis præsidens*, *ac diligentiam exhibens*: *ex uno eodemque principio utraque procedentia humanam exornant vitam*. Auth. Quomodo oport. Episcopos in princ. coll. 1.

Nelle raccolte de' Capitolari, *e delle leggi Alemanne Bavare*, *Gotiche*, *e Longobarde leggonsi gli editti de Principi*, *che o annullavano*, *o permettevan le nozze*. Così i Teologi.

Se così fu era ben molto utile opera

ra il quì riferirle. Ma poichè gli zelanti, e diligenti Teologi han tralasciato di farlo, così io credo che eglino stessi comprendeano, che intese a rigore, e nel suo vero senso nulla avvrebber provato, e che nessun vantaggio avrian ritratto dalle medesime. Onde io mi avviso, che tra i molti editti, tra le assai leggi quelle abbian prescelte, che più conformi giudicarono al lor desiderio. Esaminiamoli.

Credendo il Papa Gregorio II. o III., che le nozze colla moglie del cugino non dovessero in Italia permettersi, non egli le vietò, ma implorò dal Re di Lombardia Luitprando che le proibisse. Trovasi la legge di Luitprando nella raccolta della legislazione Longobardica nel V. lib. n. 18. *Hoc autem Deo adjuvante statuere prævidimus, ut amodo nullus præsumat relictam de consobrino, aut sobrino suo uxorem ducere... Hoc autem ideo affiximus, quia, Deo teste, Papa Urbis Romæ per suam Epistolam nos adhortatus est, ut tale conjugium fieri nullatenus permitteremus.*

Gli ordinamenti, e le determinazioni fatte da Gregorio II. e Gregorio III. sulla materia del Matrimonio, e su gl'impedimenti possono leggersi in assai luoghi del Labbè, e di altri Storici Ecclesiastici; il perchè per niente è probabile, che Gregorio

rio poi sia il secondo, sia il terzo credesse mestieri da Luitprando dipendere nella formazione di detta legge, ed in lui tutto il potere riconoscesse. Sotto Gregorio II. convocato leggiamo il Concilio Romano l'anno 721. e in esso abbiamo: *Si quis consobrinam duxerit anathema sit*. Nel 731. non fu egli Gregorio III. che nella Pistola a Bonifacio scrisse, *Progeniem vero suam unusquisque ad septimam generationem observare decrevimus*? Finalmeute ricordiamoci in grazia, che questo istesso Pontefice scrisse a Bonifacio Vescovo di Magonza permettendo, che per quella nazione l'impedimento di consanguinità non si estendesse oltre il 4. grado, e ciò non già *Principis Règia Imperiali*, ma *Apostolica auctoritate*.

Frattanto sarebbe molto desiderabile, che più distintamente si potesse leggere la legge, e che candidamente i Teologi ce ne avessero indicato il fine, ed il sentimento. Ma qualunque questo siasi non fà di bisogno di elevato ingegno a comprendere, che il Papa non implorò, che il braccio, ed il potere di Luitprando a sostenerne, e procurarne la osservanza. Nè sperino soccorso dalle parole di Luitprando: *quia, Deo teste, Papa Urbis Romæ per suam epistolam nos adhortatus est. Charissimi* (scriveva

Pie-

Pietro a Fedeli) *obsecro vos*, *abstinete vos a carnalibus desideriis*. Paolo a Corintj, e agli Efesi; *Obsecro vos fratres per nomen Domini Jesu Christi*, e spesso servo de' servi egli non isdegnò dichiararsi. S. Paolo medesimo *hortamur vos*, *ne in vacuum gratiam Dei recipiatis*; Ecco particolarmente *l'hortamur*. Questa umiltá procurarono d'imitare i Pontefici. Fu grande lor cura usare questo linguaggio principalmente co' Principi, e fu grandissimo l'ossequio, e riverenza, che dimostraron sempre verso la Sovranità. Non dee dunque l'*adhortatus est*, mettere in pericolo, e far vacillare l'autorità del Pontefice Gregorio.

Continuarono i Principi a dettar leggi sopra le convenzioni matrimoniali, le quali ritrovansi ne' codici delle Nazioni. Il Codice del nostro diritto Normannico, e Svevico contiene le Costituzioni, che i Serenissimi Re di Puglia promulgarono intorno al matrimonio. Ruggiero, nella Costituzione Sancimus lege præsenti nel titolo de contrahendis matrimoniis, ordinò che le nozze fossero pubbliche, solenni, e dal Sacerdote benedette, dichiarando illecite quelle che non si divulgavano. Non può dubitarsi che Ruggero ebbe mente di rendere incapaci a contrarre le nozze coloro, che clandestinamente le contraessero, tuttochè chiamate le avesse soltan-

tanto illecite. Perciocchè dispose, che i figli nati da cotali nozze non fossero eredi de' loro genitori, nè testamentarj, nè legitimi, e che alle Donne non si desse la dote. Non vi sono nozze dove non vi sono figli legitimi, non v'è patria potestà, non v'è dote. Ed il vigilante Principe abolì il matrimonio clandestino quando la Chiesa lo ammetteva. Alessandro III. nel capo 2. de Cland. despons. *rispose, che il matrimonio clandestino era privo di vizio. Ed* Innocenzo III., *come che contro il matrimonio clandestino avesse ingiunta penitenza, non mai dichiarollo invalido.*

Anche quì alcuni desiderarebbero, che i narratori Teologi avesser riferita alla lettera questa legge. Io non intendo apporre cosa alla lor buona fede, ma gli è malagevole restrignere senza alterare il senso, qualora questo possa dipendere da frasi, e da termini, che vanno maturamente considerati. Ma io non voglio avvalermi di queste dubbiezze, e conghietture; ammetto, che la legge suoni appuntino come eglino ce la narrano. A buon conto le nozze contratte contro la medesima vengono dichiarate illecite, ed a loro stesso giudizio questo termine non esclude la validità dell'atto. Ma nò dicono, quì *illecite* vale *invalide, irrite, nulle*. E perchè? per le pene,

 sog-

soggiungono, che vi si leggono apposte ai trasgressori. Anzi nò, rispondo io; poichè le pene non sono che civili, coerentemente a queste se voglia darsi l'interpretazione, conviene dire, che miri il solo contratto civile, lasciandolo qual Sagramento nel suo stato, e pieno vigore. Se io avessi voglia di accumulare esempj agevol cosa mi sarebbe il farlo, ma basta ricordare soltanto l'editto di Arrigo II. Re di Francia circa il matrimonio de' figli di famiglia senza il consentimento de' genitori. I figli nati da cotali nozze non sono eredi de' loro genitori, nè testamentarj, nè legitimi, nè alle Donne si da la dote; ed altre, anzi vie maggiori sono le pene apposte contro i figli trasgressori. Pur se qualche cognizione hanno delle cose di quella Monarchia, non tarderanno a persuadersi, che queste non escludono la validità dell'atto, e che ivi, come di sopra fu già detto, valide sono le nozze di detti figli di famiglia, che congiungonsi senza il volere de' Genitori. Non fu dunque un sentimento dettato dal desiderio di affermare la verità, allorchè dalle pene stabilirono doversi dedurre la invalidità dell'atto, e cangiare così violentemente il senso comune delle parole, prendendo *illecite*, per *invalide*. Havvi di più. Al nostro uopo è degnissima di osserva-

zio-

zione la regola d'interpetrare simil sorta di leggi, che ci danno in appresso i nostri Teologi: cioè, che allor quando il Sovrano impone una pena ai trasgressori della legge, e questa pena non esprima la nullità dell'atto, questo sarà valido, ma punibile. *Atqui*, direbbe uno scolasticaccio attaccato alla ranciosa logica de' secoli trapassati, e non a quella del secolo XVIII., *atqui* in questa legge Ruggero impone la pena per gli trasgressori, e non dichiara nullo l'atto. Dunque l'atto sarà valido, ma punibile. Dunque la parola *illecite* non ostante la comminazione di tali pene, prender si dee nella sua stretta, e vera significazione, nè vale ad indicare l'invalidità, o nullità dell'atto.

Circa i matrimonj clandestini ne farem menzione allor quando dovrà parlarsi della mente del Concilio Tridentino. Qui non abbiamo altro a rispondere, e ciò soprabbonda, che la Chiesa gli ha sempre condannati, sebbene per validi li riconoscesse. *Tamet si* (dicono i PP. Tridentini nella sess. 24. della riforma del matrimonio) *dubitandum non est clandestina matrimonia libero contrahentium consensu facta, rata, & vera esse matrimonia, quamdiu Ecclesia irrita non fecit, nihilominus ex justissimis causis illa semper detestata est, atque*

prohibuit. Così apparisce averli detti Alessandro III. privi di vizio in quanto appartiene alle parti essenziali del Sagramento. Dirò finalmente, che appunto perchè la Chiesa validi li riputava, tali erano non ostante le molte leggi civili emanate contro i medesimi; leggi che per loro natura non poteano irritarli, che circa gli effetti civili. E quindi è, che i Sovrani a PP. del Concilio di Trento si diressero, perchè essendo muniti della legitima podestà nulli, invalidi, ed irriti gli dichiarassero.

Ad esempio di Ruggero il gran Federico primo Re di Sicilia, e di Puglia considerò il matrimonio come affare dalla sua potestà dipendente. Nella costituzione Honorem nostri diadematis col maggior tuono della sua Sovranità comandò a tutti i possessori de' feudi quaternarj, che non ardissero nè eglino toglier moglie, nè maritare le figlie, le sorelle, e le nipoti, nè ammogliare i figli, se innanzi non si fosse impetrato il Regal permesso. Ed abolì la costumanza, che in alcune Provincie del Regno accordava a cotali Feudatarj la libertà de' matrimonj. Poichè nella costituzione non si fa parola di nessuna pena alcuni Scrittori hanno portato opinione, che non fosse stato intendimento di Federigo rendere i Feudatarj, che non avessero impetrato il Regal permesso,

in-

incapaci a contrarre le nozze. Ma cotesti Scrittori s'ingannarono. Perchè anzi nella costituzione non si commemorò nessuna pena, egli è mestieri credere, che dal Principe si volle nullo l'atto alla legge contrario. Quando il Legislatore determina la solennità dell'atto, se impone una pena che non sia la nullità, da contravegnenti si farà l'atto valido e punibile, ma se non commemora nessuna pena egli se vuol far legge perfetta dee necessariamente volere nullo tutto ciò, che sia difforme alla legge. Queste sono le regole d'interpretare. Quindi l'istesso Andrea d'Isernia nelle annotazioni alla costituzione affermò, non valet matrimonium contra hanc legem. Federigo dunque nella costituzione honorem nostri diadematis dichiarò i feudatarj inabili a fare le nozze senza il permesso della Corte. E giova quì ricordarsi, che i Pontefici, i Vescovi, ed i Feudatarj se facevano lagnanze contro la costituzione Fridericiana, dicevano, che la disposizione era ingiusta, ma non contrastavano al Legislatore l'autorità di pubblicarla.

Non tutti hanno per buone queste regole d'interpetrare. Con lodevole schiettezza eglino stessi avvertirono, che, *anzi poichè nella costituzione non si fà parola di nessuna pena, alcuni Scrittori hanno portato opinione, che non fosse stato intendimen-*

to di Federigo rendere i Feudatarj, che non avessero impetrato il Regio permesso, incapaci a contrarre le nozze. V'hanno dunque Scrittori, che opinano oppositamente. Quindi non bene affermano, allorché dicono essere queste le sicure regole d'interpetrare, e non potersi seriamente negare. Il perchè cade l'edificio sulle medesime fabricato, e vacilla l'argomento, che di tanta forza si crede a provare, che Federigo le dette nozze de' Feudatarj invalide, e nulle dichiarasse.

Ora mettendo da parte l'incertezza di dette regole, e dietro l'opinione de' sommi nostri Teologi volendo supporre così per un poco che allor quando il legislatore impone la pena dichiara l'atto valido, e punibile, e qualora questo si tace, l'atto venga deciso per nullo; noi raccoglieremo che cada, come dicemmo, la legge di Ruggero, e quante altre affastellansi a dimostrare il possesso di un tal dritto ne' Sovrani, poichè apponendosi in esse la pena, che non è la nullità, sarà sempre l'atto valido, ma punibile. A me pare quando attentamente si guardi, che questa legge interpetrar si debba degli effetti civili, e allor consentirò all' annotazione di Andrea d'Isernia: *non valet matrimonium contra hanc legem*. Che se il *valet* voglia rigorosamente intendersi della validità dell'atto, fosse anche Bartolo, Cuja-

jacio, Baldo non sarebbe certamente gran colpa il dissentire. Frattanto per la dubbiezza della cosa stimo avvertire, che i legislatori non furon tanto minuti nel misurare il valore de' termini, ed il *valet*, e l'*invalidum* talvolta fu detto ad indicare la legitimità, o illegitimità circa gli effetti civili. Rimane ciò certo nell'ascoltare uomini dottissimi, e cari ai nostri avversarj, il Van-espen, ed il Gerbesio. Quegli adunque riferisce l'articolo 40. Edicti Blesernis, con cui vien decretato. *Ad occurendum abusibus, ac doctrinis, quæ ex matrimoniis clandestinis oriuntur, decrevimus, & decernimus, quod subditi nostri cujuscumque status, qualitatis, & conditionis existant, contrahere valide non poterunt sine publicis Bannorum proclamationibus cum consueti temporis intervallo*. Soggiugne: *Id enim intelligendum validum non esse quoad effectus civiles ex variis auctoribus Gallicis, nec non Parlamentorum arrestis ostendit*. Gerbesius pag. 100. & seg. Perloche i nostri laboriosi eruditi comprendano, che non sempre gli stessi termini *valido*, e *invalido* si adoprino a significare la validità, o invalidità dell' atto del Sagramento.

Oltre a ciò vediamo l'opposizione del Pontefice, de' Vescovi, e Feudatarj, ma averemmo bisogno di conoscere letteralmente

queste querele, per giugnere al vero senso della parola *ingiusta*, e discernere se avanzaron doglianze piuttosto per i perniciosi effetti Civili, che per la validità, o invalidità dell'atto.

Ma ritornando ad Andrea d'Isernia, ad ottenere quale la significazione, ed il sentimento sia delle parole di lui qual bisogno abbiam noi di conghietture? Quegli certamente solo per gli effetti civili disse *non valet matrimonium contra hanc legem*, il quale riguardandola nel rapporto alla validità, ed essenza del matrimonio, al pomposo titolo, *Honorem nostri diadematis*, non ebbe ritardamento ad aggiugnere, *imo destructionem animæ istius Federici Imperatoris prohibentis per obliquum matrimonia instituta a Deo in Paradiso*. (Gian. dell' Istoria Civile del Regno di Napoli lib. XI.) Il perchè forte mi maraviglio quando ascolto chiamare in difesa l'autorità di Andrea d'Isernia; ed a compiere finalmente lo scioglimento di tale opposizione giova ricordare, che le assai volte ebbe costume Federigo arrogarsi dei diritti, che oltrepassavano i confini del suo potere. Eruditi i nostri Teologi, la buona mercè, nella storia di quei Regni dimenticar non potranno le famose discordie, e dissenzioni che incontrò colla S. Sede, e quanto

ne

ne usurpasse i diritti. Ma per fausta sua ventura a trionfo della grazia di quel Sommo Iddio, nelle cui mani sono i cuori dei Regi, nel tremendo passaggio all' eternità si ricredette, e quanto per lui si potè pose rimedio, e compensò le colpe passate. Presso il Giannone, che esaltò oltre modo questo gran Principe, trovasi il di lui testamento, in cui si legge. *Item statuimus, quod omnia bona Militiæ Domus Templi, quæ curia nostra tenet, restituantur eidem, ea videlicet, quæ de jure debent habere. Item statuimus, ut Ecclesiæ, & domibus Religiosis restituantur jura earum, & gaudeant solita libertate . . . Item statuimus, ut Ecclesiæ Luceræ, Soræ, & si quæ aliæ Ecclesiæ læsæ sunt per officiales nostros reficiantur, & restituantur*: Stabilimenti son questi, che vanno ponderati, e magnificati oltre ogni misura.

CA-

CAPO TERZO.

Riflessioni sul fine per cui sono stati stabiliti alcuni impedimenti, che annullano le nozze Cristiane contro l'Autor delle note.

MA qui per tutti i riguardi egli è giusto toccare la lunghissima nota. L'avranno a grado i Teologi, dacchè l'autore viene al lor soccorso coll'ingegno, colla dottrina, e con una eloquenza somma, e veemente. *Ecco tre verità* (così egli alla pag. 19.) *abbondantemente provate dagli Illustri Teologi. La prima che il matrimonio Cristiano in quanto è contratto, è un oggetto intieramente civile.* Abbiamo già esaminato in suo luogo quali siano gli argomenti prodotti dagl illustri Teologi, e forse non tutti diranno abbondantemente provata una tal verità, ma piuttosto che da medesimi non risulta per vera questa conseguenza. 2. *Che gl'Imperadori promulgarono leggi sul matrimonio de' Cristiani, e perciò quanti impedimenti dirimenti sono oggi stabiliti tutti sono stati stabiliti dal governo Politico.* Io con pace del valente uomo non intendo la connessione del raziocinio. Si ricordi che nel discorso preliminare fu detto esservi coloro, che son di avviso à tutte due le potestà spettare un tale diritto. Questi adunque

que non vedono la conseguenza del *perciò*. Non intendono come, dacchè i Principi promulgarono leggi sugl' impedimenti, possa raccogliersi, che tutti, quanti sono a nostri dì, furono da' medesimi stabiliti. La 3. *Che la Chiesa medesima ha riconosciuto nell' imperio questa legislativa autorità.* Veramente non sembra, che questo l'abbiano appoggiato a massimi fondamenti, e da quel che scrissero non apparisce che vi abbian posto molta opera per provarlo. *Mi sia lecito intanto di aggiugnere qualche riflessione, e qualche fatto al dotto parere. Sit ipsi facta potestas recitet, quæ sunt cætera*; dunque sieno nuove le riflessioni, sieno diversi i fatti da que' che già ricordarono i Teologi. *Recitet quæ sunt cætera.*

E primieramete, se tutti i contratti che riguardano l'ordine pubblico sono d'immediata ispezione del Principato, come potrà negarsi che a questo Sovrano potere non sia soggetto il contratto del Matrimonio, che è quel contratto, per cui sopra ogni altro resta interessata la pubblica tranquillità, e l'ordine Sociale? Di riflessione così sublime va menando gran fasto il N. A. E pur questo è il Raziocinio, su di cui posa il *Parere* de' Teologi; e pur questo è l'argomento che udimmo nel discorso preliminare. Eccolo dunque costante nel baloccarsi, e volerci

trat-

trattener su di ciò, che è stato detto, e ridetto.

Dall'altro canto G. C. ha lasciato a Principi, che averebbero abbracciato il Cristianesimo, tutta quella giusta, e legitima autorità, che possedevano avanti la loro conversione.

Siam da capo. Io non ho voglia replicar sempre lo stesso. Anche quì fà delle parole fango. Promise, chiedette il permesso di aggiugnere qualche riflessione, e non fa che produrre lo stesso sofismo, che leggesi nel *Parere*, e nel discorso preliminare.

E se ciò non avesse fatto sarebbe stata illusoria la protesta fatta da lui, che il suo Regno non era di questo Mondo.

Io ho sempre avuta la meraviglia grande come questa opposizione abbia potuto ottenere l'applauso di tanti, e che si faccia suonar tutto giorno. Nella pag. 41. alla nota si legge di nuovo *Regnum meum non est de hoc mundo: Reges Gentium dominantur eorum, vos autem non sic; non coacte, sed spontanee*. L'amore del vero, e le circostanze de' tempi vogliono, che si faccia parola di un' objetto in assai libri confutato, e disperso. Disse *non est de hoc mundo* a dinotare che non già dal mondo, da Cesare, da' principi della terra, ma dal Padre Celeste aveva ricevuto il potere.

Da-

Data est mihi (dal Padre) *omnis potestas in Cœlo, & in terra*. E se *non est de hoc mundo*, è ben vero che *est in hoc mundo*. Disse *Reges Gentium dominantur eorum, vos autem non sic*. *Non coacte, sed spontanee* ad ammaestrare gli Apostoli, e principalmente i suoi Vicarj, i Pontefici, *utilitati gregis impendere* la loro potestà, come ne avvertisce lo stesso Van-espen: *Ut ejus in terris fidelis Vicarius inveniatur*. Il disse, perchè gli Apostoli non cercasser nome nella gloria del mondo, e chiudesser l'adito al dispotismo, ed alla tirannìa. Ma ne' fatti, e nell'amministrazione del lor potere amassero la mansuetudine, la carità, l'umiltà ad imitazione di lui, il quale sebbene loro Maestro, e Re dell'universo, pure era tra essi come *Ministrator*; Nondimeno io trovo scritto, e quì rileva, che G. C., il quale e volle pagare il tributo, e pregato a giudicare una eredità ricusò di farlo, amò nondimeno decretare, e stabilire leggi sul matrimonio, dichiarò nulla la legge del divorzio, abolì la permissione del repudio fatta agli Ebrei. L'Apostolo, che seppe discernere il vero sentimento di G. C., non ebbe riguardo, anzi stette sempre vigilante nello stabilir leggi nel matrimonio de' fedeli,

Ma a conoscer più praticamente, che

il

il matrimonio è tuttavia un'oggetto civile, Io voglio osservare sopra alcuni impedimenti, che annullano le nozze Cristiane, i quali non sono stati stabiliti, che a fine politico, e alla prosperità dello stato. Quale è l'oggetto v. g. dell'impedimento della parentela? Forse per istabilire, ed estendere l'Impero della Carità, quella virtù sopranaturale, che vede, ed ama Dio nel suo prossimo? Non é possibile; perchè la carità deve estendersi a tutti i nostri simili senza distinzione veruna.

Sì, che egli è possibile, anzi fu questa la ragione, che mosse la Chiesa a determinare questi impedimenti, rispondono que' PP. di somma autorità, che i nostri Teologi presero a difesa, S. Tommaso, e S. Agostino. Quegli nell'investigare se era e saggia, e prudente condotta restrignere i gradi di consanguinità a soli 4. risponde: *sed postmodum post hæc ultima tempora restrictum est Ecclesiæ* (non perdan di mente l'*Ecclesiæ*; non *Principum*, non *Regum*, non *Imperii*, ma *Ecclesiæ*) *interdictum usque ad quartum gradum: quia ultra inutile, & periculosum erat gradus consanguinitatis prohibere. Inutile quidem quia ad remotiores consanguineos quasi nullum fœdus majoris amicitiæ quam ad extraneos habebatur, charitate in multorum cordibus refrigescente.* Il

per-

perchè, se, *charitate in multorum cordibus refrigescente*, si rendè inutile estendere l'impedimento al settimo grado, e fu prudenza, e cosa ben fatta il restrignerlo al quarto grado, è di mestieri che secondo l'avviso di S. Tommaso la vera cagione per cui fu stabilito un tale impedimento si fu estendere l'impero della Carità, di quella virtù sopra naturale, che vede ed ama Iddio nel prossimo. Lo stesso dice Agostino, e per maggior loro condannazione il dice in un luogo, che fu la delizia, e l'amore de' nostri Teologi, vale a dire nel Capitolo XV. della Città di Dio. *Habita est enim ratio rectissima charitatis ut homines, quibus esset utilis atque honesta concordia, diversarum necessitudinum vinculis necterentur, nec unus in una multas haberet, sed singulæ spargerentur in singulos, ac sic ad socialem vitam diligentius colligendam plurimæ plurimas obtinerent. Pater quippe, & socer duarum sunt necessitudinum nomina. Ut ergo alium quisque habeat patrem, alium socerum, numeratius se charitas porrigit.*

Ognun sente la forza di tali sentenze; nel riferirle Graziano un'altra ragion ne adduce dallo stesso S. Agostino; che non è certamente quella, che per la sola, e decretoria riconosce la *Nota*. *Non solum secundum ea, quæ disputavimus propter multipli-*

plicandas affinitates, ne habeat duas necessitudines una persona, cum duæ possint eas habere, & numerus propinquitatis augeri, sed etiam quia nescio quomodo inest humanæ verecundiæ quoddam naturale, atque laudabile, ut cui debet causa propinquitatis reverendum honorem ab ea contineat quamvis generatricem tamen libidinem, de qua erubescere videmus & ipsam pudicitiam conjugalem. E quì ne ammaestra il Van-espen, che questa ragione vale più *in linea recta seu ascendentium, & descendentium* ..... *Juxta illud Nicolai I. in responsiones ad consultationes Bulgarorum* Cap. 39. *Inter eas personas, quæ parentum, liberorumque locum inter se obtinent, nuptiæ contrahi non possunt, veluti inter patrem, & filiam, vel avum & neptem, matrem, & filium, aviam, & nepotem, & usque ad infinitum*. Lo stesso motivo di estendere il vincolo della Cristiana Carità fu l'origine degl'impedimenti circa l'affinità.

Speditamente dirò dovere essere a cuore di ogni Cristiano il *diliges proximum tuum sicut te ipsum*, precetto veramente divino, col quale veniamo obbligati ad amar *tutti i nostri simili senza distinzione*. Ma egli è vero altresì, che per la Religione esiston de' doveri verso i Congiunti, che non ci obbligano verso gli estranei.

Con

Con egual carità dovremmo amar tutti, ma nessuno potrà negare, che noi niente vediamo, niente pur troppo sentiamo, se non col rapporto al nostro interesse, ed a quell'amor proprio, che assai volte ci trasporta, e qnasi ci trascina ad azioni lesive di quel vincolo di carità, con cui dovremmo *amar tutti senza distinzione*. Questi doveri verso i congiunti vennero quasi in soccorso della depravata natura, onde sostenere l'infievolito vincolo della Carità. Non è molto difficile il rilevare tal verità dalle già dette parole di S. Tommaso. *Inutile quidem quia ad remotiores consanguineos quasi nullum fædus majoris amicitiæ, quam ad extraneos habebatur, charitate in multorum cordibus frigescente.*

L'oggetto adunque di questo impedimento è di moltiplicar le alleanze, questa è una ragione puramente civile, che non riguarda, che la Società. E' interesse dello stato lo stendere più che è possibile i motivi di unione, e di sociabilità. E così vietandosi, ed annullandosi tra parenti le nozze, più si propagano le alleanze, più sì moltiplicano gli interessi scambievoli, e più si estende il legame Sociale. Ma questo pubblico bene chi deve essere incaricato di procurarlo, se non chi stà alla testa della Civil Società? Così la nota.

 Già

Già è chiaro il vincolo di Carità essere stato la cagione, per cui fu posto l'impedimento della parentela; gli è chiaro ben'anche, che da questo impedimento que' vantaggi ne trae la civil società, che sono stati annoverati. Ma questi altresì dimostrano solamente, quanto la nostra religione tenda, e contribuisca al bene della società civile, alla privata e pubblica utilità. Non fa di bisogno d'investigazione. Non si tratta di un segreto inviluppato in folte tenebre. A tutti è aperto, che lo stesso Iddio è l'autore della natura, e della grazia; lo stesso che diede l'impero a pricipi, e la potestà nella Religione alla sua Chiesa; lo stesso, che fece gli uomini sociali, e li destinò per lo Cielo. Il perchè essendo egli d'infinita sapienza non potea stabilire leggi, che fossero contrarie al bene dell'una, e dell' altra società: non poteva dare ordinamenti pel bene della Religione, che fossero lesivi della pubblica utilità della società civile. Rivolti dunque i nostri avversarj a ben conoscere gli effetti fausti, che ne vengono alla società civile dagli stabilimenti della Religione, mal dedurranno da questi, che debbano tali ordinamenti soggiacere alla civil potestà de' Sovrani.

Qual'oggetto, e qual fine ha avuto l'impe-

pe-

pedimento della disparità del culto? Forse un'interesse spirituale? Nò, anzi dice S. Paolo, che una disparità di Culto ne' conjugati potrebbe operar un gran bene alla religione; un marito fedele, dice egli, potrà guadagnare una moglie infedele. Ma si è visto, che la diversità della religione dava occasione di liti giornaliere, e di discordie intestine; la maniera tutta opposta di pensare, di operare, di educare i figli suscitava una continua guerra crudele tra la moglie, e il marito: Si é visto, che queste querele domestiche influivano necessariamente nella concordia generale, e che bisognava riparare, e prevertire questi mali. Ma a chi poteva appartenere di stabilire leggi savie, e ferme per rimediare e far argine a queste cattive conseguenze, se non al Principe, facendo di questa disparità di culto, un'impedimento, che rendesse nullo un matrimonio di questa specie.

Convien cercare la brevità, altrimente potrebbonsi con agevolezza riandare assai luoghi de' PP. a dimostrare, che il rispetto dovuto alla Religione, e lo zelo di conservarla produssero un tale impedimento. Primamente dee aversi presente la proibizione fattane nella vecchia legge nel deuteronomio. *Quia seducet filium tuum ne sequatur me, & ut magis serviat diis alienis.*

nis. E nel lib. 3. de' Re rinnovandosene il divieto se ne rende assoluta ragione: *Certissime avertent corda vestra, ut sequamini deos alienos*. E Salomone pur troppo cel comprovò con lacrimevole esempio. Non credono di riconoscere, che il solo bene della Religione fu la proibizione del Matrimonio del Giudèo colla Gentile. Ma anzi già fermi di seguir sua voglia dicono, che da questo oggetto non fu messa, ed indotta la Chiesa. A me basta, che si ascolti il Fleury, che colla solita eloquenza restrigne il secondo libro di Tertulliano *ad uxorem*, giacchè questo Padre come in un punto riunisce tutto ciò, che altri dissero su tal materia. *Dans le second livre, il lui declare que si elle veut se marier elle doit aumoins épouser un Chretien; & prouve en general: qu' il n'est point permis aux fideles de contracter mariages avec les infideles: Quoique il leur soit permis de demeurer ensemble quand ils etoient mariez avant la conversion de la partie fidele.... Il ensiste principalment sur ces paroles de S. Paul la femne est libre apres la mort de son mari, qu' elle epouse qui elle vourrà, seulement au seigneur. Il marque les inconveniens des ces mariages mal assortis. La femme Chretienme rendrà à son mari payen des devoirs de payenne. La bauté, la parure, une proprie-*

tè

tà mondaine, des caresses honteuses, principalment dans les devoirs secrets car ce n'est pas de meme, que chez les saints, ou tout se passe avec retenue & modestie, comme sous le jeux de dieu.

Prosiegue con questi sublimi sentimenti esponendo a quale profanazione si abbandonano la Croce, il Corpo, e Sangue del Signore, e quanti altri divini misterj rendono gloriosa la nostra Religione. Di poi *il continue demonstrer a sa femme l'inconvenient de demeurer dans une maison pleine de superstitions payennes, & d'assister a des mysteres prophanes. Que chantera elle avec son mari? elle entendra quelques chansons de theatre, ou de cabaret. Il n'y aura nì mention de dieu, ni invocation de J. C., ni lecture des écritures pour nourrir la foi, ni benediction divine.*

Furon questi adunque i principj, queste le ragioni, che mosse la Chiesa a vietar tali nozze, a liberare cioè da ogni pericolo di prevaricazione i fedeli, e da ogni profanazione la santità, e purità de' misteri, e delle costumanze della nostra divina Religione. Donde si deve ancora raccogliere dice il Van-espen, che sebbene per queste leggi non vengano proibiti assolutamente i matrimonj de' Cattolici colle Accattoliche pur non ostante a cagione del

pericolo, in cui trovasi la parte Cattolica di declinare all'eresìa, egli è giusto, ed onesto il fuggire, e schivare simili nuziali contratti, e conchiude *similia matrimonia ut plurimum juræ naturæ esse illicita*.

Fu bene scritto, che la pace delle famiglie vien turbata dalla disparità del culto, e da questo io stimo potersi soltanto dedurre, che gli ordinamenti della Cristiana Religione, ed al proprio bene, ed a quello della civil società pienamente conducono.

Ma poichè secondo Tertulliano, Ambrogio, Teodoreto, Teofilatto, ed innumerabili altri, che non giova ricordare, questa fu la dottrina di S. Paolo allorchè disse, che la vedova era in libertà di rimaritarsi, ma *tantum in Domino*, e quando scrisse *Nolite jugum ducere cum infidelibus*; e nell'altra parte vi si vede, che può il fedele convertito continuare ad abitare coll' infedele, anzi ne adduce lo stesso Apostolo un bene, che può risultarne alla Religione, rimane da investigarsi quale sia la mente dell'Apostolo su di ciò. Questa incertezza svanisce alla vista dello scopo, e del contesto. Il permetteva a conservare la pace, a non turbare la quiete, e la tranquillità della società di que' tempi: *in*

pa-

pace vocavit nos Deus. Dice *sanctificatur vir infidelis per mulierem fidelem* a consolazione della parte fedele, dinotando così non essere i figli prodotti nella immondezza della idolatrìa *alioquin filii vestri immundi essent, nunc autem sancti sunt*. Finalmente allorchè consentisse l'infedele, trova una giusta ragione di divorzio. *Quod si infidelis discedit discedat; non enim servituti subjectus est frater in hujusmodi*. Da quello dunque, che il nostro Autore oppose da S. Paolo, non vedo qual conseguenza possa trarne a suo favore.

E' chiaro, che gli impedimenti del ratto, e del delitto sono stabiliti per prevenire gli adulterj, gli omicidj, le vendette atroci delle famiglie offese, per assicurare il rispetto dovuto a' genitori, e per recidere sin dalla radice una quantità di disordini capaci di mettere a soqquadro l'intiera Repubblica.

E chi saravvi, che non dica gli adulterj, gli omicidj, le vendette delitti deturpanti la Religione, distruttivi della grazia del Redentore in coloro, che li commettono? Il che dicendo, poichè dalla natura dell'oggetto dee determinarsi la potestà a cui debba appartenere, pare a me, che palesamente dica essere anche un dovere indispensabile de' ministri del Santuario,

 e del-

e della Chiesa vegliare alla estirpazione di tali delitti, custodire la purità della Morale, e la santità dei costumi nei fedeli.

Tutta volta l'impedire, e sbarbicare sì enormi misfatti dee essere a sommo studio del Principato, cui fu commessa la cura del pubblico bene della società. Esistono le leggi di Costantino, Costanzo, e più precisamente di Giustiniano. Ma a me non pare, che di quì possa dedursi non esser della podestà delle chiavi determinare, che alcuni delitti rendano inabili i malfattori a contrarre certi determinati matrimonj.

Lascio io di rammentare i canoni stabiliti, ed emanati dalla Chiesa ad impedire il ratto sino dal Secolo settimo, come lo attesta, e lo pruova il Van-espen. Dico bensì, che considerando attentamente le leggi civili, ritrovo con esse vietato al rapitore il congiugnersi alla donna rapita in qualunque tempo, a qualunque condizione. *Ut nullo tempore nulloque modo*, Costantiniano; e le altre leggi non meno apertamente si spiegano: *nullatenus habeant uxores, numquam &c.*

Ora checche altri ne dicano, io certamente apprendo, che la Chiesa avendo riguardo all'utilità, e bene della parte offesa mitigò la severità di queste leggi, e permise al rapitore unirsi alla donna rapi-

ta

ta, qualora questa trovandosi in luogo sicuro ne avesse prestato il consenso. Quindi Innocenzo III. *Cap.* 7. §. *de raptoribus* assolutamente risponde: *Rapta puella legitime contrahet cum raptore, sì prior dissensio transeat portmodum in consensum, & quod antea displicuit tandem incipiat complacere.* Quindi anche coerentemente il Concilio di Trento vieta al rapitore il matrimonio, dichiara nullo il consenso, sinchè la donna *est in potestate raptoris*. Donde io deduco, essendo come ognun sà validi questi matrimonj quantunque contratti contro le dette leggi civili, che non dall'Impero, ma dalla potestà ecclesiastica forza acquistino le leggi, che stabiliscono simile impedimento.

La Religione avrebbe potuto fulminare coi più terribili anatemi, e soggettare alle più lunghe penitenze i colpevoli, ma la speranza di vedere il proprio delitto coronato dalle nozze, avrebbe lasciato la società in preda a questi disordini. Il solo Principe poteva rimediare intieramente a questi attentati colla nullità di simili Matrimonj.

Non furaberis, non occides, non mœchaberis, gridano di continuo le voci della natura; questi stessi precetti impone la legge data nel Sinai; questi inculca, e predica ad ogni pagina il Vangelo. Comanda

il

il divino Maestro *diligite inimicos vestros*, dichiara S. Paolo maledetti, ed esclusi dal Regno de' Cieli coloro, che commetteranno simili sceleraggini. Ma *vi vuole altro*. Il piacere della vendetta, l'ambizion degli onori, la sete dell'oro, la ribelle concupiscenza sono tante passioni, che lacerano l'uomo, e fan sì, che le più volte si abbandoni ad ogni sorta di delitti. Viene in soccorso la Sovranità. Prescrive leggi, impone pene, punisce i rei, e per attestazione del N. A. il solo *Principe* poteva rimediare intieramente a tanti mali. A lor persuasione adunque, e consentimento diremo, che a soli Principi spetta imporre le leggi proibitive tali delitti; e che dall' Impero prendono esse il valore. Troppo, eglino rispondono, ciò offenderebbe le leggi di natura, divina, ed evangelica, le quali tutte nel vietar questi misfatti hanno in se dal supremo legislatore tutto il potere, tutta la forza di obligare. Il Principe non fa, che adempiere un dovere della Sovranità nel difenderle, e procurarne la osservanza. Perlochè io del pari soggiungo non dee dirsi, che alla Sovranità spetti il potere d'imporre tali impedimenti, perchè tuttodì uomini corrotti rinvengansi, ai quali non pongon freno nè la scomunica, nè qualunque altra pena, che pos-

sa

sa imporre la Chiesa. Deesi anche avvertire, che neppure le leggi civili con tutto il suo potere giungono ad impedire gli adulterj, i furti, le vendette ec. dunque sarà lecito dedurne la mancanza della podestà legislativa nel Sovrano?

Lo stesso impedimento dell'ordine ha una mira diretta al vantaggio dello stato. Questa nullità di nozze in un certo ordine di cittadini non è veramente essenziale al lor Ministero; ma dopo, che la Religione Cristiana è entrata nella costituzione dello stato, come un bene ed un grandissimo bene, è divenuto un'interesse dello stato medesimo, che questa Religione si conservasse pura nell'insegnamento delle sue massime, che ella avesse degli interpreti capaci d'istruire i Cittadini; e che questi interpreti stessi potessero dare a questa importante funzione tutto il tempo, che esigge un Ministero sì augusto. Ma come avrebbero potuto uomini divisi dalle cure domestiche, da secolari occupazioni, dalle sollicitudini inseparabili dall' educazione, dal pensiere dello stabilimento, e fortuna della loro famiglia consecrarsi a uno studio profondo, ed applicarsi all'insegnamento continuo, e non interrotto della Religione?

Molti domandarebbero qual sia la cura, che del sacro ministero debba avere la Chie-

Chiesa? La purità della dottrina, la scienza, e la probità de' ministri, lo insegnamento continuo, e non interrotto della Religione, sono eglino questi oggetti, che considerar si debbono come tendenti direttamente al bene della società piuttosto, che alla conservazione della Religione, alla edificazione e bene spirituale de' popoli, al pascimento del diletto Gregge di G. C.? Se alla civile società stimano ciò appartenere, tortamente l'intendono, anzi a meglio dire, così non l'intendono, ma voglion beffare i semplici leggitori. Qualora dunque a tanto non giungano, per sodisfare alla verità vopo è alla fine che dicano, appartenere alla podestà delle chiavi un simile impedimento. E già una schiera di Teologi, e Canonisti mi si presenta, ed afferma, che queste medesime per l'appunto furono le mire della Chiesa nell'imporre un tale impedimento. Io mi contenterò dell'autorità del Van-espen, siccome di quello, a cui più che agli altri si attengono i nostri Teologi, e l'autor delle note: *Hoc etiam refert scire, quod Ecclesia jam a primis Sæculis clericis præsertim in sacris ordinibus constitutis nuptias interdixerit, ne rerum temporalium sollicitudine, ac carnalibus desideriis, voluptatibusque implicatis, a divinis officiis, & ecclesiasticis ministeriis*

(qui-

(*quibus vi suæ vocationis mancipati sunt*) *impediantur*, *ac retrahantur*, *quasi ad Clericos verbis Apostoli dixerit Ecclesia*. *Volo autem vos sine sollicitudine esse*. *Qui sine uxore est sollicitus est quæ domini sunt*, *quomodo placeat Deo*. *Qui autem cum uxore est*, *sollicitus est quæ sunt mundi*, *quomodo placeat uxori*, *& divisus est*. 1. *Cor*. 7. Questo stesso Autore che tante volte han lodato nel vederlo a noi contrario, mi assicura, che qualunque sia stata su ciò la legislazione civile egli è certo, che questo impedimento ebbe luogo, e vigore allor solamente, che suo il fece la Chiesa, e gli conferì il valore. *Ex his facile intelligitur*, *quod licet primis Sæculis nec votum Monachorum*, *nec votum annexum ordini Sacro diremisset matrimonium*, *nihilominus postquam per Ecclesiam efficacia dirimendi votis illis facta fuit*, *negari eis non possit ea efficacia*, *ni una velimus* (questo modo di parlare indica averlo a sommo, e massimo assurdo) *Ecclesiæ negare potestatem inducendi impedimenta dirimentia*, *ideoque merito Synodum Tridentinam sess*. 24. *de Reformatione matrimonii pronuntiasse*, *si quis dixerit clericos a Sacris Ordinibus constitutos ec*. A me parrebbe aver detto abbastanza sull'impedimento dell'ordine, ma mi chiama la Nota a nove riflessioni.

Io

Io fò qui di passaggio una riflessione forse opportuna per coloro, nelle cui menti avesse fatta qualche impressione il giudizio sul celibato Sacro attribuito a un rispettabile Ecclesiastico.

Non è da lasciarsi senza avvertenza, che se candidamente bramava *il rispettabile Ecclesiastico* non esserne creduto l'autore non dovea annunziarlo ne' Crocchi prima che quello vedesse la luce; nè fu prudenza regalarne sì generosamente e gli amici, e quegli anche che non eran con lui in istretta dimestichezza; finalmente non conveniva spedirne sollecitamente molte copie alla diocesi, dirigendole con lettere di ampia commendazione, come opera *rara* e *singolare* a talche ebber tutti fermo pensiere, che il buon pastore desiderava, se per lui si fosse potuto, che *in instanti* e non già successivamente si propagasse per lo dilettissimo gregge a lui commesso. Ragionando i critici su tali fondamenti, non ebber bisogno della scienza de'numeri, oppure della sfera divinatoria di Pitagora per indovinare chi ne fosse l'autore. E parve discreto giudizio attribuirlo a colui, che se ne mostrava palesamente l'ammiratore, il difenditore, e lo zelante promulgatore; molto più che, e lo stile, ed il sistema, ed altre regole di sana critica indicavano

un

un ingegno simile al suo. Ma lasciam pe' fatti suoi il *rispettabile Ecclesiastico*. Lasciam, che in pace si goda la piacevole società dei Jomelli, de'Piccini, de'Paesielli; Pasca egli il suo gregge col *diupason*, col *diapente*, e col *diatessaron*, mentre noi facciam ritorno alla investigazione della mente de'Padri, de' Dottori, e de' Canoni nelle materie interessanti la Religione, nel che i sapienti poser sempre, e conobbero l'utile, il necessario, anzi l'unico studio dei *rispettabili Ecclesiastici*.

Non consultano (così prosiegue la nota) *al maggior vantaggio dello stato quei, che vorrebbero distrutto il celibato ne'Preti*: E quì rileva egli i vantaggi che ne ridondano al bene della Religione non solo, ma anche della civil società.

Uomini malevoli in vedendo il nostro Scrittore Religiosissimo *Grecale* del Nestio, già proferivan giudizio, che per lui il celibato fosse veramente gran danno, quale viene reputato dallo stesso Nestio, che nella sua opera, *singolare omnes dicendi veneres secutus est* a persuaderne lo allontanamento, con provare *che tutti e quanti gli uomini tenuti sono ad ammogliarsi per rigorosa legge, legge sapientissima a tutti dalla natura stessa promulgata mediante l'impeto ec.* Si ricredan dunque costoro, e ritor-

tornino la loro stima al nostro Autor delle note, che utile, e necessario lo riconobbe in coloro, che si dedicano al sacro Ministero. Dico bensì, che in questo magnifico elogio del Celibato, poichè non era necessario all'uopo, io non vedo l'onesta riconoscenza che egli doveva a colui, che le armi tutte le somministrò pel combattimento. Sebbene a sua discolpa possa a giusta ragione dire il nostro scrittore, che egli indirettamente ne favorì il sistema con proporre a tutto studio di scemarne il numero, essendo fuori di dubbio, che esso quì scrisse, *per prevenire i disordini*, *che indirettamente produce il Celibato degli Ecclesiastici, bisogna scemarne molto*, *ma di molto assai il numero*. Ma lasciando queste cose, nelle quali non ci è lecito di essere inutilmente prolissi, diciamo alcune parole della seconda *verità*, che egli imprende a dimostrare.

Questa prima verità è confermata da un' altra, *cioè che realmente tutti gl'impedimenti*, *che oggi sussistono*, *e che annullano il matrimonio*, *traggono la loro origine dalla potestà del Principato*.

Sebbene così non sia, nondimeno intender non posso quale utilità egli ritrar potrebbe dalla dimostrazione di una tal verità. Date per poco sì fatte leggi, rimane

mane ancora a provarsi, se in vigore delle medesime debban valere simili impedimenti senza l'adesion della Chiesa. Ma se rivolgesser l'animo un poco alle cose sopra accennate, e che vie maggiormente verran confermate in appresso, conoscerebbero la gravità, ed il nerbo del Canone dell'Angelico, che simili impedimenti non obbligherebbero, *nisi Ecclesiæ accederet auctoritas*, *quæ idem etiam interdicit*. Gli è dunque mestieri vincer la forza di questo principio per liberare dalla ingiuria di falsità il loro sistema. Ma per quanto valga il nostro Scrittore non verrà mai a capo di conseguirlo. Si provi.

Gli impedimenti di Parentela furono stabiliti dall'Imperadore Teodosio sulla fine del 4. Secolo. S. Ambrogio, e S. Agostino citano, e lodano questa legge, la quale si trova nel Codice Teodosiano (de Incertis Tit. 12. l. 5.)

Tanta risolutezza di parlare sembra dimostrare, che non mai sino ad ora fosse stato prodotto tale esempio; ma su questo stesso, e sull'autorità di Agostino appoggiaronsi ben bene i Teologi. Io penso dunque meglio convenirmi il tacerne, giacchè ne fu profusamente parlato da noi contro i Teologi, ed il breve, ed oscuro passo di Agostino fu a ragione spiegato per mezzo

delle parole del contesto, e dello scopo del Dottore secondo le buone regole della critica.

In questo codice stesso noi leggiamo una legge degl'Imperatori Costanzo, e Teodosio il giovane, colla quale si stabilisce l'impedimento della affinità, che nasce dal legame conjugale, e dalla fornicazione. Sotto l'Imperadore Alessandro Severo, fu stabilito l'Impedimento del delitto, ma Giustiniano ne ha lasciata una legge ne' termini più precisi. (Novel. 134.)

Il Giovenin nel suo trattato *de matrimonii impedimentis* afferma, *Civili jure non contrahitur affinitas, nisi ex legitimo viri, & mulieris coitu; ubi tamen oriri etiam ex illegitimo concubitu statutum fuit canonibus, principes hujusmodi mutationibus subscripserunt*. Tale è ancora il sentimento di Natale Alessandro nella sua teologia domm., e mor. art. VII. *de impedimento criminis. Impedimentum illud ecclesiastico dumtaxat jure statutum est*. Quindi non sò trovarvi quella certezza, con cui francamente si stabilisce, che Costanzo, Teodosio, e Alessandro Severo abbiano avuto simile intendimento nelle lor leggi. Vedo pur anche il Van-espen, che dalla sola legge di Giustiniano lo dice *non obscure* indicato; e ricorda, che il Cujacio ha osservato, *juxta*

un–

antiquos Canones mulierem, quæ sciens se præbuit alieno marito, numquam potuisse cum eo matrimonium inire. E' dunque vano il più su ciò trattenersi, giacchè altro suonar non s'ode all'orecchio, che *canonibus, ecclesiastico jure, juxta antiquos canones statutum est*. Nè è da lasciarsi la sentenza di S. Leone Magno, *Nullus ducat in matrimonium quam prius polluit adulterio*. Non dovea dunque metter gran fondamento su queste leggi, le quali o non esisteron giamai, o se pure esisterono per la regola da noi stabilita sono affatto perdute.

Sotto i primi Imperatori Cristiani trae la sua origine l'impedimento della disparità del culto. Costanzo proibì il matrimonio con i Giudei, ed i seguenti imperatori estesero questa legge a qualunque infedele. (Cod. Teod. 5. cap. 4.)

Il lume, che può raccogliersi da quanto dicemmo, dove si disputò del fine, per cui tale impedimento fu stabilito, può render pago il N. A., e far sì, che non si offenda se noi ricusiamo di consentire alla sì fatta imaginazione, che questo impedimento trae sua origine dai primi secoli degl' Imperatori Cristiani. Se per mala ventura portassero ancora parere, che in valore di dette leggi civili venga nella chiesa

 ri-

riconosciuto un tale impedimento a deporre l'assurda sentenza egli è bastevole, che quello ricordino, che e da Paolo, e da Tertulliano copiosamente avvertimmo. Nè sarà malagevole l'ascoltare in altre circostanze la voce della Chiesa, *Quæcumque mulier fidelis viro infideli nupserit ipsa quoque comunione fidelium separetur*. Conc. Nic. 1. Can. 67. *Qui adhuc baptizati non sunt, omnimodo non posse eos in Ecclesia Hæretica baptizari, nec in matrimonio jungi Hæretico, Judæo, vel Pagano*. Conc. Chalced. can. 13. L'osservazione dunque sull' impedimento della disparità del culto, che ci presentò questo Scrittore non fu degna di uno, che ha visitato non solo, ma ha soggiornato nella vasta provincia dell'Ecclesiastica istoria.

Giustiniano introdusse, e stabilì l'impedimento dell'Ordine. (*L. 55. Cod. de Episcopis*). *Gl'Imperatori Costanzo, Teodosio, Arcadio, Teodosio il giovane fecero delle Leggi per gl'impedimenti di pubblica onestà, e di affinità. Il voto non fu giamai impedimento annullante il matrimonio prima della novella 4. di Giustiniano. L'impedimento del ratto, e della violenza risale sino a Costantino l'anno 320., e fu confermata da Costante, Teodosio, e Giustiniano*. (Cod. Teod. & Giustin. L. 1. cod. de Rapt. virg.).

La

La buona mercè di quanto sin qui fu disputato colui, che in questa scienza è versato, e tutto esamina a norma de' Canoni prescritti nella interpretazion delle leggi, e della storia de' tempi non ascolterà, nè s'avviserà collocare forza alcuna in queste leggi, che con sommo studio, e diligenza furon raccolte. Per discernere la vera mente della Chiesa sull'impedimento di affinità basta riandar col pensiero il Concilio Neocesariense, la Pistola canonica di S. Basilio ad Anfilochio, le Risposte di S. Gregorio Magno ad Agostino Vescovo d'Inghilterra, di Gregorio II.; Gregorio III., e Nicolò I. Questi, ed altri monumenti di simil fatta, (che precedettero certamente l'epoca delle Decretali Isidoriane) de' quali si fa dispersamente parola in queste riflessioni, chiamar si debbono a consiglio, e si reputerà verissimo il nostro giudizio in riguardo gl'impedimenti di affinità.

Il Van-espen da quella onestà naturale, e riverenza, che una persona deve verso di un'altra, secondo ciò, che ascoltammo da S. Agostino riferito dal Graziano, ripete l'impedimento detto di pubblica onestà, siccome per la stessa cagione viene costituito l'impedimento della adozione. Quegli adunque, che amano ragio-

nare secondo i Canoni da noi stabiliti, e dìmostrati, dicono, che questo impedimento allorchè la Chiesa suo lo fece, acquistò forza, e valore, dacchè lo stesso impedimento della adozione, come ne ammaestrò l'Angelico, nulla varrebbe, *nisi Ecclesiæ accederet auctoritas, quæ idem etiam interdicit*; scorransi i trattatori, e si troveranno i documenti, che validamente confermano il nostro sentimento.

Circa l'impedimento del voto, dico io solamente, che a norma degl'indicati precetti, e stabilimenti sù tale articolo, come che vi abbia delle Leggi civili, e degli Imperiali ordinamenti, quando però opportuno il conobbe la Chiesa le corresse, riducendole così a sue leggi secondo l'antica tradizione, e la natura del Sagramento, siccome fu da noi osservato circa lo scioglimento del Matrimonio rato, e consumato. Nella affermazione altresì del nostro Scrittore molto è da maravigliarsi, che avendo nel discorso preliminare inalzato a giusta lode Cristiano Lupo, ora levi sù la voce contro di lui, ed asserisca, che il *voto* non sia giammai stato impedimento annullante il matrimonio prima della novella di Giustiniano.

Furon certamente sempre veglianti i Sovrani nell'impedire il ratto, e la vio-

len-

lenza, delitti tanto offensivi di quella libertà naturale, che esser dee la base del maritale contratto, e quindi nasce, che molte leggi civili furon dettate a proibire tali misfatti. Questo stesso giusto zelo mosse la Chiesa a dare su di ciò saggi provvedimenti; e già noi dal Van-espen indicammo quelli, che furono costituiti avanti il Secolo settimo. Ma quì molto rileva ciò, che fu avvertito, cioè che agli stabilimenti civili su tale impedimento la Ecclesiastica Potestà diede quelle modificazioni, che credè giuste, e ragionevoli, e che dare non poteva senza legitimo diritto, che conferisce a tali mutazioni la sanzione, e la forza obbligatoria. Frattanto di tutte queste leggi, che pur particolarmente potevano considerarsi, e varie ragioni prenderne a nostra difesa, a studio della brevità abbiamo prestamente parlato; non lasciamo però di esortare coloro, che paghi non fossero, anzi bramassero di conoscerne più addentro l'indole, a volere, il che non è malagevole, attentamente considerare ciò che ne dissero l'Itturriaga, ed altri dotti Scrittori de' nostri giorni, i quali tal materia condussero a somma luce, e chiarezza.

Finalmente la Clandestinità fu un'impedimento prescritto dall'Imperator Leone, e

adottato nel nostro Regno da Ruggiero molto tempo innanzi al Concilio di Trento.

Leggemmo nel *parere* lo sminuzzamento con cui di questa legge parlarono i Teologi; perlochè se fosse pur lecito a tante inutili ripetizioni dir cosa ne penso, direi, che dal N. A. a propria erudizione, e forse a renderne partecipe il Pubblico, per lo accrescimento della *vera*, e *soda Dottrina*, era già stato disteso il discorso preliminare, non che le note, allor quando doppo il ponderatissimo esame di tre anni, determinaronsi i Teologi far pubblico il dotto *parere*. Incontrò con diletto il nostro Scrittore l'occasione di questa stampa, e vi aggiunse i suoi eruditi pensamenti ad abbellire, e perfezionare il *parere* senza però darsi la cura di toglierne ciò, che in questo copiosamente trovavasi. Comunque siasi, fù da noi chiaramente spiegata la legge di Ruggiero, senza che venisse in minima parte lesa la legislativa autorità della Chiesa sul diritto in questione.

Si leggano su questo speciale articolo, il Cap. 12. *dell'Opera elegantissima del Sig. Avvocato Nesti, ristampata nel* 1776. *in Napoli de dirimentibus matrimonium impedimentis, e la lettera Pastorale di Monsig. de Ricci Vescovo di Pistoja del dì* 18. *Maggio*

gio

gio 1788. *pag.* 16. *dell'edizione di Napoli, dove riporta un lungo squarcio delle seconde Riflessioni sul Rituale di Parigi, d'onde ho tratti de' lumi per la discussione di questa importante materia.*

Il grand'uso, che di queste Opere fanno i Teologi, ed il N. A., e la poca cognizione, che mostrano delle opere scritte nella confutazione della Pastorale del Ricci, delle riflessioni sul Rituale di Parigi, e del Nesti, fa palese, che avendo il comodo della ristampa di Napoli, se ne sieno serviti a copia, poco diligenti nel ricercare da altri paesi ciò, che poteva istruirli. Ma qual mai fu la ragione, per cui la parte più nobile delle loro opposizioni presero dal Nesti, e questo a maestro, e guida ebber costantemente? Molti son persuasi, che furon mossi da meriti del Mecenate, che venne prescelto dall'eloquentissimo nostro Avvocato; e certamente se la Dignità, e la Eccellenza di quello aggiugne talvolta pregio all'opera, a giusta ragione ne può menare gran fasto il Nestio, che volle a Mecenate l'anima del gran Sarpi. *Thomæ Nesti Pistoriensis, de dirimentibus matrimonium impedimentis = Liber singularis: æternis Sarpi manibus.*

CA-

CAPO QUARTO.

Delle dispense, che si dicono conferite dai Sovrani.

S'Inoltra ora il N. A. a provare, *che se dagli Imperatori furono i moderni impedimenti stabiliti, dagli Imperatori furono anche accordate ne' tempi diversi le necessarie dispense*. Come il dimostra? Di grazia ascoltiamo. *Simmaco, che viveva sotto Teodosio* (lib. 10. Epist. 11.) *ci narra, che egli domandò all'Imperatore la dispensa per una figlia di un suo Cugino, perchè potesse sposare un suo Cugino*.

Facciam leggermente parola anche di questa interessante materia, e dietro tenendo alle vestigia degli oppositori tentiam di svellerla dai lacci de' lor sofismi. Facendo incominciamento da Simmaco grave non sia l'avvertire, che non tutte le edizioni delle pistole di questo grand'uomo ci danno la 11., della quale si mena cotanto fasto. Quattro ebbi io la cura di svolgerne; ed in quella di Napoli, e di Magonza ben la rinvengo, ma non mai mi fu possibile leggerla in due di Parigi, *cum notis Jureti*, ed in una di esse stampata *cum Privilegio legis*, leggesi l'antichità del Codice onde furono estratte, e vi si attesta l'in-

l'infinita diligenza con cui venner purgate, ed alla nativa semplicità intieramente ridotte. In così dire non penso io già di rigettarla, ed attaccarmi alla moda, per cui basta accomandarsi a checche sia, onde s'abbia l'audacia di rifiutare quei monumenti, che si vedono incomodi al proprio sistema.

Di tal calibro io non sono; ammetto, e non di malgrado la pistola controversa, che principia *per amicum communem*, e subito mi accosto allo scioglimento, sembrandomi volersi fare scherno a diletto col produrre la dispensa chiesta da Simmaco all' Imperatore. Io so certamente, ed il san pur anco quei tutti, che non ignorano l'Abbicci della Storia profana, ed Ecclesiastica, che Simmaco uomo certo di eccellente fama in dottrina, fu però sommo Sacerdote della Pagana bugiarda Religione; sanno, che venne egli dal Senato eletto a patrocinatore della causa del *Gentilesimo* presso Valentiniano. Diffatti presentò egli una supplica all'Imperatore, che tra le lettere è la 54., quale Ambrogio chiama *relationem*. In questa tutti i vezzi impiegando, e le grazie tutte dell'eloquenza, chiede il ristabilimento delle rendite delle Vestali, *Nihil ille* (Costanzo) *decerpsit sacrarum virginum privilegiis, decrevit nobilibus Sacer-*

cerdotia , Romanis Cæremoniis non negavit impensas , & per omnes vias æternæ Urbis lætum secutus Senatum , vidit placido ore delubra , legit inscripta fastigiis Deûm nomina , percunctatus est templorum originem , miratus est conditores . Cumque alias religiones ipse sequeretur has servavit imperio , suus enim cuique ritus est . Indi a poco soggiugne : *Vestalium Virginum prærogativa detracta est . Sub largissimis Imperatoribus denegatur quod parcissimi præstiterunt . Ut vittæ earum capiti decus faciant , ita insigne ducitur sacrificii , vacare muneribus . Nudum quodammodo nomen requirunt , quoniam paupertate a dispendio tutæ sunt .... Honoraverat lex parentum Vestales Virgines , ac ministros Deorum victu modico , justisque privilegiis .* Siegue , e prega per la ristorazione del tempio della *Vittoria* , e con sì forte eloquenza egli parla , che d'essa ne lasciaron testimonianza gli Storici , ed il veggiamo noi medesimi nel leggere le opere sue , così che non mai causa peggiore fu meglio difesa , ed ebbe più valoroso , e più eloquente Oratore .

Ma questa , ed ogni altra eloquenza , e forza di ragionare , ceder dovea all'invincibil forza di quel Dio , la di cui voce tuona imperiosa su i cuori de' Regi . Sorge a sostegno della vera religione Ambro-

brogio, scrive a Cesare, strappa dalle mani di Simmaco la vittoria, e l'intiero trionfo ne riporta la verità, e la religione di Cristo. Ozio quì vi vorrebbe a potere attentamente ponderare le lettere di sì gran padre della Chiesa. Sarebbe agevole, e dilettevole insieme il vedere come egli va incontro ai sofismi dedotti dalla *ragion di stato*, che accortamente faceva giocare il sagacissimo Simmaco: *Ergo Romanæ Religiones* (ei gridava) *ad Romana jura non pertinent?* Io penso, che coll'appoggio di Ambrogio, grandissimo per scienza, e per autorità, verrebber distrutti i soffismi, co' quali a nostri giorni sotto l'ombra, ed il nome di ragione di stato, e di ben pubblico si coprono le più ardite imprese contro la Religione. Tuttavolta non cadde di speranza il gran Prefetto di Roma; coraggioso anzi, ed intento tutto al conseguimento delle sue brame, e della gloria di ristoratore dell'oppresso Paganesimo tentò di nuovo l'ardua impresa, ma con più infausto riuscimento; a tal che avendo nell' elogio di Teodosio ardito di chiedere nuovamente il ristabilimento del tempio della *Vittoria* fu costretto l'Imperatore a cacciarlo da Roma, sebbene poi il richiamasse, e lo avesse anche ad amico, e confidente. Se queste cose tutte, che ascoltansi dai

di-

diligenti narratori di questa parte di Storia, avesse avvertite il nostro Scrittore, non avrebbe per certo chiamata a soccorso la dispensa chiesta da Simmaco a Cesare.

Ma havvi chi porta sospetto, che ascoltando esso, che Simmaco era gran Sacerdote, abbia veduto in lui un qualche Patriarca, o Vescovo suburbano, che risiedeva in Roma col Papa; perciocchè non possono persuadersi, come credendolo egli il sommo Sacerdote dell'idolatria, esser possa compreso da tanto piacere nel vederlo chiedere all'Imperatore la dispensa per un suo cugino. Molto meno è da stupirsi, che Cesare esercitasse un tale diritto; soffriva egli ne' suoi stati i seguaci del Gentilesimo, ragion dunque, e giustizia chiedeva di non obbligarli a soggiacere in ciò dal capo di una Religione, che si era levata a distruggimento delle Vestali, della Dea Vittoria, e di quanti altri Numi aveva inventata la impostura, e l'antichità. Sarebbe pur la bella cosa, la prudente, la giusta, la saggia condotta di un Sovrano, il quale permettendo ne' suoi stati il Luteranismo, ed il Calvinismo, *avesse il pensiere* di obbligarne i settatori a ricorrere al Papa per ottenere quelle dispense, che secondo loro non possono, nè debbono

con-

conferirsi, che dal Concistoro. Gl' Imperatori, come dinnanzi fu detto, mirando anche al bene politico de' vastissimi stati, proibivano certa sorta di matrimonj, e per se stessi ne davano la dispensa a coloro, che seguivano il Gentilesimo, lasciando intatto, e venerando sempre l'esercizio di quella Religione, che volevano la dominante. Ho voluto trattenermi alquanto in questo argomento se non per necessità, giacchè cade di per se stesso, almeno per diletto di vedere gli entusiasmi, co' quali i moderni difendono i lor pensamenti.

Nel 401. *Onorio, e Teodosio pubblicarono una legge sulle dispense, additando le regole da seguirsi, per domandare, ed ottenere le dispense ne gradi proibiti*. Così la nota.

Simmaco fu eletto a Console l' anno 391. nel 401. si vuole dettata *la legge sulle dispense, ed additate le regole da seguirsi per domandare, ed ottenere le dispense*, dunque circa quei tempi, ne' quali, ed in Roma, ed altrove vantava ancora il Gentilesimo i suoi seguaci, che ardentissimamente il ristoramento ne procuravano; Quindi chiunque ama bene, e sensatamente ragionare, comprendendo gli anzidetti principj da me le più volte dimostrati, trova certamente onde senza dubitazione afferma-

re,

re, che illesi rimanendo i diritti del Sacerdozio, poterono essi e stabilire leggi, e regole assegnare ad ottenere le dispense ne' gradi proibiti. Il poterono per quelli di altre Religioni, che alla Chiesa non appartenevano, il poterono per tutti, in ciò che al ben pubblico, ed alla pulizìa dello stato civile avevan rapporoto.

I Re d'Italia esercitarono il medesimo diritto, e Cassiodoro Cancelliere del Re Teodorico ci ha lasciate le formule delle dispense dagli impedimenti matrimoniali (lib. 1. Var. Cap. 46.). *Se questo diritto, di cui fecero uso le civili potestà fossero state usurpazioni, non l'avrebbero certamente sofferta i Papi Siricio, Anastasio I., che vivevano sotto Teodosio, ed Onorio, e averebbero anche reclamato i Pontefici Gelasio, Anastasio II., e Simmaco contemporanei di Teodosio.*

Il Capo 46. del primo di Cassiod. indicatoci dallo Scrittore ci presenta gli Orologj, che Teodorico mandò in dono *Gundibaldo Regi Burgundionum*, ma doppo lunga, e diligente ricerca, io mi avvengo nel Capo 46. del lib. 7. dove trovo la formula *qua consobrina legitima fiat uxor*, onde mi avviso, che questa sia la Formula, che indicar volle il N. A. Ma non è necessario prenderne molto pensiere, perciocchè Teodori–

dorico era compreso, e guasto dalla Ariana Eresia, onde mal si giudicarebbe nel dedurre un diritto contro la Chiesa dall'operazione di un Principe, che alla Chiesa non appartiene, che anzi è da questa palesemente disgiunto. Ricordiamo le solenni attestazioni, che di tal verità ci rendono gli Storici più luminosi. Di questo Principe, così parla *L'art de verifierr les dates ec.* opera celebratissima, che non potè sfuggire la erudizione del nostro scrittore. *Quoique Arien, comme toute sa maison, il favorisa les Catholiques; mais sous la fin de son regne il devint supçonneux, et cruel. L'an 524. ou 525. il fit mourir l' illustre Boeçe avec Symmaque son beau pére, sur des accusations fauses d' intelligence avec l'empereur Justin. L'an. 526. il mourut le 30. Août, jour qu' il avoit destiné pour chasser des Eglises tous les Pretres Catholiques.*

Così tutti gli Storici affermano, così leggesi in quei libri, de'quali si fà uso cotidiano nella società, a tal che debba dirsi verità ricevuta senza contradizione, che e Teodorico, e la sua famiglia dominati fossero dall'Arianismo cotanto infesto alla Chiesa di Cristo. Sinora dunque ei si diede inutil fatica nel raccoglier fatti niente consentanei al suo scopo. E certamente da monumenti così sicuri della Eresia di Teo-

dorico, e della sua fiera condotta verso la Chiesa negli ultimi tempi di sua vita, forza è conchiudere, che si mena gran fasto nella tenuità, nulla certamente provando al tribunale degl' intendenti, e de' giudici ragionatori l'operato da un Principe Ariano a scemare, ed attenuare i diritti di nostra Chiesa.

Quindi que' sommi Uomini, che il governo tenevano della Chiesa in quei tempi non poterono nè dovettero certamente reclamare, perchè Simmaco Prefetto di Roma, e gran Sacerdote del Paganesimo, non dalla Chiesa, ma da Cesare la dispensa implorasse per un suo cugino. Non dovean querelarsi nel vedere gl' Imperatori dettare leggi, assegnare regole per ottener le dispense, che riguardavano gli effetti civili, ò quelli obbligavano, che altre Religioni, fuori che quella di Cristo, palesemente professavano. E sarebbe stata gran beffa pretendere, che Principi Ariani dipendessero da quella Chiesa, la quale secondo l'Apostolo non giudica di quelli, che *foris sunt*; e che già con ripetuti Anatémi avea dichiarati dal suo corpo intieramente segregati, e disgiunti. Siam generosi. Abbiano quei primi Cesari alcuna volta concessa qualche dispensa, dettato qualche stabilimento sul nuziale contrat-

tratto, abbian taciuto i Papi: è dunque da reputarsi attenuato il diritto della Chiesa, dovrem dedurne la leggitimità di tale diritto nel Principato? Ciò nè può, nè deve affermare il N. A. il quale, come noi vedremo prestamente nella nota pag. 49. sotto la scorta del famoso Bossuet, dice, che in quei tempi a cagione della somma concordia, che regnava trà il Sacerdozio, e l'Impero, i Principi non di rado dettarono ordinamenti sulle materie della Religione, e vicendevolmente la Chiesa sul temporale, quale unione, *come frà due amici, entre deux amis, faceva, che elleno usassero de' beni de' loro amici come de' beni proprj per un consenso mutuo, e presunto*. Mal però, dice egli, argomentarebbe quegli, che da ciò, ò credesse diminuiti i diritti originarj di alcuna delle potestà, ò legittimo riputasse il diritto di quella, che dispose su gli oggetti, che non erano di sua spettanza. Questa condotta prudente non solo, ma necessaria diveniva in quei lacrimevoli tempi, ne' quali la Chiesa era assalita dagli estranei, che il risorgimento tentavano delle false Religioni, e dentro le veniva squarciato il seno da figli ribelli, dagli Ariani, Eutichiani, Nestoriani, ed altri molti, i quali come inferociti Aquiloni agitavano la navicella di Pie-

tro a farla, se fosse stato possibile, intieramente sommergere. Frattanto se stesse a cuore del rigido censore del silenzio di quei SS. Pontefici vedere nei fatti la bisogna, che essi avevano della protezione dei Principi, non fora di mestieri esporsi a lungo, e faticoso cammino. Basta ricordare i tempi degl' Imperatori, che nominarono, anzi l'età dello stesso Teodorico. Questi divenuto il Monarca di tutta l'Italia, il Sovrano di Roma *devint arbitre de l'election des Papes*, scrive il Moreri; diffatti fu pur egli, che sostenne il vero Papa Simmaco contro l'intrapresa dell' Antipapa Lorenzo eletto co' raggiri, e l'oro di Festo, che contratto aveva coll'Imperatore l' impegno di fare soscrivere dal nuovo Pontefice il di lui decreto contro il Concilio di Calcedonia; poichè dunque, questi monumenti avranno scorsi i nostri Avversarj, dato ancora, che i Principi di quei tempi abbiano esercitato talvolta qualche diritto Ecclesiastico, non condanneranno certamente, ma avranno a lode di prudenza pel maggior bene della Chiesa il loro silenzio fondato sull'aureo canone di Paolo: *Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt.*

Ma ciò che non deve ommettersi in questo luogo è un esempio tratto dalla storia di Francia. Il Conte Baldovino aveva sposa-

sata la figlia di Carlo il Calvo senza il consenso, anzi malgrado suo padre. I giudici secolari annullarono queste nozze, e i Vescovi fulminarono le censure Ecclesiastiche. Baldovino ebbe ricorso al Papa Niccolò I. per essere assoluto dalle censure; e il Papa ricusò di farlo. Scrisse bensì al Re interponendosi in favore di Baldovino, e pregandolo di permettergli di sposare la di lui figlia: Si libet posse vos legaliter filiam vestram in uxorem dimittere, e di togliere l'impedimento nato dal difetto del di lui consenso. L'accordò il Re, e fece scrivere al Papa da Icmaro, che a sua intercessione aveva spediti gli ordini opportuni, affinchè potesse validamente Baldovino contrarre le nozze con la sua figlia secondo le leggi, secundum leges uxoria conjunctione copulari permisit. (Flodoard. ist. Rem. lib. 3.)

Per questa stessa narrazione del fatto ragionando noi secondo le leggi della sana critica, discerneremo, che l'interposizione del Papa Niccolò I. presso il Re padre di Baldovino: *si libet posse vos legaliter filiam vestram in uxorem dimittere*, ed il non avere voluto il Papa assolvere sulle prime dalle censure Baldovino, discerneremo, io dissi, ciò altro non dimostrare se non che la prudente cura, che ebbero sempre i Pontefici, e la Chiesa, di andar d'accordo co' Sovra-

 ni,

ni, e procurare, quanto per loro si può, che col consenso di ambe le parti, e col piacere del Capo della nazione si possa mandare ad effetto il maritale contratto: Basta tener conto delle censure Ecclesiastiche, che fulminarono i Vescovi, ed il ricorso che al Papa ne ebbe Baldovino per essere assoluto; basta ciò ricordare per conchiudere, che nella Chiesa era pienamente riconosciuto un tal potere. Nondimeno sarà dilettevole ed al nostro avversario, ed a noi udirne il racconto dal Bossuet nel lib. 2.° dell'Abregè de l'Hist. de France an. 855.

Apres la paix, Baudovin Comte de Flandre enleva Judith fille de Charles, et veuve d'Etelulphe Roi d'Angleterre et l'epousa malgrè son pere. Les Eveques du Royaume excommunierent le ravisseur, qui s'adressa au Pape Nicolas I. dont il ne pût obtenir, que des lettres de recommandation auprés du Roi. Ce grand Pape ne crut pas qu'il lui fût permis de lever, contre les Canons, une excommunication prononcée par tant d'Evêques; il l'avove lui même dans la lettre qu'il écrivit à ce sujet aux Evéques assemblés à Senlis. Cependant Baudovin ayant temoigné dans la suite un grand répentir de sa faute, le Roi s'appaisa, et consentit au mariage de sa fille à priere du Pape.

pe. Dunque, la buona mercè di questo chiaro Storico, ed eccellente Teologo, Niccolò da lui a somma lode nominato si trattenne dall'assolvere Baldovino, perchè estimava (io qui veggo alcun poco di colorito Francese) non dovere assolverlo dalla scomunica senza l'intesa di tanti Vescovi, che avean proferita la sentenza; quindi ad essi ne scrisse, che per lo medesimo oggetto trovavansi congregati a Senlis. Dunque non si ritenne perchè dal consenso del Padre il suo potere riconoscesse ad assolvere Baldovino. Da questa serie del fatto raccolta, ed ordinata si può esaminare, se sia giusto il mio avviso, che giudicai le lettere del Papa al Re Padre altro non essere, che di mediazione *de raccomandation*, per ottenere il permesso, *Si libet &c.* Senza il quale veniva privato dell'eredità, e di tutti i diritti, secondo che le leggi imponevano per quei figli, che malgrado i genitori si congiungevano a matrimonio *legaliter*, *secundum leges uxoria conjunctione copulari*. Se il N. A. avesse rivolto l'animo a tutto questo, certo, che non averebbe prodotto inconsideratamente un fatto, il quale anzi che distruggere la Potestà della Chiesa sulle dispense, evidentemente la palesa, e dimostra.

L'altro fatto di cui va lussureggiante,

 e che

e che chiama *niente meno rimarcabile*, *si è*, *che l'Imperadore Lodovico*, *avendo annullato il Matrimonio di Giovanni Figlio del Re di Boemia con Margarita Duchessa di Carintia*, *dispensò con questa*, *per maritarsi con Carlo Marchese di Brandemburgo suo Cugino*.

Nella Serie Cronologica degl'Imperatori, vedo collocato Lodovico IV. al 901., onde egli è fermo, che il Ludovico, di cui si parla, sia il V. soprannominato il Bavaro, che regnò nel Secolo XIV. = *Romana Ecclesia hunc inter Cæsares non agnoscit*, ne attesta Musanzio, non era dunque ciò da lasciarsi senza avvertimento a consenso de' più valevoli Scrittori. Conveniva dunque dire Ludovico il Bavaro, ma misurando bene il contradittor nostro la forza di questa denominazione ebbe sue ragioni a non proferirle. Non vi è oggimai chi non sappia la Istoria misera della condotta tenuta da questo Principe verso la Chiesa. Tutti il conoscono per Eretico, Scismatico, ferito coll'anatema le assai volte dai Pontefici Giovanni XXII. Benedetto XII., e Clemente VI. contro i quali, e contro i diritti, e principj di nostra Chiesa egli commise i più enormi delitti. A voler dunque trarne vantaggio, e provare la legitimità di un diritto dal fatto, parve pruden-

denza, e fu forza astenersi da tali espressioni, e così col nudo nome d'Imperatore abbarbagliare gli occhi di coloro, che non per ragione, o per consiglio, ma per cieca deferenza giudicano delle cose. Il perchè io non so rimuovermi dal sospetto, che nel ricordare un tal fatto sia stata posta a ruina quella schiettezza, la quale fu sempre la guida di coloro, che si guardano dal divenire distruttori della Storia. Ma accostiamoci al fatto, e perchè si purghi da ogni dubbio, non sia grave ascoltarne il racconto dal continuatore del Baronio, il quale venne pure a qualche fama di gloria nelle Storie, e potranno quindi vedere il merito, e quanto sieno da stimarsi gli argomenti, co' quali al dire del N. A. cercò Lodovico giustificare la sua condotta; egli dunque all'anno 1341. num. 14., e 15. afferma = *Porrexit illi prævaricandi ansam impudica Fœmina Margarita Ducissa Carinthiæ, Joannis Comitis Tirolensis Regis Boemiæ secundi natu filii Uxor, quæ ob nullos ex Viro susceptos liberos, virginem se apud Ludovicum jactare ausa est, atque impotentiæ, & frigiditatis virum accusare, ut soluto eo matrimonio Ludovicum Bavari majorem natu filium dictum Marchionem Brandeburgensem adulterum acciperet. Audita sceleris fama, Benedictus Bertrando Patriar-*

chæ Aquilejensi partes dedit, ut si relicto viro Carinthiæ Ducissa Ludovico juniori Bavaro, non pronuntiata ab Ecclesia divortii cum Joanne Tirolensi comite sententia, matrimonio conjugari meditaretur, illa intentata censurarum religione ab Scelere deterreret, moneretque, ut marito adhæresceret: at si prorueret in flagitium, seque auctoritate sua segregaret a viro, & cum Ludovico juniori, vel alio matrimonium scelere contraheret, adulteros conjuges, & quoscumque illorum in eo scelere studiosos anathemate defigeret. Quæ imperia IV. Kal. Decembris hujus anni Patriarchæ data: hisque emendes auctores, qui ejusmodi Margharitæ Ducissæ divortium, plurium bellorum originem, in aliena tempora retulerunt.

Non retardarunt Ludovicum Bavarum Seniorem incussæ Censuræ Ecclesiasticæ: Sed qui Margharitam ad mariti thorum repetendum hortari debuerat, suæ oblitus salutis, Carinthiæ invadendæ cupiditate, Ducissam invito filio conjugem, vel adulteram potius dare non perhorruit, immo Pontificalem, ad quam cognoscendi de matrimoniis, eaque, explorata certissimis argumentis causa, dirimendi ob conjunctum Sacramentum munus spectat, auctoritatem invasit, ac de conjugio rescindendo Margharitam Ducissam inter, & Joannem Comitem

Ti-

Tirolensem sententiam tulit, quae in additionibus ad Rebdorfium extat. Tanto facinori aliud adiecit. Obstabat lex Canonica de gradibus Consanquinitatis, ne Filio Ludovico, quem illa tertio attingerat gradu, matrimonio jungi posset, quae nonnisi a Romano Pontifice solvi poterat: Sed ille, futilibus rationibus solvendorum in ea re sacrorum Canonum auctoritatem obtendens, diplomate suo canonica impedimenta in speciem dissolvit. Ob quod atrox scelus Clemens Benedicti successor illum novo anathemate percussit, affecitque gravioribus paenis.

Egli è vero, che questo Storico non ottiene presso tutti il medesimo nome, e che da molti viene accagionato di troppo attaccamento alle Romane sentenze. Non voglio io istituire disputazione su di ciò, dico bensì cosa, la quale tutti mi deggion concedere, dico, e sostengo, che egli divulgò la sua storia con assai documenti, e nulla affermò, che co' medesimi non comprovasse. Dunque alla fede di questi, e non alle private sentenze dello Scrittore accomando la storica narrazione, e riposo tranquillo. Non son pago però, voglio, che ne ascoltino il racconto da Natale Alessandro, il quale certamente non può essere accusato di simil colpa. Egli all'anno 1340. così ne ammaestra: *Ludovicus Ba-*

Bavarus per summum nefas matrimonium Joannis Filii Regis Boemiæ, & Margharitæ Carintiacæ pronunciata divortii sententia diremit, eamque, nullo facto per Ecclesiam divortio, filio suo Othoni Marchioni Brandeburgensi data, super tertio consanguinitatis gradu, quo se contingebant, dispensatione copulavit. E ciò, che rileva, si è la testimonianza de' più luminosi Storici: *Illud vero*, siegue, *omnes historici reprehendunt, & execrantur: Dubravius lib.* 21. *Historiæ Boemiæ. Albertus Argentinensis in Chronico pag.*129. *Rebdorfius ad annum* 1341. *Kransius lib.* 9. *Saxoniæ Cap.* 15. *Cuspinianus Histor. pag.* 466. *Trithemius in Chronico Hirsaugiensi ad annum* 1324., *&* 1344. *Mutius lib.* 4. *Chronicor.* Narra egli ancora gli anatémi replicati, co' quali fu ferito da sommi Pontefici; come fu surrogato, ed eletto in luogo di lui Re de Romani Carlo IV. Re di Boemia.

Finalmente ci rende certi della somma ripugnanza del figlio nell'eseguire i paterni comandi, ed alla distesa ne adduce la confessione, che nel 1319. fece il Giovane Ludovico ritornando dal suo delitto, e chiedendo umilmente rinconciliarsi colla Chiesa. Gioverebbe trascriverla, acciò riconoscessero in essa i nostri nemici la più dichiarata, e viva condennazione. A me ba-

basta ricordarne il principio. *Nos Ludovicus de Bavaria, primogenitus quondam Ludovici de Bavaria, qui pro Romanorum Imperatore dum viveret se gessit, sed judicio Ecclesiæ reprobati, in presentia coram Reverendis Patribus, & Dominis ec.* Poichè dunque questa è la vera Storia di Ludovico il Bavaro, esser dovrebbe in grande travaglio il nostro Scrittore nel vedere scoperta la frode, con cui tento abbindolare i semplici Leggitori, proponendo sotto il nome di *Ludovico IV. Imperatore* ad esemplare un' Uomo pieno di stranezze, e ardimenti contro la Chiesa; che vedemmo guasto dall'Eresia, e dallo Scisma; che da tre sommi Pontefici Giovanni XXII. Benedetto XII., e Clemente VI. venne colpito co' più terribili Anatemi. Un Principe finalmente detestato dai più illuminati Sovrani, e privato dagli Elettori della Dignità di Re de' Romani surrogandovi Carlo IV. Re di Boemia. Un Uomo di simil fatta, il ripeterò, quale esemplare da imitar si propone! L'operato da lui rimarcabile si vanta a dedurne la legitimità di un diritto? *Oh præclarum conjectum!*

Frattanto aggiungerò candidamente, che compreso da maraviglia nel veder gelosamente adottato un tal fatto non cessai d'in-

d'investigar la cagione di tanta venerazione .... Mi riuscì rinvenirla nella gloria, che pongono in esser fedeli veneratori, e seguaci di Okamo, e di Marsiglio da Padova, che i fondatori furono di tale opinamento, ed i maestri dell'immortale Launojo. Certamente tosto, che Lodovico manifestò il suo pensare, non mancarono, come tutto dì suole avvenire, vili adulatori, che impegnarono i lor talenti, e la penna nel secondare le brame del Sovrano. Di fatti vidde la luce un libro di Okamo col titolo *Tractatus de potestate Imperatoris in causis matrimonialibus*, pubblicato da Goldasto *Tom. I. Monarchiæ Imperialis*. Marsiglio da Padova, noto a tutti per le sue Eresie, così intitolò la sua Opera: *Incipit tractatus consultationis per Marsilium de Padua editus super divortio matrimonii inter Illustres conjuges, Joannem videlicet filium Regis Boemiæ, & Margharitam Ducissam Carinthiæ, celebrato per Dominum Ludovicum Dei gratia Romanorum Imperatorem*. Fatto parimenti di pubblico diritto dallo stesso Goldasto nel Tom. 2. *Monarchiæ Imperialis*. Apparve il Launojo, e seguendo le vestigia di questi due, prese molta cura nel Cap. 9. art. 1. della 3. parte di raccogliere, e dedurre da questo misfatto, e gravissima sceleraggine, che trova-

vasi ne' Principi la Potestà di sciogliere i già contratti matrimonj, e dispensare i contraenti nei gradi di consanguinità, ed altri impedimenti. Il perchè si rende palese la onesta cagione, per cui un tal fatto ebbe a delizia il nostro Scrittore. Qual cosa deve pensarsi del giudizio, che forma Natale Alessandro di Giorgio Hervuarto? Io penso trascriverne le di lui parole, e lasciare, che ciascuno ne tenga quel conto, che estima, non avendo io l'ardimento di proferirne sentenza. *Religiosior*, (scrive) *fuit Georgius Hervuartus, facinus illud Ludovici Bavari, excusare non ausus, sed culpam in Theologos adulatores rejiciens omnem, quorum consilium sequutus est*. Molto mi son trattenuto in quest' argomento per far conoscere la nobile, e gloriosa sorgente di un tale opinamento, degna in vero scaturigine di limaccioso torrente.

Ma siccome in quel Secolo, cioè nel XIV. le false decretali avevano già alterate le vere nozioni su questa materia, l'Imperatore in lungo discorso volle darsi la pena di giustificare il suo delitto.

Delle decretali terrò discorso in appresso, per ora, poichè a dimostrare verità così rimarcabile si presceglie un fatto, che per sostenerlo fa di mestieri implo-

rare l'anticato soccorso della impostura Isidoriana, gli è forza conchiudere essere l'erudito nostro Scrittore molto penurioso di fatti provanti il suo assunto. Ma si ascoltino i vigorosi argomenti, co' quali volle *darsi la pena l'Imperatore di giustificare il suo delitto*.

Osserva dunque con S. Agostino, che le nozze fra cugini non sono state proibite da alcuna legge Divina, che gl'Imperatori soli, e la secolare potestà le aveva vietate.

Viene a campo per la terza volta il testo di Agostino, ma pur conviene permetterlo ad un Imperatore, che difende la sua causa, e giustifica il suo delitto; dico bensì, che a dichiarazione della mente del S. Dottore dicemmo copiosamente, e quei ne possono rimanere ingannati, i quali amano fermarsi sulle apparenze, e non curano internarsi nella investigazione dei pensamenti degli Scrittori. Pare ad essi troppo strano, che possa prodursi un argomento, che perde tutta sua forza e dallo scopo di Agostino, e da ciò, che immediatamente soggiugne: *Quod profecto quanto est antiquius compellente necessitate, tanto postea factum est damnabilius Religione prohibente*.

Che se (è sempre la nota che parla nella persona dell'Imperatore) *i Romani Pontefi-*

tefici avevano realmente alcuna volta dispensato in simili impedimenti, ciò non era stato, che in sequela di una civile permissione, statuto legis humanæ, perchè il vero diritto della dispensa non poteva appartenere, che al Principe, pertinet ad auctoritatem Imperatoris.

E' cosa agevole il comprendere, che non potevano attendersi da Lodovico diversi principj di ragionare, nè ascoltar si dovea dal medesimo altro linguaggio. Ma se a liberarsi dall'accusa di usurpazione, *se a giustificare il suo delitto* han forza le semplici asserzioni, io mi avviso, che facilmente si potran dissipare le più forti, e più robuste opposizioni. Nè sò pur credere, che un rigido esaminatore, ed un tanto censore, qual contro noi si dimostra questo Scrittore, voglia esser pago di apologìe di tal sorta. Prove dunque, ed argomenti produca Lodovico, e non sèmplici affermazioni, se brama essere assoluto da un accusa, di cui si crede oltraggiato.

E siccome gli si obiettava, che tali nozze essendo contro i buoni costumi, e in conseguenza peccaminose, dovevano perciò riputarsi di sacra, e spirituale ispezione; egli, l'Imperatore, si ride di questa artificiosa sottigliezza, come di una frase di Retore, o

 di

di Sofista, sermo Rethoricus, & Sophisticus est; perchè già dice egli è falso, che ciò sia un peccato, e quando lo fosse, nè il Papa, e ne anche un Angelo disceso dal Cielo potrebbe permetterlo.

Se rideva Lodovico nell'udire opporsi, *che ciò era un peccato* gli è più, che verisimile, che se non fossero stati ritenuti dal rispetto, e dal timore, avrebber fatte le risa grasse gli ascoltatori delle risposte di lui, siccome pur noi le facciamo in riflettendo alla giustezza, e forza di tali ragionamenti. A Cristo, che insegnava essere stato ne' primi tempi vietato il divorzio *ab initio autem non fuit sic*, ridendo avrebber potuto rispondere i Giudei *sermo Rethoricus, & Sophisticus est*, perchè qualora fosse stato un peccato, nè Mosè, nè anche un Angelo disceso dal Cielo avrebbe potuto permetterlo. Anzi penso, che per quanto studio, e cura grandissima io mettessi, e mi affaticassi a dimostrare esser peccato il congiugnersi alla sorella, e condurre più mogli non potrei venirne a capo. Volgendosi a beffe la mia dimostrazione gl'irrisori usarebber dire, e l'uno, e l'altro essere stato concesso altra volta, nè potersi intendere, come quel che non era peccato, tale or sia divenuto; oppure s'egli era peccato, se fu vietata la poligamia, e

l'unir-

l'unirsi alla sorella, *neppure un Angelo disceso dal Cielo avrebbe potuto permetterlo. Sermo Rethoricus, & Sophisticus est.*

Nel discorso dunque di Lodovico prodotto qual vigoroso argomento dal nostro Scrittore io credo, che possa vedersi il vizio, che quì non bene si distinguano i mali, che tali sono intrinsecamente, e per sua natura da quelli, che tali divengono per la proibizione impostavi dalla Legge. Gli è pur noto ciò, che al nostro caso asserì Agostino, e fu da me ben due volte riferito: *Quod profecto quanto est antiquius compellente necessitate, tanto postea factum est damnabilius Religione prohibente*. Nè può esser occulto ciò, che lo stesso Dottore ne lasciò scritto della poligamìa; che questa, cioè, permessa era avanti la Legge Evangelica, perchè *non erat contra præceptum, quia nulla lege erat prohibitum*, (lib. 15: de Civit. Dei Cap. 38.), e nel Libro de bono Conjugii Cap. 15. *Habere plures uxores peccatum non erat, quando mos erat*. Può dunque per nuova Legge della Religione divenir peccaminosa un'azione, che tal non era o per la sua necessità, o per qualunque siasi altra cagione, a talchè divenga oggi peccato quel che jeri nol fu. Poichè dunque egli è assioma, che abbia il potere, ed il diritto di dispensare

 la

la Legge quegli, che ha l'autorità di formarla, convenir devesi, un'azione peccaminosa poter divenire permessa per la dispensa del legitimo Legislatore, senza che *discenda un Angelo dal Cielo*. Ora dunque siccome la Chiesa dichiarò peccaminosa cosa il congiungersi a donna, alla quale unito siasi in certi determinati gradi di parentela, così può la stessa Chiesa dispensare da questa sua Legge, e far sì, che tosto lecito venga ciò, che innanzi era *un peccato*.

Da questa discussione, in cui entra l'Imperatore, si raccoglie, che già la decadenza delle scienze, l'ignoranza de' popoli, e de' Sacerdoti, le false decretali avevano fatto dimenticare i veri principj, e che i Papi si erano già arrogato il diritto di accordare le dispense.

Dalle cose esposte fin'ora è agevole a vedersi, come piamente, e modestamente sentisse della Chiesa, e de' Romani Pontefici Lodovico; e quindi ognuno può far di per se il confronto se dalla discussione, in cui entrò l'Imperatore, debba raccogliersi *la decadenza delle scienze, l'ingnoranza de' popoli, e de' Sacerdoti*, o piuttosto l'audacia di lui, che con effrenato desiderio metteva la falce nella messe del Santuario turbandone la disciplina, arrogandosene i di-

diritti, ed entrando tutto giorno in faccende, che altrui s'appartenevano. E di certo egli a questo gravissimo oggetto indirizzò tutti gli accennati suoi sublimi Teologici principj, e disegnò il distruggimento della Ecclesiastica potestà legislativa, per cui ha grandi lodi nel nostro secolo, e vien riputato il più illuminato Monarca, che fuvvi giammai; se pur non pretendono i Teologi, che sia a lui anteposto il gran Federico, di cui fecero ricordanza oltre ogni misura onorevole, e gloriosa; e poichè è troppo manifesto, che non può dirsi non essere stata, e dagli altri Sovrani, e dai Popoli, e da' Vescovi, e dalla prima Sede condannata, ed aborrita la condotta di Lodovico, deve questi andare ad ogni ragione altero, e grandemente pomposo d'essersi conservato illeso dalla comune depravazione prodotta per le Isidoriane decretali, di essersi elevato sul volgo, sul corpo Sacerdotale, sopra tutto l'uman genere, e ad onta della universale ignoranza, della decadenza delle scienze, aver solo custoditi i sodi principj della Teologìa, le vere nozioni de' suoi diritti, ed averli coraggiosamente difesi dalle usurpazioni della Chiesa, e con ispecialità dal dispotismo, che studiavan fondare i Romani Pontefici sulla base delle Decretali Isidoriane.

 La

La prima, che noi sappiamo è quella data da Pasquale II. sulla fine dell'undecimo secolo a Filippo I. e il Gesuita Mariana Scrittore della Storia di Spagna parlando del matrimonio di Alfonso di Castiglia con una sua cugina, osserva, che in quel tempo, cioè nel duodecimo secolo, non vi era pur anche l'uso di domandare al Papa la dispensa di consanguinità. Ma come si ebbe dato una volta l'esempio di domandarne, i Papi si dettero la premura di assicurare il diritto col fatto.

Io dalla mia fanciullezza appresi, che in disputando convien contenersi nei giusti confini della Dialettica, e da ben fondati principj legitime illazioni dedurre. A mio avviso questa volta forse errano in fatto, e se pure in ciò non la sbagliano, non posson certamente liberarsi dalla pecca d'inconsiderati ragionatori: Proviamoci a dimostrarlo. E' breve opera ricordare, che nel secolo VI. Gregorio il Grande dispensò la nazione Inglese dal terzo grado di consanguinità, che già noveravasi tra gl' impedimenti. *Unde necesse est* (così parla Gregorio rispondendo ad Agostino Vescovo di Cantuaria) *ut jam tertia, aut quarta generatio fidelium licenter sibi jungi debeat, nam secunda, quam diximus, a se omnino debet abstinere.* Dispiacque questa con-

condescendenza di Gregorio al Vescovo Felice, e quindi a lui ne scrisse querelandosi con poca moderazione. Ascoltiamo la risposta del gran Pontefice. *Quod autem scripsi Augustino Anglorum gentis Episcopo alumno; videlicet ut recordatus es tu de consanguinitatis conjunctione, ipsi & Anglorum genti, quæ nuper ad fidem venerat, ne a bono quod cœperat metuendo austeriora recederet, specialiter, & non generaliter cæteris me scripsisse cognoscas.*. Nè minor conto dobbiam tenere dell'indulgenza, con cui nel 721. Gregorio II. permise ai Tedeschi il congiugnersi doppo il quarto grado di consanguinità, così scrivendone a Bonifacio Vescovo. *Igitur in primis legebatur in quota progenie propinquorum, matrimonium copulatur. Discimus quod oportuerat quidem quando se cognoscunt affinitate propinquos, ad hujus copulæ non accedere societatem, sed quia temperantia magis, & præsertim in tam barbara gente, plus placet, quam districtio censuræ, concedendum est, ut post quartam generationem jungantur*. Dai quali fatti è giusto conchiudere, dicono uomini gravissimi, che la Chiesa molto innanti al secolo duodecimo un tale ditittο cominciò ad esercitare, e volerne restrignere il tempo tra sì angusti confini è una invidia de' nostri nemici.

Ma quando pure si voglia lasciare sospeso, se avanti l'epoca assegnata dai contradittori esista, o nò qualche fatto provante l'esercizio di simil diritto non sarà nondimeno necessario disputar molto del loro ingegnoso ritrovamento per trarci d'impaccio. Il Van-espen, Cristiano Lupo, ed altri venti, e dieci celebratissimi Scrittori, la cui voce viene da loro di buon grado ascoltata, sostengono a vero dire, che dai tempi a noi vicini, che dal 12. Secolo incirca cominciò la Chiesa a concedere le controverse dispense. *Cuncta*, riferisce Cristiano Lupo, *dirimebantur juxta rigorem sacrorum Canonum. Ejusmodi dispensationes*, prosegue, *adeo tunc ignorabat Ecclesia, ut Francus quidam Roma redux similem sibi datam asseverans a Gregorio III. Pontifice, ac ejus vigore praetendens inire Matrimonium, gravissime scandalizarit omnem Galliam, & a nostro Apostolo Bonifacio credere id recusante consultus Zacharias Pontifex responderit. Absit ut Prædecessor noster hic ita credatur scripsisse. Nec enim ab hac Apostolica Sede illa diriguntur, quæ contraria esse Patrum, sive Canonum institutis reperiuntur*. Queste, ed altre cose così istituite qual vera illazione reputano doverne raccogliere gli uomini grandi, che abbiam nominati? *Fatendum*

dum quidem est Ecclesiam olim in hoc quemadmodum in aliis disciplinæ articulis raro admodum dispensare solitam fuisse. Ægre enim Patres a fixis semel regulis, sive canonibus recedi permittebant. Favellò sin quì il Van-espen, che ha diritto d'esser creduto buon logico, ed ottimo ragionatore. Egli è questo ben altro, che il dire, e definire, *che se dagl'Imperatori furono i moderni impedimenti stabiliti, dagl'Imperatori furono anche accordate ne' tempi diversi le necessarie dispense*. Quando non si volesse pur dire, che per Chiesa, per Sede Apostolica, per predecessori dello Zaccaria debbansi intendere gl'Imperatori, i Regi, i Principi temporali; qualora non vogliasi, che Regole, Canoni, Istituti de' Padri sieno le leggi civili, gli stabilimenti politici dettati dalla podestà secolare. Se a tanto non giunge la licenza, se si questiona tra noi non già delle giuste ragioni, che ebbe la Chiesa nel negare le dispense sino al Secolo duodecimo,e se giustamente fu rigida nel sostenere l'osservanza de' Canoni, perchè *rima facta facile dilatatur, tandemque crescit in grande foramen, imo & in apertam portam*, come a questo proposito insegna il Lupo, se, io dicea, non si questiona di ciò, ma cercasi, se dai Principi sieno state concesse tali dispense, egli è

da opinarsi, che tale osservazione avventurarono non perchè adattata, e giusta la reputassero, ma per insinuare, che nella difesa di una misera causa tutto è lecito a produrre quello, che può piacere. Quindi con palese ragione dovrei liberarmi dalla noja di far parola sull'affermazione del Mariana; ma in patrocinando la causa della Religione non è lecito risparmiare fatica. Facciam dunque, che parli egli stesso, onde meglio apprendere i suoi sentimenti. *Ferdinandus Legionensis rex Urracam Alphonsi Portugaliæ Regis filiam superioribus annis uxorem duxerat, unde Alphonsus natus est is, qui patri in regno Legionensi successit, Urraca ipsa, quod cognatione devincta esset, a viro repudiata. Hæc via dissolvendis conjugiis inventa erat, offensione inter conjuges nata, nondum enim interpretando sibi quisque leges de matrimonio aptas faciebat, neque venia Pontificum solvebantur.*

Con buona pace adunque del nostro oppositore in questa narrazione nulla io so vedere, per cui debba esultare. Riferisce il Mariana, che sino al tempo di Alfonso di Castiglia nelle Spagne niuno si reputava da tanto, che valesse a concedere simili dispense. E sin quì certamente non dice, che quei Principi suo credessero un

tale

tale diritto, oppure che lo esercitassero. A sfuggire pertanto, ed estirpare le cotidiane discordie, che producevano gli arbitrarj divorzj, fu pure uopo una volta venerare una qualche suprema potestà, cui tale diritto di dispensare si competesse; ed egli è ragionevole il dire, che prima di determinarsi ebber tutto l'ingegno di riconoscerne la legitimità del diritto, vie maggiormente che il primo esempio si fu la dispensa del matrimonio di un Sovrano, il quale tanto interessava la pubblica tranquillità, ed il bene della nazione. Or dunque, io dico, se questa religiosa, e difficile nazione nel Papa la riconobbe, se da lui Alfonso implorò la dispensa, dovea esser certa, e più che sicura, che non già nel Principe, o altro laico Tribunale potesse detta autorità ritrovarsi. Volendo adunque dalla autorità del Mariana raccogliere, che ne' Principi risiede un tal potere, e che essi lo esercitarono (che è ciò, che imprese a provare la *nota*) è voler porre in bocca allo Storico ciò, che non disse, nè potea dire, salvo, che non sapesse egli stesso, ciò che affermasse. Nel che non vedo nè cortesia, nè urbanità. E qui non estimo prudenza rispondere alla grave imputazione di smoderata ambizione, con cui i santoni alla moda con volto auste-

stero, e colle perpetue esortazioni alla severità, e purità dell'antica disciplina, vanno accagionando i sommi Pontefici, siccome quelli, i quali richiesti una volta di tale dispensa furono scaltramente solleciti di mantenerne il possesso, e *diedersi la premura di assicurare il diritto col fatto*.

Per lo che invece di andar dietro alle declamazioni, ed ingiuste querele ascoltando io, che la prima dispensa fu quella data da Pasquale secondo nella fine dell' undecimo Secolo a Filippo I., ho ardente brama di riferire il racconto, che fa Cristiano Lupo della dispensa data da Innocenzo III. ad Ottone IV. da lui reputata quasi la prima: Questa sincera istoria farà ricredere alcuni di coloro, che van tutto giorno schiamazzando per le pene pecuniarie, che impongonsi a quelli, che per secondare sua voglia abbisognano di tali dispense. *Eorum impedimenta fere primus dispensavit Innocentius III.. Othonis IV. & Philippi pro Germanico Imperio horrenda bella quis ignoret? Post Philippi cædem lucidum erat Othonis jus, verum Philippi filia obviabat. Hinc, omnibus pacificandis, Othonis cum ista filia conjugium convenire censuerunt Imperii Proceres, ac Episcopi, quin & Apostolicæ Sedis Cardinales Legati; sed obstabat quartus consanguinitatis gradus. Hinc*

tan-

tandem ad serias Imperialis Cleri, & Populi preces dispensavit laudatus Pontifex, ea tamen lege, ut duo amplissima Monasteria Otho fundaret, omneque Imperium largis elehemosinis, & ferventibus orationibus istud Ecclesiasticæ disciplinæ vulnus compensaret. Ita habes apud Arnoldum Abatem Lubecensem in chronico Sclavorum: Otho de S. Basilio addit, quod Cluniacensis, & Cisterciensis Ordinis Abates eamdem compensationem per varia suorum Monacorum pia opera complere promiserint, istudque canonis vulnus acceperint in suas conscientias; & quod spondere Otho debuerit singularum omnium Ecclesiarum defensionem, & resumptionem sacri belli. La Storia Ecclesiastica è piena di sì fatti esempj.

Terzamente si accigne a provare, che la Chiesa non hà mai contrastato al Principato questo diritto inviolabile sulle nozze Cristiane. Riandando per poco, ciò che è stato detto sin ora, agevol si rende il discernere la falsità di siffatta asserzione; Ma pure conviene soddisfarlo, ed udirlo ragionare = *La terza verità è, che la Chiesa non ha giammai contrastato al Principato questo diritto inviolabile sulle nozze Cristiane. Oltre l'esempio del Concilio di Africa del* 416., *di cui S. Agostino era l'anima, riportato* (pag. 22.) *dag'Illustri Teologi,*

il

il primo Concilio Lateranense attribuisce alla Potestà secolare l'impedimento, che risulta dalla consanguinità, il Papa Gelasio non si esprime diversamente; il secondo Concilio di Tours riferisce alle leggi di Childeberto, e di Lotario l'impedimento del Ratto; il primo Concilio di Lione rimette al Principe il gastigo di chi aveva contratte le nozze contro le leggi, ut qui in leges Principum peccaverat, de sententia Principum puniretur; il secondo Concilio di Tours, e S. Leone trovano nelle Costituzioni de' Principi il fondamento dell'impedimento della condizione; e Niccolò I. vede nelle leggi civili la proibizione, che nasce dall affinità: venerandæ Romanæ leges; ma sopratutto deve notarsi, che in quel Canone centesimo secondo del riferito Concilio di Africa, in cui si dispose di doversi domandare una legge Imperiale contro il divorzio, si trattava di un punto molto legato col Sagramento, e di un caso particolare fondato sopra l'indissolubilità naturale del matrimonio, è singolarmente sopra l'interpretazione di una legge di Gesù Cristo medesimo. Quod Deus conjunxit homo non separet. Gesù Cristo, e gli Apostoli avevan dettata questa Dottrina. Ciò non ostante i Padri del Concilio decidono, che i violatori di quasta legge. Divina, si sottopongano alla penitenza, ad pœnitentiam redigan-

gantur: ma se questo freno non basta essi dicono doversi ricorrere alle civili potestà, perchè annullino questi nuovi contratti. Legem Imperatoriam petendam. Qual sia stata la mente dei Dottori, che hanno perpetuato l'insegnamento nella Chiesa, oltre quelli, che nel decorso del dotto parere si citano, se ne trovano altri in tutti i secoli presso i Scrittori.

Fu già detto, che la Chiesa non isdegnò, ebbe anzi sempre a gloria abbracciare, e farsue, conferendo loro la Ecclesiastica sanzione, quelle leggi civili che atte conobbe, e tendenti al bene della Religione, ed alla più facile osservanza de suoi ordinamenti. Sanno pure tutti la ottima, e prudentissima massima, che siccome *civiles leges non dedignantur sacros Canones imitari*, così *sacrorum Canonum instituta Principum Constitutionibus adjuvantur*. Trovando dunque nelle Leggi civili qualche saggio stabilimento circa alcuno degli impedimenti poterono i nominati Pontefici, ed i Concilj adottarlo siccome loro sembrava opportuno, e vantaggioso. Vedemmo altresì, e più chiaro apparirà in appresso, che fu sempre, e lo sarà la Chiesa in diritto di correggere, mutare, rigettare quelle leggi Civili sulle materie di sua spettanza, che non conosce, e non giudica consen-

sentanee al bene spirituale de' Popoli, ed al conservamento della Religione. Queste sicure sentenze, benchè non tornano in grado ai nostri oppositori, mostran nondimeno palesemente il senso degl' indicati Canoni, e locuzioni de Romani Pontefici, e dissipano le assai tenebre, che con interpretazioni violente mettono in questa dottrina.

Ma pur generoso, e cortese, con la scorta del diligentissimo Storico Natale Alessandro vuò parlare distintamente de' mentovati Canoni. In questa investigazione io mi crucio in vedendo la gran penuria, da cui viene afflitto il mio erudito contradittore, perciocchè il Canone, che trovo prodotto in primo luogo, e viene indicato trovarsi alla Pag. 22. *del Parere*, gli è quello del Concilio Milevitano, cioè quello medesimo medesimissimo, che dopò poche parole si prende a massima ragione, e ad argomento insolubile. *Ma sopra tutto deve notarsi, che in quel Canone* 102. *del riferito Concilio di Africa ec.* Ecco una somma superfluità, di cui io a vero dire non saprei render ragione. Frattanto di questo Canone parlai a dovizia, facendo vedere, che non solamente non distrugge per niente la potestà controversa, ma che assai la stabilisce; dunque sia lecito passare al Ca-

Canone del primo Concilio Lateranense.

Abusa il nostro Scrittore del Concilio Lateranese. Que' padri nel Canone 5. secondo la vulgata edizione de' Concilj, *consanguineorum matrimonia divinis, humanisque legibus prohibita infamia damnant*. Sulle leggi divine adunque fondano la ragione della proibizione, richiamando così gli ordinamenti della Chiesa fatti nei secoli precedenti; indi per le anzidette ragioni estimarono ricordare anche le leggi civili, che cotali nozze espressamente vietarono. Nè il volere del nostro autore, nè altro farà giammai che possan dimenticarsi le mutazioni, che la Chiesa fatte aveva alle leggi civili su tali nozze, d'onde a tutto diritto raccogliesi, che quelle adottò perchè volle, perchè buone ed opportune le conobbe dando loro così la Canonica Sanzione. Ed è certo disagevol cosa voler provare, che tale fosse, quale la dicono, la mente della Chiesa nel secolo 12., allorchè eglino stessi sì dolgono a caldi occhi della depravazione prodotta in quei tempi dalle false decretali; e che negar non possono alla Chiesa l'esercizio di un tale diritto sino dal Secolo 10. A veder chiaramente che il valent'uomo appoggiò a molto fragile fondamento sua sentenza, tra gl'infiniti documenti di quel Secolo ascol-

 tisi

tisi la lettera di S. Anselmo Vescovo di Cantuaria *ad .... Fratrem* in seguito del Concilio di Londra, in cui fu decretato al Canone 24. *Ne cognati usque ad septimam generationem copulentur, vel copulati simul permaneant: & si quis hujus incæstus conscius fuerit, & non ostenderit, ejusdem criminis se participem esse cognoscat*. Così dunque scrive quel S. Vescovo: *Rogas enim me, hominem, ut putas, multæ lectionis, ut tibi diligenter & dilucide rescribam, sicut in Sanctorum Patrum decretis, vel tractatibus meminerim me legisse, prohibitionem conjugiorum in consanguinitate, qua ratione in Ecclesia Dei tantam vim obtinuerit, ut hujus excessus nulla omnino possit esse indulgentia, nisi præcedente ipsius conjugii divortio, vel cur saltem deputetur in peccatum tale conjugium, & ut video, non quæris auctoritatem solo, si ita doceam imperio cognoscentem, sed potius rationem rationabiliter docentem dıcerem simplicem, & puram esse rationem, eorum obedire authoritati, quibus dictum est: Non enim vos estis qui loquimini, sed Spiritus patris vestri qui loquitur in vobis, & Ecclesiæ Sanctæ sequi consuetudinem, cujus consuetudines velle convellere genus est hæresis. Sed ut scias in omnibus me velle obtemperare voluntati tuæ: & si forte non possim, conabor tamen & in hoc ex ali-*

aliqua tibi parte non deesse. Præcepto hoc scilicet in consanquinitate non miscenda connubia, vel si mixta sunt dirimenda, canones pleni sunt, & multa sunt decreta patrum; e rendendo la ragione di tali proibizioni, ed ordinamenti, tutte dalla Religione, da'Padri, dalle Scritture le desume. Queste dottrine trovansi concordi in quel secolo presso tutti gli scrittori, così che mal pensarono nel confidare in questo genere di argomentazione. Ad aggiugner luce maggiore, ed a raffrontare insieme questi due concilj gli è bene ricordare, che quel di Londra fu tenuto nel 1102., ed il Lateranese nel 1112.

Il nostro Scrittore, come che non appartenesse al nostro scopo, tuttavolta ne presenta in appresso una lunga autorità di Gelasio. Pare dunque fosse quasi forza non trascurare di quì riferire le parole del gran Pontefice, perciocchè havvi chi porta sospetto, che senza ragione abbia egli adottato un tale soccorso. Finchè dunque non si degni istruirci, non ci sarà possibile spiegarne il vero intendimento, giacchè il più che per lui si abbia potuto confuse, e tortamente interpretò, come vedremo, le parole di questo Pontefice.

Diremo diffusamente di uno de'Canoni Turonesi, che il Nestio, ed i Teologi hanno

a sostegno; bramando intanto di sodisfare appieno i nostri oppositori consideriamo maturamente questo Concilio, e vedremo con quanto delirio trovano in esso il loro sistema. Due sono i Canoni, che su tali materie dettati leggiamo. Il 20. che riguarda il ratto delle sacre vergini, e delle vedove, che professarono continenza; l'altro *adversus incoestas conjunctiones*. Frattanto se in luogo d'inutili desiderj, o di chimere voglian piuttosto appagarsi del fatto, e della lettera di essi Canoni è mestieri, che cangin pensieri. Visitando il testo troviamo, che quei PP. appoggiano il Canone su i decreti d'Innocenzo I. dei Concilj Millevitano, Arelatense 2., ed Epaonese; e dopo tali saldi fondamenti aggiungono le leggi Romane a dimostrare, che anche le leggi Civili dierono tali stabilimenti. Lo stesso io veggo nell'altro Canone, dove è appoggiato il decreto a varj luoghi del vecchio testamento; si conferma indi ciò, che i Concilj Epaonese, ed Aurelianese 1. aveano stabilito su tal punto, ed anche s'indicano le leggi Romane.

Ma singolarmente è da considerarsi su questo proposito l'osservazione di Severino Binio, che leggesi presso il Labbè in una nota a questo Canone. *Sanctissimi Patres hujus Concilii (Turonensis secundi) hunc Canonem*

sta-

statuisse videntur ad corrigendum ipsum Regem Charibertum incoestus crimine labefactatum, ut pote qui Marcovesam conjugis suæ Meroflendis sororem sibi nefarie copulasset; sed cum hujus Canonis auctoritate apud eum nihil, aut parum effectum fuisset Sanctus Germanus Parisiensis Episcopus eumdem excommunicavit, cum ad pœnitentiam agendam monitus peccare non desisteret. Lo stesso narraci S. Gregorio Turonese (lib. 4. c. 26. Hist.Franc.) aggiugnendo essere stata scommunicata anche la cognata Marcovesa, e non oscuramente ci rappresenta, che ambi colla morte furon da Dio castigati in pena della lor pertinacia. A volere dunque da questi Canoni prendere argomento a favore della potestà de' Sovrani, ed a distruggimento della Ecclesiastica è il maggiore sforzo di grand'uomo meraviglioso nell'errore.

Tutto ciò sarebbe a dovizia, ma pur non son pago. Rifletto esservi studiosi critici, che nulla credono altrui, ma solo amano attenersi alle parole del testo, onde con sicurezza discernere la vera mente, e lo schietto senso delle leggi. Convien perciò sodisfarli, e por sotto l'occhio i Canoni tutti, che precedettero il secolo decimo, e che quì si prescelsero ad oscurare verità così luminosa. Afferma dunque l'erudi-

to commentatore, che *il secondo Concilio di Tours alle leggi di Childiberto, e di Lotario riferisce l'impedimento del Ratto*; per la qualcosa innanzi al Tribunale de' più rigidi Giudici *sistat* il Canone; Ma poichè egli è lunghissimo, prendasi solo ciò, che fa all'uopo, viemaggiormente, che, come dissi, mi converrà farne di nuovo parola contro i Teologi. Quei Padri adunque dan principio coll'autorità d'Innocenzo I., e di Paolo, sulla quale appoggiano lor sentenza. *Nos ergo hoc sequentes, quod vel Apostolus Paulus, vel Papa Innocentius statuit, in Canonibus nostris inserentes statuamus observandum, ut nullus sacratam Dei virginem, quæ in honorem Christo vestem mutaverat, aut rapere, aut competere, aut sibi conjugem sociare præsumat*. Ciò statuito, fan vedere consentanee le leggi di Teodosio. Producon indi i Canoni 32. del secondo Arel., e 26. del Millevit., e doppo lungo dettaglio decretano. *Qui ergo in hac pertinacia durare voluerint, & plus in volutabro malæ conversationis permanere, quam se de vetito conjugio separare, perenni excommunicatione damnentur, & quicumque Episcoporum, aut Præsbiterorum, vel Diaconorum, aut Subdiaconorum eos communicare præsumpserit, usque ad Synodum ab omnibus Episcopis excommunicatus habeatur*. Pur pure ad on-

onta di legge cotanto espressa non mancavan di quelle, che per isfuggirne la osservanza, adducevano il timore di essere colla forza violate da uomini pieni di brutture, e di sceleraggini; va incontro a sì frodolento sutterfugio, e così parla il Concilio. *Et excludatur excusationis adinventio, quam modo aliquæ dicere meditantur, quod propterea se veste mutaverint, ne eas inferiores personæ macularent: Cum non solum Domini gloriosæ memoriæ Childebertus, & Clotharius Reges constitutionem legum de hac re custodierint, & reservaverint, quam nunc Dominus Charibertus Rex successor eorum præcepto suo roboravit, ut nullus ullam puellam absque parentum voluptate trahere, aut accipere præsumat.* Saran dunque persuasi, che le leggi di questi Principi ricordaron que' prudentissimi Padri a dimostrare non potere aver luogo la violenza, ed il ratto, da che eranvi Sovrani, che vindicavano simili misfatti, ed i rei con giustissima pena affliggevano. *Quæcumque ergo*, soggiungono, *timet violentiam, & non vult habere maritum, refugiat ad Ecclesiam, donec propinqui possint eam Principis imperio, aut Sacerdotis, vel Ecclesiæ beneficiò liberare, & defensare, ac condigno sociare marito.*

Il perchè gli è fermo, e manifesto, che

 non

non la ragione, non il valore della loro sentenza dalle leggi di quei Sovrani ripetono i Padri, ma bensì la difensione della medesima contro la violenza, il che appartiene come debito sommo al Sovrano, il quale *Dei minister est in bonum .... Dei minister est, vindex in iram ei, qui malum agit*. (Rom. XIII. v. 4.) Aggiungo, che gli attenti leggitori san vedervi di più. Non leggo, che Childeberto, e Lotario abbian dettate queste leggi, ma che *constitutionem legum custodierint*, & *servaverint*; di quelle leggi, io dico, e così penso, che Paolo, che Innocenzo, che i Concilj Arel., e Millevit. avevano statuite, e che dianzi avean que Padri profusamente riportate. Lascin dunque di più chiamare a soccorso Canoni di simil fatta, che fan palesi lor violente interpretazioni.

Vistosa, e da gran maestro n'è la dipintura, con cui ci si presenta il Canone del primo Concilio di Lione. Il vedere corsivamente scritto *ut qui in leges Principum peccaverat de sententia Principum puniretur*, fa palese il volere dell'autore, per cui brama, che parole del Canone vengan queste reputate. Ma tanta chiarezza a di lui favore fece nascere in me qualche dubbio della genuinità delle medesime; Ansante corro al testo, e subito mi avvedo non esser-

sermi apposto al falso col sospettar dell' inganno. Ecco il Canone. *In nomine Trinitatis congregati, iterato in unum, in causa Stephani incæsti crimine polluti, atque in Lugdunensi urbe degentes, decrevimus, ut hoc factum nostrum, quod in damnationem ejus, vel illius, quam sibi illicite sociavit uno consensu subscripsimus, inviolabiliter servaremus, quod non solum de præfatis eisdem personis placuit custodiri; sed in omnibus quolibet loco, vel tempore in hac fuerint perversitate detecti*. Gli altri Canoni trattano di materie aliene del tutto, e lontane dalla presente, e solo nell'ultimo inculcandosi l'osservanza dei medesimi si aggiugne la mitigazione della pena data all'incestuoso per compiacere alle preghiere del Re Sigismondo. Nè ávvi maniera, onde conciliare fra loro sì opposte cose; rimettere il reo per la pena all'arbitrio de' Principi, ed insiem condannarlo; avere il Principe la potestà di punire, o di assolvere, ed ottenere per condiscendenza de' Padri ciò, che richiede. Dove sono elleno le famose parole? Non fu certo il migliore, ed il più onesto consiglio por sua speranza, e sostegno nelle medesime. Fortemente sorpreso di tal maniera di difesa ebbi la diligenza di ricercare anche il Concilio secondo di Lione, ma tutto indarno, nè mi fu dato di legge-

re ciò, che io desiderava di rinvenire a discolpa del N. A.. Frattanto doppo le tante declamazioni, che ad ogni pagina delle note leggiamo contro l'ardimentosa impostura del Mercatore non sò credere, che egli se ne stia inoperoso; finchè però non ne additerà il luogo, onde fu presa la sentenza *ut qui in leges Principum peccaverat, de lege Principum puniretur*, avrem sempre diritto di affermare, che si è egli discostato dall'onesta candidezza, che deve guidarci in sì serie disputazioni.

Egli che raccolse con lunga fatica, ma con poco esame questi Canoni, si direbbe ben soddisfatto di non averci chiamato al secondo Concilio di Tours. Secondo la mia estimazione nel linguaggio di questi Padri ritrovo forte appoggio per la tradizione antecedente all'anno 567., tempo, in cui fu tenuto questo Concilio. *De incæstis vero conjunctionibus censuimus statuta Canonum* (non Theodosii, Onorii, Justiniani) *vetera non irrumpi. Satis enim facimus, si in hac parte statuta prisca* (ascoltarono *prisca*) *servemus, sed propterea fuit iterare necessarium, quia dicunt plures, quasi illud per prædecessorum negligentiam Sacerdotum illis non fuisse apertum, sed revera mentiuntur, cum sciamus tales, ac tantos viros nullatenus huic negligentiæ subiacuisse,*

se, *sed hoc*, *quod Scripturæ sanctæ testantur*, *assidue prædicasse*. E quì fondano su gli Oracoli del Levitico, e del Deuteronomio il decreto di proibizione, poi ricordano bensì la legge di Teodosio per dimostrare la concordanza dei Civili con i Canonici stabilimenti, e dopo avere a disteso riferite le locuzioni de'Padri, de Concilj Aurel. I. cap. 18. Epaon. cap. 30. Arvern. cap. 12. così concludono. *Nos hoc*, *quod Patres nostri statuerunt*, *in omnibus roboramus*. Onde senza più prolissi ragionamenti chiara apparisce la fonte, onde i Padri derivarono le lor sanzioni, e le religiose non interrotte costumanze della prima Chiesa, e di quegli aurei secoli a noi più lontani.

Lodò finalmente Nicolò I. le leggi Romane per la proibizione da esse fatta sull' affinità. Ma fu anche da me riferito il fatto di Baldovino, d'onde raccogliesi, che debbansi avere per buone le lodi da Nicolò date alle leggi Romane senza, che debba dirsi, che con esse abbia in loro riconosciuta l'autorità, di cui si fa questione. Ma per profusamente rispondere ascoltiamo dallo stesso Bossuet un racconto, che ad evidenza dimostra i pensamenti di questo Pontefice essere stati troppo rimoti da quei, che gli vengono ora attribuiti.

Le

Le jeune Lotaire, Roi de Lorraine, quitta sa femme Teutberge, pour épouser Valdrade, dont il devint amoureux. Le Pape Nicolas I. l'ayant rétranchè de la societè des fidéles, il promit a divérses fois d'abandonner cette femme impudique, sans nèanmoins exècuter ce qu'il promettoit. Il alla ensuite en Italie pour secoûrir son frére Louis, qui étoit attaquè par les Sarrasins, & il songea en meme tems à se réconcilier avec le Pape. Il fut recu à la Communion, à condition que lui, et les seigneurs de sa suite juréroient, en la recevant, qu' il n'avoit pas approchè Valdrade depuis les dérnieres défenses du Pape. Tous ceux qui jurérent, moururent dans l'année; Lotaire fut bientot attaqué lui-meme d'une fiévre, qui devint mortelle, & tout le monde attribua la mort de tant de personnes à la punition de leur faux sérment. Vuò lusingarmi, che ciò soprabondi a dimostrare qual fosse la mente di Nicolò I.

Concluderò dunque, che non ostanti le così copiose obbiezioni, nulla ha perduto del suo vigore la nostra causa, anzi queste han fatto sempre più risplendere quel diritto, che alla Chiesa conviensi. Circa gli autori, che si dicono aver fiorito in tutti i tempi, a suo luogo direm parola. Per

ora

ora facciam ritorno ai dotti Teologi, i quali molto si son querelati, perchè sì lungo mi sono dipartito da loro. Me non accusino, ma l'altrui vasta erudizione, che a ciò mio malgrado mi costrinse.

* * * * * *
* * *
* * * *
* *
* *
*

CA-

CAPO QUINTO.

Delle Isidoriane Decretali, e del supposto consenso tacito ne' Sovrani.

ASColtiam senza ritardo il Parere. *Ma dopo il decimo secolo i Concilj, ed i Romani Pontefici concorsero a dettar regole, che tendevano a dirigere il matrimonio, e come Sagramento, e come contratto. E fa d'uopo esaminare per qual via la Chiesa acquistò cotal diritto; e con qual titolo l'esercitò. Fin dal sesto secolo i Concilj cominciarono ne' loro Canoni a promulgare le leggi Romane intorno a matrimonii, o commemorando la legge, che nel Canone con diverse parole s'esprimeva come fece il secondo Concilio Turonese dell'anno 567., o trasportando il testo della legge nel Canone, come si regolò il Concilio Masconese dell'anno 585.*

Qui di grazia arrestiamoci alquanto. Ecco il Canone Turonese. *Nos ergo hoc sequentes, quod vel Apostolus Paulus, vel Papa Innocentius statuit in Canonibus nostris inserentes statuimus observandum, ut nullus sacratam Dei virginem, quæ in honorem Christo vestem mutaverit ..... sibi conjugem sociare præsumat. Quia etiam lex Romana constituit &c.* Questo per l'appunto

to è il Canone dal Nestio riferito, e di cui si vale a dedurre essere il voto impedimento dirimente il matrimonio *sola Justiniani lege*, come si asserisce anche nella nota. Non voglio io affannarmi in questa contesa, che fu pure da assai Teologi ridotta a luce. Dico bensì, ch'uomini d'ingegno per quanto severo, e difficile a persuadersi, ascoltando il precetto del Deuteronomio *si quid voveris Deo, ne moreris reddere*, ricordando ciò, che disse l'Apostolo alle vedove, che dopo aver promessa la continenza ardivano ricongiugnersi a matrimonio, *cum luxuriatæ fuerint in Christo, nubere volunt habentes damnationem quia primam fidem irritam fecerunt*; ricordando ciò, che è sparso profusamente ne'libri della antichità, forse non dubiteranno, che da primi tempi della Chiesa dee ripetersi l'origine di tale impedimento. Ma lasciando in libertà ciascuno di esaminar per se stesso tali documenti ne' dotti, ed eruditi Scrittori, diciam parola del Canone Turonese.

Io certamente vi veggo quella chiarezza, che puossi desiderare. *Hoc sequentes, quod vel Apostolus Paulus, vel Papa Innocentius statuit in Canonibus nostris inserentes*: Dunque i Padri del Concilio inseriscono nel Canone, ciò che *Paulus*, ciò

che

che *Innocentius Papa statuit*. Dunque e la origine, ed il valor del Canone prendono dagli stabilimenti di Paolo, e d'Innocenzio, e non già dalla legge Romana. Precipitaron dunque il giudizio, allorchè dall'udire *quia etiam lex Romana constituit* sembrò loro vedere, che da essa il lor potere, e la forza del Canone derivasse. Senza mutar la costituzione, e l'ordine del Canone chiaro apparisce dal senso letterale, che tali parole aggiunsero ad incuter timore, a facilitarne l'osservanza col far palese la pena, in cui cadevano i trasgressori, come quelli, che si opponevano anche alla legge Civile. Che questa interpetrazione appartenga al Canone lo attesta quel Cristiano Lupo, di cui tengon gran conto i nostri Teologi. Egli nel tomo 4. al Cap. 10. della disser. *Proem*. risolvendo la questione *an sacrilega Clericorum, & Monachorum matrimonia fuerint olim valida*. Dopo aver riferita la legge di Gioviniano (alla quale, e non già a quella di Giustiniano può il Canone riferirsi) scrive: *Exequutus est antiquam, & haud dubie Apostolicam Ecclesiæ regulam .... quod nempe irritum sit conjugium, & nullus illius liceat usus.... quod ipsum obscurioribus tamen vocibus statuunt Eliberitana Synodus, & quarta Carthaginensis pro fundamento adducens Apostolicum*

Ca-

Canonem: cum luxuriatæ fuerint in Christo nubere volunt: Non dicit, nubunt, sed nubere volunt, quod nempe nuptias nequaquam validas inire, sed irritas dumtaxat possint attentare. Fermandoci in questa dottrina egli è da dirsi, che Gioviniano altro non fece, che rinnovare, o sia ordinare l'osservanza dell'Apostolica, ed Ecclesiastica disciplina.

Se rampognano ancora, e tempestano, perchè dall'*etiam lex Romana constituit* debba questa credersi il fonte del diritto nei Padri, in ascoltando io il raziocinio dei medesimi affermar deggio, che dalle leggi de' Gentili, e dalle pene, che queste imponevano alle Vestali violatrici della lor castità abbian tratto il decreto i Padri Turonesi. *Cum etiam*, così ragionano, *in Chronicis habeatur de virginibus Gentilium tempore, quæ se Deæ Vestæ sacraverant, post misso proposito, & corrupta virginali gratia legali sententia vivas in terra fuisse defossas; si prophana colentes tali sunt sententia condemnatæ, quanto magis quæ in honorem Redemptoris sui se veste mutaverint &c.* Prendon dunqne argomento *a fortiori*, e dall'*etiam lex Romana constituit*, e dal *cum etiam in chronicis habeatur &c.* Dagli anzidetti principj deriva la interpretazione del Canone del Concilio Masco-

 ne-

nese II. Sia quello, col quale i Padri *matrimonium a Clericorum viduis contractum irritum declarant*, sia l'altro, il quale *Moniales, & sacras virgines conjugia, sive potius stupra ineuntes cum procis ad exitum usque comunione privat*.

Fu lodevole costume della Chiesa d'imporre negli stabilimenti, che ella faceva, le leggi de' Principi sopra le faccende civili, per divisarne la ragione del peccato, e minacciare a coloro, che ardivano violarle, la conveniente penitenza. Ma Isidoro il Mercante, che studiato si era mutare la polizia della Chiesa, ebbe ancora il talento di comunicare a' Romani Pontefici l'autorità di scriver leggi sopra il contratto matrimoniale. Confisse egli decretali, nelle quali parlò dell'abilità de' contraenti, affibiandole a' Romani Pontefici de' primi secoli, e specialmente a Fabiano, ad Evaristo, ed a Giulio. Imprese Graziano a fare la raccolta de' Canoni, che ora dicesi Decreto. Egli riferì i Canoni concernenti il matrimonio in tal tenore, che i Concilj v'apparivano non aver già promulgate le leggi Civili, ma aver eglino con propria autorità pubblicate leggi sopra le nozze. Nella questione V. della causa XXXII. trascrivendosi il Canone del Concilio Milevitano intorno alle nozze di coloro, che aveano fatto divorzio, si troncano le parole: Qua in

cau-

causa legem Imperialem petendam promulgari. Nè mancò l'istesso Collettore di spargere nelle cause, ove trattò del matrimonio, le Decretali Isidoriane. Per la qual cosa dappoichè il decreto di Graziano divenne il solo libro, in cui universalmente si studiava, non si dubitò, che i Concilj, ed i Pontefici fossero nel diritto di dirigere le convenzioni matrimoniali. Parlò il *parere*.

Fu sempre Canone ricevuto religiosamente presso gli Eretici il ricorrere alla falsità delle Isidoriane per ribattere i dardi, che lanciano i Cattolici, e co' quali li convincono per mezzo dell'Apostolica, ed Ecclesiastica tradizione. E coll'aver dimostrato, che sian esse apocrife credono eglino essere prosperati, ed aver posto a ruina tutto l'edificio della Romana religione. *Omne* (Van-espen) *catholicorum armamentarium ereptum iri crediderunt, si has decretales supposititias esse probarent*. Ma se di molto eglino s'ingannarono, andarono anche lungi dal vero i nostri Teologi nel porre sua speranza in questa stessa osservazione, che condussero con ingegnose maniere. Perciocchè, se io sò nulla vedere, veggo, che è già tempo, dacchè i Romani rigettarono come apocrifa questa collezione; veggo, che nè l'autor della memoria, nè il Gerbesio, nè altri molti si

 av-

avvisarono da questa prendere i monumenti a provare con una serie non interrotta, che questo diritto nella Chiesa tragga sua origine sino da tempi Apostolici. Nè alcuno de' nostri ebbe in pregio le decretali affibiate a *Fabiano*, ad *Evaristo*, ed a *Giulio*.

A quei tutti però, che chiamarono a discussione questa materia colle regole più rigorose della critica de' nostri giorni, parve inverisimile, che disegnasse Isidoro introdurre una nuova legislazione, la quale non avesse fondamento nelle costumanze antiche, e colla quale spogliando di molti diritti i legitimi posseditori, e signori, ne adornasse un'usurpatore: Quindi è che fuori di poche cose credono gli eruditi, che la collezione non contenga, che sentenze de' primi Padri, stabilimenti de' primi Concilj, e costumanze fondate nell'antica disciplina della Chiesa. Così stà il fatto, e pare certamente, che i Principi non si sarebber rimossi dal dettar leggi in materia tanto interessante per la sola collezione Isidoriana, ma avrebbero anzi avuto a studio, ed interesse disaminare attentamente i monumenti infestissimi al lor potere, e discoprendoli falsi l'avrebbero severamente rigettati, perchè non fosser posti a ruina i proprj diritti per investirne la Chiesa usurpa-

patrice. Havvi di più. Se i nostri Teologi ebber pure l'avvertenza di considerare le decretali, che su tali materie finse il Mercante, avran veduto, che la decretale attribuita a Calisto è piuttosto di pregiudizio, che di giovamento ai diritti della Chiesa. Non era dunque nè per le regole della critica, nè per lo fatto da prodursi una tale osservazione; non è questo il fonte, ed il principio, onde acquistò la Chiesa un tale diritto. Ma ho detto forse più del bisogno delle decretali; ora sarebbe ingiusto tacere di Graziano, e lasciarlo esposto ai colpi, con cui lo van malmenando i nostri Teologi. Nel che non vedo quella cortesia letteraria, che vieta lacerare un'uomo chiarissimo, e su queste materie esercitato cotanto.

Sanno i Teologi, che Antonio Agostino prese di mira severamente il Graziano, notandone senza pietà tutti gli errori: Ma pure quando venne al paragone di questa collezione colle altre, che abbiamo, dopo avere con lode ricordate tutte le altre, *sed Gratianus*, scrisse, *eorum omnium luminibus obstruxit*. In secondo luogo riflette il Van-espen, che non tutte le cose riferite da Graziano devono rigettarsi, perchè non sono del Sinodo, o del Padre, al quale egli le attribuisce, *Hoc unum*

(dice) *hic monendum censui non mox ut apoqryhum, aut falsum esse reiiciendum a Gratiano relatum, eo quod hodie sub nomine Synodi, aut authoris, e quo Gratianus recitat, non reperiatur, cum certum sit multa vera esse, quæ temporum vetustas nobis subtraxit, aut hactenus celavit. Quid si etiam quædam Gratianus suo tempore vidisse potuit, quæ vel temporum injuria perierunt, vel hactenus sub pulveribus Bibliothecarum delitescunt*. Il che egli pruova con due esempj presi da Stefano Baluzio nelle note ai dialoghi di Antonio Agostino. Lo stesso Van-çspen avvertì certamente, che Graziano nel riferire il Canone Milevitano lasciò le anzidette parole, ma ebbe l'equità di non attribuire a frode, ed inganno un tale silenzio. Si scorge dunque ne' nostri Teólogi una certa ira erudita, ed una inopia di altre prove, allorchè con tanta severità condannano questo illustre uomo tanto benemerito del dritto Canonico.

E conciosiachè (il Parere) *per questa via la Chiesa pervenne ad una autorità, che di sua natura è politica, non poteva esercitarla se non per un consenso, che ella traeva dalla potestà civile*.

A ben vedere quanto falso, ed insussistente sia un tale ritrovamento, mettendo

do da parte una gran copia di cose, che pur dir si potrebbero, contenterommi farlo accorciatamente comprendere sotto la scorta de' loro stessi principj.

Le leggi maritali quelle sono, nelle quali per primo, e principal luogo risiede il bene, e la felicità dello stato; da esse sommamente dipende la conservazione dell'ordine pubblico nella società. I saggi, e diligenti Sovrani aver le deggiono a primo oggetto delle loro provide mire a pro dei sudditi. Il diritto di dettarle, e di ordinare quanto mai interessar possa questo contratto è maestatico, e a modo essenziale alla sovranità, che non possono, nè devono spogliarsene i Sovrani, e ad altra potestà abbandonarlo. Perlochè qualunque cessione, qualsiasi concordato, ogni, e per quanto antica prescrizione in contrario è nulla di sua natura, nè toglie ai Sovrani, e a suoi successori il diritto di ripigliarne l'esercizio, e spogliarne la potestà, che per qualunque via ne fosse entrata in possesso. Che se noi ci accostiamo al sommo Divino Maestro, all'autore della natura, e della grazia il veggiamo diligentissimo nel conservare, e proteggere un tale diritto del Principato. G. C. nobilitò il contratto Nuziale innalzandolo alla dignità di Sagramento, ma lasciollo intatto quale era per lo innanzi soggetto pienamente alla podestà dell'

Impero. Nè poteva operare diversamente quella eterna increata sapienza, che il tutto fà, e dirigge in pondere, numero, & mensura. Se avesse pensato restrignerlo, e limitarlo, qual grande ostacolo avrebbe fraposto alla propagazione del Vangelo, che pur voleva promulgato per tutto l'orbe? Gl'Imperadori, i Principi divenuti Cristiani seguirono a dettar leggi sul contratto Nuziale colla stessa piena, ed assoluta potenza, che il facevano nel Gentilesimo. Si mantennero gelosamente in questo esercizio per lo spazio di dieci secoli, e da essi traggono origine tutti gl'Impedimenti dirimenti, che esistono a nostri dì, da essi si ammettevano le dispense, e la Chiesa lungi dall'opporsi ha sempre venerata ne' Principi una tale autorità, ed allor quando credette necessario fare qualche stabilimento sul contratto maritale per dare a suoi ordinamenti forza di leggi implorò la potestà de' Principi, e nelle sue determinazioni riferì o a lettera, o in accorciamento gli statuti de' Sovrani.

Se dunque furon questi i principj, che ebbero a delizia i nostri Teologi, e l'autor del discorso, e delle note, se su questi fondarono i loro avvisamenti, io porto gran meraviglia, come ora voglian persuaderci, e farci credere, che i Principi tutti della Cristianità dispersi in tanti

ti Regni pel corso di tanti secoli *Spettatori indolenti, e senza pena* siensi lasciati spogliare di un sì grande diritto, l'abbiano abbandonato ad una potestà, che con artificj, e con frodi cercò impossessarsene.

Quale è mai questo consenso de' Principi, che con divinamento vanno imaginando? Il dicono, il vogliono espresso? Di grazia s'indichi il tempo, il luogo, le persone, che in ciò convennero, producano qualche storico monumento, che attesti unione sì rimarcabile, in cui unanimi i Sovrani un tale diritto alla Ecclesiastica podestà eglino stessi cedettero. Poichè per quanto sia vasta la erudizione, in cui fioriscono, non possono venire a capo di comprovarlo, fa di mestieri, che il dicano *tacito*, ed *implicito*. E questo appunto è quel paradosso, che io non giungo a comprendere. Diverse sono le specie de' Governi ne' vastissimi regni della Cristianità, havvi l'aristocratico, il democratico, il monarchico; di molto differiscono le indoli, le inclinazioni, la educazione de' popoli; opposte le mire de' Sovrani; contrarj i mezzi, co' quali ciascuno stato possa giugnere alla felicità, ed all'ordine pubblico. Gli è agevole lo spogliare un debole, che privo sia di forze, e de' mezzi a far valere i suoi di-

diritti, e le sue ragioni; Gli è facil cosa comprendere, come si apra, e di buon grado l'adito si permetta a costumanze, e consuetudini, che secondano, che favoriscono l'amor di noi stessi, il proprio interesse. Ma sino al dì d'oggi niente meno udii, niente meno appresi, che taluno, anzi molti, avendo per se la forza, ed i mezzi tutti a sostenersi si lasciasser predare una gioja, che e di valore fosse sommo, e loro ben cara. Ma pur vedemmo tale esser l'avviso Teologale nella esposizion del parere, udimmo questo stesso essere il sentimento del dotto autore del discorso preliminare, e delle note. Ora sì, che son pervenuto a persuadermi non esservi cosa per istrana che sia, la quale non abbia valenti Patrocinatori.

Finalmente poichè si vuole, che faccia io sì grande violenza a me stesso, che dimentichi ciò, cui e la sperienza, e la naturale ragione mi strascinano, poichè si pretende, che presti cieco assentimento ad un mistero incomprensibile nell'ordine politico mi si conceda l'avvertire, che eglino per la grandezza dell'opera, e di tale ritrovamento vengono a somma grazia e de' Principi, e della Chiesa. *Jacta est alea*, è pronunziata la sentenza: Tutti i Principi del secolo decimo a noi furon dappochis-

chissimo, la loro condotta è piena di dabbenaggine, e d'ignoranza de' proprj diritti; tutti codardi, e vili; tutti traditori del pubblico bene, e di quella vigilanza, che si erano addossata a favore della società, dacchè tutti lasciaronsi derubare gioja sì preziosa, e tor via un diritto, cui l'eguale non cadde in sorte alla sovranità. Ma la Chiesa? Questa coll'ajuto della frode, d'inganni, di falsi monumenti, abusandosi della pietà, e connivenza de' Sovrani, con abominevole assassinamento gli spoglia di quel maestatico diritto, che in sacro deposito lor diede l'autor delle cose, acciò potessero adempiere uno de' primi doveri a vantaggio de' popoli alla loro cura commessi. Di queste spoglie del Principato essa si veste, sue le dice, colla forza le sostiene, e in un generale Concilio dichiarando escluso dal regno de' Cieli colui che avesse l'ardimento di chiamarla in dubbio, questa forza, questi violenti mezzi adopera a tenere in freno que' Sovrani illuminati, che la providenza manda al bene de' popoli, e che procurano scuotere il giogo della tirannìa, e del dispotismo Romano. Sono queste le conseguenze di quel sistema, di cui tanto si compiacciono, che bramerebbero scolpito negli animi de' Sovrani, e de' popoli, e con carat-

ratteri di singolar distinzione, e co' colori più vivi ci van dipignendo. Veggan dunque disperso, ed appieno confutato quel supposto tacito consenso, che van tutto giorno vantando, e che ad ogni pagina del *parere*, e delle *note* si reca in mezzo a ribattere i colpi i più gagliardi, che vengon lanciati e dalla costante tradizione, e dai Concilj più luminosi dal decimo secolo sino al presente, e sovra ogni altro dai Canoni Tridentini. Non si sgomentan per ciò, ma proseguono.

* *   * *
*   *
* *
*

CA-

CAPO SESTO.

Dichiarazione dei sentimenti di alcuni Teologi.

FU questo dicono il sentimento di S. Tommaso d'Aquino, il quale costantemente insegnò nel lib. 4. contra Gentes, che le nozze quanto all'oggetto civile, cioè le convenzioni matrimoniali, dipendono dal Governo politico: matrimonium in quantum ordinatur ad bonum politicum subjacet ordinationi legis civilis. Vedeva egli a tempo suo, che la Chiesa regolava il contratto matrimoniale. Ciò non ostante affermava che il contratto era nella direzione della Sovranità. Dovea dunque credere, che la Chiesa si valeva di quella autorità per tacito permesso de' Sovrani.

Sono già note le idee, e gli avvisamenti del S. Dottore su tale materia; sono ancor noti i suoi sentimenti del contratto nuziale per ciò, che appartiene al bene della società, e come spettante alla qualità di Sagramento, onde si vede inutile l'intertenere più lungamente i leggitori. Tuttavia non sò indurmi a non riflettere, ed avvertire la poca accuratezza de' nostri Teologi nello esprimersi. *Insegnò, che le nozze quanto all'oggetto civile, cioè le con-*

convenzioni matrimoniali, dipendono dal governo politico. Le convenzioni matrimoniali risguardano principalmente il mutuo consenso, la leggitimità delle persone, ed altro, che noi vedemmo esser di avviso S. Tommaso, che spettano alla natura ed alla essenza del Sagramento, che egli dichiara appartenere alla potestà della Chiesa. Nel dire dunque *matrimonium in quantum ordinatur ad bonum politicum subjacet ordinationi legis civilis*, non poteva comprendervi il mutuo consenso, la leggitimità delle parti, che appartengono alle *convenzioni*. Dunque il *cioè* non fu ben considerato, e malamente fu scritto, *quanto all' oggetto civile, cioè le convenzioni matrimoniali*. Vedeva egli certo a suoi tempi, che la Chiesa regolava il contratto matrimoniale, ma riguardo le parti del Sagramento, non già qual contratto civile, che vedeva regolato dalla Sovranità. Se dunque dai diversi rapporti a diverse potestà il vedea sottoposto, e regolato, cade la conseguenza dedottane. *Dovea dunque credere che la Chiesa si valeva di quella autorità per tacito permesso della Sovranità*.

Hanno lo stesso avviso i Teologi delle migliori scuole. Sostengono eglino, che il contratto matrimoniale è affatto civile, disse Sanchez nel lib. 7. della disputa 3. Non ob-

obstat principis sæcularis potestati matrimonium esse Sacramentum: quia ejus materia est contractus civilis.

Quando vedo riprodotte le autorità di questi Teologi si rinnova in me quella meraviglia come eglino, che han per le mani qualcuno di quei molti, che su di ciò scrissero a nostri giorni, abbian coraggio di porvi speranza. Io per certo da essi ne prenderò lo scoglimento, e qualora questo persuada i leggitori sarà un nuovo argomento, che i Teologi preser la penna colla stabile determinazione di dir ciò, che scrissero, e che nei libri vi leggono quel, che bramano, non quel che devono leggervi secondo gli avvisamenti degli Autori. Adunque il Sanghez parlò di questo argomento con quella dignità, che si conveniva. = *Fide Catholica* (scrive lib. VII. disp. I. n. 2.) *tenendum est posse Ecclesiam impedimenta Matrimonium dirimentia statuere, ac matrimonium adversus eam prohibitionem contractum esse irritum. Quod quidem constat ex multis Pontificum, & Conciliorum Decretis .... & ex usu universalis Ecclesiæ .... & solvi argumenta opposita lib.* III. *disp.* IV. *Noi però*, soggiungono i Teologi, *per quello, che d'innanzi avvertimmo dal Sanghez, dobbiam consentire, che secondo lui da Principi trae l'origine un*

tal

tal potere legislativo nella Chiesa. Maj, nò rispondo. Perciocchè se sparse qualche dubbio con le anzi dette parole, riparò abbondantemente il danno con quelle, che immediatamente soggiunse. = *Potest nihilominus Ecclesia Principibus Fidelibus hujus potestatis usum interdicere, sibique reservare, quia id efficiente irritæ erunt leges Principis Sæcularis contra eam reservationem matrimonium impedientes, dirimentesve. Quoniam potestas temporalis est subjecta spirituali, ipsique subordinata in ordine ad finem spiritualem, & supernaturalem, ac proinde poterit potestas spiritualis temporalem moderari, ac coercere in iis, quæ rebus temporalibus subjecta sunt, quale est matrimonium, quod est Sacramentum; poteritque illi limites præscribere, quos transgredi valide nequeat .... & passim inveniuntur leges civiles matrimonium in aliquibus eventibus interdicentes per jus Canonicum correctæ*. Nell' apporre adunque un tale avviso al Sanghez errano gravemente, e sono sì chiare le addotte parole, che ad interpretarle tortamente, nè gli sforzi dello Scrittor delle note, e del discorso, nè l'autorità de Teologi posson valere.

Soggiunse Pietro Soto nella Lezione 4. *intorno al Matrimonio*. = *Permittant Prælati Ecclesiæ matrimonium legibus humanis*

or-

ordinandum, cum officium humanum sit.

Quanto a questo autore io richiamo quì le dotte riflessioni fatte dall'Iturriága; prima è da sapersi, che egli morì innanzi la sess. del Concilio Tridentino del matrimonio. Dunque si vede il dissoluto desiderio de' nostri avversarj, allorchè dall' assistenza di lui a questo Concilio prendon motivo, onde meglio condurre a fine il lor sentimento. Secondariamente l'addotta sentenza è facile a risolversi, allorchè riflettasi aver egli stabilito, che ambe le potestà abbiano sul contratto nuziale giurisdizione. Il Principe il mira qual contratto civile, la Chiesa come sagramento tendente cioè *Ecclesiæ, ipsique bono Religionis*: che poi in ciò la civile alla Ecclesiastica potestà debba soggiacere, cel dica egli stesso nell'opera citata: *Si enim jus Divinum permittit prohiberi ab Ecclesia, quod ipsum non prohibet; quare Ecclesia non permittet potestati Sæculari prohibere, quod ipsa non prohibet? Fatemur igitur leges civiles non posse licitum matrimonium facere, quod Ecclesiasticæ illicitum reddunt; sicut neque Ecclesiasticas leges approbare, quod Divinum jus reprobat: hoc enim esset inferiorem superiori contradicere.* Questa sentenza secondo la mia estimazione considerata attentamente ne toglie ogni dub-

bio della mente di Soto. Poichè egli ebbe stabiliti questi principj esorta i Prelati a non impedire il corso della potestà civile; ma anzi porgervi quell'ajuto, che sia confacente al ben dello stato: *Permittant* (si tenga a conto il *Permittant*, e se ne comprenda bene la forza) *Prælati Ecclesiæ matrimonium legibus humanis ordinandum, cum officium humanum sit*. A muovere, e persuadere i Prelati a questa condotta riflette alla venerazione de' Principi verso la Chiesa, dacchè non riconoscono essi contratto alcuno nuziale, neppure circa gli effetti civili, se prima per valido non lo abbia la Chiesa. Ed ecco il senso della sentenza, che non sembra loro concorde ai nostri desiderj: *Quamquam leges civiles in his omnibus ex pietate certe, & voluntate Principum facile cesserint Ecclesiæ, ut jam nullum censeatur matrimonium illegitimum, quod Ecclesia tale non judicat*. A questa vera, e giusta interpretazione aggiunge molto favore il tanto memórabil decreto, che egli lasciò nella sua asserzione Cattolica: *Docet igitur Fides Catholica, quod in conjugio, cujus ordinatio maxime ad Ecclesiæ ordinationem pertinet, multa mutari, addi, vel tolli possint per Ecclesiam, prout moribus, & temporibus magis videbitur expedire*.

Nè

Nè fà d'uopo nominare molti altri, che si trascrivono dal Gerbesio nel lib. de Potestate Ecclesiæ, & Principum super impedimentis matrimonii. Credono coerentemente questi Teologi, che il Principe possa imporre impedimenti, che sciogliono le nozze: Ed insegnando eglino, che la Chiesa eziandio abbia l'autorità di sciogliere le nozze, di necessità non debbano parlare dell'autorità spirituale, ma di quella, chè le sia da' Principi communicata. Perciocchè l'affare civile di sua natura soltanto dipendendo dalla sovranità non può esser diretto dalla Potestà Ecclesiastica, se non per consenso, e permesso del Governo Politico. Così parla il *Parere*.

Io mi ricordo essere scritto nel discorso alla pag. XIV. che il Van-espen esponendo questo sentimento risponde alla obiezione presa dal Decreto del Concilio, il quale, secondo lui, *non decide, se la potestà di stabilire impedimenti dirimenti, di cui la Chiesa fa uso, sia d'istituzione Divina, ovvero di concessione espressa, o tacita de' Sovrani: utrum ex Christi institutione, aut ex Principum indulgentia, vel expressa, vel tacita*. Laonde colpa sarebbe gravissima rifiutare d'indagarne i veri sentimenti. Egli dunque dopo aver riferiti alcuni monumenti addotti dal Gerbesio a pro-

vare una tale potestà nella Chiesa, così parla: *Plura alia antiquitatis testimonia, & exempla, quæ Ecclesiæ potestatem ponendi impedimenta matrimonio evincunt, per omnia sæcula deducit Gerbesius in citato tractatu parte I. Cap. 4. Ostenditque hanc auctoritatem non accepisse Ecclesiam a Principibus sæcularibus, sed a Christo; eamque jure proprio, a primis sæculis usque ad hæc tempora, semper hac autoritate usam fuisse: eamque quodammodo necessariam esse, ut Ecclesiæ pastores providere queant, quò fideles matrimonium ita ineant, ut Sacramenti effectum, & finem ejus spiritualem assequantur, quod argumentum docte, & solide proponit, & explicat Cap. 2. Una tamen ostendens, quod hæc Ecclesiæ auctoritas, necnon auctoritatis exercitium nullatenus elidant, aut dirimant auctoritatem Principum in decernendis circa matrimonia suorum subditorum iis, quæ ad bonum politicum, & tranquillitatem Reipublicæ convenire judicaverint. Sed has duas potestates optime convenire, modo utraque ad finem suum unice collimet, & inter ea, quæ ad finem suum collimet se contineat*. Dunque ad avviso del Gerbesio, cui soscrive il Van-espen, la Chiesa non già dal decimo, ma da primi secoli pose degl'impedimenti al matrimonio, ed esercitò il diritto in questione, l'esercitò *jure proprio*,

prio, che aveva ricevuto non già da Principi secolari, ma da Cristo. Questo diritto è in qualche maniera essenziale, dacchè fu il contratto nuziale inalzato alla dignità di Sagramento. Questo diritto non offende, non iscema il diritto del Principato, in quanto il matrimonio spetta al bene politico dello Stato; tutte due le potestà eserciteranno liberamente, ed a comun bene de' fedeli la propria autorità, posto, che non vogliano oltrepassare i limiti a seconda dell'oggetto, che loro appartiensi. Doppo queste risolute affermazioni io non so vedere, che il Van-espen, ed il Gerbesio, siccome pensano i Teologi, volessero riputare al Principato appartenere un tale diritto, e che la Chiesa non lo eserciti se non in quanto, che lo ha ricevuto da Principi secolari medesimi.

Noi vediamo, essi affermano, *i sentimenti del Van-espen, ma pure disse quest' uomo grandissimo, non aver deciso il Concilio, se da Principi secolari, o ex Christi institutione l'abbia la Chiesa.*

Io svolgo l'edizione di Lovanio del 1711., e non trovo ciò, che riferisce questo Scrittore. Onde son d'avviso, che sia nell'edizione di Venezia, ma in essa osservo, che vi sono delle cose aggiunte a supplemento, e segnate coll'asterisco. Ho altresì forti

ragioni a dubitare, che di detto supplemento non sia egli l'Autore. Morì il Van-espen nel 28., e questa edizione vidde la luce nel 29. Trovo, che l'editore dal supplemento appunto vuol dedurre, che alle altre debba anteporsi la sua edizione; parla di tutto ciò, che interessa quest'opera, ma non mai attribuisce al Van-espen il supplemento, nè il tempo assegna in cui egli lo avesse scritto. D'onde secondo le regole della critica si vuol conchiudere cadere in grande dubitazione la legitimità di tal supplemento, e rimaner fermi i sentimenti di lui sopraccennati. Finalmente azzarderei una riflessione, di cui per altro io stesso non voglio tenere gran conto: Avvegnachè il Concilio Tridentino non abbia deciso, che la residenza de'Pastori venga comandata *jure Divino*; nondimeno, poichè il Concilio desume l'obbligo della medesima dal pascere, e da altri doveri dell'Episcopato, porta parere il Van-espen, che per una legitima conseguenza, essendo per precetto Divino tenuti i Vescovi all'adempimento di tali doveri annessi essenzialmente all'Episcopato, anchè per precetto Divino dee reputarsi obligato il Vescovo alla residenza. Del pari essendo egli di avvisamento questa potestà *quodammodo necessariam esse, ut Ecclesiæ Pastores provi-*

videre queant, *quo fideles matrimonium ita ineant*, *ut Sagramenti effectum*, *& finem ejus spiritualem assequantur*; poichè per Divino precetto, *& ex Christi institutione* a ciò è tenuta la Chiesa, Divino sarà, sarà da Cristo il *jus*, di cui essa è adornata, senza il quale incontrerebbe il debito di fare una cosa, alla quale non si estende la propria potestà.

Per la qual cosa Cristiano Lupo nella prima Disertazione proemiale premessa al Tomo terzo degli Scolj, *e Canoni de Concilj non dubitò dire*, *che l'autorità d'imporre gl' impedimenti annullanti il matrimonio era politica*, *e che la Chiesa negli ultimi tempi aveva cominciato per consenso dei Principi ad esercitarla*, *non dettando ella ne primi dieci secoli*, *se non regole*, *che dirigevano il matrimonio secondo l'Evangelo*, *e la buona disciplina*, *ma non rendevano le persone inabili a contrarlo*.

Si propone ivi il Lupo la questione: *an sacrilega Clericorum*, *& Monacorum conjugia fuerint olim invalida*. Il Ponzio col favore di alcuni testi di Padri, e Canoni antichi sosteneva essere stati i contraenti posti a penitenza, ma giammai irritati, ed annullati i loro matrimonj. Colla sua ampia erudizione s'immerge il Lupo nell' antica tradizione, e prendendo a

soccorso il Canone detto Apostolico, il Cartaginese, le Pistole del Gran Basilio ad Anfilochio, e del Grisostomo al Monaco Teodoro, dimostra aver sempre la Chiesa reputati invalidi tali matrimonj, e questo avvisamento ei chiama, *Regulam antiquam haud dubie Apostolicam*. Dunque nei primi secoli della nascente Religione Chiesa santa per una regola *haud dubie Apostolicam*, esercitò un tale diritto; dunque qualora non vogliam credere un uomo di tanta estimazione essersi smentito, fa di mestieri, che per secoli primi intendere si debbano quei posteriori ai primi della Religione: Ascoltiamo l'intiero passo, che tanto a noi avverso credono i Teologi: *Cespitat*, dice, *in ipso limine* (*Pontius*) *etenim matrimonio, quod non solum Christianum Sacramentum, sed & civilis contractus sit, dirimentia impedimenta statuere dudum sibi arrogarunt, ac reservarunt Christiani Romanorum Augusti, posterioribus dumtaxat sæculis Ecclesia fuit nacta istam potestatem. Hinc antiqui Patres, & Canones raro istorum impedimentorum, ut pote ad suam potestatem non spectantium ex professo meminerunt*. Dunque la Chiesa per la regola antica, ed Apostolica ne' primi tempi esercitò un tale diritto; vennero *Christiani Romanorum Augusti*, e questo diritto *dudum sibi*

sibi arrogarunt, (si abbia a conto l'*arrogarunt*, tutto se ne comprenda il valore) *ac reservarunt*; e quindi i Padri di quei tempi *raro* fecer ricordanza de' Canoni su tali impedimenti. Succedettero i tempi posteriori, e la Chiesa riacquisto l'esercizio di quel diritto, che nel suo nascere aveva esercitato per regola Apostolica. Non arbitraria, non ardita, ma vera, e genuina interpretazione dee questa reputarsi; salvo se vogliasi credere a se stesso discordante. Ma se così pensano, niun vantaggio dalla di lui autorità potran raccogliere: dunque fa d'uopo esser diretto da ostinato desiderio di contradire per affermare, che il Lupo sia a noi avverso, e che non il fatto, ma il diritto abbia ivi egli risguardato.

CAPO SETTIMO.

Si risponde all'argomento preso dalla natura delle pene, che può imporre la Chiesa, e si espone il vero senso di alcuni Canoni prodotti nella nota.

SArebbe imputato a grave negligenza, e forse a volere schivare de' validi argomenti il tacere della lunghissima nota, nella quale *maxima in voluptate baccatur* il nostro Autore; ascoltiamolo in grazia, e saremo convinti, che le sue riflessioni mirano bene spesso a tutt'altro, che alla presente questione. *Se la Chiesa, qualora si abbia in mira la sua costituzione essenziale, non può avere per proprio diritto la cognizione del contratto nuziale de' fedeli, ne siegue, che l' ispezione, che ne ha presa, non è, che un effetto del tacito permesso della Sovranità. Una folla di prove si riuniscono a metter questa proposizione antecedente nella più grande evidenza. Il Papa Gelasio scrivendo all'Imperatore Anastasio* (Epist.8.) *stabilisce, che il Sovrano moderatore dell' Universo ha determinate due potestà, la potestà Reale, e l'autorità Ecclesiastica. Ciascuna ha le sue funzioni, i suoi atti, il suo dipartimento. Tutto ciò, che ha rapporto a farci santi in questa vita, a renderci felici nel-*

nella futura, e i mezzi, che ci conducono a questo fine, sono di pertinenza Ecclesiastica; tutto ciò, che interessa l'ordine pubblico, la tranquillità dello stato, e la felicità della vita presente è nelle mani della potestà secolare sovranamente, e indipendentemente. Questa è una sicura Dottrina, in cui non è possibile, che non convengano tutti.

Abbiamo ascoltata la traduzione del nostro Autore delle parole del gran Pontefice Gelasio; non sia ora a lui discaro, che io quì ne riferisca le parole originali; egli anzi deve gradire la mia diligenza, che tende per avventura ad imprimerla più fortemente negli animi; io però confido, che si vegga la poca fedeltà del nostro Scrittore nel trasportarle alla nostra lingua. *Duo sunt, Imperator Auguste, quibus principaliter Mundus hic regitur, Sacerdotalis auctoritas, & Regalis potestas; utraque principalis, suprema utraque, neque in officio suo alteri obnoxia est... Nosti enim, clementissime fili, quod licet præsideas humano generi dignitate, rerum tamen præsulibus Divinarum colla submittis..... atque ab eis causas tuæ salutis expetis, inque sumendis cœlestibus Sacramentis, eisque, ut competit, disponendis subdi te debere cognoscis religionis ordine potius, quam præesse.*

se. Nosti itaque inter hæc ex illorum te pendere judicio, non illos ad tuam redigi voluntatem ... Io non vedo come questa Dottrina possa essere consentanea alla interpretazione, che egli ne ha data.

Siccome sono diversi i fini, che debbono proporsi e la potenza temporale, e l'autorità Ecclesiastica, così diversi sono i mezzi, che debbono usare, e diverse le maniere per pervenirvi. Qui egli implora la tanto lodata esclusione del diritto Ecclesiastico dall'imporre pene temporali. *Docere, baptizare, manus imponere sono i mezzi, co' quali essa deve propagarsi, e sostenersi. Le pene, che ha in libertà di prescrivere ai trasgressori, tutte spirituali esser debbono, e tra queste la massima è la scomunica, con cui privansi i fedeli della comunione de' beni spirituali; sit vobis tamquam Ethnicus, & Publicanus. Poichè dunque il dichiarare valido, o invalido un matrimonio contratto, rendere abili, o inabili a contrarre le persone, produce delle pene temporali, e rimarcabili nella civile società, così non può convenire questo mezzo, e questo genere di pene alla Chiesa, doppo che Cristo scrisse: Regnum meum non est de hoc mundo, Reges gentium dominantur eorum, vos autem non sic; non coacte, sed spontanee*. E S. Paolo, che ne sapea i mezzi, ed il modo scrivea, *argue,*

obse-

obsecra, increpa in omni patientia.

Non sono questi i testimonj già di sopra da me spiegati, e posti nella sua luce, *Regnum meum non est de hoc mundo. Reges gentium dominantur eorum, vos autem non sic, non coacte, sed spontanee?* Sarebbe dunque inutile opera rientrare nella spiegazione, e disamina de' medesimi. Forse non vedemmo, che G. C. annullò i matrimonj, che sarebber contratti in vigore della legge del Divorzio? Dunque espose alle pene temporali, all' infamia, all' ignominia, ed a tutti i danni, che annovera la *nota* coloro, che congiunti si fossero a norma di queste leggi civili: Smentita fu dunque da lui stesso la protesta *Regnum meum non est de hoc Mundo*. Io conosco bene Paolo, che intima a Tito, *argue, obsecra, increpa in omni patientia, & doctrina*. Ma il conosco ben pure allorchè decreta *si fidelis discedit, discedat*, il vedo altre volte stabilire leggi, ed ordinamenti sul maritale contratto. Il nostro franco affermatore dunque questi, ed altri monumenti della prima Chiesa dovea considerare per conoscere, che altra esser conveniva la interpretazione, ed il pensamento dell'Apostolo Paolo.

Ne addottrinò l'Autore *essere alieno dalla Chiesa tutto ciò, che porti seco, anche*

in-

indirettamente pena temporale, *dacchè la Chiesa ha il solo potere d'imporre pene spirituali*, *ed interne*. Ma egli così esercitato, come lo è, nella storia della Chiesa non vidde la morte di Ananìa, e di Safira; la cecità di Elìma, Imenèo, ed Alessandro abbandonati a Satanasso? Dovea certamente ricordare, che nelle Opere di quel Paolo medesimo, che scrivea, *argue*, *obsecra*, *increpa*, *in omni patientia*, leggiamo: *quid vultis*, *in virga veniam ad vos*, *an in spiritu mansuetudinis*? Non tralasciò di scrivere ai medesimi Corintj *prædixi*, *&* *prædico iis*, *qui ante peccaverunt*, *&* *cæteris omnibus*, *quoniam si venero iterum non parcam*.... *ideo hæc absens scribo*, *ut non præsens durius agam*. Ed acciocchè non disputassero eglino sulla legitimità del suo diritto, ma pronti anzi obedissero a suoi cenni, fa lor palese il fonte della sua autorità: *Secundum potestatem*, *quam dedit mihi Dominus*.

Ma qui Paolo, mi si dice, *impone pene semplicemente spirituali*; *minaccia i trasgreditori della scomunicazione secundum potestatem*, *quam dedit Dominus*. Con mio diletto, e con dispiacenza altrui ricordar qui potrei le pecuniarie, ed altre pene temporali, che ne' primi secoli dalla Chiesa s'imponevano *ad pœnitentiam*, allorchè erano uni-

uniti i fori esterno, ed interno, ed in seguito la stessa potestà Ecclesiastica le prescrisse *ad vindictam publicam*, quando l'un tribunale fu dall'altro disgiunto. Potrei anche chiamare a soccorso i giudizj, che in quegli aurei secoli rendevansi dai Pastori, e così dedurne al mio scopo, che non è come il credono cotanto alieno, e ripugnante alla Chiesa ogni potere, che pene temporali imponga ai trasgreditori delle sue leggi: Ma tutte queste cose io lascio, che pur si possono agevolmente osservare presso i trattatori del diritto Canonico; e poichè nella laboriosa nota stabilisce lo Scrittore, che alla scomunica riducevasi la somma pena, che la Chiesa imponeva, non voglio dissentire, sarà nondimeno facil cosa far trasparire la falsità della illazione, che se ne raccoglie.

La storia de' primi tempi ci attesta, che gli scomunicati non eran solo segregati dalla società de' Fedeli nelle cose spirituali, e privi della participazione di essi beni, ma ben'anche intendevansi allontanati da ogni civile sociale commercio. I parenti, i congiunti, gli amici tutti lo scomunicato fuggivano per tema di parteciпare *operibus ejus malignis*; *si quis* (S. Gio: Epist. 2.) *venerit ad vos, & hanc doctrinam non affert, nolite eum recipere in domum*,

mum, nec ave ei dixeris: qui enim dicit ei ave communicat operibus ejus malignis. Quai danni adunque, quale desolazione nella famiglia al misero ne intervenisse, quanto infelice la vita, e funeste fossero le conseguenze, il consideri lo scrittore, mentre io il fo testimoniare dallo stesso Apostolo Paolo. Questi nella prima pistola a Corintj rileva la gravezza del delitto dell'incestuoso colla madrigna, ne scrive con orrore dicendo, che sebbene assente, era pur presente alla loro assembléa, e che già giudicato avea il reo abbandonandolo a Satanasso per perdere la carne, e salvare lo spirito. *Cet abbandonèment a Satan* (riflette il Fleury lib. 1.) *étoit le rètranchement de la societè des Fidèles, c'est a dire l'excommunication pour un temps, a fin de corriger le coupable: suivie alors par miracle de quelque maladie, ou de quelque autre plaie sensible*. Vi ho scritto, ei soggiugne, di non mischiarvi cogl'impudici. Non ebbi intendimento di parlare degl'impudici, degli avari, degl' idolatri di questo mondo, altrimenti sarebbe uopo uscirne. Ma se viene notato alcun de' fratelli come impudico, avaro, idolàtra, maldicente, ubbriaco, ladro, dico di non mangiare con lui, percciocchè io non giudico quei di fuora. Nè giovava a questo infelice di ricovrarsi in

altre

altre provincie, onde fuggire sì terribili conseguenze di simil pena; giacchè ne' molti Concilj de' primi secoli costantemente leggiam decretato, *ut Episcopus ei, quem alter Episcopus excommunicavit, non comunicet*. (Triburien.) *Ut ab uno Episcopo excommunicatus, ab omnibus Episcopis excomunicatus habeatur*. (secondo di Lione).

Dal che ne avveniva, che i fedeli si allontanavano più dai suoi fratelli peccatori scandalosi, quando erano giudicati, e condannati coll'autorità della Chiesa, che dai Pagani medesimi. Questa pena era per l'innanzi in uso appo i Giudei, i quali discacciavano dalle sinagoghe coloro, che avean commessi gravi delitti. Gli Essenj scomunicati non ardivan neppure ricevere il vitto da alcuno per tema di violare i lor giuramenti, avendo caro viver piuttosto dell'erbe, a talche spesse fiate morivano miseramente. Nè molto diversi gli effetti furono, che lo scomunicato incestuoso ne risentì. Privo di tutti i beni della civil società, coperto d'ignominia, e di obbrobrio, schivato, fuggito da tutti, era sul punto della disperazione, allorchè di sì lagrimevole stato mosso a pietà il paterno animo dell'Apostolo scrisse a bello studio una seconda lettera a Corintj, pregandoli a perdonarlo, a riceverlo nella pace del Signo-

 re,

re, e chiede loro questa indulgenza come un pegno della loro obbedienza. Qual ne adduce ragione? Per timore, ei dice, che il colpevole sia oppresso da eccessiva tristezza, e perchè noi non ci lasciamo sorprendere dagli artificj del Demonio spignendo il misero alla disperazione. Tra assai esempj, che produr potrebbonsi, questo basti, siccome quello, che più di ogni altro è valevole a far conoscere l'ignominia, l'obbrobrio, ed altre pene temporali, che dalla scomunica a' rei risultavano in quegli aurei secoli della Chiesa. Donde io finalmente a ragione deduco, che l'ignominia, l'obbrobrio, ed altre pene di simil fatta, che incontrarebber coloro, che ardisser congiugnersi a matrimonio proibito dalle leggi della Chiesa, non danno un giusto diritto a giudicare, e raccoglierne, che tale potestà non possa alla Chiesa in verun modo convenire. Basti su ciò, e seguiamo ad esaminare i pensamenti della nota.

Sino ad ora a consentimento degli stessi Teologi avemmo per fermo, che la Chiesa dal secolo decimo dettò leggi su gl'impedimenti maritali, almeno per consenso, e connivenza de' Sovrani medesimi. Mai più, grida ora il nostro Scrittore. Si ricredano i Teologi, errano quei tutti, che giungono a persuadersene. Tranne i *secoli*

della ignoranza, e delle false decretali non troverassi, che la Chiesa abbia formate leggi per istabilire tali impedimenti. Ma non sono eglino in copia gli Ecclesiastici Canoni su di ciò? *Questi*, ei soggiugne, *o sono regolamenti domandati a Principi, o sono progetti proposti, o sono Canoni puramente proibitivi.*

E in primo luogo (scrive) *regolamenti domandati a Principi; un Concilio di Magonza nell'anno* 813. *fece un Canone sull'impedimento di consanguinità, ma lo sottomise all'esame dell'Imperatore, e alla sua correzione, quidquid emendatione dignum.... jubeas emendare; ed approvandolo, lo prega di munirlo della sua autorità, vestra auctoritate firmetur.*

Ella è pure la dispiacevol cosa udir sempre lo stesso: di tale osservazione tengon gran conto anche i Teologi nel parere alla pag. 100. Quindi in simili disutilità, e ripetizioni sparse con accortezza si vede palese la brama d'ingannare i deboli, e facili leggitori. Forse però saran persuasi, che l'impresa è più malagevole di quel, che pensarono. Andiamo innanzi.

Il Concilio di Arles circa il medesimo tempo, volendo impedire delle illecite nozze spedisce delle semplici osservazioni all'Imperatore: Hæc brevissime adnotavimus, affinchè

chè la sua prudenza supplisca, e colla sua autorità gli dia l'ultima perfezione, ejus adiutorio perficiatur.

Questa nel vero ed opportuna, e forte opposizione sarebbe, qualora e le circostanze del Concilio, e le parole del Canone non la riprovassero. Sappiamo dalla Cronica di Egingarto riferita dal Sirmondo, che questo, ed altri tre Concilj *jussu ejus* (di Carlo Imperatore) *super statu Ecclesiarum corrigendo per totam Galliam Episcopi celebrarunt*. Lo attestano i medesimi Padri nella prefazione al Concilio.... *ita serenissimum, ac religiosissimum prædictum dominum nostrum Carolum Imperatorem, cujus jussu Fraternitatis nostræ cœtus est adunatus &c.*, e quindi doppo avere noverati i beneficj, ed i venerandi monumenti della di lui religione stabiliscono cotidiane preci, ed altre opere di pietà pel conservamento del religiosissimo Principe, e della sua famiglia. Que' sommi Pastori adunque affidati nel Cesareo patrocinio, di assai abusi imprendono di buon grado la riformazione, e credono fermamente anche quelli meritare la pastorale attenzione, i quali, comeche alla civile, e politica amministrazione appartenessero, non doveano però sfuggire le provide mire della Chiesa. Il perchè leggiamo ne' Canoni decreta-

to,

to, che i Giudici secolari debbano andare d'accordo co' Vescovi, ed esercitare diligentemente la giustizia; che nei giorni festivi non debban tenersi mercati, nè trattarsi cause; che giuste sieno le bilance, giusti i pesi delle medesime, perchè niuno venga del suo defraudato: ma subito, che considero questi, ed altri provvedimenti che dettaron que' Padri, ritrovo che essi, solo in un generale rapporto alla Chiesa appartenevano, siccome quella, che dee vegliare alla estirpazione di ogni offesa, e trasgressione delle leggi Divine, ma pur direttamente interessavano il commercio, la polizia civile, ed altri oggetti della Imperial pertinenza. Perlochè queste cose maturamente esaminandosi, prendon parere i saggi, e prudenti discernitori, che è di molto da commendarsi la condotta di quei Padri nel ragguagliare distintamente delle seguite determinazioni il benefico Sovrano, per cui comando la salutevole riformazione avevan dettata. Ed a dimostrare la loro rispettosa riconoscenza nell'ultimo Canone si espressero, e tennero quel modesto linguaggio, ma il tennero ad un Principe, del cui rispetto verso il Sacerdozio, del cui zelo per la Religione non avean luogo a dubitare, onde non poteva temersi, che fosse per abusarsi della prudenza,

 e de-

e devozione loro verso la Sovranità. Reputo io adunque baje d' irragionevoli vantatori volerne desumere vigoroso argomento a pro della civil potestà, e prendere da essa occasione ad abbattere, ed annientare la legislativa autorità della Chiesa sul punto in quistione. Ma perciocchè a discernere i veri sentimenti degli Scrittori molto rileva ascoltarne il linguaggio mettiam sotto l'occhio il Canone, che implora il nostro Scrittore: *de incæstis conjunctionibus, sicut a sanctis Patribus institutum est, nihil prorsus veniæ reservamus, nisi cum adulterium separatione sanaverint. Incæstos vero nullo conjugii nomine deputandos, quos etiam designare funestum est, hos esse censemus: si quis relictam fratris, quæ pene prius soror extiterat, carnali conjunctione violaverit: si quis fratris germanam uxorem acceperit, si quis novercam duxerit, si quis consobrinæ suæ se societ, si quis relictæ, vel filiæ avunculi misceatur, aut patris filiæ, vel propinquæ suæ concubitu polluatur: vel si quid est hujusmodi, quod & hic adnotare longum est, & in exitii barathrum negligentem quemlibet immergit*. Se vogliamo attenerci, come gli è giusto, a questo modo di favellare fa duopo opinare, che tale stabilimento non intendevano que' Padri rimettere all'Imperatore, cosicche

che fosse egli in libertà di dichiarare, che non fossero incestuosi, e non immersi in *exitii barathrum*, coloro, i quali prestavansi a tali matrimonj; nè diremo che a pieno arbitrio di lui rimettessero quello, che *a sanctis Patribus institutum est*. Egli è dunque manifesta ingiustizia voler così interpretare, ed in malevola parte prendere la prudente condotta dei Padri in Arles congregati.

Il Concilio di Tivoli nell' 895. volendo stabilire l'impedimento del delitto, si rivolge al Re Arnoldo, pregandolo, che col potere, che Iddio gli ha dato, si degni di coronare lo zelo del Clero adunato.

A questo anno 895. io trovo *Concilium Triburiense*, e poichè in esso leggesi ciò, che quì si oppone, io mi avviso, che questo per Concilio di Tivoli abbia preso il nostro contradittore. *Tibur*, *Tiburtinum* io leggo in assai antichissimi Scrittori, che fecer parola della Sibilla, nominata *Tiburtina*, o sia *Albulnea*, che Varrone numera per la decima. *Tibur*, *Tiburtinum* io trovo ad ogni pagina negli Autori del secol d'oro, i quali ampie, ed eloquenti descrizioni lasciaronci delle ville di Catullo, di Tullio, di Scipione, dei Metelli, di Mecenate, di Augusto, e di altri molti, che fiorirono in grandezza di maestà, e di

dottrina, i quali tutti trovarono lor delizia in Tivoli, Città, che siede sopra il fiume Aniene. *Tibur*, *Tiburtinum* mi fan suonare di continuo all'orecchia le opere di Giustino, Atenagora, Tertulliano, e di altri Padri, che amarono vindicare l'autenticità di alcuni oracoli sibillini contro immoderati critici, che tutti senza distinzione riprovavano. E quindi forte mi maraviglio, che valente, ed erudito, come egli è, abbia inciampato nell'errore grandissimo di prendere il *Concilio Triburiense* per Concilio di *Tivoli*. Questo congresso di Padri fu tenuto in Triburia, la cui situazione non fa d'uopo, che apprendiamo dagli Storici, e da Geografi, giacchè ce ne ammaestrano i Padri medesimi nella Prefazione al Concilio. *Venit* (Rex) *in villam Regiam videlicet Triburiam in terra Francorum consistentem*; Vi assistè il Re Arnolfo, e non Arnoldo, come colla *solita esattezza*, *e diligenza* traduce il nostro Autore... *Exaudi Christe* (dicono i Padri) *Arnulpho Magno Regi vita*. Finalmente di questo Concilio parlarono, e queste medesime riflessioni conobbero, ed adornarono i Teologi, onde gli è giusto, che ne aspetti lo scioglimento, finchè saremo alla disamina di questo luogo del *Parere*. Frattanto in ascoltando io lodar
tan-

tanto nobilmente questo Concilio, penso prenderne cosa, che temo sarà gravosissima a tutti i moderni contradittori della Sede di Roma. Sia questo il Canone xxx. che così parla: *In memoriam B. Petri Apostoli honoremus Sanctam Romanam, & Apostolicam Sedem, ut quæ nobis Sacerdotalis mater est dignitatis, esse debeat magistra Ecclesiasticæ rationis. Quare servanda est cum mansuetudiue humilitas, ut licet vix ferendum ab illa sancta Sede imponatur jugum, conferamus, & pia devotione toleremus. Si vero, quod non decet, quilibet sive Præsbiter, sive Diaconus, aliquam perturbationem machinando, & nostro ministerio insidiando, redarguatur falsam ab Apostolico detulisse Epistolam, vel aliud quid, quod inde non convenerit salva fide, & integra circa Apostolicum humilitate penes Episcopum sit potestas, utrum eum in carcerem, aut in aliam detrudat custodiam usquequo per Epistolam, aut per idoneos suæ partis Legatos Apostolicam interpellet sublimitatem, ut potissimum sua sancta legatione dignetur decernere quid de talibus justo ordine lex Romana statuat definire; ut & is corrigatur, & cœteris modus imponatur.* Io penso, che non ardiranno accusare di cortigianerìa, e vile adulazione un Concilio, del quale dierono grande commendazione. Molto

to meno ardiranno reputarli precursori della depravazione, e corrompimento della vera disciplina della Chiesa, che ideò ardimentosamente il *Mercante*. Il perchè, se io sò niente vedere, vedo chiaramente delineata la polizia di quei tempi, e a dir vero, pare, che fosse in quella età, quale è nella nostra; e volentieri sfuggirebbero i nemici della prima sede un Canone di tal fatta, che precedette l'abominevole epoca dell'Isidoriana impostura; e fu dettato da un Concilio, che hanno a somma estimazione. In esso la Chiesa di Roma vien detta, non solo *Sacerdotalis Mater dignitatis*; ma che pure *esse debet magistra Ecclesiasticæ rationis*. Con santa, e forte eloquenza si stasüisce. che debba con umiltà riceversi, e con mansuetudine, e devozione portarsi qualunque grave peso, e giogo venga da essa imposto. S'indica rettamente il modo, come debba contenersi il Vescovo, qualora un Prete, o un Diacono di sua pertinenza vanti delle lettere, od altro documento della Corte di Roma a suo favore, il quale possa credersi falso; determina adunque, che debba sospenderne il giudizio, finchè *per Epistolam, aut per idoneos suæ partis legatos Apostolicam interpellet sublimitatem, ut potissimum sua sancta legatione dignetur decernere, quid de ta-*

li-

libus justo ordine lex Romana statuat definire, ut & is corrigatur, & cæteris modus imponatur. Da questo tenore di favellare si può chiaramente scorgere la devozione di quei venerandi Padri verso il Romano Pontefice, e la Sede di Pietro; ma si può ancora scorgere, che i suoi nemici son pieni di un desiderio smoderato di avvilirla, prestando orecchia a ciò solamente, che può esserle di nocumento, ed abbatterla. Vuò lusingarmi, che si perdonerà questa breve digressione in grazia di quella voglia, che eglino medesimi in me eccitarono di attentamente considerare ciò, che questo Concilio ne insegna.

I Vescovi della Francia (prosiegue) *a tempi d'Icmaro in una causa di divorzio, rimettono l'affare al Principe, e ai Giudici Laici. Gregorio II. volendo impedire il matrimonio di una Vedova con un cugino del suo defunto Marito, domanda al Re de Longobardi di mettere questo impedimento di affinità.*

Dei sentimenti de' Dottori della polizia, e stabilimento del ministero di Francia ne terremo or ora discorso contro i Teologi. E senza che io mi vada discervellando per rinvenire un tal fatto, apparirà senza equivocazione quale debba essere stata la mente, e l'intendimento di

que'

que' Vescovi. La condotta tenuta da Gregorio II. fu dai Teologi diffusamente posta in luce alla pag. 25., dunque al tirare dei conti, tranne il Concilio Lateranense, non fece, che ricordare ciò, che trovasi profusamente nel *parere*, e con simile inutile repetizione crede aver ben dimostrato la prima parte dell'arduo, e difficile assunto, cioè, che *molti Canoni*, che sembrano favoreggiare la potestà Ecclesiastica, non sono, che *regolamenti domandati a Principi*. Veggiamo come riesce nelle prove della seconda parte, cioè, che molti di essi Canoni non sono, che *progetti proposti*.

O' sono, ei dice, *in secondo luogo progetti proposti. Questi si osservano, sebbene in forma di Leggi, nel* 4. *Concilio Lateranense nel* 1215., *in un Concilio di Narbona nel* 1227., *in uno di Vienna nel* 1267., *in uno di Arles nel* 1234., *in uno di Lilla del* 1253., *alcuni altri Concilj ànno la clausola si hoc poterit per temporales Dominos obtineri*.

Riflettendo io alla tenuità di tale osservazione, e considerando questi Canoni del tutto alieni dal nostro scopo,. pensai già astenermi dal riferirli alla lettera, e risparmiare così tal noja a coloro, che avran la compiacenza di scorrere queste mie deboli riflessioni. Ma tosto andai meco stes-

so dicendo, se questo basta per coloro, che prestansi a leggere con buono, e vero animo, ed amano dirittamente la scoperta del vero nella disputazione, può all' opposto eccitare grave sospicione in coloro, che aman solo di censurare, e si son fitti nell'animo una sublime idea di tutto ciò, che viene dai nostri nemici. Perchè dunque possa paragonarsi la buona fede, e diligenza nostra con l'altrui, e nulla si tralasci di ciò, che può solidamente stabilire la dottrina della Chiesa, ecco distesamente i Canoni quì da lui francamente indicati.

Il Canone L. del Concilio Lateranense IV. si spiega in questo tenore: *Non debet reprehensibile indicari, si secundum varietatem temporum statuta quandoque varientur humana, præsertim cum urgens necessitas, vel evidens utilitas id exposcit: Quoniam ipse Deus ex iis, quæ in veteri Testamento statuerat, nonnulla mutavit in novo. Cum igitur prohibitiones de conjugio in secundo, & tertio affinitatis genere minime contrahendo, & de sobole suscepta ex secundis nuptiis cognationi viri non copulanda prioris, & difficultatem frequenter inducant, & aliquando periculum pariant animarum: ut, cessante prohibitione, cesset effectus, constitutiones super hoc editas sacri ap-*

approbatione Concilii revocantes, præsenti constitutione decernimus, ut sic contrahentes de cætero libere copulentur.

Prohibitio quoque copulæ conjugalis quartum consanguinitatis gradum de cætero non excedat: quoniam in ulterioribus gradibus jam non potest absque gravi dispendio hujusmodi prohibitio generaliter observari. Quaternarius enim numerus bene congruit prohibitioni conjugii corporalis, de quo dicit Apostolus, quod vir non habet potestatem sui corporis, sed mulier: neque mulier habet potestatem sui corporis, sed vir, quia quatuor sunt humores in corpore, quod constat ex quatuor elementis. Cum ergo jam usque ad quartum gradum prohibitio conjugalis copulæ sit restricta: eam ità esse volumus perpetuam, non obstantibus constitutionibus super hoc dudum editis, vel ab aliis, vel a nobis, ut si qui contra prohibitionem hujusmodi præsumpserint copulari nulla longinquitate defendantur annorum, cum diuturnitas temporum non minuat, sed augeat peccatum: tantoque graviora sint crimina, quanto diutius infelicem detineant animam alligatam.

Si presenti ora il Canone VIII. del Concilio Narbonese. *Item de publicis usurariis, incæstoriis, concubinariis, adulteris, & raptoribus fuit in præsenti Concilio consti-*

stutum, *ut singulis diebus Dominicis*, *& Festivis publice in Ecclesia excomunicentur*. Tre sono i Canoni del Concilio di Vienna, che posson riferirsi alla presente trattazione, due di essi *de vita*, *honestate & castitate Clericorum*, l'altro *de coitu Judei cum Christiana*, ed io mi avviso, che questo voglia indicare il nostro Autore; ascoltiamolo adunque: *Si quis vero Judæus cum aliqua Christiana fornicationis vitium deprehensus fuerit commisisse*, *quoadusque decem marcas argenti ad minus pro emendatione solverit districto carceri mancipetur*: *& mulier Christiana*, *quæ tam damnatum coitum elegerit per civitatem fustigata*, *de ipsa civitate sine spe redeundi penitus expellatur*.

Nel Concilio di Arles dell'indicato anno 1234, non trovo alcuno stabilimento sulla nostra materia, onde mi avviso, che voglia intendersi il primo, col quale s'impone, *ut statuta Concilii Lateranensis IV. diligenter observentur*, vale a dire di quel Concilio, in cui venne ridotto al quarto grado l'impedimento di consanguinità, che sino al settimo per l'innanzi si estendeva. Convien dunque riferirlo: *Quoniam ex obedientiæ debito constitutiones Romanorum Pontificum tenemur fideliter observare*, *mandamus omnibus suffraganeis* no-

nostris; *& districte præcipimus*, *ut Canonicas regulas*, *& statuta Concilii Lateranensis IV. a Domino Papa Innocentio III. promulgata*, *diligenter observent*, *& a suis subditis faciant observari*.

Veggo citato un Canone del Concilio di Lilla nel 1253. In quest'anno furono celebrati i Concilj *Eboracense*, *Senonense*, *Salmuriense apud Castrum Gonterii*, *Ravennense*. Sa ognuno, che Lilla Città delle Fiandre dicesi nell'Idioma Latino *Insulæ Insularum*. Quindi è, che non mi è dato discernere qual Canone, e qual Concilio abbia egli voluto implorare. Ma poichè nel Salmuriense vi leggo il Canone XXVII. *de clandestinis matrimoniis*, vò conghietturando, che di questo abbia avuto intendimento di favellare.

Gli è giusto dunque, che anch'esso sia posto ad esame. *Item cum per matrimonia clandestina*, *a sanctis Patribus non sine causa prohibita*, *frequenter conjungantur non conjungendi*, *& præter detrimentum animarum, quod incurrunt sic conjuncti*, *rixæ*, *contentiones*, *& guerræ inter consanguineos*, *& alios oriantur*, *& quandoque committantur homicidia*: *prohibemus firmiter*, *ne fiant hujusmodi clandestina matrimonia*: *Statuentes*, *isto sacro Concilio consentiente*, *ut personæ Ecclesiasticæ*, *præsbiteri*, *& alii clerici*, *qui*

ta-

talibus matrimoniis intersint, vel suis Ecclesiis, seu Cappellanis talia fieri permittant, officiis, & beneficiis per triennium ipso facto sint suspensi: necnon personæ taliter contrahentes ad arbitrium suorum Episcoporum pecuniaria pœna puniantur.

Son questi in vero i Canoni, che produsse l'erudito nostro Contradittore; io, che per ogni buona ragione volli trascorrerli, non ho saputo per diligenze fatte trovarvi espressione, che mostri in que'Padri l'intendimento di proporre in essi dei *progetti*, e non mai stabilir delle leggi. E quì sottopongo i miei pensieri alla severissima giustizia de' miei più acerbi nemici. Eglino siedano a banco, e la contesa decidano. Dicano se cassare, ed annullare con pubblica autorità le altrui costituzioni, e stabilire nuovi ordinamenti, se *decernimus, ita esse volumus, observare mandamus, districte præcipimus*, e simili espressioni, delle quali servonsi i Padri, se vagliano a denotare *progetti*, oppure provvide determinazioni di un'assoluto legislatore. Che se è così, a voler dedurre ciò, che il nostro Autore francamente affermò, gli è d'uopo non solo trovare nei libri quello, che non vi è, ma anche levare quel, che vi è. Fu sempre però gagliardamente impugnata questa condotta intenta sommamente ad offu-

 sca-

scare il vero, e ad imporre a coloro, che o il comodo non ánno, o la diligenza non usano di comparare ciò, che trovano scritto, cogli originali; ma questo sistema di disputare non persuadè mai uomini dotti in questi studj, i quali van sempre più sospicando della ingenuità dello Scrittore, quanto più rinvengono ad ogni pagina franche, ed insussistenti affermazioni.

Ma quì egli mi dice, a torto tu mi accagioni, io già dissi, che questi Canoni si osservano *in forma di leggi*. Tale apologia non soddisfa ad uomini, che ragioni van cercando, e non ciance; se sono concepiti i controversi Canoni *in forma di leggi* domandano, ed a ragione, il perchè debbano intendersi in senso affatto opposito da quel, che esprimono. Ma egli nessun conto ne rende, ed afferma solamente, senza darsi briga alcuna di provare; con facilità dunque eguale alla sua viene da tutti rigettata simile difensione.

Per proferir giudizio, ed ottenere il vero senso della clausula, che si dice espressa in alcuni Concilj, *si hoc poterit per temporales dominos obtineri*, converrebbe conoscere questi Canoni. Ma noi non abbiamo l'ozio di svolgere tutto il diritto Canonico, per trovare poi cosa, che certamente non farebbe all'uopo, giacchè secon-

do

do il pensier mio, e la cognizione, che abbiamo del di lui carattere nel disputare, se utili gli avesse giudicati, di molto si sarebbe compiaciuto nel ragionare a lungo dei medesimi; se dunque ne brama da noi la sana interpretazione, si degni indicare i fonti, onde gli acquistò.

Ma tutti questi Concilj (prosiegue) *suppongono l'approvazione dei Sovrani seguendo la regola di Giustiniano, dove dice: Adottando noi questi regolamenti, gli rendiamo nostri, nostra facimus, giacchè essi unicamente da noi possono ricevere l'autorità, ex nobis eis omnis impertitur auctoritas.*

Io mi credo in dovere di ammonirlo, che egli è involto in un errore grandissimo, e piaccia al Cielo, che non sia questo più che volontario, e determinatamente cercato, perciocchè a me sembra fuori di verisimiglianza, che ei non sapesse, che Giustiniano non alle leggi della Chiesa, ed alle Pontificie costituzioni, ma bensì ai consulti di Papiniano, di Ulpiano, di Paolo, di Marciano adattò simile regola. E ad esser breve, e perspicuo in dimostrarlo, mi basta riferire l'intiero testo delle controverse parole, colle quali parla l'Imperatore a Triburiano: *Ea quæ antea in notis Emilii, Papiniani, ex Ulpiano, &*

 Pau-

Paulo, necnon Marciano adscripta sunt, quæ antea nullam vim obtinebant propter honorem splendidissimi Papiani, non statim respuere, sed si quid ex his ad repletionem summi ingenii Papiniani laborum, vel interpretationem necessarium esse perspexeritis, & hoc ponere legis vicem obtinens non moremini. Ut omnes, qui relati fuerint in hunc codicem prudentissimi viri habeant auctoritatem, tamquam si eorum studia ex principalibus constitutionibus profecta, & nostro divino fuerint ore profusa: Omnia enim merito nostra facimus, quia ex nobis omnis eis impertitur auctoritas. Il perchè, se così favellò Giustiniano, se furon tali i suoi sentimenti, di vero è grande stranezza, che mentre i nostri zelosi riformatori affettano tanta severità di sana dottrina, ci vadan poi regalando di testi mozzati, onde far dire agli Autori ciò, che non mai ebber pensiere di affermare. Se egli ama esser più erudito nei sentimenti rispettosi di questo Augusto Sovrano verso la Chiesa ricordi per grazia le splendide parole di lui, che furon riportate di sopra. Ma se pure queste aborrisca, perchè riferite da noi, lo ammaestri un Autore, al quale non rifiuterà senza dubbio il suo consentimento. Sia questi Pietro de Marca, il quale nella sua celebre opera (*de concordia*

dia Sacerdotii, *& Imperii*) a dispetto di tanti principj, che stabilì non propizj certamente al successore di Pietro, ed alla Sede di Roma, riferisce essere stata mente di Giustiniano nelle materie Ecclesiastiche, *ipsas leges post Canones, & ad illos fovendos edi*. Il perchè, se taluni a queste regole, e dottrine avesser rivolto l'animo, *non adeo se* (è il de Marca, che parla) *absurdis opinionibus implicuissent, quibus auctoritatem Principum ultra limites a Deo præscriptos parigunt*; s'ingannò dunque di molto, se giunse a persuadersi d'aver conseguito il suo fine col farci credere quali non sono i sensi dell'immortale Giustiniano.

Con questa magnificenza, e splendore di esempj s'inoltra franco, e sicuro il nostro Autore, e vien tosto a provare, che dei Canoni su tale materia altri finalmente sono semplicemente *proibitivi*. Io ho fatte le maraviglie, in vedendo, che da lui si accorda alla Chiesa il diritto d'imporre impedimenti, che soglion chiamarsi *impedienti*; Giacchè qualche censore più di lui rigido potrebbe opinare, che anche questi influiscono nella tranquillità delle famiglie, sulla educazion della prole, e sopra molti altri oggetti di pubblica utilità, e quindi lo accusa di poca connession di sistema.

Ma così stà il fatto, egli quì generoso ne fa un dono al Sacerdozio, il quale se di ciò gli saprà buon grado, non può certamente perdonargli, nè volgergli a lode ciò, che soggiugne, cioè, che il Canone XXVII. detto degli Apostoli, ed altri molti, che da noi vengon reputati *dirimenti*, sieno solamente *proibitivi*. Questi Canoni soggiaceranno a seria discussione, allorchè ci accosteremo al termine di questo esame. Essa farà sì, che nei medesimi si veggano i caratteri proprj di quei Canoni, che dirimono il maritale contratto, e non si potrà più dubitare, che anche quì con una certa poetica licenza ci vien raccontando, che sono puramente *proibitivi*. Ascoltiamo intanto un altra riflessione, che molto ha egli in pregio, e dalla quale si argomenta trarre grande utilità.

E quel, che deve osservarsi sopra tutto, si è, che questi impedimenti erano così evidentemente di pura disciplina Ecclesiastica, che non avevano niente di uniforme, poichè ciascuna Provincia si governava in questo affare, seguendo i proprj usi, e le sue regole particolari.

Noi avemmo sempre a Canone dommatico, che abbia la Chiesa un diritto originario, e tutto suo d'imporre simili impedimenti, e sien tenuti i fedeli di attener-

si

si religiosamente a ciò, che per essa viene prescritto. Ma niuno de' nostri asserì giammai essere d' istituzion divina, ed inviolabile, che questo piuttosto, che quello sia impedimento dirimente il nuziale contratto. Per l'opposito fu sempre affermato, che son questi sottoposti pienamente alla potestà delle chiavi, cosicchè per giuste, e gravi ragioni possa la Chiesa e nuovi impedimenti imporre, e dai già stabiliti alcuna volta dispensare. Non tutti i paesi, non tutti i tempi esigono le medesime provvidenze, ond'è, che in questo, siccome in altri articoli di simil fatta, con gradi si venne ad una generale legislazione. Furon da prima tenuti de' provinciali Concilj, ne' quali i Padri vennero a quegli ordinamenti, che opportuni reputarono, ed utili alle provincie alla loro cura commesse; questi furono indi dalle altre provincie di buon grado abbracciati, e quindi a a bene del pubblico Cristiano renduti provvedimenti generali, che per obbligo indispensabile doveano essere ed osservati, e venerati da tutti i fedeli. Io voglio, che nulla abbia egli a ridire, e perciò lo prego volere svolgere quel Concilio Lateranense, che molto malamente intese, e meno felicemente spiegò per trarlo a suo favore. *Non debet* (dicono que' venerandi Padri)

 re-

reprœhensibile judicari, si secundum varietatem temporum, statuta quandoque varientur humana, prœsertim cum urgens necessitas, vel evidens utilitas id exposcit. Quoniam ipse Deus ex iis, quœ in veteri testamento statuerat, nonnulla mutaverit in novo; Cum igitur &c. Con poca fatica questi principj applicando al suo quesito, non isdegnerà di starsi con noi, e non dubiterà affermare essersi troppo lusingato nel confidare in tal sorta di argumentazione.

Di poi si pon fine alla lunghissima nota con una saggia osservazione del gran Bossuet, ma è facile discernere, come a torto van lusingandosi, che uomo di tanta estimazione possa favorire i lor falsi sentimenti.... *Dice questo gran prelato* (così parla la nota), *che l'unione stretta fra l'autorità Ecclesiastica, e la potestà secolare come fra due amici. entre deux amis, faceva che elleno usassero de' beni de loro amici come de beni proprj per un consenso mutuo, e presunto.*

Dunque io deduco siamo del pari, e può riputarsi, che usurpazioni fossero gli stabilimenti, che dettarono i Principi su gl' impedimenti matrimoniali. E poichè hanno essi Sovrani il potere, e la forza a sostenere i proprj voleri, e sono al possesso di quei mezzi, de'quali è priva la Chie-

sa,

sa, dee piuttosto a nostro favore ragionarsi secondo le regole, che ne somministra quest' uomo singolare. Nè io sò poi attenermi interamente alla sua lunga parafrasi. Imperocchè io son certo, che egli ebbe a sommo studio raccogliere gli esempj, che nella Chiesa dimostrano il possesso di un tale diritto, siccome ognun sà, e siccome può vedersi nella sua difesa delle quattro proposizioni del Clero di Francia. Finalmente io veggo, che egli dopo avere riferite varie apparenti intraprese della potestà secolare sulla giurisdizione della Chiesa, così parla nell' opera da me ricordata part. 2. lib. 4. Cap. 5. *Non ideo adversarii hæc omnia Regibus esse innata per se, imo vero ab Ecclesia manasse decernent, ac tametsi nullæ concessæ producuntur, valere tamen omnia ex concessione tacita facile demostrabunt. Quid ita? Quia ipsa rerum natura docet Ecclesiastica nonnisi per Ecclesiam haberi posse. Nempe utriusque potestatis sancta societas postulabat, ut altera alterius munera in specie usurparet, eo jure quo amici amicorum jure utuntur his certe omnibus communi societate, & consentione valituris.* Suonano queste parole molto diversamente da quello, che bramerebbe il nostro Autore. Facciam ritorno al Parere.

CA-

CAPO OTTAVO.

Della Legislazione, e principj del ministero di Francia.

CRedendo i Teologi d'avere fermamente stabilito, che dall'Imperio riconosce la Chiesa l'autorità di far leggi intorno al contratto maritale, prendono a ribattere l'opinione di coloro, che son d'avviso, che i Principi lasciandone alla Chiesa l'esercizio, ne abbiano ceduto il diritto, quale non sieno più in libertà di rivendicare. Essi prendono a dimostrare la falsità di tale sentimento, dacchè essendo il diritto sulle nozze *Maestatico*, ed entrando negli obblighi indispensabili della Sovranità il diriggere tutto ciò, che appartiene alla società, non sono eglino nell'arbitrio di spogliarsene, e cederlo altrui.

Vedrem poi della natura di questo *diritto Maestatico*, che si fa tutto giorno altamente suonare, ora io dirò solamente, che non so comprendere in qual parte esso offendasi da coloro, che al Principe l'intera autorità lasciano di diriggere, ed ordinare questo contratto in quanto spetta alla società civile, ed al bene dello stato. Torna dunque facile il comprendere in qual guisa, avvegnache diriggasi questo legame dal-

dalla Chiesa nei rapporti alla religione, ed alla natura di Sagramento, possa nondimeno il Principe adempire intieramente il debito, che come Sovrano, e capo del corpo sociale gli si rende indispensabile.

Per la qual cosa (i Teologi) *non deesi dubitare, che i sovrani governi politici possano oggidì imporre impedimenti, che annullano il matrimonio. Il ministero di Francia crede, che cotale autorità non mai si disgiunse dalla Corona. Un certo Teologo Parigino perchè aveva ardito affermare, che audiendus non sit quisquis potestatem statuendi impedimenta matrimonium dirimentia Ecclesiæ eripit, ut Principibus sæcularibus attribuat, dal Procuratore della Corona fu denunziato al parlamento. Nella quale congiuntura l'Avvocato della Corona ebbe un'arringa per sostenere la regale autorità con grande approvazione del parlamento. Luigi XIV. nell'editto dell'anno 1697. ordinò, che gli sposi in una Parrocchia dovessero dimorare sei mesi se fossero della stessa diocesi, ed un anno se fossero di diversa diocesi per contrarre le nozze innanzi al Parroco del domicilio.*

Nuova mi riesce questa dottrina, ed io mi arrischio di ammonire i valenti Teologi ad esaminare i Dottori, la legislazio-

ne, la pratica di un paese prima di proferirne sentenza. Diam principio da Natale Alessandro. Questi nella sua Teol. dommatica, e morale Cap. 4. *de impedimentis matrimonii articulo I.* pianta questa tesi. *Ecclesiam potuisse, ac posse constituere impedimenta matrimonium dirimentia, dogma Fidei est*. Si studiò dimostrarlo dai Canoni Tridentini, dalla costituzione della Chiesa, la quale, *cum sacra quædam respublica sit*, esigge una tale legislativa autorità. *Hanc potestatem*, soggiugne, *a Christo Ecclesiæ traditam ex Apostolo discimus*, e facendo quivi uso della vasta sua erudizione scorre tutti i secoli dagli Apostoli a noi, e così in questo luogo, ed in altri delle sue opere difende coraggiosamente, con somma lode di dottrina, e d'erudizione la causa della Chiesa, ribattendo i soffismi del Launojo. Lo stesso è l'avviso del Giovenin quest. 6. *de matrimonii impedimentis* in genere cap. 1., lo stesso del continuatore del Tournely. Uno Scrittore de' nostri giorni degno di ogni maggior laudazione, nella sua opera *de l'autorité de deux puissances* a tutta lena sostiene, contro il Launojo, che la sola Chiesa *jure proprio* può imporre gl' impedimenti dirimenti il vincolo nuziale, e che *peut seule dispenser des empechemens dirimans, qu'elle a établis.*

Elle

Elle peut seule connoitre des dispenses qu' elle a accordées. Vedemmo questo stesso essere il parere del Van-espen, del Bossuet, e di molti altri, che non giova ricordare, e tra i quali nomino a somma lode Helicourt, che nella opera *Loix Eccles.* part.5. du mariage art. 4. max 17. stabilisce a Canone, che la *voie ordinaire pour se pourvoir contre un mariage, est de s'adresser a l'official qui est suivant les ordonances, le juge du Sacrement, & du lien qui le forme*. Meritan qualche attenzione queste ultime parole *le juge du lien qui le forme*. Sono pur questi i primi valenti uomini della Francia, e quelli, che ognora devoti si mostrarono ai diritti della nazione, e del Sovrano. Il perchè se io avessi voglia di accumulare autorità di tali Scrittori, potrei unirne un volume, ma tante parole non sono necessarie a provare, che l'avviso de' più illustri Dottori della Francia quello non è, che a proprio capriccio van fingendo gli ingenui *Teologi*.

Alcuni forse vi ebbero, che ascoltando il franco, e sicuro parlare dei medesimi, portaron fermo pensiere, che tale sia almeno la Gallicana legislazione. Ma acciò si ricredano, e veggano, che i nostri Teologi non debbono in questo essere a niun modo ascoltati ricordino ciò, che ho riferito

to dalle opere d' Helic. Sembra in vero, che fosse egli tutto intento a dimostrare la nostra verità, e certamente non soggiacciono ad equivoca interpetrazione le parole, che leggo nello stesso libro p. 3. c.5. art. 1. n. 25. *Si dans les oppositions qui ont eté formées au mariage, il s'agit du lien, & du Sacrament comme si l'on pretend qu'il y a eu des fiancailles avec une autre personne faites par l'une de deux parties, ou un mariage qui subsiste ancore, il faut se pourvoir par-devant l'official, sur les oppositions; mais si l'opposition est fondée sur les interets temporels comme celles des peres & meres, des tuteurs, & des curateurs, c'est devant le juge seculier, que les oppositions doivent se former.*

Per loro sventura questa finalmente è la prattica di essa Monarchia religiosamente custodita da quei Sovrani, che alla Chiesa ebber ricorso allor quando contrar vollero matrimonio contro gli stabilimenti della Chiesa, oppure han bramato, che fossero annullati i già contratti legami. Implora la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Luigi XII. perchè sia annullato il suo matrimonio con Giovanna di Francia. Arrigo II. a PP. Tridentini si dirigge perchè vengan dichiarati nulli i matrimonj clandestini, e quelli de' figli di famiglia *in-*

sciis

sciis parentibus . I padri favoriscono la prima richiesta, dissentendo alla seconda da questi, e da altri assai esempj, che ne riferisce il Bossuet nel luogo testè da me citato si palesa evidentemente, che il *Ministero di Francia giammai reputò , che cotale autorità non mai si disgiunse dalla Corona* .

Altre dunque esser doveano le ragioni, per le quali il ricordato Teologo fu denunziato al parlamento, altro il senso della sua proposizione. E secondo l'avviso mio qualora voglia sostenersi, che tale era il di lui pensiere, se il Parlamento avesse applaudito alla arringa, ed approvata la denunzia, ne averebbe decretata la condannazione, ed i nostri Teologi, ne'quali io so vedere il desiderio effrenato di convalidare colla autorità del ministero di Francia il loro errore, non sarebbono stati neghittosi nel regalarci di un tale giudizio. Frattanto avverto, che nei fatti rimarcabili vanno indicati i fonti, onde si acquistano, perchè possa ciascuno a suo bell'agio investigarne le circostanze, e la sana interpetrazione. Io bensì lasciando di richiamare a soccorso i molti editti del parlamento a pro della Ecclesiastica potestà, quali in più luoghi del Van-espen può ciascuno veder per se stesso, ricordo aver letto nel

nel *Filleu Recueil des Arrets tom. 2. quest. notables quest.* 8., che in una causa, in cui trattavasi delle promesse di matrimonio, l'officiale di Bourges avendo citate le parti a far pruova delle promesse, vi ebbe l'appello della sentenza innanzi al Parlamento di Parigi, e che M. Marion arringando in questa occasione per lo Procurator Generale pose a Canone, e fermò ad assioma, *che l'officiale può bene sentenziare super fœdere matrimonii, sint ne sponsalia vel non, de validitate, vel invaliditate, ma non già sopra i patti, e le condizioni, che riguardano la dote, e neppure sopra i danni, e gl'interessi.*

Finalmente senza ragione han contorto lo stabilimento di Luigi XIV. Non fece l'immortale Sovrano, che secondar con sua legge le provide mire della Chiesa, e favoreggiare la osservanza delle solennità prescritte dal Concilio Tridentino per impedire i matrimonii clandestini. Ma non veggo, che in essa egli abbia dichiarati nulli, ed invalidi i matrimonj contratti senza la detta condizione. Io vedo bensì Arrigo II. nel 1606. coerentemente a Canoni del Concilio apertamente stabilire: *que les causes coucernans les mariages, soient & appartiennent a la connoissance, & jurisdiction des juges de l' Eglise.* Niuno

sfor-

sforzo adunque giugnerà mai a provare tale essere stato il sentimento del Ministero di Francia, quale il vollero far credere gli eruditi Teologi. Ma seguiamo ad ascoltarli.

*
* *
* * *
* * * * * *
* *
*

CAPO NONO.

Del Concordato.

ABbiamo brevemente esposta la soda, e sana dottrina la quale appoggiandosi sopra l'Evangelio, e il diritto pubblicò, e comprovandosi colla tradizione de padri, cogli atti de Concilj, e colla storia Ecclesiastica, che sono le vere regole per diffinire i confini del Sacerdozio, e dell'Impero, non può ella offuscarsi dall'autore della memoria col suo lungo ragionamento tratto dall' arbitrarie interpetrazioni del concordatò, del Concilio di Trento, delle scuole Teologiche, e della Chiesa. Così il *Parere*.

Assai d'ordinario gli Scrittori vedono il giorno, e la luce dove non v'ha, che notte, e folte tenebre. Mi lusingo, che basti un tenue esame a conoscere, che i nostri Teologi, con poche, e disunite autorità tortamente intese, credono di vedere stabilito il loro sistema da per tutto. Nè dubito, che nello scioglimento, che ho dato ai loro argomenti vi vedranno gli ingenui leggitori la necessaria chiarezza, e non troveran duro a persuadersi, che resti confutata questa diduzione dai falsi principj. Diamo uno sguardo alla Teologica confutazione della *memoria*, sempre pe.

rò

rò colla ferma protestazione, che non vuo imprendere l'Apologia di uno scritto, che non è in mio arbitrio di consultare, e non sono molto facile nel deferire alla autorità di coloro, che si sono dichiarati aperti nemici della medesima.

Cominciamo (dicono) *dal concordato in cui si legge, spetteranno parimente a soli giudici Ecclesiastici le cause matrimoniali, nelle quali si tratti della validità, o invalidità del matrimonio, come degli sponsali: Osserviamo in primo luogo, che se la dipendenza delle cause matrimoniali da Giudici Ecclesiastici, fu un soggetto di concordato non deve credersi un dogma di fede, perchè le materie di fede essendo immutabili non possono sottomettersi alle condizioni degli uomini. E gli autori del concordato ebbero per fermo, che la cognizione delle cause matrimoniali era affare non dogmatico, perciocchè nel principio del capo sesto espressamente affermarono, che dal trattato doveansi escludere le cose di fede.*

Mi par tanta la chiarezza delle parole del concordato, che nell'ascoltarne la teologale interpetrazione aperto apparisce il desiderio di offuscare le verità più luminose. Vogliam dire, che ciò intervenga in grazia di quella adulazione, e spirito di ambizione, di cui van pure eglino tut-

to giorno accusando i difenditori dei diritti della religione?

Io so, che allor quando trattasi di concordati gli è frode, ed inganno tortamente volgere parole chiare per se medesime. So pure, che il fatto consecutivo val tutto a significare, ed aprire le intenzioni delle parti, dacchè allora i pensamenti de' contraenti vengono espressi da un'esteriore, e libero esercizio. Queste regole di sana critica sembrano incomode ai *Teologi*, ma non credo io già, che gli eruditi vogliano rifiutarle a solo titolo, perchè ad essi non aggradiscano. Penso altresì, che basti avere questi Canoni a scorta, perchè a giusta ragione esulti l'autor della *memoria* sulle parole del concordato. Ma perciocchè per le espressioni del principio del capo sesto, dove leggesi l'anzidetto articolo, tentano i Teologi di abbarbagliare gli occhi di coloro, che credono di leggieri, buona, ed utile opera è chiamare le indicate espressioni ad un rigoroso esame, e così smentire apertamente coloro, che senza confrontare, pesare, e connettere, presumon decidere, e giudicare di tutto.

I. *Oltre alle materie di fede, ed a delitti di Eresia, che non si controverte, che siano di privativa cognizione de' Vescovi, i laici, li quali avranno la sagrilega temerità di ce-*

celebrare la S. Messa, o di esercitare altre funzioni all'ordine sagro appartenenti, o di ascoltare le sagramentali confessioni, saranno privativamente processati, e puniti dalla sola potestà Ecclesiastica.

II. *La cognizione, e punizione del delitto di Poligamia parimenti apparterrà alla sola potestà Ecclesiastica.*

III. *Spetteranno parimenti a soli giudici Ecclesiastici le cause matrimoniali, nelle quali si tratta sopra la validità, o invalidità sì del matrimonio, come degli sponsali.*

Questo è il testo, che a tanta esultanza solleva i nostri nemici. Ma io estimo, che per *materie di fede, e delittti di Eresia* ad ogni ragione intender si debbano le decisioni, i decreti dottrinali, il diffinire se taluno senta discordemente da ciò, che ne insegna la Chiesa, è se opinando così, debba essere notato, e come tale condannato, e schivato dai fedeli. Ed avvegnachè i delitti, che particolarmente si esprimono negli articoli da me riferiti, possano, e debbano appartenere alle *materie di fede*, e sieno inclusi tra i *delitti della Eresia*, pur non ostante a conservare il fine del concordato, che era lo schivare ogni occasione di discordia tra le due curie, fu prudenza farne speciale menzione. Per dare un pronto assentimento a questa

interpetrazione basta il riflettere, che la Poligamia, ed il sagrilego ardimento del laico, che esercitasse le sagre funzioni, e l'amministrazione de' Sagramenti, sarebber fuor d'ogni dubbio delitti di Eresia, vengono nondimeno particolarmente nominati. Del pari adunque potremo, e dovremo liberamente dire, che senza pericolo alcuno potè cadere, ed essere oggetto di concordato il diritto dommatico della Chiesa nelle cause matrimoniali. Non dovrebbono dunque andar tanto lieti di una arbitraria interpetrazione. Ma giova entrare più addentro nello spirito del concordato, e nella investigazione delle cagioni, per le quali al concordato determinaronsi i due Sovrani.

Nuper quidem nempe die secunda currentis mensis Junii ad sedandas, componendasque controversias inter Curias Ecclesiasticas, & Curias Sæculares jam pridem exortas, quibus, & ordinariorum jurisdictio impediebatur, & Ecclesiasticæ disciplinæ frangebatur vigor, & populorum quies, & unio perturbabatur, aliaque plura, & gravia oriebantur mala, & majora in diem timeri poterant, quibus non mediocriter paternus animus noster, & pastoralis commovebatur sollicitudo, quædam conventiones capitula, & concordatus &c.... qui etiam per nos metipsi

tipsi non semel ea considerare & expendere curavimus, & tamquam temporum conditioni rerumque statui congrua, & opportuna ac necessaria ad optatam pacem, & concordiam inter utrasque curias, & Clerum, & Populum restituendam, firmandamque approbavimus. Così Benedetto XIV. nella sua bolla premessa al Concordato.

Ascoltiamo ora Carlo III. allora Re delle due Sicilie. Ed oh con quanta tristezza ricordano, la perdita di sì gran Sovrano la S. Sede, e la vastissima Monarchia delle Spagne! Padre dei popoli, fedelissimo figlio della Chiesa, Mecenate delle belle arti, protettore del commercio, e delle scienze; valoroso difenditore de' suoi diritti; Principe in somma adorno de' pregi, e delle virtù singolari, che possono risplendere ne' Sovrani; venne a somma gloria di restauratore de' suoi vastissimi dominj, di delizia de' popoli, di vivo esemplare di religione. Nel piagnerne a caldi occhj la perdita, ci ristora il ricordare, che la benefica providenza un successore ne diede, che seguendo le vestigia dell'Augusto Genitore camina per la via della gloria, e della immortalità. Carlo III. adunque così parla nella rattifica del Concordato.

Per terminare le controversie, che da più secoli nel regno di Napoli sono nate ne'
 di-

diversi capi tra le Curie Laiche, ed Ecclesiastiche, e per torre con ciò ogni occasione di discordia tra le due potestà. La S. di N. S. Benedetto XIV., e la Maestà di Carlo Infante di Spagna Re delle due Sicilie, per mezzo de loro Plenipotenziarj muniti delle necessarie facoltà dopo diligentissimo esame, e matura deliberazione ec.

Adunque i candidi, ed onesti Teologi non oppugneranno, che il fine salutevole onde furon mossi a convenire gli immortali Sovrani, si fu un vivo desiderio di toglier via le dispute, e controversie, che di dì in dì sorgevano tra le Curie Laiche, ed Ecclesiastiche. Dispute, che infievolendo la potestà de' Vescovi, impedivano l'osservanza della Ecclesiastica disciplina, favorivano il disordine, ed il corrompimento dei costumi, e tenendo sempre accesa la discordia tra le due potestà, ne allontanavano quella pace, che dal Divin Redentore fu stabilita a base della religione insieme, e dello stato. Da questo principio felicemente statuito raccoglier si dee per buona diduzione, che a conseguire l'adempimento delle provide mire sovrane, fu di mestieri dichiarare particolarmente quei punti di giurisdizione, che dai perturbatori dell'ordine pubblico, si chiamavano a dubitazione, da quelli cioè, che inclinati

alle

alle discordie inferociscono certamente contro le viscere di quella civil società, che pur van dicendo di sostenere, e difendere. Non godevano in vero quei tempi la bella sorte di aver de' Teologi, che profondandosi nella investigazione della *vera, e soda dottrina* della Chiesa, sedendo a scanno avesser la presente quistione decisa. Ma vi ebbero di coloro, che spargevan de' semi, i quali gettaron di poi sì profonde radici, che ne andiam noi i frutti a copia cogliendo. Parve dunque necessità, divenne prudenza, specificare un punto, il quale come che di domma, pure atteso il diverso rapporto, che tiene allo stato politico, ed alla Religione, poteva divenire occasione di nuova discordia tra le due potestà, e ciò più agevolmente colla opera di coloro, che le opportunità tutte cercano d'introdurla. Se dunque lo scopo, il fine, che si prefisser le parti contraenti molto, anzi tutto rileva ne concordati, e ne patti, niuno oppugnerà, che questo non metta a compiuta ruina lo specioso sofisma dei nostri Teologi.

Ma quì inoltrano le riflessioni, e dai principj, essi dicono, dei diritti della Sovranità, e dalla natura della cosa su cui si convenne tra loro, risulta la falsità di questa interpetrazione. Il diritto delle nozze,

ze Maestatico è inseparabile per conseguenza dalla Sovranità, da cui in verun modo, per qualunque motivo potrà giammai disgiugnersi. Dunque il Re Carlo nè intese, nè potè cedere un diritto, che riconosceva Iddio per autore; e qualora avesse ciò fatto, *jure quidem suo* il può rivendicare Ferdinando IV. felicemente regnante. Ecco la sostanza del lungo raziocinio del *Parere*.

Io ebbi sempre a canone, e dee averlo ogni fedel cittadino, non esservi cosa più utile, e necessaria al conservamento della pubblica tranquillità dello stato, che il mantenere illesi i sagri diritti dei Sovrani, posti dalla provida divinità a reprimere i funesti effetti delle passioni, cotanto infesti al corpo sociale. Se s'infievolisce e scema di forze il potere Sovrano, tutto si mette a soqquadro, e s'incorre assai spesso in una funestissima anarchia, che mette a ruina il ben privato, ed il pubblico. All'opposito se l'autorità del Principe, se i diritti della Sovranità non vengono circoscritti da giusti confini, averemo de despoti, dei tiranni, e quel sommo bene, che il supremo fattore donò al genere umano, diverrà un sommo male, e ne produrrà la desolazione, e l'infortunio. Per lo che io porto parere, nè credo d'ingan-

nar-

narmi, che questi diritti maestatici, che tutto dì si volgono a distruggimento della podestà della Chiesa, questi diritti io stimo, ed affermo, che conoscer debbano i suoi confini. Nè contro questa sentenza può essere in ira, salvo chi non abbia penetrato oltre la scorza il vero sistema del pubblico bene, e delle civili società. Se a questi diritti maestatici, pienamente ceder devono i concordati, i patti, le convenzioni, i più religiosi giuramenti, qual malleveria averanno i sudditi, su cui appoggiare il conservamento de' proprj diritti? Fa dunque mestieri, che essi maestatici diritti sien compresi tra certi determinati confini. Tale è l'avviso mio, e tale esser dee di quei tutti, che riconoscono la sovranità de' Principi dal supremo autor delle cose, dacche questi non per ridurre al niente la felicità delle sue creature, ma per favoreggiarla, concesse a Sovrani in deposito parte del suo Supremo potere.

Mi ascoltaron fin quì graziosamente i Teologi, e quindi mi rispondono ciò, che già stabilirono in altro luogo, vale a dire, che il *pubblico bene, e la utilità dello stato esser dee la norma, la guida de' Sovrani nello esercizio de maestatici diritti*; donde ne raccolgono, che non devono estendersi a

ciò,

cio, che a questo pubblico bene consentaneo non sia. A vicenda chi pensa, che il Principe non possa a suo arbitrio mandare ad effetto tutto ciò, che utile, e necessario conosce al bene de suoi popoli, dice, e stabilisce; avere Iddio imposto al Sovrano un debito, un obbligo indispensabile senza communicargli, negandogli anzi i mezzi, ed il potere onde renderne l'adempimento. Non voglio io essere discortese, tutto accordo ai degni Teologi, e di poi così vò ragionando.

Ascolti un Principe la voce di questi novelli ordinatori del mondo, e pieno di giusto zelo volga uno sguardo sulla società a lui commessa; vede egli, e chi nol vedrebbe, che le rendite copiose di molti privati vengono impiegate al mantenimento del lusso, del fasto, dell'alterigia, e ad altri oggetti perniciosi alla pubblica felicità. Ora, secondo io diviso, in ciò vedendo, entra in dovere di correggere così fatti abusi, e spogliandone in parte i possessori, indirizzare detti tesori al sollevamento dei poveri, all' accrescimento del commercio, e delle arti, e ad altri oggetti di pubblica utilità. Vuol dirsi il medesimo dei diritti Feudali, i quali traggono sua origine dai tempi infelici delle guerre civili, e della barbarie. Essi non tendono,

che

che ad abbacinare lo splendore della Sovranità, a favorire il dispotismo, sottoponendo i poveri sudditi alla dura schiavitù dei Baroni, che a capriccio li governano. Quindi mi sembra, che il Sovrano come padre comune di tutti i suoi popoli, in forza dei diritti maestatici, e degli obblighi indispensabili del Principato, e possa, e debba spogliare questi Regoli di ogni diritto di simil fatta, e come padre di una stessa famiglia tutti ridurre alla fausta condizione di figli.

Dal fecondo principio del pubblico bene come legitime illazioni, questi, ed altri molti ordinamenti discendono, tuttavia disdiconvi i Teologi, e non dubitano di affermare ardimentosamente, che simili disposizioni sarebber lesive del diritto di proprietà, che per legge di natura conviene a ciascuno individuo del corpo sociale; e quindi non secondo le giuste regole, ma a suo agio, a propria voglia, e privato suo comodo usarebbe questo Sovrano de' sacri diritti.

Quì io con buona lor pace non intendo la connessione di un tale discorso; E certamente attenendomi a principj da loro stabiliti, appresso il lor sistema posso opporre, che allorquando gl'individui si uniscono in società, e che al Principe la dire-

rezione ne vien consegnata; i privati, gli individui s'intendono spogliati di tutti quei diritti naturali, che confacenti nonsieno al bene del corpo sociale; oppure, a meglio dire, i diritti naturali di ciascnno individuo divengono modificabili dai voleri del Principe, dal quale devon esser volti, e diretti al bene, e sicurezza del corpo. I tanti moderni riformatori Politici ciò non potranno negarmi, ed io l'affermerò sempre, come cosa ridondante dal loro sistema, finchè non abbiano migliori argomenti a dimostrare la falsità della illazione.

Ma quì costanti di voce, e di volto i regj consultanti con gran forza si oppongono, e sostengono, i diritti feudali, ed altri di simil sorta esser quelli, che le Città, ed i popoli si riservarono, ed il cui mantenimento solennemente giurò il Sovrano chiamando Iddio a testimoniare la lealtà del suo cuore, e della sua buona fede in attener le promesse.

Ma io dissento da questo pensiere, e desidero, che i miei leggitori si ricordino di quanto abbiam disputato, e non diffido del loro consentimento. Non istabilisce il *parere*, non sostiene acremente, e con veemente eloquenza la *nota*, che non havvi patto, non privilegio, non concordato, non convenzione legitima contro quei diritti

mae-

maestatici, de' quali sono adorni i Sovrani, e che l'han ricevuti non da' popoli, ma dall'autore delle cose, il quale impone loro di vegliare, e dedicarsi pienamente al bene de' suoi popoli, e qual padre di famiglia provvedere amorosamente alla lor sussistenza? Nè vale il giuramento. *Questi diritti sono inamissibili, inseparabili dalla Sovranità*, fu dunque nullo il giuramento, non essendo in di lui arbitrio giurare la cessione di un diritto, senza il quale non può soddisfare, ed adempiere il debito prescrittogli dal supremo Signore, da Iddio medesimo.

Le quali cose tutte se sono vere, e sono legitimi raziocinj dedotti da principj, che stabilirono, e dalla difinizione, che ne dierono del diritto maestatico; qualora non voglia indursi il dispotismo, e se stessi bramino dimentire i saggi Teologi, dobbiam raccogliere con forte argomento, che questi diritti maestatici, forza è, che riconoscano per guide, e per confini i diritti di natura, delle genti, e le convenzioni; viemaggiormente a tutta ragione io deduco, devono essere regolati, e diretti dalle massime, e dai precetti della religione. Gli è un dovere indispensabile nel Sovrano rispettare i diritti della medesima, che riconoscono per autore lo stes-

so

so Dio, che a loro concesse la soprastanza alla civil società. Oltre a ciò non è egli un diritto di natura, non è un punto inviolabile dei patti tra i sudditi ed il Sovrano il libero esercizio della religione, il mantenerla padrona in tutte le parti, in tutti i rapporti?

Stabiliamo per compimento di questo esame, che la stessa ragione, che a lor dire da al diritto maestatico la superiorità alle leggi della Chiesa nel contratto nuziale, la stessa a lor malgrado comanda, che quello alla Chiesa debba soggiacere, e dipendere. Si rivolga l'animo a tutto il complesso degli argomenti fin'or disputati, e potrà valere per evidente dimostrazione. Deve il Principe in forza del diritto maestatico procurare ad ogni possa il bene della società; questo di molto dipende dai contratti maritali, gli è dunque in dovere il Principe di sostenere, e difendere questi contratti nella ragione, nei modi, nei rapporti, che più concorrano al bene della società. Poichè dunque abbiam profusamente dimostrato, quali, e quanti vantaggi, ed alle famiglie private, ed al Pubblico ne venga dai nuziali contratti, che sien formati a norma delle leggi della Chiesa, e che sono decorati della qualità di Sagramento, rimane anche dimostrato ad

evi-

evidenza, che lo stesso pubblico bene un fortissimo argomento ne somministra a difesa della Ecclesiastica potestà. Nè questi vantaggi, ed utilità pubbliche può rilegare tra i pregiudizj, e tra le fantasime l'autor delle *note*, il quale sebbene arda d'odio contro tutto ciò, che favorevole sia alla potestà Ecclesiastica, pur nondimeno essi vantaggi vien costretto a concedere, nelle note alle pagine 82., e 95. Le dubbiezze adunque su tal punto mi sembrano assai bene rimosse da questi principj, e chiaro apparisce l'aspetto, che debba prestarsi ai diritti maestatici, qualora debban comporsi co' sagri doveri della religione. Soggiugnerò finalmente, che sarebbe oltre modo desiderabile, che qualche elevato ingegno l'opera imprendesse di assegnare la vera idea, e le giuste diffinizioni ne desse *del diritto maestatico*, *della ragion di stato*, *del ben pubblico*, *della felicità de' popoli*, e di simili locuzioni, direi quasi simboliche, e misteriose, colle quali si vanno di continuo offuscando, e corrompendo le semplici, e vere nozioni del diritto naturale, canonico, e civile. Abbiam sin'ora dimostrato come la prima, e la seconda interpetrazione del *Parere* sieno piene di falsi ragionamenti; l'altra non val di niente, perchè quella, che o non esiste, o se esi-

ste non fa al nostro uopo. Eccola, ed attentamente ascoltiamola.

Ma supponqasi, che l'Augusto genitore di V. M. abbia irrevocabilmente accordato a Benedetto XIV, che le cause matrimoniali si decidano da Giudici Ecclesiastici; nondimeno converrà interpetrarsi cotal convenzione in quel senso, che meno possa nuocere a diritti della Sovranità. Nelle cause matrimoniali deesi distinguere l'esitenza dalla validità, e la non esistenza dalla invalidità. Non vi è cosa più comune. Nel corpo del diritto ordinariamente si separa la cognizione del fatto dalla cognizione del diritto. Affermerà Mevio di non mai aver tolta a moglie Domizia. Dovrà vedersi se vi fu il matrimonio. Trovandosi che Mevio abbia fatto il matrimonio con Domizia, ma per errore credendola ricca, o bella, o nobile, si deciderà, existere matrimonium, ma rimane a vedersi, se il matrimonio fu valido. Si dovrà dunque decidere: matrimonium validum esse, vel invalidum. Vera cosa è, che spesse volte giudicandosi dell'esistenza, o non esistenza del matrimonio non rimane a decidersi della validità, o invalidità. Ma perchè cotal distinzione si creda aver fondamento, egli è bastevole, che si trovi in alcune cose. Dovendosi dunque interpetrare il concordato secondo le regole del diritto pubbli-

blico, ed in quel senso, che meno noccia alla Sovranità, è mestieri dirsi, che il Re Cattolico concedendo a giudici Ecclesiastici la cognizione della validità, o invalidità de' matrimonj non abbia loro accordata la facoltà di giudicare dell'esistenza, o non esistenza de' matrimonj. Adunque senza contravenzione del concordato i Magistrati laici nel Regno giudicano dell'esistenza, e non esistenza de' matrimonj, lasciando, se dopo questo giudizio rimane contesa, alla validità, o invalidità, che si decida da Giudici Ecclesiastici.

Non dispiace certamente agli amatori della più fina Metafisica questa riflessione, ed io ne avanzo gl' ingenui rallegramenti co' miei Teologi. Ma poiche le troppo sublimate osservazioni furon quasi sempre soggette ad incomodi grandi, molti questa ne incontra, quali non è così agevole lo schivare. Primamente, se attentamente si riguardi, *in facto*, come suol dirsi, non regge. Basta riandare i modi, i mezzi co' quali possa venirsi a cognizione della esistenza, o non esistenza del matrimonio, ed io non diffido che possa essere rimossa ogni dubbiezza, dacchè apparisce insiememente la validità, o invalidità. I Teologi come che veramente veggano, e tocchino che spesse volte l'una dall'altra non può disgiugnersi:

 tut-

tuttavia aguzzando i ferruzzi, e stillandosi il Cervello, credono averne un caso trovato, che non lascia luogo a dubitazione. *Affermerà Mevio di non mai aver tolta a moglie Domizia. Dovrà vedersi se vi fù il matrimonio*. Dunque a mio avviso dovrà vedersi, se esisteva tra loro impedimento dirimente, se le leggi essenziali al medesimo, se le ordinanze Tridentine, ed altri stabilimenti necessarii furono osservate tra Mevio, e Domizia. Questo è quello esame che vale sommamente, anzi è necessario a potere rettamente giudicare, se sia ragionevole e giusta l'affermazione di *Mevio* con cui dice *non aver mai tolta a moglie Domizia*. Questa è la condotta che dee tenersi a vedere, se fra Mevio, e Domizia vi fù il matrimonio, e così un prudente giudice potrà diffinire *existere, aut non existere matrimonium*. Ora io credo che tutti consentiranno con me, mentre senza molta disputazione s'intende, che tutte queste ricerche riguardano immediamente la validità dell'atto.

Trovandosi, soggiungono, *che Mevio abbia fatto il matrimonio con Domizia, ma per errore credendola ricca o bella, o nobile, si deciderà existere matrimonium, ma rimane a vedersi se il matrimonio fu valido. Si dovrà dunque decidere Matrimonium validum fuisse, vel invalidum*. Da

Da questo si raccoglie per buona diduzione, che nel sistema de' nostri Teologi questo secondo punto di controversia per la intima, e leggittima significazione del concordato sia della spettanza Ecclesiastica, ed il primo decreto *existere, o non existere matrimonium* quello è, che soggiace al laico tribunale. Ora sarebbe ottimo a sapersi quali mezzi adoperar debbano i giudici per dire *existere, vel non existere matrimonium*, salvo quelli che furon da me noverati, e da quali medesimamente risulta la validità, o invalidità dell'atto, siccome ognuno che leggermente osserva può conoscere per se medesimo viè maggiormente che lo stesso errore è di tal ragione, che all'impedimento Canonico si riferisce.

Ma ciò che quì sommamente rileva si è che la causa tra il Duca di Maddaloni, e la Sig. D. Giuseppa de Cardenas palesemente alla validità, o invalidità si appartiene, nè questa Dama giammai negò aver preso a marito il Duca di Maddaloni o disse averlo preso perchè il credeva bello, ricco, e nobile quale poi nol trovò; se dunque i benevoli Teologi son disposti di attenersi alla detta interpetrazione, io avviso, e penso che secondo la medesima, alla podestà Ecclesiastica competasi un ta-

le giudizio. Perciochè dato per vero, che la cognizione della esistenza, o non esistenza si debba al tribunale laico, quello altresì della validità, o invalidità alla potestà delle chiavi, per tutti i riguardi era alieno dal tribunale laico la cognizione di detto Matrimonio, il cui oggetto si è disaminare, e decidere se sia valido, o non valido. Consultati dunque i nostri Teologi, per rimuovere ogni dubitazione e fermarne la idea volendo stare alla lettera del concordato oppositamente doveano opinare.

Oltr' acciò ammessa questa interpetrazione che è la dilizia, e l'amore dei consultanti Teologi non averebbono i saggi e prudenti Sovrani impiegati gli opportuni, ed efficaci mezzi a conseguire il fine, per cui vennero a concordato. E' facile a comprendersi, che sarebbe sempre mai stata in vigore la gara, e la disputa tra le due Curie; e la laicale avrebbe preteso giudicare le spesse volte delle cause matrimoniali, sullo specioso titolo che il suo giudizio cadesse sulla esistenza o non esistenza, e non mai sulla validità, o invalidità dell' atto. Oppure secondo loro era mestieri prima decidere, se il caso di cui si disputava tra quei annoverar si dovesse, ne' quali la esistenza può disgiungnersi dalla validità,

dità, per indi raccoglierne a qnale delle due podestà si appartenesse.

L'altro incomodo, che incontra questa ingegnosissima interpetrazione si è, che non appartiene al nostro uopo, nè è allo scopo del concordato affacente. Le parti contraenti, che miravano a mettere l'ordine che si poteva il migliore nella turbazione dell'ordine publico della società civile, e della Religione, non poterono prendere a fondamento una distinzione, nella quale vedesi il genio, e il raffinamento di massimi ingegni, ma insieme la ripugnanza con quella simplicità e chiarezza, di cui esser devono adorne le providenze, che prendonsi dai prudenti Sovrani a prevenire la discordia, e le occasioni di conflitto tra le due Podestà.

A questo argomento per dare la forza che mai si può maggiore giova riflettere, che vi è concorde lo stesso autor delle *Note*, il quale porta aperto parere, che questa *non potea cadere in mente ai due Principi* che si studiavano a svelare ogni oscurità, in cui una tale materia per gelosía di giurisdizione trovavasi involta. *Per quanto sia vera* (così egli alla pag. 22.) *questa distinzione addotta da dotti Teologi fra l'esistenza, e la validità, siccome anche fra la non esistenza, e l'invalidità del contratto*

matrimoniale, non vi sarà ciò non ostante persona, che non accordi, che una simile distinzione non è forse caduta in mente dè due Principi contraenti, e neppure in quella dell'estensore del concordato; ma non lo spirito, di modo che giudicandosi in Regno nelle cause matrimoniali in grado di appello della non esistenza, o esistenza del contratto, si verrà ad osservare fedelmente la lettera del Concordato, ma forse non si seguirà lo spirito, e l'intenzione del concordato. Bisogna dunque tornare con maggiore sincerità alla prima vittoriosa risposta, cioè, che simili concordati sono radicalmente nulli ec. veggano dunque i dotti, e perspicaci Teologi, che neppure una plausibile verisimilitudine può adattare al caso nostro la sottilissima interpetrazione.

La lunga nota nel satollarsi a copia della *vittoriosa risposta* presa dalla natura dei diritti maestatici, rende il solito onore ai due Sovrani, che per le loro virtù vennero a somma lode. Afferma, che concordarono in cosa, che non poteva cadere sotto concordato, che questo fu nullo fino dal primo momento della sua formazione, e che erroneamente giurarono.

Ma poche righe di questa sono così copiose di sublimi principj Teologici, e massime di *sana dottrina*, che m'invitano

a ri-

a riferirle, così, che tutti veggano, che non sono indegne dei risguardi del nostro profondissimo secolo. *Così dall'altro canto i Principi Cattolici, come capi della civil società, hanno dei diritti reali, non solo su tutto ciò, che è puramente temporale, ma ancora sopra quello, che è polizia esteriore Ecclesiastica, e su quanto è nell'ordine delle cose naturali. Questa esteriore disciplina nelle sue diverse ramificazioni è l'ordinario oggetto de' concordati; ma questo oggetto è di pertinenza intieramente del Principe. I Sovrani non possono spogliare di questi diritti se stessi, i Vescovi, le Chiese, lo Stato. Ogni convenzione adunque, ogni patto, ogni alienazione è nulla di per se stessa.*

Dunque io deduco questa esteriore disciplina non potrà essere oggetto del concordato, giacchè non potendo il Sovrano cedere, o infievolire questi diritti, ogni patto, ed ogni convenzione è nulla di per se stessa. Ma passiamo sopra ciò, ed accostiamoci a cosa, che più rileva. Non sono eglino questi i principj, che fan traballare l'edifizio tutto di nostra Cattolica religione? Uomini egregi a nostri dì vigorosamente dimostrarono l'assurdità di tali opinamenti. Lunga opera, ed aliena dal nostro scopo, sarebbe il quì inprenderne la confutazione; a me basta uno additarne

ne, cui pochi potran pareggiarsi per l'ingegno, e profondità di dottrina: intendo io l'Autore dell'Opera *De l'autoritè des deux puissances*: egli nel Tom. 3. p. 3. c. 5. §. 1. Stabilisce a saldissima proposizione: *L'Eglise a un pouvoir de legislation pour fair des reglemens de discipline en matiere spirituelle, pouvoir indipendent de la puissance temporelle. Cette proposition est de foi, quant a ses deux parties*. Quivi leggerà egli, che *ipse* (Spiritus S.) *posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei*, iscorgerà come legitima illazione di questa Divina istituzione, che dee ne Pastori, nella Chiesa risiedere una assoluta indipendente potestà legislativa sulle materie spettanti alla disciplina. E quindi ricorderà gli ordinamenti disciplinarj statuiti dagli Apostoli nel Concilio di Gerosolima. Gli si presenterà Paolo *præcipiens custodire præcepta Apostolorum, & Seniorum*, quelli cioè, che sugli matrimonj de' Fedeli, sul modo dell'orazione, sulla scelta de' sacri ministri, sulla condotta, che dee tenersi nel giudicare un Presbitero accusato, ed altri molti, che ei si riservava di dettare, *cætera cum venero disponam*; Nel che conoscerà leggi, e stabilimenti risguardanti la polizia esteriore, la esterna disciplina. Nè ávvi cosa, che produr vaglia ad affievolire una tal pote-
stà.

stà. I Vescovi successori degli Apostoli si conservarono un tale diritto, ed accorsero con prudenza, e zelo ai bisogni della Chiesa; lo insegnano i Padri concordemente, il concedono di buon grado gl'istorici i più luminosi: Fleury, Gibert, de Voisins, ed assai altri, che son venerati da nostri nemici. Vogliam dire, e con tristezza discernere, che la nostra Italia non sia appieno libera dagli Ussiti, dai Valdesi, da seguaci di Lutero, di Marsiglio da Padova, e di altri di simil fatta? Mi guardi il Cielo, che di tanto voglia io aggravare il nostro Scrittore; dirò bensì, che inconsideratamente proferì una proposizione, di cui non ne conobbe il valore, nè vidde le illazioni.

Noi deploriamo i secoli della barbarie, e detestiamo il Regno delle decretali funesto alla Fede, alla disciplina; ai costumi.

Questi lamenti della abominevole Isidoriana collezione ci hanno oggi mai assordati; ma questa volta ci vedo aggiunta una massima assurda, e profana. Dunque il regno delle decretali fu funesto non solo ai costumi, ed alla disciplina, ma ben anche alla Fede? Per opera dunque d'un impostore può questa soffrire del detrimento? Non sarà dunque immobile, e ferma come, che fondata sopra stabil pietra? La

de-

depravazione, il corrompimento v'indusse l'impostore Isidoro? Anche questa sembrami idea pellegrina in Teologia, e scoperta, che come giusta illazione raccogliesi dal sistema della *vera*, *e soda dottrina della Chiesa*.

I concordati delle diverse nazioni autorizzati dalla ignoranza, e da una guasta, e falsa legislazione hanno perpetuata la depravazione, e la perpetueranno, finchè i Principi non risolvano francamente di far uso di tutta l'autorità, che Iddio loro ha donata, per rendere alla Chiesa de'loro stati la libertà, e la pace.

Oh la eloquente, e magnifica perorazione! Nulla cale, che sia antica, e le migliaja di volte ripetuta; le verità sublimi van sempre ad alta voce promulgate, acciò possano scolpirsi nei nostri cuori. Si svolga intanto l'intiero corso del diritto Canonico, ad ogni pagina ci si presenteranno concordati su queste materie, dettati da' Sovrani i più Augusti da più illuminati Principi, de' quali và pomposa la storia. Quì nondimeno risolutamente s'insegna, e si difinisce, che furon tutti figli dell'ignoranza, e di una guasta, e falsa legislazione. Almeno avesse moderata sua licenza nel dire a rispettoso riguardo di quel Carlo III., che fu pure l'Augusto

Ge-

Genitore di Ferdinando IV., quale il Supremo Autore delle cose lungamente conservi a beneficio di quei Popoli, che a lui sottopose.' Dovea ben anche riflettere il nostro Autore, che son corsi pochi anni dalla stipulazione di tal concordato. Fu dunque nel fausto nostro secolo, che per le vaste scoperte, e progressi nelle scienze vien reputato di avere col suo splendore abbacinati i lumi di tutte l'età trapassate. Ma nò, in tutto ciò, che ha rapporto al bene della Religione, ed ai diritti del Sacerdozio, la nostra età è ancora compresa da nubi, e foltissime tenebre.

Abbiam veduto, che nè lo scopo, e l'idea dei concordanti, nè il senso letterale, nè lo spirito del concordato, nè finalmente le vere regole d'interpetrare fan plauso al senso, che gli prestano i nostri Teologi. Non fu dunque, come asserirono nel *parere*, *arbitraria l'interpetrazione*, *che la memoria diede all'articolo del concordato*. Io ho voluto essere alquanto prolisso nella investigazione di questo punto, sì per conservare all'ottima causa questo forte sostegno, sì ancora perchè spande gran luce nel sistema, che hanno sposato i dotti Teoloi, dietro i moderni Politici riformatori dell'orbe.

CA-

CAPO DECIMO.

Dei Canoni Tridentini sul Matrimonio.

VEnghiamo (ripiglia il Parere) *al Concilio di Trento, il quale non riputò mai come dogma di nostra credenza, che l'autorità giurisdizionale intorno al contratto nuziale spetti al Sacerdozio.*

Stiamo ora a vedere come i PP. Tridentini una tale giurisdizione aliena giudicarono dal Sacerdozio: se arrivano a persuadercene saranno molto benemeriti de' novelli sistemi, e degni di grande fama; ma poichè questo è il punto massimo della presente quistione è di mestieri riconoscer la materia ne' suoi principj. Gli è ben vero, che valenti Scrittori l'han dottamente trattata; ma la costoro autorità non è già tanta, che possa far tacere i nostri Teologi. Eglino anzi quasi, che nulla si fosse scritto su di ciò, *vetera metalla recudunt*, e van ripetendo francamente gli anticati sofismi Launojani. Nella qual condotta sospettar si potrebbe, che discostati si fossero da quel sistema di candidezza, che a sommo studio dee aversi da quei Teologi, che son chiamati a consulta dal proprio Sovrano.

Io intanto prendo il Concilio, lo svolgo,

go, e leggo attentamente nella sess. 24... *impii homines hujus sæculi insanientes, non solum perperam de hoc venerabili Sacramento senserunt, sed de more suo prætextu Evangelii* (su quanti punti a nostri dì potrebbero dire i Padri, *prætextu* della antica, e primitiva disciplina della Chiesa, e della sana dottrina) *libertatem carnis introducentes multa ab Ecclesiæ Catholicæ sensu, & ab Apostolorum temporibus probata consuetudine aliena, scripto, & verbo asseruerunt, non sine magna Christi fidelium jactura. Quorum temeritati S. & universalis Synodus cupiens occurrere insigniores prædictorum Schismaticorum hæreses, & errores, ne plures ad se tradat perniciosa eorum contagio, exterminandos duxit, hos in ipsos hæreticos, eorumque errores decernens anatematismos*. In queste parole ognun vi conosce, che i PP. del Concilio mirarono a proscrivere, ed abbattere le diverse eresìe di que' tempi, ed in costituendo la cattolica dottrina coloro segregaron dal gregge di Cristo, che nelle medesime rimanessero pertinaci.

Prosieguo a leggere, e mi si presenta il primo Canone, in cui si decreta: *Si quis dixerit matrimonium non esse vere, & proprie unum ex septem Evangelicæ legis Sacramentis, a Christo Domino institutum,* *sed*

sed ab hominibus in Ecclesia inventum, neque gratiam conferre, anathema sit. Chiedo ora in grazia dagli urbanissimi Teologi, se questo Canone per Dommatico riconoscano? Francamente mi rispondon di sì, e le ragioni ne prendono dal Cano autore molto a lor grato, ed accetto: Questo Teologo adunqne nel lib. V. *de locis Theolog*. così parla: *Non ne igitur, dixerit quis erit aliqua nota, qua conciliorum de fide judicia internosci queant? Erit plane. Prima, & ea quidem manifesta, si contrarium asserentes pro hæreticis judicentur. Cujus rei exempla habes cap. damnamus de summa Trinitate & cap. unico de summa Trinit. in 6.....altera nota est cum in hanc formam Synodus decreta præscribit: si quis hoc, aut illud senserit, anathema sit: qualia permulta sunt in Concilio Toletano primo, & in Synodo Tridentina*.

Fatte queste generali istruzioni, e premessi questi Canoni di giudicare così faransi a ragionare i Teologi. Teniamo avviso, che dommatico quel Canone debba dirsi, col quale coloro, che oppositamente opinano, vengono Eretici reputati; quel Canone in cui la Chiesa si vale del *si quis dixerit, si quis senserit.... anathema sit*. Quindi poichè in questo Canone *contradicentes* vengono reputati Eretici,

co-

come per legitima illazione raccogliesi, dalle parole della stessa sess. premesse ai Canoni, e già riferite, poichè il Concilio palesemente si vale della frase, ed espressione *si quis dixerit . . . anathema sit*, chiunque secondo le giuste regole ama pensare, e giudicare, non può dar luogo a dubitazione, ma come Canone dommatico dee riconoscerlo, e venerarlo. Andiamo innanzi.

Mi si presenta immediatamente il Canone 2. *Si quis dixerit licere Christianis plures simul habere uxores, & hoc nulla lege divina esse prohibitum, anathema sit.* Dagli stessi principj, e regole d'interpetrare guidati i nostri Teologi affermano, e colla loro singolare diligenza diffiniscono anche questo essere un Canone interamente dommatico.

Io guardando questi due Canoni mi fo strada, e riferisco i Canoni 3. e 4. prodotti dalla memoria. *Si quis dixerit eos tantum consanguinitatis, & affinitatis gradus, qui in Levitico exprimuntur posse impedire matrimonium contrahendum, & dirimere contractum; nec posse Ecclesiam in nonnullis illorum dispensare, aut constituere, ut plures impediant & dirimant, anathema sit.*

Si quis dixerit (questo è il 4.) *Ecclesiam non posse constituere impedimenta matrimonium dirimentia, vel in iis costituen-*

dis errasse, *anathema sit*. Qualora dunque non vogliansi porre à ruina le regole dal Cano prescritte nella intelligenza de' Canoni, allorchè non si pensi distruggere la dommaticità de' Canoni primo, e secondo, è necessario statuire, ed io assai risolutamente affermo, che dommatici dir si debbano i controversi Canoni 3. e 4. e come tali da ogni Cattolico venerarsi. E veramente ad onta delle sottigliezze, e vane investigazioni, colle quali si tenta avviluppare, ed oscurare cosa sì chiara, io vi leggo il *si quis dixerit*, vi vedo apposto l'*anatema*, e trovo, che trattasi di Canone dottrinale; penso finalmente, che *contradicentes hæretici judicantur* in vista delle parole, che premettonsi agli stessi Canoni, e che furon da me riferite. Con astute contorsioni, e novità, negano forse, che *hæretici* vengano dichiarati coloro, che oppugnano questi ultimi Canoni; dunque io raccoglierò non havvi ragione, nè nota, per cui Eretici voglian dirsi coloro, che negano il matrimonio per Sagramento, coloro che difendere ardiscono la poligamìa.

Per ispecial grazia chiedo a miei avversarj, che mi permettano per una sol volta ripeter lo stesso. Conosco la piccolezza de' miei talenti. Per quanto vada sottilizzando non mi è possibile discernere una mi-

minima ragione di disuguaglianza. Tutti quattro i Canoni trascritti son dottrinali, ed in tutti veggo apposto l'anatema. In tutti si esprime la Chiesa col *si quis dixerit .... anathema sit*, e *contradicentes* a ciascuno di essi del pari saranno Eretici reputati in forza della dichiarazione fatta dai padri nel principio della sessione. Dunque, o saranno dommatici i due Canoni posteriori, e contradetti dai nostri avversarj, oppure se pertinacemente si vogliono disciplinarj, per le medesimissime ragioni dire si dovranno disciplinarj i due primi; e sarà in balìa di ciascuno affermare, o negare il matrimonio essere Sagramento della nuova legge, e senza pericolo della fede potrà da taluno tenersi *licere Christianis simul plures habere uxores, & hoc nulla lege divina esse prohibitum*. Tutta volta opponendo la ostinazione alle sane regole della Logica gridano, e sostengono i Teologi, che questi Canoni disciplinarj sono, e nulla suffragano alla difesa della Ecclesiastica Giurisdizione posto, che debba aversi presente la mente del Concilio.

Questo, dicono, *mirava a ribattere le opinioni de' Luterani, e de' Calvinisti. Di questi riformatori tre furono gli errori, che concernevano il matrimonio. Il primo, che il matrimonio debba regolarsi soltanto colle*

leggi divine, e che le leggi umane le quali a nozze impongono impedimenti, sieno ingiuste, e violente .... Per ribattere questo errore il Concilio ne' Canoni 3., e 4. determinò con anatema, che nella Chiesa v'è una autorità legislativa per regolare i matrimonj, e che da quella autorità legitimamente si dettano leggi, che dichiarano abili, o inabili le persone a contrarre nozze, e si dispensa alle leggi secondo, che l'interesse della società Cristiana esigge. Difinì dunque il Concilio, che il matrimonio, o sia il contratto nuziale non solo abbia dipendenza dalle leggi naturali, e divine, ma dagli stabilimenti umani eziandio, perciocchè interessa e l'ordine naturale, e l'ordine politico. E poichè non si disputava con i riformatori del soggetto, cui convenga l'autorità legislativa per regolare i matrimonj, il Concilio non dichiarò, se questa autorità fosse del Sacerdozio, o dell'Imperio.

Convengo co' Teologi, che i PP. del Concilio per oggetto presero de' loro Canoni l'abbatter gli errori de' Luterani, ma nella diduzione da questo principio io non iscorgo sana critica, siccome nè molto pur si vede nelle altre riflessioni, che trascrissero dal Launojo, e dal Nestio per attenuare la forte autorità de' Canoni Tridentini. Dico adunque, che Lutero non ai

Prin-

Principi, ma alla Chiesa un tal poter contradisse. Apparai dalle leggi di buona logica, che incontrandosi in uno Scrittore qualche dottrina offuscata da tenebre a dissiparle, e render chiaro un luogo troppo vago, ed ambiguo, è dovere disaminare il contesto, cercar lume da altri luoghi, dove l'autore della stessa materia ragioni, e finalmente se lo stesso autore dichiarando abbia manifestata sua mente si riputarebbe a grave colpa il dissentire. Si leva dunque tra noi, ed i valenti Teologi una forte contesa, vale a dire se Lutero a tutte le umane leggi, ad ogni potestà della terra, oppure alla sola Chiesa abbia disdetto il potere su gl'impedimenti dirimenti il contratto nuziale. Molto agevolmente essi dicono a nostro prò dee risolversi la quistione colle famose parole, che leggiamo in Lutero: *Conjunctio viri, & mulieris tenet quocumque modo contra leges hominum*. Ma queste generali parole, come ognun sa, soffersero diverse interpetrazioni. Laonde sembra ben giusto a quella doverci attenere, a cui il contesto direttamente ci guida.

Dunque nelle parole, che precedono il testo cotroverso, io così leggo: *Quid autem dicemus de impiis hominum legibus, quibus hoc vitæ genus* (il matrimonio) *divi-*

nitus institutum est irritum sursum ac deorsum jactatum? Deus bone horror est, intendere in temeritatem Romanentium Tyrannorum, adeo pro libidine sua dirimentium, sursus cogentium matrimonium. Quì io vedo chiaro, che per la nominazione *Romanentium Tyrannorum* col suo solito rispettoso parlare intende i Romani Pontefici. Ecco dunque, che l' *hominum leges* vengono a quelle determinate, che stabilite aveano i Pontefici. Piaccia ora ascoltare le parole, che sieguono al testo, che ebbero a delizia i Teologi, ed in esse ognun vede lume valevole a dissipare ogni tenebra. *Debere Sacerdotes ea omnia matrimonia confirmare, quæ contra Ecclesiasticas, vel Pontificias leges fuerunt contracta, & quæ non sunt in sacra Scriptura expressa*. Eccovi di nuovo: *Leges hominum* per *leges Ecclesiasticas, & Pontificias*. Ma donde venne, che *leges Pontificias, & Ecclesiasticas*, egli *humanas, & leges hominum* abbia denominate? Quei, che per poco si esercitarono nello studio di questo Eresiarca potranno rammentar di leggieri, che egli nè Pontefice, nè Pastori riconosceva nella nostra Chiesa, ma colla consueta sua moderazione nel Papa l'Anticristo, ne' Vescovi uomini devoti alla curia Romana, difensori del dispotismo, e tirannìa della medesima,

ma. E finalmente costante nella antitesi tra le leggi del Levitico, che sole legittime reputava, e quelle della Chiesa, che non riconosceva; quelle divine, queste umane soleva denominare. Nella qual disputazione venne a tale veemenza, che non ebbe orrore d'intitolare il suo libro: *de captivitate Babylonica*. Gl'ingenui critici adunque troveran vero, e palese, che qualora per ogni buona ragione voglia ascoltarsi l'intiero contesto, *leges hominum*, *leges humanæ* tosto divengono *leges Pontificiæ*, *leges Ecclesiasticæ*.

Dissi, che per la connessione del sistema debba la mente dell'autore interpretarsi da altri luoghi, nei quali egli ragioni della stessa materia. Il perchè ascoltiamo ciò, che ne dice nella sua condannazione di un libro intitolato *Summa Theologica*, in cui questo diritto alla Chiesa veniva apertamente concesso. *Dico rogans, & monens Sacerdotes, & fratres* (ed oh santa unzione) *si viderint aliquod impedimentum, in quo Papa posset dispensare; & quod non est in Scriptura expressum; ut ea matrimonia confirment, quæ contra Ecclesiasticas Tyrannicas, & Pontificias leges fuerunt constituta .... Et Papa, vel Episcopus, vel Officialis si dissolverit aliquod matrimonium contra legem Papalem contractum*

 An-

Antichristus est, *& violator naturæ*, *& reus læsæ majestatis divinæ*. Vuò dunque a giusta ragione persuadermi, che sempre più tutti concedano, che per leggi umane, per leggi degli uomini le Papali, le Pontificie, le Ecclesiastiche unicamente intendesse Lutero.

Ma nella spiegazione della propria mente gli sarà ben tale Lutero da valere per tutto ciò, che voglia desiderarsi. Egli dunque a torre ogni ambiguità dalle sue opere stimò opportuno comporre un libro, quale intitolò *Responsio ad articulos*, *quos Magistri nostri ex Babylonica* (vale a dire dal libro citato dai nostri Teologi) *exceperunt* chiama questi Maestri *collectores*, e costituendosi innanzi al Tribunal di costoro a dilucidamento delle sue opere risponde alle interrogazioni. Questi dunque nella trattazione del Matrimonio estimano doversi dichiarare due proposizioni: Ecco la prima: *Nullo impedimento prohiberi matrimonium*, *aut contractum dissolvi præterquam primo affinitatis*, *ac secundo affinitatis gradu*. Gli zelanti Collettori reputano questa proposizione offensiva, e lesiva dei diritti della Sovranità: Come si giustifica Lutero? *Hoc dixi quoad præceptum Dei*, *licet Papa aliud ordinet*. Molto più giudicarono da correggersi, e degna di esser condannata,

quest'

quest'altra proposizione: *Christianis nihil ullo jure posse imponi legum sive ab Angelis, sive ab hominibus, nisi quantum volunt.* Qual via tenne Lutero nello scolparsi. *Hoc* (dice senza ambiguità) *non de civilibus legibus, sed de Ecclesiasticis dixi.* Io penso, che questa confessione possa tutto valere, perchè convengano finalmente i nostri avversarj, che non dalla Civile, ma dalla Ecclesiastica podestà sottratto volle il nuziale contratto. Se dunque a scienza de' Canoni Tridentini fu detto, (ed in questo i nostri Teologi, e tutti sempre consentirono,) che mirarono in quei Canoni i PP. ad abbattere gli errori del novatore Lutero; poichè dalle testimonianze autorevoli del contesto; da altri luoghi della stessa opera, e finalmente dalla confession di lui medesimo non a Principi, ma alla Chiesa tal potestà ei disdiceva, forza è dire, che a questa, e non a Sovrani un tal potere quei PP. ne' Canoni aggiudicarono; riprovando così apertamente il Luterano opinamento. Resta dunque per anche confutato lo scrittor delle note, il quale siccome quegli, che prese a sagro dovere ripeter ciò, che nel *parere* si scrive, anche quì, dacchè Lutero tutte togliendo le leggi umane, le sole divine rispettava sul matrimonio, egli procura di estenuare la forza de'
det-

detti Canoni Tridentini, e raccoglie, che la parola Chiesa nel Canone 4. presa strettamente per ministero Ecclesiastico non poteva essere lo scopo della decisione conciliare.

Ma così anche stando la cosa, come la vanno essi fingendo, è grande inganno credere già in ruina la prova dedotta da essi Canoni a pro della Chiesa. Insegnò dunque Lutero, che le sole leggi divine contenute nelle scritture soprastanno, e regolar possono il maritale contratto; ed ardimentosamente alle potestà della terra sia civile, sia Ecclesiastica, ogni potere negò di dare sul medesimo ordinamenti, e statuire gl'impedimenti dirimenti. Ora io così ragiono.

Sorga Mevio, ed insegni non essere nella Chiesa alcuna legitima potestà per conferire gli ordini sagri, e così perpetuare in essa il Sacerdozio. Contro ingiuria sì grande levi ella la sua voce, e diffinisca. *Si quis dixerit*, nel corpo Episcopale non avervi legitima potestà di conferire gli ordini sacri, a perpetuazione del Sacerdozio nella Chiesa del Signore, *anathema sit*. Si vorrà forse dire, che la Chiesa, perciocchè generale è l'asserzione di Mevio, non abbia con tal Canone deciso, che nel corpo Episcopale debba riconoscersi la legi-

gi-

gitima potestà, e diritto di conferire gli ordini sagri a conservamento del Sacerdozio nella Chiesa di G. C.? Io nol dirò certamente, e dirò anzi, che la vera mente della Chiesa si palesa ben chiaro in così fatto decreto. Dirò, che sebene generale sia la proposizione del sopraccennato novatore, nondimeno essa con tale suo decreto decise esservi la legitima podestà di conferire gli ordini sagri a conservamento del sublime Sacerdozio, e che nel corpo Episcopale debba una tal potestà conoscersi, e venerarsi. Cade dunque la fabrica costruita sul tenue fondamento, che siccome Lutero in generale ad ogni potestà sulla terra negava il potere di dettar leggi sul matrimonio, così i Canoni Tridentini nulla debban valere a favore della Ecclesiastica potestà. Imperocchè ne' due riferiti Canoni il Concilio decide esservi nella terra una tal potestà, e questa altra non essere, che la Ecclesiastica. *Ecclesiam posse, & potuisse*.

Nè è da tacersi, che indegni sarebbero del nome di Teologi questi regii consultori, se come altri scioccamente pensano, per la Chiesa la potestà civile bramassero interpetrare. Egli è da riflettersi alle parole del Canone. *Si quis dixerit Ecclesiam in iis costituendis errasse, anathe-*

ma

ma sit. Noi rideremo, se eretico quello giudicheranno, che asserisca avere errato Teodosio, Onorio, Arcadio, Giustiniano, o alcun altro di quei tanti Principi, che i Teologi ci rappresentano, come i legitimi legislatori di tali impedimenti. Riman dunque a dirsi, che per *Chiesa* quella potestà intender si debba, cui il Redentore promise l'inerranza, l'infallibilità, la sua assistenza sino alla fine dei secoli a render tranquilli, e sicuri quei felici popoli, che sotto quest'unica vera religione viver bramassero. Ma circa questo punto sarem forse di nuovo chiamati a discorso. Ascoltiamo ora gli argomenti, co' quali tentano offuscare la chiarezza di tali ragionamenti dedotti dalle lettere, dallo spirito de' Canoni Tridentini, e dalle stesse idee, che a lor dire i Padri si prefissero nel dettarli.

E sebbene, prosieguono, *si fosse detto Ecclesiam posse costituere impedimenta matrimonium dirimentia, aut in iis dispensare deesi questa parte de'due Canoni tenere in conto, che non corrisponde alla intenzione del Concilio, e come tale, che non faccia parte della deffinizione. E' massima de' Teologi, che ne' decreti dogmatici soltanto quella parte alla Fede si appartiene, cui principalmente mirò la potestà Ecclesiastica,*

e non

e non già l'altra parte, che non fu nella di lei principale intenzione disputandosi se il battesimo, che gl'infedeli amministrano, sia valido, Niccolò I. diffinì essere valido il battesimo amministrato dagli infedeli, ed aggiunse, che valeva il battesimo eziandio, secondo, che può leggersi nel libro sesto di Cano, fatto al solo nome di Cristo. Le scuole Teologiche insegnano, che l'ultima parte del decreto di Niccolò I. non si comprende nella diffinizione dogmatica, come quella, che non faceva parte della questione, che si volle decidere.

La buona mercè di questi stessi precetti, argomento prendo a convalidare la sana interpetrazione de' Canoni Tridentini. Dunque a lor consentimento quella parte *dee considerarsi, che alla Fede appartiene, cui principalmente mirò la potestà Ecclesiastica*. Questa, come di già eglino medesimi ne ammaestrarono, mirò *a ribattere gli errori dei Luterani*. Ma abbiam noi chiaro veduto, che Lutero alla Chiesa negava la potestà legislativa, in chiamando empie, e tiranniche le leggi Pontificie su di ciò, e nominando il Papa Anticristo, e Romanense Tiranno a cagione della usurpazione, con cui ordinò tali leggi lesive del diritto divino. Dunque a stabilire questa potestà mirò principalmente il Concilio. Dun-

Dunque falso, *che questa parte de' due Canoni deesi tenere in conto, che non corrisponde alla intenzione del Concilio, e come tale, che non faccia parte della diffinizione*. Dunque *l'Ecclesiam posse, & potuisse constituere, vel dispensare*, appartiene alla parte principale, e costituisce un dogma.

Frattanto, soggiungono, rimane sempre pendente la questione, finchè sussisterà la diffinizione di Niccolò I. circa il battesimo amministrato dagli infedeli, e sarebbe veramente gran colpa dissentire dalle inviolabili regole, che ne lasciò per sicura via il celebratissimo Cano. Ma di questo prestamente, e copiosamente averò ragionato, allorchè collo stesso Cano sarà da me dimostrata la disuguaglianza, e reso palese, che il fatto è vario, nè può l'uno all'altro assomigliarsi. E sarà agevole opera consultarlo nel luogo da loro citato, dove leggeranno. *Ad septimum primo dicitur*, *quod neuter* (Pelagio, & Niccolò) *definivit hujusmodi controversiam*, *respondent enim sæpe Pontifices ad privatos hujus vel illius Episcopi quæstiones, suam opinionem de rebus propositis explicando, non sententiam ferendo, qua fideles obbligatos esse velint ad credendum. Certe ut de Pelagio taceamus Nicolaus nihil eo loco quod ad hanc quidem quæstionem attineat, decrevit*.

vit. Non enim illi proposita fuerat quæstio. An baptismus in nomine Christi collatus esset validus, sed an baptizatus a Pagano, vel Judéo verum baptismi Sacramentum suscepisset. Obiter autem, & in trascursu cum huic quæstioni propositæ responderet, de suo non interrogatus adjecit baptisma in nomine Christi conferri. Qua in re falli sine dubio potuit. Imo adeo falsus est, ut in 4. sentent. libro magnis argumentis ostendimus.

Disse dunque il Cano di vedere palesemente diffinito: *an baptizatus a Pagano, vel judéo verum baptismi Sacramentum suscepisset*, perchè su tal punto era stato interrogato. Par forza dunque, che dicano i nostri Teologi vedere anche essi palesemente diffinita, e decisa nella Chiesa una tal potestà, siccome quella, che costituiva la questione, che si agitava nel Concilio contro Lutero.

Ma abbandonandosi, dicono, *questa legitima interpetrazione, si accordi, che il Concilio abbia definito essere la Chiesa fornita della potenza legislativa intorno a matrimonj. Non si potrà però mai dire, se la Chiesa jure Sacerdotii, o jure precario si goda di questa potenza. Per lo che il Concilio stabilendo contro i riformatori il dogma, che il matrimonio dipenda dalla potestà legislativa umana, non determinò il soggetto, cui questa potestà competa.* Ri-

Ricordo avere scritto i dotti Teologi (falsissimamente però come vedemmo), che la Chiesa ne' primi secoli imponendo tali impedimenti ebbe costume indicare il fonte, onde sorgeva la sua autorità; dichiarando così, che in ciò altro non faceva, che adottare le leggi de' Sovrani quali o alla lettera, o in accorciamento riferiva ne' suoi Canoni. E certamente (a giusta ragione soggiungono) quei dotti autorevoli, e venerandi uomini della antichità, a dimostrare, che di rapina, e di usurpazione non viveva la Chiesa, dovettero essere studiosissimi nel custodire un tale costume. Ora dico io, chiunque per poco conosca i caratteri, e la dignità somma dei generali Concilj nella Chiesa di G. C. deve incontrare insuperabile ripugnanza a persuadersi, che essi in una tale circostanza volessero omettere una dichiarazione, che sola liberarli potea dalla accusa di aperta usurpazione. Il Concilio di Trento adunque, in cui i sublimi caratteri tutti splendeano di un generale Concilio, era in dovere di dichiarare, che da Principi riconosceva quella autorità, che su gl'impedimenti, e cause matrimoniali si attribuiva. Per iscusa di quei venerandi PP. si diranno delle bellissime cose, ma tutt'altro faranno, che liberarli dalla grave colpa di

usur-

usurpatori, ed ingannatori, qualora assolutamente decretano, e con un'anatema feriscono coloro, che ardimentosamente chiamino a dubitazione *l'Ecclesiam posse*, *l'Ecclesiam potuisse*. Io penso dunque, e fermamente tengo, che in ciò dicendo indicar vollero, e dichiarare, che la Chiesa *jure proprio* ricevuto da Cristo, e nativo, non già *precario*, ed ottenuto dai Sovrani dettava leggi, e stabiliva ordinamenti sul nuziale contratto.

Tuttavia se chiara non sembra a contradittori questa genuina interpetrazione, riflettan di grazia, che da quel fonte dimana questa autorità, da cui risulta, che avendone fatto uso non potè errare. *Si quis dixerit Ecclesiam non posse costituere impedimenta matrimonium dirimentia, vel in iis constituendis errasse, anathema sit*. Ma vedemmo, e si palesa a ciacuno; che questo discende da quel diritto nativo, ed originario, da quella divina istituzione, ed assistenza, che il sommo Iddio alla Chiesa sua sposa promise; dunque su questa stessa base dee dirsi fondato il controverso diritto, che non mai dall'Impero, e dalla potestà secolare conobbero i PP. nel Concilio congregati.

Oltracciò se tengono eglino qualche buona opinione de' ministri, che in luogo

de' proprj Sovrani sedevano in quel venerando congresso, e tener la devono ben sapendo, che essi acerrimi difenditori mostraronsi de' loro diritti, ed ogni mezzo impiegarono perchè non fosse recato a Principi alcun nocumento, nè lesa in minima parte la potestà dell'Impero; se dissi tengono di costoro qualche buona opinione, non diran certo, che neghittosi tutti, con peccaminosa indolenza, abbian permesso che si dettasser Canoni, i quali lasciando almeno in dubbio il titolo, con cui la Chiesa faceva tali ordinamenti, urtavano i sagri diritti della Sovranità. Nè eran tanto piccini, che non vedevano, che con essi si dava (come ad avviso de' Teologi ne avvenne) occasione ad escludere la legislativa potestà del principato, e crederla propria, e nativa della Chiesa.

Finalmente ascoltandosi il linguaggio del tempo indeterminato, *posse*, *potuisse* rimangon dispersi i dubj, e le sottili osservazioni *Teologali*. Leggo ferito dell'anatema chiunque abbia l'ardimento di negare *Ecclesiam potuisse*; vo rintracciando altresì, e ricercando il tempo, in cui la Chiesa entrò in possesso di questo esercizio; e trovo, secondo l'opinare dei Teologi, che ciò avvenne poco innanzi al secolo decimo. Dunque in asserendo io *Ec-*

clesiam non potuisse avanti tal tempo, non incontrerò l'anatema, a me certo sembrando assai ingiusta, e inverisimile cosa, che venga anatemizato colui, il quale nega nella Chiesa un potere, che realmente non possiede. Da queste medesime considerazioni rendesi agevole il comprendere, che in un tale scoglio può del pari urtare l'indeterminato *posse*. Imperciocchè secondando i Principi le dolci insinuazioni, e consigli del Nestio ne spoglino la Chiesa usurpatrice. Questo stesso abbandonamento di un tale diritto, di che grandemente si sdegnano i Teologi, annulli il Re delle due Sicilie, rivendichino tutti un tal diritto meglio applicandolo agli usi, ed ai comodi pubblici; in tal caso non sarò certamente anatemizzato, se dirò *Ecclesiam non posse*. Sarebbe anzi errore, ed ardimento affermare *Ecclesiam posse*, allorchè ne l'abbiano spogliata i legitimi padroni, che sono i Sovrani. Lasciò pure scritto Niccolò da Ponte Ambasciator Veneziano nella sua diligentissima relazione, che in questo Concilio *vi fu copia maggiore d'uomini dotti, chè fosse in verun altro Sinodo eziandio nel primo Niceno*. E questi tutti dettaron Canoni ridicoli, ambigui, distruttivi di quella maestà, e dignità, che furon sempre i caratteri, che fecero risplendere i

generali Concilj? Or dunque (conchiuderò col dotto Iturriaga) *poichè l'obbietto della Fede divina esser dee immobile nella sua consistenza, ed immutabile a segno, che ciò, che una volta vi si propone per la Chiesa da credere qual verità concepita in termini assoluti, e senza restrizione alcuna ad alcuna determinata circostanza, mai non possa divenir falso sicchè possa discredersi*, chiaro apparisce, che il generale, ed indeterminato parlare *posse*, *potuisse* pruova, che i PP. del Concilio *nativo*, *& proprio jure*, *non precario* dettaron leggi, stabilirono impedimenti sul nuziale contratto. (L'Avvocato Pisto. Cap. 6. §. IV.)

Il mansueto, aggiugnerò, il modesto Lutero o non avvertì, o non ebbe il coraggio di riconvenire i PP. del Concilio, e con giusto rimprovero dir loro, che la detta podestà era accattata dalla beneficenza dei Principi, e che era gravissima usurpazione eriggerla in legge, e convalidarla con armi spirituali anatemizando a chiunque avesse il pensiere di oppugnarla. Nè vedo, che alcuno di tanti moderatissimi seguaci di lui siasi data la cura di liberare da tale ingiuria il proprio sistema; vedo anzi, che han custodito su di ciò rispettoso silenzio, riservando al Launoio, al Nestio, ed ai nostri Teologi muover

que-

questi argomenti contro la originaria potestà della Chiesa. La cosa dunque è inviluppata, e per qualunque dove si rimiri il ritrovamento, lo scorgo pieno di assurdi, e di falsi principj, siccome egregj Scrittori l'han recentemente a lume di mezzo dì fatto palese.

Se questi sono i Canoni Tridentini, nel che non si può disputare, ognun vede in essi di per se direttamente diffinita la contesa, la quale riguarda immediatamente il potere della Ecclesiastica potestà. Ma questo stesso apparirà maggiormente, quando avrem dato uno sguardo passaggiero sul Cap. I. della riforma, ed ai Canoni 9., e 12. della stessa sess. 24., dei quali al dire dei Teologi fece uso *la memoria*. Ma anche questi dicono *essi senza ragione*. Ascoltiamone il perchè.

Abolì, il parere, *i matrimonj clandestini determinando essere nulli quei contratti nuziali, che non si facessero in presenza del proprio Sacerdote, e di due testimonj. Fece il Concilio questa determinazione, ma nel farla non si valse della celeste autorità, che contiensi nell'Apostolato. Volle far uso della pubblica, e civile potestà, che da più secoli per tolleranza de' Principi la Chiesa esercitava. Ed è probabile eziandio, che il Concilio facendo cotale determinazione ebbe pensiero di proporla a Principi, perchè eglino*

comprovandola, e pubblicandola negli stati loro le comunicassero forza di leggi.

Dotti ed illustri Teologi nel dare un consiglio al proprio Principe, un consiglio, che esser non doveva servo della necessità, ma figlio della Religione, e di una accurata ponderazione a diffinire il punto principale della disputazione valgonsi di semplici asserzioni, di probabili conghietture, di verosimiglianze? E ciò a tortamente volgere il senso letterale, e lo spirito di un generale Concilio, in cui, se pur non ripugnano, ávvi la voce di quel divin fondatore, che disse *vobiscum sum usque ad consumationem sæculi*? Ma per queste semplici affermazioni, e conghietture soggiacciono a rigorosa pena, dacchè una nuda lettura delle parole de' PP. apertamente l'esclude. *Tametsi dubitandum non est clandestina matrimonia libero contrahentium consensu facta rata, & vera esse matrimonia, quandiu Ecclesia ea irrita non fecit; & proinde jure damnandi sunt illi, ut eos S. Synodus anathemate damnet, qui ea vera ac rata esse negant, quique falso affirmant matrimonia a filiis familias sine consensu parentum contracta irrita esse, & parentes ea rata, vel irrita facere posse.* Sono dunque congregati i PP. Tridentini, ed i Principi, che ne erano i legitimi padroni avendo a som-

sommo studio, che nulli fosser dichiarati i matrimonj clandestini, e de' figli di famiglia *invitis parentibus*, ai Padri ricorrono, ed implorano rispettosamente il conciliare Decreto: *Eorumque omnium istorum rationum cognitionem, & judicium apud vos omnino sciat pertinere*. (Così parlano gli Ambasciatori di Arrigo) Ora io ricordo, che gl'illustri Teologi, e l'autor delle *note* in più luoghi, e concordemente dissero, che lungo tempo innanzi il Concilio, i Principi invalidi, irriti, e nulli avean dichiarati i matrimonj clandestini: dunque *pertransiens dicam*, se eglino erano i legitimi posseditori, i supremi padroni di questa potestà legislativa, se i PP. del Concilio non *facevano uso, che della pubblica, e civile potestà, che per tolleranza de principi esercitava la Chiesa*, a che si affannarono in cercare la decretazione conciliare per dare alle proprie leggi la sanzione? Senza però contender di questo, disaminiamo attentamente come si contennero i PP. verso le istanze dei Sovrani. *Eglino, che fecero solo uso della pubblica, e civile potestà, che da più secoli per tolleranza de' principi esercitava la Chiesa*, cominciano dall'opporsi, e distruggere tutte le leggi civili, che per lo innanzi erano state dettate contro i matrimonj clandestini, di-

 chia-

chiarando questi e veri, e rati, ed anatemizzando a coloro, che l'averebbono a nulli, ed invalidi. Passano ad esaudire i voti de' principi, e dopo aver detto *Nihilominus S. Dei Ecclesia justissimis de causis illa semper detestata est, atque prohibuit: Verum*, (siegue), *cum S. Syuodus animadvertat prohibitiones illas* (della Chiesa, non de' Principi) *propter hominum inobedientiam jam non prodesse*, e dopo avere noverati gli scandali, i peccati, ed altri sconcerti, che ne provenivano, e tutti spettanti alla coscienza, ed al rispetto, che si deve al Sagramento, *idcirco*, conchiudono, *sacri Lateranensis Concilii sub Innocentio III. celebrati vestigiis inhærendo præcipit*. Dunque non inerendo alla legge di Leone, di Ruggiero, o di altri Principi, che tali matrimonj condennati aveano, ma *vestigiis Lateranensis Concilii sub Innocentio III. celebrati*; ed ascoltiamo pure, che a tale determinazione ne vennero per preservare da gravi peccati i fedeli, e conservare la santità, e dignità del Sagramento; oggetti certamente della *celeste autorità dell' Apostolato*. Su questa inchiesta almeno favoreggiò il Concilio le domande de' Principi, ma non così circa i matrimonj de' figli di famiglia *invitis parentibus*; anzi che cedere i PP. risolutamente rifiutano l'istan-

za

za di Arrigo, e con quella autorità, che accattata aveano dalla tolleranza de' Principi, dichiarano *validi*, *veri*, e *rati* que' matrimonj, che essi bramavano decretati per *nulli*, *irriti*, ed *invalidi*. Uomini gravissimi s'immergono in queste inverisimilitudini, si abbandonano a tal sorta d'incoerenze? Ma giova riconoscere più da vicino ciò, che abiamo le molte volte asserito.

Abbiamo noi in vero cognizione della condotta dei Re di Francia. Questa ed abbatte i soffismi dei sottili Teologi, e sparge lume maggiore a pro della Ecclesiastica potestà. Debbon pure eglino risovvenirsi della costituzione di Arrigo III. *Blesis edita* nell'anno 1579. vale a dire poco dopo terminato il Concilio di Trento. Costituzione seguita da quelle di Luigi XIII. pubblicate l'anni 1629., e 1639., e se di queste non perderon memoria, saper deggiono, che da que' Sovrani i figli di famiglia, che *invitis parentibus* unisconsi a matrimonio, vengon privati della eredità, dei diritti, e dei vantaggi tutti, che acquistansi in vigore dei legitimi contratti nuziali, e de' testamenti; e non solo eglino, ma ed i figli, ed i nipoti soggiacciono a sì gravi pene, e spogliati sono di ogni diritto municipale, che averebbono come cittadini. Ma queste stesse leggi non ardiscon

scon toccare la validità, o invalidità del contratto, e qualsiasi parte essenziale del Sagramento. Rati, e validi vengon considerati, e come tali esser venerati, fuori d'ogni dubitazione ce ne fa certi l'ampia risposta data a nome di quel Sovrano l'anno 1629. Dunque quei Principi, che i legitimi padroni erano del maritale contratto, del rifiuto de Padri dogliosi, ed irritati dalle durezze dei medesimi nel vedere neglette le proprie brame, lungi dal prevalersi della nativa originaria potestà concessa loro da Dio qual *diritto maestatico*, *inseparabile*, *inamissibile*; lungi da tutto questo, io dicea, le determinazioni anzi del Concilio con profonda riverenza abbracciano, contenti solo di atterrire, e ritenere in freno i proprj sudditi in comminando pene civili col suono della maggiore severità? Uomini colti sono i nostri nemici, uomini, che ragionano, e in ragionando è egli possibile, che non comprendano, che lo scampo a cui accomandaronsi, della potestà civile, e politica, che esercitarono i padri in Trento congregati gli è un complesso di cose nè intelligibili, nè ragionevoli?

Egli è certo (dotta, e sicura sentenza), *che nel Concilio quando si deliberava sopra l'abolizione de' matrimonj clandestini,*

secondo, che narra l'istesso Cardinal Pallavicini, non vi mancarono Teologi, i quali insegnarono, che l'affare era civile, ed a Principi si apparteneva. E che il Concilio tuttochè non avesse riprovato il sentimento di costoro, nondimeno si risolse di annullare i matrimonj clandestini. Laonde, se il Concilio esercitò una autorità, della quale sapeva non essere fornito, non volle far legge, ma piuttosto concepirla, ed invitare i Principi ad approvarla, e pubblicarla. Perloche nelle provincie dell'orbe Cattolico lo stabilimento del Concilio non divenne legitimo, se non per la pubblicazione, che i Principi ne ordinarono. E ne felici dominj di V. M. il regolamento conciliare di leggieri si lasciò promulgare, poichè si trovò conforme alla costituzione, Sancimus lege præsenti de matrimoniis contrahendis, colla quale Ruggiero Augusto vostro predecessore fin dal dodicesimo secolo aveva annullato le nozze clandestine.

Fanno grande scialacquo i Teologi, e l'annotatore delle narrazioni del Pallavicini; ma se a ragione, disaminiamolo un poco. Godo in ricordando cio, che ne scrisse nel lib. 20. cap. 4. contro il Soave, cioè, che propostasi la quistione di annullare i matrimonj clandestini, *niuno*, per l'innanzi, *aveva chiamato in dubbio un tal diritto*

nel-

nella Chiesa. Ma come che io vegga questa sentenza, tuttavìa ascolto dal lib. 24. essersi disputato sopra una tal potestà. Ciò non mi duole; rivolgiamoci al contesto, e troveremo molti essersi opposti, perchè erano fermi nel credere, che nè prudente, nè opportuna cosa era il fare un tale stabilimento. *Non modica*, mel dice l'istessa nota, *efferbuit disputatio*, *tum de Ecclesiæ potestate*, *tum de opportunitate illius legis*. Onde a voler tutto considerare, gli è da dirsi, che più sul caso particolare, che sulla potestà in generale cadde la disputazione. Nè si può dissentire, che niuno si oppose a Monsignore di Salamanca, il quale vigorosamente la difesa ne imprese sul saldo principio, che siccome il matrimonio qual contratto civile alla Laica potestà si appartiene, così come contratto de' fedeli, e materia del Sacramento alla Ecclesiastica deve soggiacere. E quì fu, ove tacquero tutti quei, che erano in opposito sentimento. Il perchè io non veggo la connessione della illazione, che ne deducono i nostri Teologi: *Laonde se il Concilio esercitò un'autorità, della quale sapeva non essere fornito, non volle far legge, ma piuttosto concepirla, ed invitare i Principi ad approvarla, e pubblicarla*. Io stimo, che piuttosto debba così ragionarsi.
Laon-

Laonde se dopo la discussione d'una tal questione dettò la legge il Concilio è forza dire, che dichiarò avere in se una tal potestà, alla quale tutti rispettosamente soscrissero, niuno avendo disdetto di coloro, che diversamente pensavano. Ond'è, che se delle narrazioni, e dell'autorità del Pallavicini vogliam tener conto, discerneremo niente soda, nè punto esser sicura sentenza quella, che vogliono raccoglierne.

Non è pur luogo dirimere la disputazione del valore, che debbano avere i Canoni di disciplina negli stati de' Principi. Qui io sol ne deduco, dunque il decreto de Padri, il quale quei che non osserveranno le condizioni espresse dal Concilio *ad sic contrahendum omnino inabiles reddit: & hujusmodi contractus irritos, & nullos esse decernit, prout eos præsenti decreto irritos facit, & annullat*, questo decreto, io dico, è in pieno arbitrio del Sovrano? Potrà questi a suo diletto permettere i matrimonj clandestini ad onta della Sinodale sentenza?

Si prende gioco di noi l'Editore, che questa sublime osservazione ci presenta nella nota, *Il medesimo Pallavicini ci attesta, che il Concilio, non ha mai voluto stabilire un Domma, quando i Padri erano fra*

lo-

loro divisi, seguendo in ciò la regola della Chiesa, la quale non riconosce, se non nella unanimità morale i caratteri dei Giudici Dommatici.

Se alcuna cosa io intendo, estimo, che unanimità fisica quella dicesi, in cui niuno affatto dissentisce, morale poi quando sono discordi i pareri, ma ávvi una parte, che all'altra preponderi. Laddove adunque stabilisca il Concilio, secondo *la regola della Chiesa* un qualche dogma fondato sulla *unanimità morale*, stabilisce un vero dogma allor anche, che i Padri sono tra loro divisi. Così io l'intendo, appoggiato alle prime idee, e definizioni dei termini; si degni dunque più nitidamente esporre i suoi pensieri, se brama, che da noi si comprenda, come dalla diversità de' pareri de' Padri, debba raccogliersi, che non vollero essi fare un decreto dommatico.

Singolare del pari è il sutterfugio, con cui si avvisano i Teologi abbattere l'argomento, che prende la memoria dal Canone IX. dello stesso Concilio, col quale vengono proibiti i matrimonj delle persone Ecclesiastiche costituite *in sacris*: dicono adunque, *che que' Padri altro non fecero, che dichiarare contro Lutero non essere impossibile l'osservanza del celibato.*

Ba-

Basta ascoltare il Canone per penetrare intimamente nella natura, ed indole del decreto: *Si quis dixerit Clericos in sacris ordinibus constitutos, vel Regulares, castitatem solemniter professos, posse matrimonium contrahere; contractumque validum esse, non obstante lege Ecclesiastica, vel voto .... anathema sit.* Dunque dee sicuramente affermarsi aver definito il Concilio, che la legge Ecclesiastica obbliga al celibato, e in vedendo, che si dice anatema a colui, che calpestando la medesima asserisce potersi tal sorta di Ecclesiastici unirsi a moglie, oppure esser validi i matrimonj, che essi ardisser contrarre, ci è facile apprendere, che viene a chiare note palesato il legitimo diritto in coloro, che tal legge dettarono. Giova anche ricordare quanto si adoperarono i Principi, perchè fosse a Preti permesso il matrimonio, lusingandosi potere con ciò richiamare alla fede molti di coloro, che eransi allontanati. Non è degna, dunque, di tanti Teologi sì fatta interpetrazione.

Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad judices Ecclesiasticos ... anathema sit. Questo è il Canone 12. Tridentino, e l'ultimo. che a sua difesa adottò l'Autore *della Memoria*. Rivolgiamoci ora al consiglio dei consultanti Teologi: *Poichè*,

chè, dicono, *aveano i Padri decretato, e deciso essere il matrimonio vero, e proprio Sacramento, a giusta ragione dichiararono, che le cause appartenenti al matrimonio come Sacramento, fossero della Ecclesiastica pertinenza*.

Ascoltiamo volentieri questa illazione, ma ne risulterà una seconda conseguenza gravosissima per gli nostri avversarj; dunque, dirò io, siccome parte essenziale del Sacramento si è il mutuo consenso costituente il contratto figurativo della unione di Cristo colla Chiesa; siccome tale anche dee dirsi la legitimità delle persone contraenti; così le cause riguardanti questi, e simili articoli, debbon dirsi della Ecclesiastica giurisdizione; onde io scorgo, che in tutti gli stabilimenti dei Sovrani, e negli stessi principj dei Protestanti, tutte le volte, che leggesi alla autorità Ecclesiastica appartenere le cause matrimoniali, sempre costantemente inteser tutti quelle cause, che della validità, o invalidità del contratto trattano, e debbon decidersi.

Un altra riflessione mi giova soggiugnere; osservo, che tutti i noverati Canoni debbon dirsi dottrinali, giacchè propongono a credere delle verità, e non già prescrivono doversi fare, o schivare una qual-

qualche azione. Non dee dunque estimarsi, siccome alcuni pur fecero la opposizione presa, dacchè in *un Concilio tenuto a Roma si dice anathema a chi sposa la madrigna, anathema a chi sposa la sua cugina*, come leggesi nella nota alla pag. 19. Gli esperti Teologi vi conobber sempre lunghissima distanza, e disugguaglianza tra i Canoni, che verità propongon a credersi, e quelli, che alcuna azione prescrivono; suona alle orecchia loro molto diversamente: *Si quis dixerit .... anathema sit. Si quis fecerit .... anathema sit*. A soprabbondanza adunque sembrami parlato del Concilio.

CAPO UNDECIMO.

Si esamina il merito degli argomenti, co' quali vorrebbero separare il Sacramento dal maritale contratto.

INoltriamoci, e percorriam velocemente i sofismi, onde si argomentano abbattere i forti ragionamenti, che leggonsi nella *memoria*. Stabiliscono esser voce de'più valentuomini in Teologia, che il solo contratto civile esser può l'oggetto del Sagramento, quindi avendo a conducitore Guglielmo di Parigi, decidono potersi il maritale contratto dal Sacramento disgiugnere, e cadere così l'argomento della inseparabilità, che dal Bellarmino accattò l'Autore della *memoria*.

Non vanta questa opinione antichità maggiore di esso Guglielmo; nè può andare pomposa, come asseriscono, di un gran numero di aderenti; ed avvegnachè opportuna questa sembrasse allo scioglimento di varie quistioni, che su tal Sacramento agitavansi nel Concilio Tridentino, nondimeno punto venne considerata da quei Padri, che avevano scelto a guida l'Angelico. Questi dunque ci dirigga nel liberare dalle ambiguità sì importante materia. Nè penso, che sieno ardimentosi a segno di

ri–

rifiutare una tale guida, giacchè più volte eglino medesimi ai detti di lui accomandarono il proprio parere. Prego i leggitori ad esser paghi di brevi risposte, potendo di per se disaminare questo argomento.

Accostiamoci senza ritardamento alla proposta quistione. Richiedo, e giusta mi sembra la mia inchiesta, richiedo, che mi si accordi ciò, che abbondantemente dimostrai pag. 11., e seg., e così imprendo a ragionare. Il maritale contratto viene costituito Sacramento, in quanto, che rappresenta, e figura la mistica unione di Cristo colla Chiesa; ed argomentandosi da ciò, che osservasi negli altri Sacramenti, e dalla analogìa, e rapporto, che dee passare tra la figura, e la cosa figurata, il solo consenso delle parti, e l'unione delle medesime può esser ciò, che figuri, e significhi questa mistica unione. Ond'è, che secondo S. Tommaso la legitimità delle persone è la materia, ed il consenso interno espresso *per verba de præsenti* costituisce la forma di esso Sacramento. Il perchè egli più espressamente ne insegna, che *ipse nexus est Sacramentum matrimonii* (quest. 42. a. 3. *ad* 2.), *actus exteriores, & verba exprimentia consensum directe faciunt nexum, qui est Sacramentum matrimonii*; e poichè *nexus* si trova anche nel matrimonio de'

S 2 Gen-

Gentili, così anche questo viene dal nostro Angelico chiamato *Sacramentum habitualiter*; ma non *actualiter*, perchè *non contrahunt in fide Ecclesiæ*. *Etiam matrimonium infidelium est aliquod Sacramentum habitualiter, quamquam non actualiter, eo quod non contrahunt in fide Ecclesiæ* (3. p. Suppl. q. 19. artic. 2. ad 1.) dunque subito, che i Fedeli *per actus exteriores, & verba exprimentia consensum de præsenti*, contraggono, *habetur ille nexus, qui est Sacramentum matrimonii*. Dunque il contratto è assolutamente indivisibile, inseparabile, indistinguibile dal Sacramento; dunque è la materia *ex qua*, non *circa quam*, come ne insegnano, il *parere*, e la *nota*; dunque questa malamente scrisse, che *il matrimonio* (s'intende sempre de' Fedeli) *ha tutto ciò, che lo costituisce senza il Sacramento: il Sacramento ha tutto ciò, che gli è proprio indipendentemente dal matrimonio*. Errò quando decretò, che *nel Sacramento del matrimonio, indipendemente dal contratto, e dalle parti contraenti v'è la materia, cioè l'imposizione delle mani; la forma, cioè le parole, che esprimono la benedizione*. Dunque finalmente deduco, se saldamente fondata questa inseparabilità nei nitidissimi oracoli di questo S. Dottore, dunque, non nuova, non falsa, non commentizia; dunque

que malamente leggesi nella *nôta* in bocca di Melchior Cano: *Est opinio falsa & commentitia, quam juniores Theologi confixere, ut civilem contractum Ecclesiæ Sacramentum esse tuerentur*. Sebbene queste non sieno le parole letterali di Cano, il quale nel lib. 8. cap. 5. *Præterea Concilium edit*, così parla: *Tum illa falsa, & commentitia esse quis non videt, quæ juniores Theologi confixere, ut civilem hunc, humanumque contractum, Christi, & Ecclesiæ Sacramentum esse tuerentur*. Non vedo dunque tutta la fedeltà, in leggendo: *Ecco le parole di Melchior Cano*: *Est opinio falsa &c.*

A questi medesimi principj, se volge l'attenzione il nostro Annotatore, gli sarà pur noto, che le varie difinizioni, che ne diede del matrimonio, col nostro sistema egregiamente compongonsi; ed apprenderà del pari come connesso sia un tale contratto col segno sensibile stabilito da Cristo per conferire la grazia: *est viri, & mulieris conjunctio individuam vitæ societatem continens*; *il diritto civile*; *est maris, & fœminæ conjunctio*; *il diritto canonico*, *est viri, & mulieris maritalis conjunctio inter legitimas personas individuam vitæ societatem continens*. *La Teologia, ed il Catechismo Romano*. Così egli, ora io; in tutte queste definizioni la essenza del matrimonio

viene costituita nel congiugnimento; in tutte leggesi *conjunctio*; ora *hujus conjunctionis* nel matrimonio de' Fedeli *auctor est Deus*; e quindi *Sacramentum, idest sacrum signum illius vinculi, quo Christus Dominus cum Ecclesia conjungitur* (Catech.Rom.) e dappoichè *hujusmodi nexus ex virtute Divinæ institutionis operatur ad gratiam* (S. Tommaso in 4. Sent. dist. 26. q. 2. artic. 3. ad 2.) *Quia Sacramenta efficiunt quod figurant, credendum est, quod per hoc Sacramentum gratia conferatur, per quam ad unionem Christi, & Ecclesiæ pertineant* (lo stesso S. Tom. lib. 4. contra Gentil. c. 78.) poichè io diceva a questo modo, e il Catech. Rom., e in assai altri luoghi l'Angelico mette in luce la sublime connessione, che ha il mutuo consenso col rito sensibile stabilito da Cristo per conferire la grazia; per diritto di ragione, e per urbanità mi giova sperare, che non voglia più egli querelarsi, che il nostro sistema nè colle difinizioni del matrimonio, nè col detto rito sensibile possa comporsi. Mi dice anche la fedel mia guida, che *in matrimonio tria possunt considerari, scilicet causa ipsius, & essentia, & ejus effectus, & secundum hoc tres definitiones inveniuntur in matrimonio datæ*, ond'è, che vi bisogna del criterio per discernere, e rettamente giudicarne. Ma

Ma mentre per una parte tenta egli avviluppare il nostro sistema, per l'altra crede taluno, che s'ingannò nel volere riformare il linguaggio de' Padri, de' Concilj, della Chiesa tutta, e quel, che più rileva, il linguaggio adottato dai due dotti consultanti Teologi. *Ed è un parlare* (così ragiona) *impropriamente il dire, che il matrimonio da semplice contratto sia stato da Gesù Cristo trasformato in Sacramento, o che sia stato inalzato alla dignità di Sacramento: la maniera esatta, corretta, ed intelligibile è quella di dire, che Gesù Cristo ha istituito un rito Sacramentale per benedire, e santificare il matrimonio.*

Sublime scoperta, che fa a vero dire discernere le profonde di lui meditazioni nelle teologiche materie. Nondimeno però gli sapremo buon grado, se lo studio per alcun poco ne sospenda, perciochè gli è da temersi, che riduca il contratto maritale relativamente al Sacramento, siccome le uova alla Pasqua, giacchè, se non da Cristo, dalla Chiesa al certo vediamo istituito un rito per benedire le uova; nè è disagevole ad uno, che voglia ragionare secondo i molti principj da lui statuiti, eliminare quel *Sacramentale*, che talvolta incomodo riesce. Ma fuori gli scherzi; quì trattasi dell'Abbiccì della Dottrina; dun-

que ci ammaestri quel Catechismo, che giustamente ei reputò a tutti gli altri doversi anteporre. *Ab initio matrimonium institutum est, ut naturalis conjunctio ad propagandum humanum genus; deinde illi tributa est Sacramenti dignitas, ut populus procrearetur, atque educaretur ad cultum, & religionem Dei, & Salvatoris nostri Jesu Christi* (*Catech. n.* 15.). Ognun vede, che in queste parole ávvi il decreto definitivo di condannazione.

Matrimonii perpetuum, indissolubilemque nexum primus humani generis parens Divini spiritus instinctu pronunciavit. Il Tridentino (Sess. 24.) il quale passa indi, e dice confermata da Cristo questa indissolubilità, e poi prosiegue: *Gratiam vero, quæ naturalem illum amorem perficeret, & indissolubilem unitatem confirmaret, conjugesque sanctificaret, ipse Christus venerabilium Sacramentorum institutor, atque, perfector, sua nobis passione promeruit*. Così que' venerandi Padri. Brameremmo ora noi conoscere la felice dialettica, con cui da queste parole si fà franco in dedurre, *che il Concilio di Trento nella Sess.* 24. *distingue il contratto dal Sacramento colla più esatta precisione. Il matrimonio è indissolubilis unitas; Il Sagramento è la grazia, che santifica i già congiunti, gratia, quæ*

con-

conjuges sanctificaret, *G. C. ha meritata la grazia*, *che santifica questa unione*, *gratiam sua nobis passione promeruit*. La nota.

Se vi fosse quì la bisogna, di buon grado convaliderei la oppugnata inseparabilità cogli Oracoli di quei medesimi, che dissero loro aderenti. Soto stà per questo sistema nella Lezione 4. del matrimonio. Il Van-espen, ove tratta del medesimo, palesemente vi presta il suo consentimento. Non posso però astenermi dal proferire un decisivo luogo di quel Sanghez, che ai nostri Teologi, non che all'Editore venne a somma grazia, agli argomenti di lui vigorosamente attenendosi. Egli adunque nello scioglimento della questione, *an Fideles contrahentes matrimonium possint ab eo, ex intentione, separare rationem Sacramenti, si intendant verum inire matrimonium, ita tamen ut Sacramentum non sit*; producendo l'autorità di S. Tommaso, di Enriquez, e di Ledesma il nega, *quia ex Christi institutione inseparabile est a contractu matrimonii, esse Sacramenti: unde intentio non conficiendi Sacramentum repugnat intentioni legitimæ faciendi matrimonium, ut est contractus, sicut e contra, qui intenderet facere Sacramentum matrimonii, non autem contractum, nihil efficeret, quia ex Christi institutione, hæc duo sunt*

in-

inseparabiliter conjuncta , & ita mutuo se ponunt , ac destruunt . Unde non est simile si obiicias eum , qui vellet assumere ordinem Sacrum , non autem obligari voto castitatis , manere ordine insignitum , non tamen ligatum voto ; quia id votum non est ex jure Divino annexum ordini inseparabiliter , ut est matrimonii contractui esse Sacramenti , sed tantum ex statuto Ecclesiæ , quæ circa Sacramentorum substantiam nil potest immutare : Non può bramarsi da noi più vistosa decisione .

Ma gli è dilettevole udir le tenuità , che oppongono ad argomenti così vigorosi . *Nella Chiesa* , dice il parere , *del vecchio Testamento le nozze furono valide , sebbene non fossero fornite della qualità di Sacramento . E nella Chiesa Cristiana dal primo secolo fino al Concilio di Trento i contratti matrimoniali , che non si benedicevano dal Sacerdote s'ebbero per validi , tuttochè privi della qualità Sacramentale ad avviso di tutti i Teologi , i quali riguardano il Sacerdote come ministro del matrimonio .*

Gli è certo , che nella legge vecchia , le nozze non furon ornate della qualità di Sacramento ; tuttavolta è fermo , che ad esser valide , era uopo , che fosser contratte secondo le leggi della religione , che tra certe determinate persone le astrigneva ;

e per

e per questo appunto esse figuravano, e rappresentavano il nostro matrimonio. Non ci discostiamo da S. Tommaso, il quale, come risplendentissima face dissipa le tenebre, e sicuri ci guida nel nostro cammino. Egli dunque così ci lasciò scritto in 4. Sent. dist. 2. a. 1. ad 4. & 5. *Tempore* (legis naturæ) *erant matrimonium, pœnitentia, & ordo; sed tamen non computabantur inter Sacramenta illius temporis, quia non fièbant cum aliqua consecratione, nec erat aliquis modus determinatus ipsorum, nisi secundum instinctum naturæ, prout cuique ratio, fide innàta dictabat, faciendum. Tempore legis scriptæ jam plura, cum aliqua consecratione celebrabantur, quæ nostris Sacramentis, quasi figuræ respondent. Per diversos ritus expiationum figurabatur pœnitentia. Per consecrationem Aaron, & filiorum ejus noster Ordo. Et per matrimonium jam ad aliquas certas personas determinatum, & sub lege constitutum nostrum matrimonium.* Ognun sente la forza di tale risposta.

Ciascun la pensi à sua voglia, io dallo stabilimento del Concilio sopra i matrimonj clandestini, così amo ragionare. In dichiarando il Concilio rati, e validi i matrimonj clandestini, che erano stati contratti fino a quel tempo; o li considerò co-

come contratti civili, oppure come Sacramenti; non porteran certo consiglio, nè si atterranno al primo partito, sì perchè in questo rapporto non eran di sua pertinenza, sì ancora, perchè come tali erano stati di già vietati da Sovrani. Dunque furon considerati come Sacramenti; dunque dichiarò il Concilio potersi dare Sacramento senza contratto civile; dunque errano i nostri Teologi in decretando, che il contratto fatto secondo le leggi *naturali*, *e civili è solo necessario soggetto*, *ed a linguaggio de Teologi è necessaria materia del Sacramento*. Ora siccome il Sacramento deve avere indispensabilmente per base, per soggetto, e materia un qualche contratto debbon dire per mala lor ventura, che questo era il contratto naturale, quello cioè, che ottiensi dal mutuo consenso tra persone legitime a contrarre matrimonio. Terremo in suo luogo discorso dell'opinione di coloro, che reputano il Sacerdote ministro di questo Sacramento.

La rilevanza della materia ella è tale, che io reputo giusto liberarla dalle altre cavillazioni, che leggonsi nella *nota*: eccole: *Nel Sacramento della penitenza vi è l'imposizione delle mani*, *ecco la materia*; *le parole dell'assoluzione*, *ecco la forma*, *e il Sacerdote*, *che benedice*, *e assolve*, *ecco*

il

il Ministro . Nel medesimo modo nel Sacramento del matrimonio , indipendentemente dal contratto , e dalle parti contraenti v'è la materia , cioè l'imposizione delle mani , la forma , cioè le parole , che esprimono la benedizione , il ministro , che non è , nè altri può essere , che il Sacerdote . E in quanto alla imposizione delle mani si siegua la tradizione della prima età della Chiesa , e si vedrà ella costantemente stabilita a benedire lo sposo , e la sposa . Quì campeggiando in vasta erudizione si fa a provare quest' ultima asserzione , ed indi varie pagine impiega nel ripeter lo stesso , e dichiarare quanto lontano sia dalla Cattolica verità il rifiutare di conoscere il Sacerdote per ministro di detto Sacramento , e l'affermare dotati di questo augusto carattere i medesimi contraenti .

Primamente non averà certo a biasimo , se dirò idea del tutto rara , e pellegrina , che l'imposizione delle mani sia la materia del Sacramento della penitenza . Io certamente co' Padri Tridentini fin ad ora credei , che i peccati ne sieno la materia *circa quam* , e che gli atti del penitente costituiscono quasi la materia *ex qua*. Perlochè stimo , che quando ciò scrisse aveva rivolto l'animo ai Sacramenti della Confirmazione , e dell'Ordine , ne' quali ad esclu-

esclusione del Sacramento della penitenza *manus impositio fit*, come insegna l'Angelico 3. p. q. 84. art. 4. Del rimanente anche ai tempi dello stesso S. Dottore vi ebbe di quei, che, come esso, ragionavano, onde mi prenderebbe vergogna, se altra risposta io adottassi da quella da lui data 3. p. Suppl. q. 46. a 5. ad 2.: *Actus noster in pœnitentia quamvis sit de essentia Sacramenti, non est sufficiens ad inducendum proprium effectum, scilicet absolutionem a peccatis, & ideo oportet, quod ad perfectionem Sacramenti interveniat actus Sacerdotis. Sed in matrimonio* (non si perda di mente, che trattasi di Sacramento) *actus nostri sunt causa sufficiens ad inducendum proximum effectum, qui est obbligatio, quia quicumque est sui juris potest se altero obbligare; & ideo Sacerdotis benedictio non requiritur in matrimonio quasi de essentia Sacramenti*. Ed in 4. Sent. dist. 36. a. 5. l'intriseca ragione ne assegna, cioè, perchè la penitenza si prattica *ad modum judicii*, e siccome il Giudice è distinto dal giudicato, così vi si richiedeva necessariamente l'intervento del Sacerdote. All'opposito il matrimonio *quum fiat ad modum contractus*, possono i contraenti essere, e ministri, e soggetto, non altrimenti, che avviene nel Sacramento dell'

Eu-

Eucaristia, la quale *quum fiat per modum convivii*, il Sacerdote è quegli che il convito apparecchia, ed insieme il convitato.

Da tutto ciò, che fin quì fu profusamente disputato, palesemente si manifestarono i sentimenti del S. Dottore, (cui io alla cieca soscrivo) sulle parole *ego vos conjungo*, sulla *benedizione*, e sul *ministro*. Ci disse egli, che e le nozze delle Vedove, e gli occulti matrimonj debbano per veri Sacramenti riconoscersi (vedi pag. 12.) ne insegna più chiaramente, che *sicut in aliis Sacramentis quædam sunt de essentia Sacramenti, quibus omissis nôn est Sacramentum: Quædam autem ad solemnitatem Sacramenti pertinent,, quibus omissis, verum perficitur Sacramentum, quamvis peccet qui omittit: ita etiam consensus expressus per verba de præsenti inter personas legitimas ad matrimonium contrahendum, facit: quia hæc duo sunt de essentia Sacramenti, alia autem omnia sunt de solemnitate Sacramenti*. Solennità dunque dee dirsi la *benedizione*; solennità le parole *ego vos conjungo*, solennità finalmente, che il Sacerdote le proferisca. Questo è il mio avviso, e so che non potrei rimuovermi qualunque fosse la dottrina, ed erudizione in cui fiorisse il N. A.. Nè si persuada già, che

che la quistione del ministro venne dal Concilio decisa, allorchè decretò necessaria la presenza del Sacerdote, e che ha tolta su di ciò ogni disputazione, cosichè possa francamente dirsi con lui, che *il ministro altri non è, nè può essere, che il Sacerdote. Quamvis etiam non obstante decreto Concilii Tridentini disputetur inter Theologos, an Parochus sit verus minister Sacramenti matrimonii, an ipsi contrahentes, atque verosimilior videatur sententia affirmantium hos esse ministros* (Van-espen). Anzi se maturamente il tutto consideri, non ha di che rallegrarsi, e troppo prestamente si consolò nell'udire le Tridentine decisioni. Ferirono que' padri dell'anatema coloro, che avessero ardito affermare invalidi, e nulli i matrimonj clandestini per l'innanzi contratti; dunque per rati, e validi li conobbero. Tuttavia gli è certo da non potersene dubitare, che detti matrimonii non erano stati celebrati *in facie Ecclesiæ*, non decorati della presenza del Sacerdote, della imposizione delle mani, nè i contraenti uniti colle parole *ego vos conjungo*, quali per forma di questo Sacramento tiene fermamente il nostro Autore. Non è dunque dissimile affatto dal vero il dedurne, che implicitamente la opposita sentenza quasi decise il Concilio.

Ma

Ma è pur degna di osservazione la pratica della Chiesa, allorchè i contraenti colla presenza de' testimonj sorprendono il paroco, il quale in ascoltando le parole, colle quali esternamente palesano eglino il mutuo consenso, se ne fugga, non presti l'assentimento, non imponga le mani, non proferisca le parole *ego vos conjungo*. Parli il Van-espen P. II. Tit. XII. *de spons., & matrimon.* Cap. V. n. 26. *Præsentia autem moralis sufficit, tametsi Parochus invitus, ac plane reluctans, præsens fuerit modo omnia eo modo coram ipso gesta sint, ut certum de eis testimonium dare queat. Idem erit si alium in finem, & per dolum eo vocatus fuerit; aut casualiter ibidem præsens sit, aut etiam quasi transeat. Barbosa ibidem num.* 85., & 88. *Quæ enim ultra moralem præsentiam Parochi, & testium requiruntur, tametsi ordinarie citra grave peccatum non omittantur, omissa nihilominus matrimonia non irritant: ut in his obtineat illud vulgatum: multa fieri prohibentur, quæ tamen facta tenent.* Or dunque io speditamente domando: i costoro matrimonj o sono veri, e proprj Sacramenti; o puri, e semplici civili contratti, se Sacramenti, dunque la imposizione delle mani, la benedizione, le parole *ego vos conjungo* parti essenziali non debbon dirsi del Sacra-

 men-

mento, non la *forma*, non la *materia*, come và divinando il nostro Autore. Se si vogliono puri civili contratti, danno gravissima accusazione alla Chiesa, la quale essendo religiosamente gelosa negli altri Sacramenti a segno, che comanda, che sieno reiterati, qualora v'intervenga una qualche legitima dubitazione; in questo neghittosa se ne stia, e soffra nel suo seno tanti miseri conjugati privi di quella grazia Sacramentale, quale secondo parla il Tridentino *Passione sua Christus nobis promeruit*, che tende alla pace, e tranquillità delle famiglie, al bene della Chiesa, e sopratutto all'educazion della prole, nella quale si ripone, come avvertimmo da S. Tommaso, il maggior bene del Sacramento. Fu dunque cattivo consiglio abbandonare l'antica sentenza de' Padri, per adottarne una, la quale secondo ne attesta lo stesso Melchior Cano, non che Soto, pochi Teologi vantava dalla sua, i quali di farla pubblica non avevan l'audacia.

Ho voluto profusamente parlare su tali articoli, perchè questi miei sentimenti bene intesi fan chiaro, che cosa io pensi delle parole di S. Ignazio, e di Tertulliano, che prese a sostegno la *memoria*, e vengono dal *parere* seriamente discusse. Adunque non sarà uopo, che sulle mede-

si-

sime io m'intertenga, allorchè sarebbe l'opportuno luogo di parlarne.

Il nostro nemico agguerrito nelle astuzie dialettiche implora ora il soccorso del Concilio di Firenze. *Il matrimonio secondo il Concilio di Firenze è completo, e perfetto per il solo consenso delle parti, solo partium consensu; Il Sacramento non ha che fare con questo consenso. Dunque......*

Così egli ragiona, ma per sua sciagura non gli cadde mai nell'animo, e nelle mani il Concilio di Firenze, perciocchè leggendo da se un tal passo, mi persuado, che non l'averebbe prodotto: *Septimum est Sacramentum matrimonii, quod est signum conjunctionis Christi, & Ecclesiæ secundum Apostolum. Causa efficiens matrimonii regulariter est mutuus consensus per verba de præsenti expressus*. In leggendo queste parole, mi sembra ascoltare il linguaggio di S. Tommaso nei luoghi da me ricordati; Dunque, io dico, secondo questo Concilio il mutuo consenso delle parti *est causa efficiens* di quel matrimonio, il quale secondo l' Apostolo *est signum conjunctionis Christi, & Ecclesiæ*, dunque l'uno non è dall'altro separabile. Dovrebbe dunque essere scontento di averci chiamati al Concilio di Firenze. Richiamo ben io quì le parole del Concilio Lateranense, che fu-

rono da me ben due volte riferite; pag. 189. e 199. ricordo la sess. 21. del Concilio Trid., e son sicuro, che apprenderà, egli ciò, che in ultimo luogo della nota, mostra di non discernere, vale a dire, come il Sacramento sia immutabile nella sua sostanza, ma salva questa possa soggiacere a mutazioni, qualora secondo le circostanze dei paesi, e dei tempi l'esigga il ben della Chiesa, la venerazione dovuta al Sacramento, ed il maggior vantaggio dei contraenti. Ed eccomi tratto d'impaccio da tante opposizioni, che egli andò studiosamente rintracciando, ed accumulò in questa nota.

Torno velocemente ai Teologi, e sento ripetuto l'argomento preso dalla natura della potestà dei Sovrani sovra i contratti. Poichè di questo ebbi già copioso discorso ne taccio, ma però estimo avvertire, che a volere rettamente giudicare dei confini, e della estensione della Laica potestà sulle materie della Religione, conviene aver sempre a conducitore il codice delle nostre leggi, cioè i sacri libri, che il deposito sono della istituzion della Chiesa, e gli ordinamenti del Divin fondatore. Distrugge la religione dai fondamenti chiunque non secondo le dette regole, ma appoggiato, e condotto dai filosofici astratti principj ne voglia ragionare, e socratica-

men-

mente sentenziare. Per le cose fin quì disputate, ho tutto il diritto di tacere della autorità di S. Tommaso lib. 4. Cont. Gent., che quì ci vien presentata; mentre questa in tutta l'estensione del sistema di esso S. Dottore fu da me maturamente considerata. Gli è giusto bensì, che si faccia parola di una illazione, che fastosamente van raccogliendo dal nostro sistema.

Oltracciò ragionando, come ragiona l'Autore della memoria si potrebbe conchiudere, che dalla Chiesa le cose naturali dipendono. L'acqua si direbbe è inseparaaile dal Sacramento del Battesimo; dunque siccome il Battesimo, così l'acqua è un oggetto dell'autorità Ecclesiastica. Or se volendosi schivare cotal conseguenza, fa d'uopo dirsi, che l'acqua elevata alla qualità di Sacramento non perde l'indole sua, nè si esenta dal regno di natura, e dal giudizio de Fisici, similmente dovrà affermarsi, che il contratto delle nozze unito al Sacramento rimane soggetto alla potestà civile, ed al giudizio de Laici Magistrati. I Teologi.

Questa illazione, che si traduce a riso, e falsa, ed assurda vien reputata, sana la giudico, e vera, se ne' suoi giusti rapporti voglia considerarsi. Egli è necessario il vino, ed il pane per lo Sacramento della Eucaristia, l'acqua per lo Batte-

 simo.

simo. Ma in tal proposito, mal ragionerebbe chiunque per questo, il pane, l'acqua, il vino *dal giudizio dei Fisici, e dal regno di natura* esclusi opinasse. Non è però, che non sia del pari da condannarsi colui, il quale alieni dalla potestà delle Chiavi li riputasse, in quanto, che costituiscono la necessaria materia de' Sacramenti. Così veggiam costantemente, che la Chiesa determinò, che la sola acqua naturale sia materia atta, ed idonea del Battesimo, non l'acqua rosa, l'acqua concia, l'acqua d'Angioli, o l'acqua della Regina. Nello stesso modo determinò essa, che il vino di uve, che non acetisca, che sia puro; che il pane di formento, non di Castagne, di Jucche, o d'altra sorta sieno atta materia pel Sacramento della Eucaristia; nè per avventura da ciò si raccoglierà, che decida la Chiesa, questo è pane, questa è acqua, questo è vino; ma che adoprandosi tal sorta di acqua, di pane, e vino, di tal determinata qualità ne risulteranno i Sacramenti del Battesimo, e della Eucaristia. Or dunque appresso questi esempj, comprendesi facilmente, come il contratto possa, e debba essere soggetto alla potestà della Chiesa, cosicchè ad essa appartenga il definire, quali prerogative, e condizioni concorrer debbano nei contraenti,

per-

perchè il loro contratto possa divenire Sacramento; quale contratto legitima materia sia di esso Sacramento.

Siam presso al termine del lavoro, ma quì fui preso da gagliardo sgomentamento nel vedere la lunghissima nota. Temei quella versatile eloquenza, che splende in tutte le *note*, e colla quale seppe sì ben colorire quello anche, che cantava contro di lui. Averei sfuggito l'incontro, ma non conveniva, la leggo dunque, e maturamente la considero; ma la Dio mercè subito con diletto scorgo, che con inutile prolissità ha egli empiute trenta pagine. E vaglia il vero, lascia, che gl'*illustri Teologi sciolgano il senso di tutti quei Canoni, che espose l'estensore della memoria*, ed esso si prende la briga di esporre la più semplice istoria, onde si apprenda *come, e per quali progetti l'autorità Ecclesiastica sia contratta* (non comprendo cosa quì significhi questa voce *contratta*) *in possesso di un diritto, che non gli è, nè può essere proprio, e nativo*. Si accigne tosto all'impresa, e trae innanzi colla storiella delle decretali Isidoriane, col decreto di Graziano, con assai altre siffatte cose, che in questa breve opera, e dai Teologi, e da lui furono le mille volte ripetute, ed egli nondimeno vi occupa sette buone pagine. Prose-

seguono le speculazioni, e quasi che tutta da noi si facesse la forza, e si fondasse il diritto della Chiesa sulla prescrizione impiega i suoi talenti in dimostrare, che da questa non debbasi prendere argomento, perciocchè si oppone ai preclari diritti *Maestatici*, pe' quali è nulla qualunque siasi prescrizione; dipoi senza alcuno sforzo appresso i suoi principj, di bel nuovo produce le leggi de Principi noverate di sopra a far palesi gli atti in contrario, pe' quali cade interamente una tale prescrizione; ed in questa difensione impiegò altre nove pagine. Nel vero adunque, fin qui disse bellissime cose, ma nude di sostanza, onde non mi sarà apposto a delitto, se taccio cognizioni, le quali o furon già copiosamente discusse, oppure appartenenti non sono alla presente disputazione.

Preso da somma beneficenza *con quella libertà, che può dargli l'amore della Religione, e della verità*, viene a rammentare i molti, e grandi vantaggi, che risultarono alla società civile, da che la Chiesa fu in possesso, ed esercitò questo diritto, ed afferma risolutamente, che non debbano i Sovrani spogliare la Chiesa di un tal *privilegio*, ma a lei conservarlo, a lei mantenere la ispezione delle *cause matri-*

tri-

trimoniali. Obbligati noi da tanta munificenza, temeremmo incontrare la taccia d'ingratitudine se facessimo riflettere ai nostri leggitori, che questa ampia commendazione della costante Religiosa condotta della Chiesa nell'esercizio di un tale diritto; la lunga noverazione dei vantaggi sommi, che ne trae la civil società; il sano consiglio di conservare alla Chiesa questo diritto, ed altre sì belle cose non posson comporsi colla natura dei diritti *Maestatici*, e col religiosissimo obbligo, che ha il Sovrano, di non ispogliarne *se stesso, e lo stato*, e con altri principj, che fin quì furono stabiliti. Aggiungo, che se il bene generale della società dee essere la guida dei Principi nell' esercizio di tali *maestatici* diritti, e quello, che dee convalidare i giuramenti dei Sovrani, non so persuadermi, come a fronte di questo debba cadere il concordato, col quale quel Sovrano solennemente giurò di mantenere alla Chiesa il diritto di giudicare le cause matrimoniali.

Ma conveniva chiudere il lungo, e laborioso lavoro delle annotazioni con un tributo ben dovuto alla moda. Sappiam tutti non avervi cosa, di cui più si compiaccia la nostra età, che de' nuovi piani,

ni, e progetti. E' pure noto, come tanti, e tanti, che giacevano nell'oscurità, si apersero incognite strade, coll'ajuto di menti feconde in piani, e riformazioni conducenti *al pubblico bene*, *alla utilità dello stato*, *al sollevamento de' suoi simili*, *all'agumento del commercio*, e ad altre siffatte vaghe denominazioni. Il N.A. dunque dando assai pruove di altissima penetrazione in questi studj, utili riformazioni, e nuovi ordinamenti propone sopra gl'impedimenti matrimoniali, sulle dispense, sugli sponsali, e sopra altri articoli, che nel nostro secolo avidamente attendevano i benefici sguardi de' profondi ragionatori, e così per opera di lui van lusingandosi di salutevole riforma. Senza involgersi nella relazione di tali progetti, perchè di un tanto bene non vengano privati, basta, che sappiano i nostri leggitori, che ne avvertisce l'Autore aver preso a scorta *la raccolta di varj opuscoli sulle correnti vertenze presso Gennaro Ricci*. Non dubito, che di buon grado attigneranno tutti le acque da questi limpidissimi fonti; noi intanto prendiam congedo dallo Scrittore delle *note*, e del discorso *preliminare*, sicuri, che sarà egli pago della nostra estimazione verso di lui, e della moderata condotta, che abbiam tenuta nello

scor-

scorrere le tante invettive, ed ingiuste accusazioni, che in ogni pagina si rinnovano contro la Romana Curia, contro i Pontefici, i Vescovi, e quant'altri appartengono alla Ecclesiastica Gerarchìa, e polizìa della Chiesa.

*
* *
* * * * * *
* * *
* *
*

CA-

CAPO DUODECIMO.

Difesa dei Canoni prodotti nella Memoria.

L'Autore della memoria, secondo ne dice il *parere*, volle colla tradizione de' primi secoli fermare solidamente questo diritto nella Chiesa. Ond'è, che molti Canoni ei produce, ma tra essi alcuni solo ne imprendono a ribattere i Teologi: *Ma gli è bene* (scrivono), *che in pochi esempj s'avvertano le false interpetrazioni, che dall' Autore della memoria si fanno agli antichi monumenti, siccome egli gli chiama*.

Uno Storico, per quanto erudito ei sia, volendo provare colla costante tradizione di secoli un qualche punto di legislazione, non può nel vero avere pronti in tutte l'età esempj del pari nitidi, ed irrefragabili; quindi è egli talvolta costretto produrne tali, che non reggano agli acutissimi sguardi de' rigidi censori. Lo stesso potè intervenire all'autore della *memoria*, che l'impresa assunse di provare co' monumenti de' primi dieci secoli il possesso di un tale diritto nella Chiesa. Io però usando liberalità, e cortesìa, voglio persuadermi, che pieni di buona fede i Teologi, tra i molti Canoni quelli abbian prescel-

scelti a ribattere, che i più valevoli, e vigorosi apparivano.

Prende a sua difesa la *memoria* il Canone Apostolico, con cui viene vietato il Divorzio. Rispondono i Teologi. *Gl'Imperatori Romani, posciachè furono Cristiani annullarono il secondo matrimonio di coloro, che senza legitime cagioni prosciolto avevano il primo. La Chiesa non annulla un cotal matrimonio, poichè per leggi dello stato era nullo, ma valendosi della potestà, che soltanto aveva, scomunicava coloro, che ardivano farlo.*

Di questa osservazione terrò conto frà poco; per ora giova riconoscere il Canone: *Si quis Laicus uxorem propriam polluens, alteram, vel ab alio dimissam duxerit, communione privetur*. Gl'Imperatori adunque, come ne insegnano i Teologi, permetteveno il divorzio per certe cagioni, che furono da me riportate nel Capo 2.. All'opposito, il linguaggio del Canone è generale *si quis Laicus &c.*. Or dunque la ragione non intendo, per cui debbasi dire, che il Canone vietò solo i matrimonj di coloro, che senza legitime ragioni avevano il primo prosciolto, e non piuttosto tutti indistintamente. Io sempre udj; che laddove la legge non distingue, nè espressamente alcuni fatti esclude, tutti vanno sogget-

ti

ti alla medesima, nè è in balia del suddito limitarne i confini; salvo, che vogliasi mettere a ruina il valore di tutte le leggi, e per giusta illazione distruggere ogni potestà legislativa. Desidero dunque, che si volga l'animo a questi Canoni generali per la interpetrazione delle leggi, e saran rimosse simili osservazioni.

Si presenta in secondo luogo il Canone del Concilio Illiberitano, con cui anche si vieta rigorosamente il divorzio. *Le leggi dello stato* (quì dicono) *per cagioni giuste permettevano il divorzio, non disdicendo al marito, ed alla moglie, doppo il divorzio, fare altri matrimonj. Trovansi le leggi Imperiali nell'uno, e nell'altro codice, e nelle novelle di Giustiniano.*

Secondo l'avviso di Albaspineo, Beveregio, Icmaro, Dupin, Van-espen, e gli altri Storici più luminosi, i Canoni Apostolici avvegnachè falsamente sieno stati attribuiti agli Apostoli, nondimeno reputasi, che furon dettati ne' primi secoli della Chiesa, e vantano la più rimota, e veneranda antichità; Del pari il Concilio Illiberitano, secondo l'avviso di Natale Alessandro, Musanzio, ed altri uomini valenti nella erudizione, fu congregato nel fine del terzo secolo, e principio del quarto. *Illiberitanum, vel sub finem hujus*

jus sæculi (III.), *vel sub initium sequentis sub Pontifice Marcellino, antequam Diocletianus fureret in Christianos.* (*Musan. Tabulæ Chron.*). Ora non vorran già negare, che Valentiniano, Onorio, i Teodosj, Giustiniano, ed altri tali Principi cominciarono a regnare verso la fine del quarto secolo. Ond'è che inventan delle frottole, quando narrano, che i Padri Illiberitani dai due Codici, e dalle Novelle di Giustiniano, che furon molto posteriori, preser norma ne' suoi decreti, e che secondo queste leggi debba intendersi il Canone, che vieta il divorzio. Nè sono per la stessa ragione da ascoltarsi, allorchè francamente affermano, che nel Canone Apostolico non vengano proibiti i matrimonj già permessi dagl'Imperatori Cristiani, che ammettèvano il divorzio per legitime cagioni. Da questi fatti non infelicemente statuiti, dalla legge del Vangelo annullante il divorzio, dagli stabilimenti di Paolo sul maritale contratto, da ciò, che disse a Marc'Aurelio il grande Atenagora, dai Concilj Neocesariense, e Laodiceno, dalle Pistole di Basilio, e da altri monumenti de' primi secoli, si può raccoglier per buona deduzione, che le leggi dettate dalla Chiesa precedettero l'epoche di Onorio, Arcadio, Teodosio, Giustiniano, e d'al-

d'altri Principi Cristiani. Bene ancora adunque, e meglio assai potrà dirsi, che tal potestà *jure proprio*, e non accattato da Principi, esercitò la Chiesa; che non già questa adottò le leggi civili, dalle quali le sue preser vigore; ma sibbene potrebbe dirsi, gli stabilimenti di detti Sovrani aver fondamento in quelle, che già la Chiesa aveva dettate in adempimento dell'obbligo indispensabile di vegliare al maritale contratto, dacchè venne costituito in Sacramento dal Redentore.

I Teologi doppo aver francamente, e con plausibile inverisimilitudine stabilito, che gli antidetti Canoni debbano a norma delle leggi Imperiali interpetrarsi, ci dan prova di lor vasta erudizione; dicono, che nacque a que' tempi tra i Teologi disputazione, se dovevano apporsi a colpa i matrimonj contratti in vigore delle leggi de' Principi permittenti il divorzio. Affermano, che tra essi, altri permessi li riputavano, altri sospendevano il giudizio, altri finalmente li riprovavano apertamente; quindi deducono *alcune Chiese assolvevano, alcune tolleravano, altre finalmente sottoponevano a penitenza coloro, che fatto il divorzio contraevano secondo matrimonio*.

Ora sì, che ci regalano di pellegrine cognizioni. Ma se vogliono, che gli sappiam

piam grado, ricordino i monumenti, chiamino a nome questi *cospicui* Teologi, che su di ciò disputarono. Dico *cospicui* perchè non dee tenersi conto di qualcuno, che l'abbia sostenuta; giacchè non ávvi sentenza per quanto falsa, ed assurda, che non possa vantare i suoi patrocinatori. Molto in vero, e gagliardamente fu agitata la quistione, se sia permesso il divorzio *quoad vinculum*, *fornicationis causa*. Il testo di S. Matteo *si quis dimiserit uxorem suam*, *nisi ob fornicationem*, *& alteram duxerit*, *mœchatur*, ebbe qualche accoglienza presso pochissimi Latini, ma fu molto più gentilmente ricevuto da numero maggiore di Greci, i quali portaron ferma opinione affermativa. Durava la controversia anche al tempo del Concilio di Trento, nè oscuramente favorevoli mostraronsi il Cajetano, ed il Catterino. Quindi ne venne, che seriamente rivolti gli Ambasciadori Veneti alle turbazioni, dalle quali i Greci sarebbero stati agitati, se il Canone si stabiliva, con cui veniva ferito dall'anatema, chiunque avesse affermato *matrimonia consumata ob adulterium dissolvi*, impiegarono la diligenza, che sepper maggiore, perchè fosse altrimenti il Canone concepito. Non dissentirono i Padri, i quali così si espressero nel Canone VII. della sess. 24.

 Si

Si quis dixerit Ecclesiam errare, cum docuit, & docet, juxta Evangelicam, & Apostolicam Doctrinam, propter adulterium alterius conjugum matrimonii vinculum non posse dissolvi, & utrumque, vel etiam innocentem, qui causam adulterio non dedit, non posse, altero conjuge vivente, aliud matrimonium contrahere, mœcharique eum, qui dimissa adultera aliam duxerit, & eam, quæ dimisso adultero alii nupserit; Anathema sit. Questa la disputazione, questa è la quistione, che trovo agitata in quei tempi, non mai potei quella rinvenirvi, che ci van francamente raccontando. All' opposito negli Scrittori di que' secoli costantemente io leggo: *Hoc autem statuitur in Christo, & Ecclesia, ut vivens cum vivente in æternum nullo divortio separentur* (Agost. lib. I. de Nupt. Cap. 10.). Perlochè io invito qui i miei leggitori volersi ridurre a memoria ciò, che fu da me disputato nel Cap. 2. Quelle cose io dissi, che secondo la mia estimazione posson tutto valere contro la costoro asserzione, che in que' tempi da alcuni *Teologi, e Chiese, lecito si riputava il divorzio, da altre si tollerava, da altre finalmente mettevansi a penitenza coloro, che fatto divorzio contraevano secondo matrimonio*.

Pertanto mi si presenta una osservazio-

zione, che molto, anzi tutto rileva al caso nostro. Le voci *irritum*, *ratum*, *validum*, *invalidum*, ed alrre di simil fatta, non possono andare pompose di molta antichità. Furono queste ignote ai primi Padri, ed agli antichi Concilj, ma incontrarono graziosa accoglienza ne' secoli posteriori, allorchè fu mestieri esprimere con maggiore nitidezza le idee, e gli ordinamenti della Chiesa per liberarli dalle tenebre, in cui cercavano involgergli i sagaci contradittori; ond'è, che quegli antichissimi Padri, *illecite* talvolta nominavano quelle nozze, che intendevano *invalide*, *nulle*, *ed irrite* dichiarare: del che sebbene potremmo noi addurre innumerabili esempj, uno ne presentaremo a prova evidente di ciò, che affermiamo. Parli S. Basilio *Epist. ad Diodorum*, il quale così rispose poichè fu richiesto, se fosse lecito al cognato unirsi alla cognata: *Principio igitur, quod in hujusmodi rebus maximi momenti est, morem, qui apud nos est obiicere possumus, quod is legis vim habeat, propterea quod sanctiones istæ a sanctis viris nobis sunt traditæ. Est autem hujusmodi, si quis affectu immunditiæ correptus ad illicitam duarum sororum communicationem exorbitaverit, id, neque conjugium esse censendum, neque talem ad Ecclesiasticum cœ-*

 tum

tum esse admittendum prius, *quam a se invicem dirimantur*. Ond'è palese, che quel congiugnimento colla cognata, che chiamò *illecito*, poi il dichiara *invalido*, *id neque conjugium esse censendum*, ed ordina, che *separentur*, *a se invicem dirimantur*. Noi però vorremmo rallegrarci co' nostri nemici, ma ci vien vietato il farlo, finchè qualche legge civile non ci presentino, in cui le nozze, che vengono proibite sieno espresse, e dichiarate *nulle*, *irrite*, *invalide*. Ma in ciò non potran mai contentarci mentre tutte le leggi civili della parola, *illecite*, sogliono costantemente servirsi; quindi ne avvenne, che comprendendo gli accorti nostri Teologi, che non mai questa parola *illecite* averebbe di per se sola potuto *invalide* significare; dove della legge di Ruggiero ebber discorso, divisarono dalle pene, che in essa legge s'imponevano, travolgere il letterale senso, ed *illecite* solidamente intendere per *invalide*. Ma questo strano pensiere ebbe infaustissimo riuscimento. Secondo ogni retto discorso adunque, dacchè non leggonsi queste voci ne' Canoni de primi tempi, non dee dedursi, che dicendo solo *illecite* certe determinate nozze, non abbiano inteso *invalide*, e *nulle* dichiararle. Riflettendo io di più, che dalla Chiesa furon da prima

ado-

adoperati simili voci ad esprimere più chiaramente le sue leggi, non so vedere come tenendosi conto dei termini, co' quali si espressero la potestà Ecclesiastica, e la civile, il primato a quella non debba concedersi assolutamente.

Gli è da tenersi lo stesso conto dell'*excommunicentur*, *communione priventur*; quali frasi pel ben complesso sistema dei lagrimevoli effetti della scomunica, le assai volte equivalgono al *separentur connubio* che, a lor dire, nel nostro opinare dovrebbe leggersi nei detti Canoni. E' dunque da sapersi, che tra i molti infausti effetti della scomunica quello includevasi, che il conjugato non potesse usare colla sua donna, ed a colui, che non era unito a matrimonio veniva negato contraerlo, in tempo, che era involto dalla medesima. Oltracciò io ricordo il Canone, che ne dà il Baalsamone (in can. 76. S. Basilii) *iis, qui desistunt, non iis, qui perseverant in peccato dabantur pœnitentiæ canonicæ*.

Per questo Canone adunque, finchè erano avvolti negli incestuosi congiugnimenti, e nel peccato vivevano, nè si permettea loro di pregar tra i Catecumeni; nè si dava loro la pace, nè i mezzi avevano delle penitenze canoniche per riconciliarsi colla Chiesa. Il perchè queste,

ed altre cose disaminando i ricercatori dell' antichità, e dello stile della Chiesa nel concepire le sue leggi, dacchè i Concilj colla scomunicazione punivano i trasgressori delle leggi canoniche su gl'impedimenti, non credon doverne sempre raccogliere, che non fossero tali nozze *nulle*, ed *irrite* dichiarate.

Ma facile, e liberale, voglio io pur concedere, che forse giugneranno a persuaderci, che alcuno dei siffatti Canoni non induca la nullità dell'atto, ma a sola pena canonica, senza la separazione, obbligasse i trasgressori. Ascoltaremmo ancora, con diletto, quale illazione pensan dedurne. Io temo, che siccome dotati sono d'ingegno acre, e veemente, facilmente nel vizio caderanno, dal quale si tengon lontani a tutto studio que' giovanetti, che gli elementi apprendono della Logica. Quello io intendo, di ragionare e didurre dal particolare all'universale. Quei dunque, che han dimestichezza colle sane regole di ragionare, chiaramente vedono, che sebbene, ed uno, e due, e dieci Canoni sieno di tal natura, quali eglino li bramano; non danno nondimeno un diritto di poterne raccogliere, che nessun Canone esista, cui la sottile loro interpetrazione non si possa applicare, e quale non imponga impe-

di-

dimenti apertamente dirimenti il maritale contratto.

In tutto il corso di queste mie riflessioni si è veduto, che ho io sempre schivato di prender parte nella contesa dei voti religiosi; se obbligassero cioè al celibato, e se i matrimonj da essi contratti *invalidi*, oppure solamente *illeciti* fossero reputati ne primi secoli della Chiesa, allorchè allo stato monacale non era unito il Sacerdozio. Il perchè si comprende, che cosa io stimi del Canone del Concilio Calcedonese su di ciò, che produsse la *memoria*, e qui si prende a confutare dai dotti Teologi; e quindi ricordo, che se taluno avesse agio, e voglia d'istruirsene profondamente, averà dal Lupo onde a soprabbondanza rispondere a questi argomenti Teologali. Comunque ciò sia non possono negligentarsi due cose gravissime, che aggiungono in questo luogo, e nelle qnali i veri Teologi nulla san vedere di sano, e di buono; dicono dunque primieramente; *e non deesi omettere, che il Concilio Calcedonese sommettendo a scomunica i Monaci, e le Monache, che facevano matrimonj, esercitò quella ministeriale autorità, che come rappresentante della Chiesa universale riconosceva da Dio*. E quì gli è da richiamarsi, che nella nota alle pag. 13. il Papa vie-

ne nominato *Capo ministeriale della Chiesa*. *I diritti*, si legge, *che ha il Papa come Capo ministeriale della Chiesa ec.*

Gli è ignoto forse ai nostri Teologi, che in questi due opinamenti ha sua base il sistema tutto di Richerio? Non fu da lui stabilito a fondamento, che in tutte le società l'autorità legislativa trovasi presso il corpo, e gl'individui della medesima, sicchè applicandosi alla Chiesa questo generale principio, i Sacerdoti, i Vescovi, il Papa medesimo non sono tutti, che istrumenti, che subalterni dotati della *ministeriale autorità*, che viene loro communicata dal corpo de' Fedeli, a cui solo, in proprietà si compete? *Jure Divino*, ei scrive, *& naturali omnibus perfectis communitatibus, & civili societati, prius immediatius, & essentialius competit, ut seipsam gubernet, quam alicui homini singulari ut talem societatem, & communitatem regat*. (Rich. de Eccl. & Polit. Potest. c. 1.). Ascoltiamo ora le proposizioni, che statuisce nella applicazione di questo principio alla Chiesa di Cristo: (Prim. prop.) *Christus suam fundavit Ecclesiam; prius, immediatius, & essentialius claves, seu jurisdictionem toti dedit Ecclesiæ, quam Petro, & aliis Apostolis*: (Secon. prop.) *Tota jurisdictio Ecclesiastica, primario, proprie, & essentiali-*

ter

ter Ecclesiæ convenit; *Romano autem Pontifici, atque aliis Episcopis instrumentaliter, ministraliter, & quoad executionem tantum, sicut facultas videndi oculo convenit*: (Terza prop.) *Christus non tam uni Petro, quam unitati infallibilem clavium potestatem detulit*: (Quarta prop.) *Papa est caput Ecclesiæ, symbolicum, ministrale, accidentarium, non essentiale &c.* =; Onde fu, che il Concilio di Sens, congregato dal Card. di Perron nel 1612. condannò il costui Libro, come contenente *propositions, expositions, & allegations fausses, erronées, scandaleuses, & schismatiques, & dans le sens qu'elles presentent hérétiques*.

Non voglio, nè deggio io quì distendere la confutazione di un tale sistema, la quale venne pure a compimento ridotta da uomini benemeriti delle Teologiche materie, i quali giusto, e saggio consiglio riputarono vigorosamente combattere un nemico, che tenta di giorno, in giorno divenir più potente. E certamente ogni volta, che esamino con serio studio le proposizioni, che come Canoni inconcussi di *sana dottrina* un *venerabil Pastore* in quest' anno ha proposte al suo dilettissimo Clero, si rinnova grande maraviglia, e l'animo ne viene assai abbattuto. Ascoltiamole quali si leggono nel Diario del divi-

no Officio, stampato per quella *ben fortunata* Diocesi: (Prop. prima) *L'infallibilità è stata data a tutto il corpo della Chiesa, non al maggior numero, e molto meno ad un membro particolare di essa: ed è nuova, e senza peso l'opinione della infallibilità del Papa, anche unito col maggior numero dei Pastori*. (Prop. seconda) *Il corpo della Chiesa, parla infallibilmente nella dottrina dei Pastori, e nella fede de Popoli, e ci manifesta, come questa dottrina, e questa fede si spieghino*. (Prop. terza) *Da ciò si rileva, che per avere un giudizio infallibile della Chiesa, conviene, che l'oggetto di essa, sia un Domma rivelato; e che sia deciso col consenso unanime di tutto il corpo; e che venga proposto da lei, come appartenente al deposito della fede*. Non sono io ardimentoso a segno, che voglia accagionare un unto del Signore, non che i Teologi, e l'Editore di perversi consigli, che mettono in ruina la polizia della Chiesa, e l'ordine gerarchico stabilito dal Redentore ad evidenza nella medesima; ma giudico, che trascurarono quella ponderazione, e matura riflessione, con cui dee parlarsi, e decidersi nelle materie, che immediatamente interessano la Religione; del rimanente da questo errore, io non so comprendere quale utilità pensino ritrarne.

ne. Io avvertisco, che se i Concilj esercitarono una tal potestà, come rappresentanti della Chiesa universale; dunque dee per illazione raccogliersi, che al corpo de' fedeli, alla Chiesa universale si appartenga, e non già a Principi, come tentan dedurre i nostri nemici.

Tempo è ora di esaminare un altra riflessione, che ci presentano, e che entra al nostro scopo, siccome (secondo il vulgare adagio) Pilato nel Credo. *E' bene ciò avvertirsi contro quei Teologi seguiti dall' autore della memoria, i quali credono, che i Concilj generali debbano confermarsi dal Papa, e privi di buona critica giudicano vera la lettera, colla quale dicesi avere il Pontefice Leone Magno confermato il Concilio Calcedonese.*

Di questa rimarcabile quistione sotto la scorta di uomini oltre misura benemeriti della religione, potremmo tenere amplissimi discorsi: ma quì non fa uopo, e conviene solo chiamare a disamina ciò, che ne raccontano della Pistola di Leone Magno sulla conferma del Concilio Calcedonese. In ascoltando la Teologale asserzione, ognun prende parere, che una sola sia la Pistola di Leone, che producesi su tal punto; ma pure san tutti, che queste più furono, e ricevute da rigidissimi censori in

tali

tali giudizj. Ricordan tutti, che avendo il Pontefice (Ep. 80.) annullato il famoso Canone 28. circa il primato della Sede di C. P. gli accorti Eutichiani prendon quindi soccorso, e tosto spargono non avere il Papa generalmente approvati gli atti del Concilio di Calcedonia. Ciò produce del turbamento nell'Oriente, ed in allarme si pongono i Cattolici, a tal che l'Imperatore Marciano sollecito, così ne scrive a Leone (Epist. int. Leonin. 110. al. pot. 88.) *Quod nonnullorum animis, qui Eutychetis etiam nunc pravam opinionem, & perversitatem sectantur ambiguitatem multum iniecit, utrum sua Beatitudo, quæ in Synodo decreta sunt, confirmaverit. Et ob eam rem sua pietas litteras mittere dignabitur, per quas omnibus Ecclesiis, & populis manifestum fiat, in sancta Synodo peracta, a sua Beatitudine rata haberi.*

In seguito di ciò se consultasi la lettera 106. ad Anatol., si terrà fermo, come S. Leone in essa nominatamente *approva* quanto era stato diffinito *circa fidem* contro Eutiche, e specialmente la lettera 117. indirizzata a tutti i Vescovi del Sinodo, ove il S. Padre afferma scrivere a bella posta, perchè non si avessero a riputare *infirma, aut dubia, quæ nulla sunt consensus mei sententia roborata*. Quì i miei degni

gni Teologi han la bisogna di tutta la buona critica de' nostri dì, colla quale sedendo a scranna coll'ottimo critico *Cestari*, decidano esser falsi cento, e mille, se fa d'uopo, monumenti, che avversi scorgono alla propria causa. Guidati dunque da sì prudenti principj di critica, direm falsa la lettera dell'Imperatore Marciano; falsa la lettera 106. di S. Leone; falsa particolarmente la 117., tutto falso, tutto apogrifo, e con animo cauto, e modesto averemo a falsa l'intiera Azione 5. del Concilio Niceno II. Ecumenico VII., ove rigettasi la conventicola di 318. Vescovi Iconomachi, perchè dell'approvazione era priva del Papa: *Non habuerat adiutorem illius temporis Romanum Papam, vel eos, qui circa ipsum sunt Sacerdotes, nec etiam per Vicarios ejus, neque per encyclicam Epistolam, quemadmodum lex dictat Conciliorum*. Gli è dunque il più sicuro, e facile espediente, il negar tutto a diletto, nel che però, a mio avviso, si vede una maniera di disputare non idonea a distinguere un sapiente ricercatore del vero.

Ma a risolver questo litigio appelliamci al Bossuet, cui concederanno i nostri Teologi qualche dose di *buona critica*, ed al quale non son per certo avversi uomini della più delicata circospezione in tale

ma-

materia. Questi dunque la lite decida, e dica quanto la conferma del Papa necessaria sia per gli Ecumenici Concilj: *Senza questo compenso privo sarebbe stato il Concilio di una cosa assolutamente necessaria, che era l'autorità della S. Sede, nè averebbe avuto il Papa nella sua unità, lo che niuno negherà, che sia sempre stato un ESSENZIALE articolo della Regola, e riputato FONDAMENTALE in siffatte occasioni* (Tom. II. op. post. Osserv. VIII. cap. I. contro la nuova Bibliotec. Dupiniana ec.) da questa Lezione, se il vogliono, potranno essere a modo eruditi i nostri Teologi, che più non chiameranno a dubitazione punto sì rimarcabile.

Nel Canone 61. *del Concilio Agatense* *siccome nel Concilio Epaonense si vietano le nozze tra i cognati, e gli Affini: Incæstos,* dicono i Padri, *censemus esse, si quis relictam fratris, quæ pene prius soror extiterat, carnali conjunctione polluerat: Si quis frater germanam uxorem duxerit: Siquis novercam duxerit; Si quis consobrinæ suæ se sociaverit: Si quis relictæ, vel filiæ avunculi misceatur, aut patrui filiæ, vel privignæ suæ: aut quis ex propria consanguinitate aliquam, aut quam consanguineus habuit concubitu polluat, aut duxerit uxorem. Quos omnes, & olim, & sub hac costitutione ince-*

cæ-

cæstos esse non dubitamus, & inter catechumenos manere, & orare præcipimus. Quivi il Concilio non istabilì con quella autorità, che aveva nuovi impedimenti di cognazione, e di affinità, ma soltanto ricordò quei, che dal diritto di natura, e dalle leggi dello stato s'erano imposti. Non pensò egli disporre della validità, o invalidità de matrimonj, ma volle secondo l'usanza a fedeli far manifeste le leggi, che il Governo civile avea pubblicato. Perlochè non comandò, che si sciogliesse il matrimonio di coloro, che fatto l'aveano dentro i gradi proibiti, ma soltanto riguardando al peccato, disse: *Incæstos esse non dubitamus, & inter catechumenos manere, & orare præcipimus*. Esercitò dunque la sola autorità ministeriale, la quale comechè celeste, concorre eziandio al ben pubblico, ed amministrandosi da santi, e dotti Vescovi inanima i Popoli alla più pronta sommessione al Governo civile*. Parlò il *parere*.

Ella è pur l'agevole, e dilettosa maniera di far dire agli autori ciò, che ne aggrada, quella di troncarne liberamente tutto ciò, che trovasi avverso al proprio sistema; E certamente a conciliare gli Scrittori col suo parere, talvolta per disputarne degnamente, non basterebbe un volume, ma collo specioso chirurgico ritrovamento,

cia-

ciascuno esce d'impaccio tagliandone agiatamente otto, o dieci parole. Così quì la pensarono gl'ingenui Teologi. Si erano fitti nell'animo darci a credere, che la Chiesa in tali Canoni non esercitò, se non chè la sola autorità *ministeriale*, sottoponendo alle censure, e canoniche penitenze i trasgressori, ma non mai annullando il matrimonio, con obbligare a disgiugnersi i contraenti. Or dunque, poichè il Canone intiero Agatense suona l'opposito, estimarono dovercelo regalare mozzato. Eccolo, come leggesi appresso il Labbei: *De incæstis conjunctionibus nihil prorsus veniæ reservamus, nisi cum adulterium separatione sanaverint. Incæstos vero nullo conjugii nomine deputandos, quos etiam designare funestum est, hos esse censemus: Si quis relictam .... Quos omnes & olim, & sub hac constitutione incæstos esse non dubitamus, & inter catechumenos usque ad legitimam satisfactionem manere, & orare præcipimus. Quod ita præsenti tempore prohibemus, ut ea, quæ sunt hactenus instituta, non dissolvamus. Sane quibus conjunctio illicita interdicitur, habebunt ineundi melioris conjugii libertatem*. E quì osserviamo attentamente la buona fede, con cui fabbricarono il Canone a proprio capriccio. Conobbero il disavvantaggio, che risulta-

va

va dalle prime parole *nihil prorsus veniæ reservamus nisi cum adulterium separatione sanaverint*; dunque con somma prudenza le lasciano, e dan principio, dall'*Incæstos vero &c.*; ma quì pure metteva a ruina il lor pensamento, ciò che segue *nullo conjugii nomine deputandos*, *quos etiam designare funestum est*, dunque si tronchino anche queste, e senza alcun segno delle parole intermedie, liberamente si scriva: *Incæstos censemus esse &c.*; vanno innanzi, e temendo a giusta ragione, che dalle parole *usque ad legitimam satisfactionem*, vi veggano i sani discernitori il precetto di sopra espresso *nisi adulterium separatione sanaverint*; tosto si decreta, che si debbano anche queste tacere, e si legga assolutamente, *& inter catechumenos manere*, *& orare præcipimus*. Finalmente osservando, che colle parole del decreto *ea*, *quæ sunt hactenus constituta*, *non dissolvamus*, si potrebbe armare una grande macchina, per mettere a niente il lor sentimento; seguono lo stesso onesto ripiego di tacerle intieramente. E nel vero l'*autorità ministeriale* su di ciò è stata troppo ardimentosa; perciocchè quella, cui solo si apparteneva *abbracciare le leggi civili*, e *favorirne la osservanza*, con un tal decreto le calpesta, dichiarando validi que' maritali contratti,

che erano stati fatti a dispetto, ed onta delle leggi civili. Son dunque degni di escusazione, se per non essere battuti da tutti i lati con un sol Canone, si appigliarono al prudente compenso di troncarne con somma buona fede tutte quelle parti, che distruggevano l'adottato sistema.

Dello stesso tenore è il Canone 30. del Concilio Epanonense del 517. *Incæstis conjunctionibus nihil prorsus veniæ reservamus, nisi cum adulterium separatione sanaverint &c.*. Del rimanente sarebbe ardua impresa l'assegnare quali erano le civili leggi di quel regno, che adottarono i Padri, in una età in cui già la Francia erasi divisa dall'Impero. Che se anche voglia concedersi, che ancora le leggi Romane conservavano, e secondo esse vivevano i Francesi; resta ancora a carico degli avversarj istruirci in quale legge di Teodosio, d'Arcadio, d'Onorio, di quella anche citata da Ambrogio, ed Agostino venisser vietate le nozze, colla vedova dello zio Paterno, o materno, che vietate, ed annullate leggiamo in questo Canone Epanonese, e non già nelle leggi citate. I Padri dunque di questi Concilj non solo posero a penitenza i trasgressori de' Canoni, ma annullarono i loro maritali contratti, e dichiararono validi, e rati quelli, che per lo innan-

nánzi erano stati formati contro le leggi civili. Finalmente imposero nuovo impedimento, che non leggevasi in alcuna di quelle leggi, che tante volte ci opposero i nostri dotti contraditori.

Aggiugnerò, che in considerando la condotta de' Padri Epanonesi, resto scandalezzato della loro temerità, e porto forte maraviglia, come i nostri Teologi un tal Concilio abbiano per legitimo venerato. Quei Vescovi (come ne insegna il *Parere*, e la *nota*) altro diritto legislativo non aveano, che quello, che veniva loro comunicato dal corpo della Chiesa, che per loro veniva rappresentato; audacissimi essi nondimeno, quei che i supremi padroni n'erano, ardiscono escludere, e di per se soli, gli stabilimenti, e le leggi dettano nel Concilio: *Laicos permittimus interesse; ut quæ a solis Pontificibus ordinanda sunt, & populus agnoscere possit*. Per ispecial grazia dunque loro concedono di esser presenti, per poter venire a cognizione di quelle cose, *quæ a solis Pontificibus ordinanda sunt*. Per ogni dove adunque si considerino i Canoni Agatense, ed Epanonense, mostrano il giusto diritto della *memoria* nel produrlo a suo favore.

Vengono i dotti Teologi alla spiegazione di due Canoni del Concilio di Pari-

 gi

gi tenuto nel 614., ed amantissimi della *ministeriale autorità* l'implorano anche quì, per ribattere i raziocinj, che da essi forma l'autore della *memoria*. Di essa autorità ministeriale abbiam detto a copia, ma pure gli è da notarsi, come ora acquista maggior dignità, e splendore. *Egli è vero*, dicono, *che la consanguinità tra i Sobrini, non era un impedimento stabilito dalle leggi, ma è manifesto, che procedeva da legitima usanza introdotta negli stati civili Cristiani fino dal sesto secolo*. Quei Padri dunque, che per l'*autorità ministeriale* altro diritto non avevano, che *pubblicare* quegli impedimenti, che nascevano dalle leggi civili *secondo lo stile, che teneva la Chiesa*; quì si levano in legislatosi stabilendo per legge un costume, il quale. se introdotto nel sesto secolo, in quell'età, che contava il 614. non poteva per certo andar fastosa di tanta remotissima antichità. Ma ponderiamo il forte argomento onde van sicuri, e gloriosi della vittoria.

Diguazzano tutto giorno nell'udire, che Clotario pubblicò i Canoni di questo Concilio, ed egli impose la pena ai trasgressori, *in ipsum capitali sententia judicetur*. Esultano allorchè ricordano, che il Concilio di Magonza a Carlo Magno rimette i suoi stabilimenti, perchè li corregga,

ga, supplisca ciò, che può loro mancare, e li convalidi colla sua autorità: *ut si quid minus est ejus prudentia suppleatur, si quid secus, quam se ratio habet, ejus judicio emendetur, si quid rationaliter taxatum est, ejus adjutorio Divina opitulante gratia perficiatur*. Gli è giusto dunque dir qui poche, e solide parole a schiarimento di siffatto linguaggio de' Padri.

Noi abbiam sopra fermato, che i Principi, i protettori, i custodi, i difensori sono della Religione, e quindi per obbligo indispensabile sostener debbono con tutto il sovrano potere la esecuzione, e la osservanza degli Ecclesiastici stabilimenti. Doppo questi principj, gli è mestieri, per la chiarezza distinguere la legge, e la forza obbligatoria della medesima, dalla di lei osservanza, ed esecuzione. La Chiesa ha in se la piena potestà di far leggi, di obbligare le coscienze, ed imporre pene spirituali ai trasgressori, ed in questo l'essenza della legge, e la potestà legislativa intieramente risiede. Ma perchè sue leggi esposte non sieno al disprezzo di coloro, che non san tenersi in dovere, se non per le pene temporali, che possono darsi dal Sovrano, implora la Chiesa il braccio, e la protezione della Laica potestà, perchè convalidandole col suo potere, quelli all'os-

 ser-

servanza costringa, che sordi sono alle voci della religione, e dispreggiatori delle pene spirituali. Da quì dunque, e dalle altre nozioni su questa materia, gli è giusto raccogliere, che il potere implora de' Principi la Chiesa, e loro talvolta con rispettoso linguaggio le sue leggi rimette, non già per dare alle medesime la sanzione, di cui son decorate per la legislativa potestà concessale dal Redentore; ma per procacciarsi una forte, e vigorosa difesa. Io questa sentenza chiaramente vedo nei sublimi pensieri del sommo Bossuet, contro cui non anderan certamente in ira, perchè non dice a lor modo: *Pour la discipline Ecclesiastique*, (così parla egli Pol. lib. 7. art. 5. prop. 11.) *il me suffit de rapporter une ordonnance d'un empereur, Roi de France. Je veux, dit il aux Evêques, qu'appuyés de notre secours, & secondés de notre puissance, comme le bon ordre le prescrit, vous puissiez exécuter ce que votre autorité demande* (Lud. Pii, Cap. 11. tit. 4. Tom. 2. Concil. Gallic.) *Par tout ailleurs la puissance royale donne la loi & marche la premiere en Souvraine: dans les affaires Ecclésiastiques, elle ne fait que seconder & servir:* Famulante ut decet potestate nostra: *ces sont les propres termes de ce Prince. Dans les affaires non seulement de*
la

la foi, mais encore de la discipline Ecclésiastique a l'Eglise la dècision, au Prince la protection, la dèfense, l'exècution des Canons; & des regles Ecclésiastiques. C'est l'esprit du Christianisme, que l'Eglise soit gouvernée par les Canons. Au Concile de Chalcédonie (Act. 6.), l'Empereur Marcien souhaitant qu'on établit dans l'Eglise des regles de discipline, lui-même en personne les proposa au Concile, pour être établies par l'autorité de cette assemblée. Et dans le-même Concile s'étant émue, sur le droit d'une métropole, une question, ou les loix de l'Empereur sembloient nè s'accorder pas avec les Canons, les juges proposés pour maintenir le bon ordre d'un Concile si nombreux,... firent remarquer cette contrairiété aux Peres, en leur demandant ce qu'ils pensoient sur cette affaire. Aussitôt le Concile s'écria: Que les Canons l'emportent qu'on obeisse aux Canons (*Act.* 13.); *montrant par cette réponse, que si,* par condescendance, & pour le bien de la paix, *elle cede en certaines choses, qui regardent son gouvernement, à l'autorité séculiere; son esprit, quand elle agit librement, (ce que les Princes pieux lui deserent toujours trés-volontiers) est l'agir par ses propres regles, & que ses décrets prévalent par-tout.* Se dunque su questi saldi, e sodi principj, che debbonsi

 ave-

avere a base amano rettamente ragionare, non saran più dubbiosi, ma converranno i nostri Teologi, che il rispettoso favellare de'padri ai Sovrani, e il rimetter loro i proprj stabilimenti, non offende, nè affievolisce quella legislativa potestà, che dà alle leggi la sanzione, mentre il tutto è diretto a procurarne un valevole sostegno, e vigorosa difesa.

Bastan questi generali principj a ben' intendere le locuzioni de Padri ne Concilj di Parigi, e di Magonza, ma non posso lasciar di dirne qualche cosa, particolarmente dacchè tanto da esse son sollevati, e dilettati i Teologi. Adunque così parlano i Padri nella prefazione a questo Concilio di Parigi: *Tam pro renovandis antiquorum Canonum statutis, quæ præsentis temporis necessarium facit opportunitas iterari; quam his, quæ adsurgentes undecumque querelarum materias recentis definitionis ordo poposcit restitui &c.* Quali parole attentamente considerate, vaglion tutto a dimostrare, che non in Clotario, ma ne' Padri medesimi, che gli antichi stabilimenti della Chiesa rinnovarono, debba la forza legislativa de' Canoni 13. e 14. essere riconosciuta. Delle quali cose tutte tenendo conto Natale Alessandro, giustamente deduce: *ex quibus perspicuum est*

jus.

jus Ecclesiæ in statuendis impedimentis dirimentibus matrimonium quod Joan. Launojus in lib. de Regia in matrimonium potestate *labefactare frustra tentavit.*

Il Giovenin ci libera dagli ulteriori sofismi, che formano i nostri nemici per lo linguaggio de Padri nel Concilio Moguntino. Egli dunque de matrimon. q. 6. c. 1. *Exhibuerunt*, dice, *se sæpius Principes Christiani, tamquam Canonum executores = de reliquis vero propinquis juxta constituta sanctorum Patrum, & juxta decreta Canonum judicetur = Verba sunt Caroli Magni* lib. 6. Capitul. num. 7. Il perchè nella condotta de Padri di questo Concilio verso Carlo, chiaramente Natale Alessandro distingue la sanzione delle leggi dalla difesa, e pacinio delle medesime. *Concilium quidem* (così egli ragiona Theol. Dogmat. de matrim. Cap. 4. Art. 1.) *Caroli Magni auctoritate firmari, & emendari postulat, quæ decreta sunt. Sed ex his verbis urbanitatis, & reverentiæ erga Imperatorem testibus, perperam quis colligeret Ecclesiam Regum duntaxat concessione, vel approbatione matrimonii impedimenta constituere posse, ac de causis matrimonialibus judicare. Non ea mens erat Patrum, nec Imperatoris auctoritatem implorabant, nisi ut Canonum executionem imperaret, ac Ecclesiasticam auctoritatem pro more tueretur.* Ma

Ma egli è mestieri (soggiungono gli eruditi Teologi) *considerarsi*, *che il Concilio di Magonza dell'anno* 813. *fu Assemblea politica*, *ed Ecclesiastica*; *e che gli stabilimenti i quali*, *in quello si fecero*, *specialmente i Canoni*, *che risguardano obbietti civili*, *ebbero vigore dalla Sovranità*.

Sarebbe vano fermarsi su questi punti, che sono noti a tutti coloro, che per poco abbian diretto lo sguardo a quei secoli tanto funesti alle scienze. Era in quei tempi giunta al colmo la ignoranza, ed a stento trovavasi tra i Laici alcuno, che avesse le prime nozioni. Quei saggi Principi adunque, e principalmente Carlo Magno, laddove eravi la bisogna di dare ordinamenti su gli affari anche civili, prendevano a consiglieri gli Ecclesiastici. Così in esse Assemblee, ed i civili, e gli Ecclesiastici affari si mettevano a discussione; ma questi da Vescovi soli venivan disposti, ed avean vigore, e da loro non da Laici si dettavano i Canoni, e le leggi Ecclesiastiche. Ed avvegnachè tutti devon esser persuasi di questa regola, di cui ne abbiamo le più nitide testimonianze negli Storici, e nello stesso Carlo Magno, le cui parole abbiam riferite di sopra col Giovenino, tuttavolta, poichè sul Concilio di Magonza cadde discorso, non si dol-

ga-

gano, se quì ricordo le parole del Du Hamille Tract. de matrim., le quali ci guidano direttamente allo scioglimento della proposta opposizione: *Moguntina Synodus an.* 813., *fuit convocata, quæ proprie fuit omnium ordinum conventus in tres turmas divisus. In tertia turma sederunt Comites, & judices in legibus mundanis; sed in prima, quæ fuit Episcoporum, quæ ad disciplinam Ecclesiæ, & ad matrimonium spectant sancita sunt.* Accordiam dunque, che gli stabilimenti *che riguardavano obbietti civili* ebbero vigore dalla Sovranità; ma sieno giusti anch'essi, e concedano, che tra questi non debbano noverarsi i Canoni sul matrimonio, che furon dettati in questa di Magonza, ed in altre siffatte Assemblee. Questi stessi principj pongono in lume più chiaro le parole del Concilio di Arles a noi opposte, e spiegate nella pag. 180.. Saran dunque paghi gli scrupolosi commentatori, nè si leveran più contro noi con siffatte interpetrazioni.

Alla pag. 118. di queste riflessioni abbiam noi riferita la dispensa concessa da Gregorio II. ai Tedeschi, perchè potesser congiugnersi oltre al quarto grado derogando così agli stabilimenti allora veglianti, che sino al settimo grado decretavan vietate le nozze. Da questo fatto, argomen-

to

to prende la *memoria* a provare nel secolo VIII. il possesso della Chiesa di un tale diritto. Gli egregi Teologi nel *parere* si dan tutta la cura di confutarlo: Vediamo, eglino dicono, che in quel secolo *o nessuna, o oscura cognizione aveasi del diritto dei Principi intorno ai Matrimonj*; quindi le nozze tra congiunti, venivan comunemente reputate nulle per legge Divina; ma poichè fu pur mestieri assegnare un confine, questo si riconobbe nella Collezione di Alarico, che era l'unico codice, che leggevasi; e siccome in esso si estendeva un tale impedimento fino al settimo grado, così questo fu il confine assegnato alla cognazione. *Gregorio dunque, che nella opinione era del secolo non fece, che dichiarare la legge Divina, e poichè a questa con difficoltà si sottoponevano i Tedeschi, lasciò, che quei novelli Cristiani, che abili erano per le leggi dello stato, contrarre potessero le nozze doppo il quarto grado di cognazione, senza che si attribuisse loro a colpa, nè incorressero nelle censure imposte dal Concilio Romano, che sottoponeva alla scomunica coloro, che prendessero moglie dalla cognazione*; e quindi Gregorio nella lettera non parla, che di censure.

Sulle prime, vengo compreso da maraviglia, come in quegli aurei secoli, che de-

depravati non erano dalla Isidoriana collezione; in quella età in cui esercitavano i Principi pienamente un tal diritto sul matrimonio; in quella età, nella quale la Chiesa altro non faceva, che dimostrarsi ne suoi stabilimenti esecutrice delle leggi del Principe, quali essa o alla lettera, o in accorciamento riferiva nei suoi Canoni per dare a questi la necessaria sanzione, forte io diceva, mi maraviglio, nè so persuadermi, come tanta ignoranza regnasse, che o *nessuna*, o *oscura cognizione si avesse del diritto dei Principi intorno ai matrimonj*. Sembra, in vero questa assai strana, e ripugnante cosa, ma pur tale da non potersi chiamare a dubitazione, giacchè ce la narrarono eglino, che fioriscono in ogni sorta di erudizione nella storia de' tempi: è dunque forza rispettosamente tacere. Ma se in ciò di buon grado mi rimetto, non si reputerà orgoglio, se non so rimuovermi dal pensiere, che in questo erudito racconto vi si veda vasta erudizione, anzichè ciò, che vorrebbero essi trovarvi. Eglino vogliono adunque, che da noi si dica essere state in quel secolo comunemente reputate proibite dalle leggi Divine le nozze tra i congiunti. Vogliono, che concediamo, non essere stata conosciuta, e venerata altra civile legislazione, fuori quel-

la,

la, che *contenevasi nella Collezione di Alarico con frammenti raccolti dal codice Teodosiano, dalle sentenze di Giulio Paolo, e dalle Istituta di Giustiniano*, nella qual collezione leggevasi la proibizione delle nozze tra congiunti fino al settimo grado. Vogliono, che non possano seriamente negarsi queste verità da coloro, che la Storia sanno di quel Secolo. Ammetto io dunque questo ben combinato racconto. ma insieme desidero conoscere, come *abili* devono dirsi *i Tedeschi per le loro leggi a contrarre nozze*, che venivan reputate proibite dalle leggi Divine, e delle quali la solenne riprovazione leggevasi in quel codice, che solo conteneva la legislazione di quel secolo. Neppure sò vedere come il dispensare, (sia ciò interpetrando, sia con atto autoritativo secondo i varj modi di spiegarsi de' Canonisti) e permettere una cosa vietata espressamente dalla legge Divina, altro non sia, che semplicemente *dichiarare* la stessa legge Divinà, talmentechè permettendo ai Tedeschi Gregorio di conttrarre le nozze oltre il quarto grado di cognazione, nozze, che reputavansi interdette dalla legge Divina *non pensò d'esercitare giurisdizione intorno ai contratti matrimoniali, ma coll'autorità ministeriale insegnare ciò, che nel diritto Divino parevagli*
con-

contenersi. Il perche lasciando io, che ciascheduno di per se nei fonti consulti le circostanze di un tal fatto, e che se bramoso è ancora di altri simili esempj in quei Secoli, ricordi la dispensa data da Gregorio III. alla Nazione Inglese, che fù da me narrata alla pag. 118., io starò aspettando, che i Teologi mi ammaestrino, come non sia esercitare un supremo diritto, l'approvare, e permettere ciò, che dalle Leggi Divine, e civili viene vietato. Basti sù ciò, e chiamiamo a discussione il Concilio di Triburia.

S'aggiugne (dice il parere) *dall'autore della Memoria il canone* 39. *del Concilio di Triburia convocato l'anno* 895., *il quale canone è mentovato nel capo primo al titolo primo del libro quarto delle Decretali. Diffinì il Concilio, che un Francese, il quale aveva ripudiata la Moglie di Nazione Sassonica, perche avea contratto il Matrimonio secondo le leggi non della Francia, ma della Sassonia, come violatore della legge Evangelica si sottomettesse a penitenza, si separasse dalla seconda moglie, e richiamasse la repudiata. Ma fa d'uopo porre mente alla prima parte del Canone, ove dice: Quicumque alienigenam, hoc est alienæ gentis fæminam verbigratia francus mulierem Bojoaricam, utrorumque consultu propinquorum,*

le-

legitime vel sua, vel mulieris lege acquisitam, in conjugem duxerit, velit nolit, tenenda erit, nec ultra ab eo separanda, excepta fornicationis causa. I Padri dunque di Triburia avendo per fermo, che il Matrimonio dovea contrarsi secondo le leggi della Nazione, crederono, che quando lo Sposo fosse d'una, e la Sposa d'un altra nazione, soltanto si ricercasse, che si contraesse secondo le leggi, o della Sposa, o dello Sposo. Or poichè il Nobile Francese avea sposata la Donna di Sassonia a norma delle Leggi Sassoniche, tennero per valido il Matrimonio, e giudicarono, che il Francese, perche avea sciolto il Matrimonio, come conculcatore del Vangelo, si sottoponesse a penitenza, ed alla moglie ritornasse. Per la qual cosa eglino riconoscendo nel Governo politico la giurisdizione sopra i Matrimonj esercitarono la sola potestà delle Chiavi contro il Signore Francese, che fatto valido matrimonio secondo le leggi, avea ardito contro l'Evangelio proscioglierlo.

Breve, ma vigorosa risposta sarà, ascoltare l'intero Canone, giacchè il linguaggio de' Padri è tale, che ci trae pienamente d'affanno. Eccolo, come leggesi nel Tomo IX. del Labbè: *Quicumque alienigenam, hoc est alienæ gentis fæminam, verbigratia, Francus Mulierem Bajoariacam, utrorumque consul-*

sultu propinquorum, legitimè, vel sua, vel mulieris lege acquisitam, in conjugium duxerit; velit nolit tenenda erit, nec ultra ab eo separanda, excepta fornicationis causa. Quamvis enim ut Apostolus ait, Unus Dominus, una Fides, unum Baptisma, utrique communis sit nationi, legem tamen habent diversam, & quantum ad Sæculum interdum longe disjunctam. Quare si unus de duobus, unam carnem in duas dividere, & copulam nuptialem machinetur disjungere, dicendo, non secundum suæ gentis legem jura matrimonii contraxisse, & idcirco separari posse: canonica institutione definimus, & nostro, omniumque Orthodoxorum judicio statuimus, ut quod legis imperfectum sit, perficiatur, & jus matrimonii nequaquam resolvatur. Synodus Romana ait, quod non dimittenda sit uxor post baptismum, quæ habita est, & ante baptismum. In Baptismo solvuntur crimina, non tamen legittima conjugia. Cum enim in Baptismo transmigrat de vita in vitam, & non mutat uxorem legitimam, quomodo mutat eam, qui non mutat vitam, sed transit de gente ad gentem? Igitur quia jam suffugium non habent separandi, impleant dictum Apostoli, ut unanimes unum sentientes permaneant in Christo Jesu Domino nostro. Nos autem cognita referimus, quia quemdam Francum & Mulierem Saxonicam ta-

talia egisse cognovimus. Si quis post hæc, hujus Sancti Concilii institutionem parvipendens, aliam duxerit, cujuscumque gentis sit, canonice arceatur, ut priori, cum pœnitentia, copuletur.

Senza ricorrere alle conghietture, ed ai Metafisici ragionamenti, con una nuda lettura di questo nobilissimo Canone, può ben essere ognuno persuaso, che i Padri una legge stabilirono generale per cui non dovesse tenersi conto della diversità della patria, e della nazione; ma fermo conobbero, che non dovessero in modo alcuno per tali ragioni disgiugnersi coloro, che erano a matrimonio obbligati. Chiunque legge, ed il senso letterale comprende dell'argomento, che dal Battesimo si deduce, dee in esso vedere un forte sostegno, ed un vigoroso soccorso a prò di questo irrefragabile principio in que' Padri. Nè colle testimonianze di questi può compararsi una arbitraria affermazione de' nostri Teologi. Di più rifletto che que'Padri, quali io grandemente onoro, poichè assunsero a stabilire una tale legge, gli argomenti tutti vi presero dai Canonici ordinamenti, non mai dalle Leggi Civili, e determinazioni de'Principi Secolari, a fronte degl'inciampi, e dubbiezze, che con istrana voglia, vanno accumulando i nostri nemici. E' ben an-

anche

che da avvertirsi al Canone che segue, nel quale coll'impero di supremi legislatori impongono l'impedimento del delitto... *Tale igitur connubium anathemizamus, & Christianis omnibus obseramus. Non licet ergo, nec Christianæ Religioni oportet, ut ullus ea utatur in matrimonio, cum qua prius pollutus est adulterio*. Dove anche osservino i nostri avversarj: *& jus matrimonii nequaquam resolvatur; permaneant in Christo Jesu Domino nostro; canonicè arceatur, ut priori cum pœnitentia copuletur*. Quelle espressioni son queste, che tutto vagliono a liberarci dalle tenebre, che tentarono indurre per *l'excomunicentur*, *communione priventur* che trovansi scritti in alcuni canoni.

Ma mi avvedo, che abbiam noi forse faticato indarno, e tutta cade la forza, ed il valore di questi Canoni, da ciò che soggiungono i Teologi. *Ma si accordi, che il Concilio di Triburia, abbia stabilito, che dove lo Sposo, e la Sposa sieno di diverse nazioni, debba aversi per valido il Matrimonio, se contraggasi secondo le leggi dell'una, o dell'altra nazione. Un tale stabilimento non ebbe forza di legge dalla autorità Ecclesiastica, ma dalla sovranità; avvegnachè Arnolfo Re di Germania fù presente al Concilio, ed a nome della nazione, della quale era capo, confermollo*.

 E'sta-

E' stato già da me scritto, e dimostrato, che i Principi i difensori sono, i protettori della Religione, ed i vindici per la osservanza dell'Ecclesiastica disciplina contro coloro, che sordi alla voce della Religione, non temono, che le sole pene temporali. Sotto la scorta dell'immortal Bossuet l'autore delle note ha pur di sopra stabilito, che da questa assistenza de'Sovrani ai Concilj, mal si dedurrebbe in loro la legittimità di un diritto. Ma voglio che ascoltino Uomini di somma estimazione, ed apprendino da questi il carattere, con cui i Sovrani prestano una tale assistenza. Sieno i Padri del già nominato Concilio di Calcedonia, i quali doppo avere espressi i pregi de Concilj, a' quali il Redentore promise la sua assistenza, così favellano scrivendo a S. Leone *Epist. XCVIII.*: *de gestis Synodi: Quibus tu quidem sicut membris caput præeras, in his, qui tuum tenebant ordinem benevolentiam præferens. Imperatores vero fideles àd ornandum decentissimè præsidebant, sicut Zorobabel Jesu Ecclesiæ tamquam Jerusalem, ædificationem renovare circa dogmata invitantes*. Sieno dunque ingenui nel riconoscere, e confessare il pregio de' Canoni Triburiensi, e l'utilità, che ne ritrae la causa nostra.

Perviene l'autore della memoria al decimo

cimo secolo , ed oppone il Concilio Romano di Gregorio quinto , nel quale si determinò , che Roberto Rè di Francia prosciogliesse il matrimonio con Berta di lui consanguinea , minacciandoli la scomunica ; e che gli Arcivescovi , ed i Vescovi , i quali aveano benedetto il matrimonio , si sospendessero dalla Ecclesiastica Comunione . Gli atti del Concilio , trovati dal P. Sirmondo , si leggono nel tomo nono de' Concilj . Or quando si considera l'affare , come conviensi , si vede , che Gregorio si valse della potestà ministeriale , e non già di quella autorità , che annulla i contratti . Avea Roberto sposata Berta Madre del conte Odone , sua consanguinea . Il matrimonio era contro le leggi dello stato . Dicesi negli atti , che Roberto uxorem duxerat contra leges . *I Sovrani in questo tempo erano capi , e Generali delle nazioni , e non padroni , non eglino soli , ma nel parlamento dettavano le leggi . Secondo questo dritto pubblico Roberto era soggetto alle leggi , che la nazione approvava . Dunque il matrimonio da Roberto erasi contratto con grave peccato . Perloche Gregorio nel Concilio Romano credè non doversi tollerare , che Roberto continuasse a vivere nel fallo . Gli minacciò dunque la scomunica , se non iscioglieesse il matrimonio , e poichè il Principe non mostrò ubbidienza alla Chiesa , lo scomu-*

municò, e disdisse eziandio a' Francesi l'uso delle sacre cose, siccome si narra in un frammento dell'Istoria di Francia da Roberto, fino al Regno di Filippo primo, pubblicato dal Duchesne nel Tomo quarto.

Qui è, ove io stimo ricordare, che gli stabilimenti, e decisioni della Chiesa, furono sempre *leggi* denominate, e con questo nome costantemente significate, ed espresse, onde io non comprendo, come *il contra leges* vogliano assolutamente per leggi de' Principi, e dello stato interpetrare, nulla curandosi, che quegli anche a' quali i primi elementi sono noti di queste scienze, la *legge*, in *civile*, e *canonica* appresero a distinguere. Nè abbisognamo di molta contesa per istabilire, che eranvi leggi della Chiesa, che il matrimonio tra Roberto, e Berta palesemente interdicevano. Il Canone IV. del Concilio Romano sotto Gregorio II. proibiva unirsi alla Comare spirituale. Lo stesso divietò leggiam fatto da Papa Zaccaria nel 747. Lo stesso da Stefano III., il quale così parla nello scioglimento del quarto dubbio, tra i dieci, che gli furon proposti a risolvere, che *nullus habeat* (in uxorem) *commatrem suam spiritualem, tam de fonte, quam de confirmatione . . . . quod si conjuncti fuerint* (si rifletta), *separentur*. Secondo le leggi,

dun-

dunque della Chiesa, era non piccolo impedimento a Roberto aver tenuto a Battesimo, un figlio di Berta, vedova già di Odone Conte di Campagna. Sappiamo altresì, lui essere stato anche cugino di Berta. Il perchè ricordando io il Canone 8. dello stesso Concilio Romano del 721. sotto Gregorio, il 6. sotto Zaccaria, i Concilj Epanonese, Aurelianense III. Turonese II., ed altri molti, riconosco gl'irrefragabili decreti della Chiesa, pe' quali non poteva Roberto lecitamente condurre a moglie Berta sua cugina; ond'è, che sempre più non so vedere, come il *contra leges* debba definitivamente intendersi delle leggi dello stato, e non già di quelle nitidissime della Chiesa.

Oltracciò checche i sofisti sappiano disputarne in contrario, se per le leggi civili vogliasi il *contra leges* assolutamente interpetrare, io conosco in Gregorio una sublime autorità, con cui si fece a condannare un Sovrano, perchè contro le leggi dello stato aveva contratto matrimonio. Nel che è da lodarsi la Logica del Nesti, il quale in vedendo la connessione del sistema, e le perniciose conseguenze, che ne dovean discendere, amò meglio nominare audacia, e temerità la condotta di Gregorio, il quale levandosi in giudice *fulminò la scomunica contro*

un Re, che non volendosi astrignere alle leggi di Teodosio, e di altri Principi, una sua consanguinea avea sposata. Io dunque mi avviso, che eran compresi da fascini, e magie i dotti Teologi quando un principio adottarono, dal quale risulterebbe nel Romano Pontefice qualche cosa più sublime, e più pregievole della stessa potestà indiretta, contro cui vanno tutto dì declamando. E perchè vaglia il vero, un facile esempio ponga la cosa nel suo splendore. Supponiam per un poco, che l'Inghilterra sia unita alla vera Chiesa di Cristo. Or' io così ragiono. I Sovrani d'Inghilterra *non eglino soli, ma nel parlamento dettan le leggi*. I loro matrimonj vengon da queste circoscritti tra certi confini, e condizioni. Adunque *secondo questo diritto pubblico, eglino sono soggetti alle leggi, che la nazione approva. Dunque il matrimonio da qualcuno di quei Sovrani contratto contro queste leggi, saria contratto con grave peccato. Dunque creda Pio VI.* felicemente regnante *non doversi tollerare, che un tal Sovrano continui a vivere in fallo. Gli minacci dunque la scomunica, se non isciolga il matrimonio, e poichè questo Principe non mostri ubbidienza alla Chiesa, lo scomunichi, e disdica eziandio agl'Inglesi l'uso delle cose sacre*. In udendo un tale racconto *Cælum ter-*

terrasque omnes clamoribus suis implere non cessant gli zelanti nostri Teologi; non lasciano di eccitare a vendetta i Sovrani tutti contro un violento attentato della Curia Romana, la quale animata dai *Gregali* del Bellarmino, vuole fermare la indiretta autorità, e potere su gli stati tutti dell' Orbe. Veggano dunque a quali incoerenze, e contradizioni trascina l'effrenato desiderio di sostenere false, e assurde proposizioni. Bramo ultimamente, che con un colpo d'occhio si miri questa sì decantata autorità ministeriale, e sarem sorpresi nel vederla prendere tante, e sì opposte figure. Laddove i Teologi spiegarono il Canone Calcedonese, l'autorità *ministeriale* non fu, che una rappresentanza della Chiesa universale ossia del corpo dei fedeli. Parlandosi de' Canoni 61. Agatense, ed Epanonese, ci si presenta come ministra della Sovranità Laicale, altro essa non facendo, che *secondo l'usanza, a fedeli far manifeste le leggi, che il governo civile avea pubblicate*. Acquista dignità nel Concilio di Parigi, in cui erigge in legge una consuetudine di non molti anni. Con volto ridente splende in Gregorio, il quale per essa dispensa i Germani, permettendo loro contrarre nozze ne' gradi proibiti dalla legge Divina, e forse dalle stesse leggi

 ci-

civili . Finalmenre nel fatto di Roberto assume il carattere del supremo potere , scomunicando , interdicendo , obbligando un Sovrano , perchè avea violate le leggi del proprio stato , e della nazione .

Sunt quibus in plures jus est transire figuras .
Ovidio Met. lib. VIII.

*
* *
* * * * * *
* * *
* *
*

CA-

CAPO ULTIMO.

Epilogo, ed indice ragionato di questo Esame.

COl fatto di Roberto pongon fine i nostri Teologi alle sublimi osservazioni sulla proposta quistione in religioso disimpegno dell'incarico addossato loro dal Sovrano; e per far palese lor diligenza, ricapitolando con brevità le cose dette, prendon molta cura, acciò quel Sovrano *per ribatter la memoria dell'Internunzio, per mezzo del regio incaricato, faccia presente al Papa questa risposta, che sottomettono al giudizio della M. S.*. Poichè mi prescrissi a sacra legge següire intieramente le orme di questi dotti Consiglieri, così per non discostarmi da loro anche su questo, imprendo un breve riepilogamento di quanto fin qui disputai.

Il mutuo consenso de' leggittimi contraenti, ed il loro congiugnimento, vagliono solo a figurare quella mistica unione tra 'l Redentore, e la Chiesa, per la cui rappresentazione il maritale contratto acquistò la dignità di Sagramento. Ond' è che leggiamo nell'Angelico, *debita materia quam facit personarum legittimitas, & debita forma, scilicet expressio consensus interioris per ver-*

verba de præsenti, come fu detto nella pag. 12. Il perchè, come parti essenziali del medesimo, all' autorità delle Chiavi devono appartenere. Ma nulla con ciò affievolendosi la potestà del Sovrano sul matrimonio qual contratto civile e bene della politica società, malamente taluno si avvisa, che il Redentore inalzandolo alla qualità di Sacramento, ed esentandolo, come tale dalla autorità dell'Impero, pose un grande ostacolo alla popagazione del Vangelo; peggio argomenta chiunque pensa, che per detta istituzione possano esser ritardati i Sovrani dall' abbracciare la Religione di Cristo, dalla quale, oltre gl'immensi beni della Eternità, tanto vantaggio trae la Sovranità, che si trova solidamente fermata sulla saldissima pietra della Religione. Nè altrimenti pensarono i Riformatori, i quali avvegnachè magnificarono oltre misura la potestà Civile a distruggimento della Ecclesiastica, pure, le cause matrimoniali al Concistoro riservarono, sebbene non avessero il contratto maritale a Sacramento. (Cap. I. pag. 1.)

Volgendo poscia lo sguardo alle diverse Religioni, che professavano i sudditi del vastissimo Impero ne' tempi de primi Cesari Cristiani, ricordando che pene civili comminavano, e disaminando finalmen-

mente le voci, colle quali eglino promulgavano i proprj voleri; si compongon facilmente le loro leggi sul maritale contratto colla potestà della Chiesa sul medesimo, alla quale non è da dirsi, che volessero recare offesa Valentiniano, Onorio, Basilio, Giustiniano, ed altri Cesari, che preclare testimonianze lasciaronci della lor devozione verso il Corpo Episcopale, e l'autorità della Chiesa. Questi canoni vagliono tutto per la interpretazione de Capitolari di Carlo Magno, delle Leggi di Ruggiero, di Federico, e d'altri Sovrani, che dettaron regole sul maritale contratto; Ma diciam pure, che se qualcuna favorabilmente interpretar non si possa, porta palese la nota di usurpazione. La Chiesa altresì poichè ebbe sempre a gran vanto di prudenza secondare le mire de benefichi Sovrani; qualora alla Religione consentanee, ed utili le conobbe, adottò tali leggi, ma del pari le riprovò quanto perniciose le vidde, le modificò, e tali mutazioni v'indusse, che debbe a giusto diritto dirsi con S. Tommaso, che le leggi tutte civili nessun vigore avrebbero, fuori che negli effetti civili; *nisi Ecclesiæ accederet auctoritas, quæ idem etiam interdicit*. La Chiesa finalmente conoscendo i Principi per difenditori, custodi, protettori della Religione, non

di

di rado implorò l'appoggio de'medesimi per l'esecuzione delle sue leggi (Cap. II. pag. 29.)

E quindi invitati noi alla intima investigazione de' motivi, onde fù mossa la Chiesa nello stabilimento di simili impedimenti, con diletto ricordiamo, che il giusto zelo della propagazione del vincolo della carità, del rispetto dovuto alla Religione, di rendere i membri del Sacerdozio lontani dalle cure del secolo, e siffatti beni spirituali de' fedeli, furon cagione, onde la Chiesa prescrisse sue leggi sopra gl'impedimenti di parentela, del culto, del voto &c. E comeche questi stessi leggansi, nei codici di Costanzo, Teodosio, Arcadio, Giustiniano &c., forza nondimeno, e vigore ottennero colla adesione della Chiesa. Nè queste, ed altre simili quistioni abbiam'noi decise coll'autorità del Diodati, del Cuccagni, de'giornalisti di Roma, ma di S. Tommaso, del Gerbesio, del Van-espen, del Lupo, e d'altri molti Uomini di estimazione, ai quali accomandano falsamente il proprio sistema i nostri oppositori. Giudico bensì, che questi, ed altri molti moderni Scrittori, se con ingenuo animo di scoprire il vero avesser eglino diligentemente esaminati, non averebbono con grave affanno, e loro, e nostro ricordate

date tanto futili opposizioni, che udimmo dal Launojo, dal Nesti &c. (Cap. III.pag. 58.)

Egli è canone irrefragabile, che il potere di dispensare dalla legge, risiede pienamente in colui, che ha l'autorità di dettarla. Ond'è, che qualunque sia l'epoca del principio di tali dispense, sia quella di Gregorio il Magno, sia l'altra del Secolo 12., è furor d'ogni dubitazione, che queste costantemente si ottennero dalla potestà delle Chiavi; ed è a mio avviso ridicola cosa volere attenuare questa potestà, perchè Simmaco Sacerdote degl'Idoli, e protettore del Paganesimo a Valentiniano chiedette tale dispensa; perche le conferiva Teodorico Ariano; Lodovico il Bavaro Eretico, e Scismatico, che tanto vessò la Chiesa. Mal' anche si argomenta dal silenzio de' Pontefici in queste, e simili circostanze, per distruggere la legittimità del diritto Ecclesiastico. Con ingiustizia finalmente si afferma dai Concilj di Affrica del 416., Lateranense, di Lione, da Papa Gelasio, da Niccolò I. che la Chiesa non abbia mai contrastato al Principato questo diritto inviolabile sulle nozze Cristiane. (Cap. IV. pag. 90.)

Nel contrastarlo bensì alla Chiesa, mal si divisa trarne l'origine dalle Isidoriane decre-

cretali. Non mai da queste presero i monumenti coloro, che la serie ne accumularono fino dal tempo del Redentore; Nè tutte le decretali, che in esse si trovano sù tali materie, sono propizie alla potestà delle Chiavi. Del rimanente i prudenti eruditi, comechè per apogrife le abbiano, tuttavia son disposti a dire, e sostengono, esse contenere sentenze de'primi padri, e costumanze della primitiva Chiesa; nè del Graziano dee con ingiuria giudicarsi. (Cap. V. pag. 142.)

Bisogna trascurare lo scopo, ed il contesto; fà mestieri mettere a soqquadro le regole tutte della sana critica nella investigazione della mente degli Autori, per sostenere che Soto, Cristiano Lupo, Vanespen, il Gerbesio, Sanchez, ed altri sieno avversi alla potestà della Chiesa sul maritale contratto. (Cap. VI. pag. 157.)

Nè sò come possano sperare soccorso, dacchè le pene, che impone la Chiesa, sono aliene dall'obbrobrio, infamia, ed altri perniciosi effetti, che sperimentano coloro, che si congiungono contro questi stabilimenti. Oltreche gli ordinamenti di Paolo, gli esempj de' primi secoli, smentiscono questa universale asserzione; la scomunicazione medesima, alla quale eglino riferiscono le pene che impongonsi dalla Chie-

sa

sa, ne suoi effetti produce gravosissime pene temporali. Que'tutti altresì, che aman consultare di per sè i fonti, in leggendo i canoni di Magonza dell' 813.; di Arles; di Triburia; la condotta di Gregorio II.; in disaminando i Concilj Lateranense del 1213. Narbonense del 1227., di Vienna del 1267.; di Arles 1234.; trovan delirio, che i Canoni in essi dettati sieno, ò *regolamenti domandati ai principi ò progetti proposti*, e senton ribrezzo nel vedere applicare alle leggi Ecclesiastiche le parole, colle quali Giustiniano approva i consulti di Papiniano, di Ulpiano, di Paolo, di Marciano. Veggon finalmente non mediocre impostura nel vantamento di avere dalla sua il grandissimo Bossuet. (Cap. VII. pag. 170.)

Nè meno sorprende la franchezza, con cui si afferma esser questo il sentimento del Gabinetto di Francia. Percioché i ricercatori studiosi di queste cose trovano di opposito opinamento i luminosi Teologi della Francia, Natal. Aless., Gioven., il Continuat. del Turn., l' autor *des deux puissances*, Bossuet, Van-espen, ed altri molti; leggono in Helicourt, ed in Filleau non esser tale la legislazione di quella Monarchia. Finalmente apprendono dalla storia, che alla Chiesa ebbero costantemente ricorso quei Sovrani, e per imporre nuo-

vi

vi impedimenti, e per ottenere le necessarie dispense, allor quando vollero unirsi a matrimonio proibito da tali impedimenti. (Cap. VIII. pag. 202.)

Questo diritto fù con giuramento riconosciuto nella Chiesa nei Regni delle Sicilie col concordato solenne trà Carlo III., e Benedetto XIV. Le parole dell'artic. III. del Cap. VI. sono chiare a modo, che è palese ingiustizia tortamente interpretarle. Lo scopo, che si prefisser' i due gloriosi Sovrani distrugge i soffismi contrarj; ed una giusta idea del bene generale della società, e dei Maestatici diritti, anzichè attenuare, convalida di più l'argomento dedotto dal concordato. Quì poi mi pare manifesta l' offesa, che si fà alla Chiesa con sottoporre intieramente alla potestà Laicale la disciplina esteriore della medesima, e coll'affermare ardimentosamente, che le materie di fede soffersero detrimento, e mutazione per le Isidoriane decretali. (Cap. IX. pag. 210.)

Per quanto sieno cultori sommi delle acutezze Teologiche i nostri avversarj, finchè non toglieranno le parole premesse ai Canoni della Sess. 24. del Concilio di Trento, e non distruggeranno le regole assegnate dal Cano per discernere i Canoni dommatici, sarà forza, che tali con-

ce-

cedano essere i Canoni 3., e 4. della detta Sess. 24. del Tridentino; del pari l'intiero sistema adottato dall'empio Lutero, e le sue opere ci somministrano abbondanti argomenti per affermare, che egli alla Chiesa, e non a' Principi negò un tale legislativo potere, e per conseguenza alla Chiesa *jure proprio*, non *precario* lo aggiudicaron que' Padri, i quali un tal diritto esercitarono senza riserva ne' Canoni 9., e 12. della stessa Sess. (Cap. X. pag. 238.)

Colui, che non ha discaro avere a guida l'Angelico, colle dottrine di lui, che si posero nel cap. 1. a base di questa trattazione, e con altre molte alla mano potrà agevolmente escir d'impaccio, e comprendere la inseparabilità del nuziale contratto de' fedeli dal Sacramento, ed averà anche a dovizia, onde sciogliere i sofismi didotti dalla *materia*, dalla *forma*, e dal *ministro* dello stesso Sacramento. (Cap.XI. pag. 274.)

Finalmente, se a stabilire il vero senso de' Canoni rileva la storia de' tempi, la cognizione delle costumanze della Chiesa nel concepire le sue leggi, se queste, ed altre simili nozioni bastano a rettamente interpetrarli; riman fermo, che a tutta ragione i Canoni Apostolico, Illibera-

tano, Agatense, Epaonese, di Parigi, Triburiense, e del Concilio Romano, furon presi a sostegno di un tal diritto, nella Chiesa di Cristo. (Cap. XII. pag. 300.)

Ecco in accorciamento, le cose fin quì disputate. Ora per seguire il comune costume degli Scrittori, dovrei plausibili ragioni produrre, onde meritare il benevolo compatimento dei leggitori su tutto ciò, che eglino giudicano degno di condannazione. E nel vero dir ne potrei delle fortissime senza timore di essere dimentito; ma queste anzichè farne l'apologia, varrebber forse a meritarmi la nota d'imprudente, perchè non procurai *subsidio mihi diligentiam comparare*.

Estimo dunque saggio, e prudente consiglio attender pazientissimamente la sentenza de' Giudici i più severi. Ma a vicenda da loro, se giusti sono, chiedo ciò, che mi si dee per ogni diritto, chiedo di non vituperare queste mie riflessioni, prima di ben conoscerle. Perciocchè sappiam tutti, che nella nostra età, basta dal frontespizio di un' opera rilevare, che in essa la difensione s'imprende di qualche diritto della S. Sede, di alcun punto interessante la religione, che tosto con magistral sopracciglio se ne proferisce il giudizio.

Ec-

Ecco denunziato al pubblico l'autore come reo di mille delitti. *Egli è fanatico Gregale dei difensori de' raggiri, ed imposture della Curia Romana*; *egli vile cortigiano*; *egli distruggitore della sana dottrina*; *nemico della disciplina della Chiesa*; *egli, compreso dalla cupidigia degli onori, e dell' interesse, mette tutto a ruina, purchè possa giugnere al conseguimento de' suoi desiderj*; *Egli finalmente* (il che più rileva), *si dipigne al Tribunale dei Principi, come un nemico della Sovranità*. Io dunque bramo, e vo lusingarmi, che non mi verrà negato da prudenti uomini, e particolarmente dai nostri Teologi, che non si attengano a sì violenti principj di giudicare, nè ricusino di attentamente esaminare, prima di proferire sentenza. Il perchè, e dispreggiando io, e senza dolore, e vendetta ascoltando le accusazioni di uomini, che tutto giorno pensano essere insultatori a forza di declamazioni, e di calunnie, saprò buon grado a quei prudenti uomini, che esaudiranno questa giusta inchiesta, e son sicuro, che non tarderanno a conoscere, che l'amor del vero, e della Religione, la moderazione, il più alto rispetto verso i Sovrani, la venerazione verso i miei stessi avversarj mi regolarono, e guidarono intieramente in questo difficil lavoro.

IL FINE.

IN-

INDICE
DE' CAPI.

CAP.